



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

ADOZIONE E REVISIONE	DATA	APPROVATO	NOTE
	31/08/2026	Antonella Palmieri	Ver 1.1

INDICE COMPLESSIVO

GLOSSARIO	2
PARTE GENERALE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI D.LGS. 231/01	5
PARTE SPECIALE	170
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI D.LGS. 231/01	170

GLOSSARIO

- **Amministratore Unico:** soggetto cui è attribuita la rappresentanza legale della Società e la gestione della stessa, con i poteri previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente.
- **Apicali:** soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001.
- **Aree a Rischio:** funzioni, processi o attività aziendali nelle quali, sulla base della mappatura dei rischi, è stato individuato un rischio potenziale di commissione dei Reati Presupposto.
- **Audit:** attività di verifica periodica finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle procedure aziendali, del Modello e delle disposizioni normative.
- **Azione Correttiva:** intervento adottato dalla Società per eliminare le cause di una non conformità e prevenirne il ripetersi.
- **Codice Etico:** documento adottato da OTJ S.r.l. contenente i principi etici, i valori e le regole di comportamento cui devono attenersi tutti i Destinatari del Modello.
- **Collaboratori:** soggetti che svolgono attività a favore della Società senza vincolo di subordinazione, compresi collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi e professionisti.
- **Compliance:** insieme delle attività volte ad assicurare la conformità dell'organizzazione alle disposizioni normative, regolamentari e procedurali applicabili.
- **Conflitto di Interessi:** situazione nella quale un interesse personale o di terzi può interferire, anche solo potenzialmente, con l'imparzialità e l'obiettività richieste nello svolgimento delle attività aziendali.
- **Consulenti:** persone fisiche o giuridiche che prestano attività professionale a favore della Società sulla base di un contratto di consulenza o di incarico professionale.
- **Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- **Delega di Funzioni:** atto organizzativo con cui vengono attribuiti a un soggetto specifici poteri, responsabilità e autonomia decisionale, nel rispetto della normativa vigente.
- **Destinatari:** tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello e del Codice Etico, compresi amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, partner

commerciali e ogni altro soggetto che operi, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società.

- **Dipendenti:** tutti i lavoratori subordinati della Società, indipendentemente dalla tipologia contrattuale applicata.
- **Dirigenti:** i dipendenti della Società ai quali sono attribuite funzioni dirigenziali.
- **Flussi Informativi:** informazioni che le funzioni aziendali trasmettono all'Organismo di Vigilanza per consentire lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello.
- **Fornitori:** soggetti che forniscono beni, servizi o prestazioni professionali alla Società sulla base di un rapporto contrattuale.
- **Incaricato di Pubblico Servizio:** soggetto che presta un pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale.
- **Linee Guida Confindustria:** Linee Guida emanate da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nella versione vigente.
- **Procedure Aziendali:** insieme delle procedure, istruzioni operative, regolamenti interni e protocolli adottati da OTJ per disciplinare lo svolgimento delle attività aziendali e garantire il rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- **Modello o MOGC:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da OTJ S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- **Non Conformità:** mancato rispetto di una disposizione normativa, di una procedura aziendale, del Modello, del Codice Etico o di un requisito applicabile.
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è affidato il compito di vigilare sull'efficace attuazione e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.
- **OTJ o Società:** OTJ S.r.l., società che adotta il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- **Partner:** soggetti pubblici o privati con i quali OTJ instaura rapporti di collaborazione, accordi commerciali, ATI, ATS, consorzi, joint venture o altre forme di cooperazione.
- **Processi Sensibili:** attività, processi o fasi operative nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati Presupposto.
- **Procura:** atto mediante il quale la Società attribuisce a un soggetto il potere di rappresentarla nei confronti dei terzi entro i limiti stabiliti.

- **Protocolli 231:** insieme delle procedure, dei controlli, delle istruzioni operative e delle misure organizzative adottate dalla Società per prevenire la commissione dei Reati Presupposto.
- **Pubblica Amministrazione (P.A.):** qualsiasi amministrazione pubblica, ente pubblico, organismo di diritto pubblico o soggetto equiparato, italiano o estero, nonché i relativi funzionari, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
- **Pubblico Ufficiale:** soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale.
- **Reati Presupposto:** i reati la cui commissione può determinare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- **Segregazione delle Funzioni:** principio organizzativo in base al quale le attività di autorizzazione, esecuzione, controllo e contabilizzazione devono essere affidate a soggetti diversi, al fine di ridurre il rischio di errori, frodi o comportamenti illeciti.
- **Sistema di Controllo Interno:** insieme delle regole organizzative, procedure, deleghe, controlli e strumenti adottati dalla Società per garantire il corretto svolgimento delle attività aziendali e la prevenzione dei rischi.
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure e delle sanzioni previste dalla Società nei confronti dei Destinatari che violino le disposizioni del Modello, del Codice Etico o delle procedure aziendali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.
- **Sottoposti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001.
- **Tracciabilità:** possibilità di ricostruire, attraverso idonea documentazione, tutte le fasi di un processo decisionale, amministrativo o operativo.
- **Whistleblowing:** sistema di segnalazione interna disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, che consente ai soggetti legittimati di segnalare violazioni di disposizioni normative, del Modello 231 o del Codice Etico, garantendo la riservatezza del segnalante.

PARTE GENERALE
RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
D.LGS. 231/01

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte generale	
1.0	<i>Introduzione</i>
2.0	<i>Premessa</i>
2.1	<i>Il contenuto del D.Lgs.n.231/01</i>
2.2	<i>La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente</i>
2.3	<i>Linee guida di Confindustria</i>
3.0	<i>Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo</i>
3.1	<i>Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello</i>
3.2	<i>Elementi fondamentali del Modello</i>
3.3	<i>Modello, codice etico e sistema disciplinare</i>
3.4	<i>Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico</i>
4.0	<i>Potenziali aree a rischio e processi strumentali</i>
5.0	<i>Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio</i>
6.0	<i>Destinatari del Modello</i>
7.0	<i>Organismo di Vigilanza</i>
7.1	<i>I requisiti</i>
7.2	<i>Individuazione</i>
7.3	<i>Nomina</i>
7.4	<i>Funzioni e poteri</i>
7.5	<i>Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del vertice societario</i>
8.0	<i>Informazione, formazione ed aggiornamento</i>
9.0	<i>Il sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico</i>
9.1	<i>Violazione del Modello</i>
9.1.1	<i>Segnalazione violazione del Modello - Tutela lavoratori</i>
9.2	<i>Misure nei confronti dell'organo amministrativo</i>
9.3	<i>Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti</i>
9.4	<i>Misure e sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda</i>
10	<i>Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello</i>
10.1	<i>Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello</i>
10.2	<i>Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio</i>

1. Introduzione

In data 8 Giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’Articolo 11 della Legge n. 300 del 29 Settembre 2000” entrato in vigore il 4 Luglio successivo che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 Luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 Maggio 1996, anch’essa firmata a Bruxelles, in materia di lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17

Dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali

Il D.Lgs.231/01 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di pubblica rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ed infine da persone sottoposte dalla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, trattandosi di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatiche in danno dello stato o di altro ente pubblico, concussione e corruzione) a cui si sono successivamente aggiunti i reati di falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valor di bollo, alcune fattispecie di reati in materia societaria, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (abusi di mercato), una nuova fattispecie di reato contro la vita e l'incolumità individuale, nonché i cosiddetti "illeciti transazionali"

A ciò si aggiunga che tra fattispecie di reati in materia societaria è stata inclusa quella dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte, tra l'altro, dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati mentre, a seguito dell'abrogazione dell'Articolo 2623 c.c. da parte della Legge 262/2005, in reato di falso in prospetto non è più parte delle fattispecie di reati in materia societaria rilevanti ai sensi del D.Lgs.n.231/01

Con la **Legge n. 123 del 3 Agosto 2007**, in novero dei reati ai fini del D.Lgs.231/01 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, mentre il D.Lgs.231 del 21 Novembre 2007 ha ampliato la responsabilità delle società anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di beni o denaro di provenienza illecita

La **Legge n. 94 del 15 luglio 2009** ha introdotto tra i reati presupposto i delitti di criminalità organizzata mentre la **Legge n. 99 del 23 luglio 2009** ha amplificato le fattispecie rilevanti con i

delitti contro l'industria ed il commercio ed i delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Infine, la Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Tra la fine del 2014 e gli ultimi mesi del 2025, decreti leggi e Decreti legislativi hanno avuto un impatto sui reati presupposto del D.Lgs.n.231 ed i relativi Modelli Organizzativi:

- **La legge N° 68 del 22 maggio 2015**, ha introdotto i cosiddetti ecoreati, ovvero i reati di inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.), circostanze aggravanti (Art.452-novies c.p.)
- **La legge N.186 del 15 dicembre 2015** ha introdotto il reato di autoriciclaggio (Art.648-ter-1bis c.p.)
- **La legge N.69 del 27 maggio 2015**, ha modificato il reato di false comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.), introdotto il reato di fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.), introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.) novellando l'Art. 2622 c.c. che prima era false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
- **Il DL n.7 del 18 Febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 Aprile 2015** ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" per il contrasto al terrorismo internazionale con la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali "Foreign fighters", l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche ,l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo, l'aggiornamento di una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura, l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale
- **Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016** ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati informatici e di trattamento illecito di dati"
- **Il D.Lgs.202 del 29 ottobre 2016** aggiunge la confisca per "L'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"
- **Il D.Lgs.n.125 del 21 giugno 2016** ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo "

- **La legge N. 199/2016 del 29 ottobre** ha modificato l'Art.603-bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"
- **La legge N.236 del 11 dicembre 2016** ha introdotto il reato "di traffico di organi prelevati da persona vivente Art.601-bis c.p."
- **Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017** ha inserito il reato "di Istigazione alla corruzione tra privati Art. 2635-bis c.c." ed ha introdotto modifiche agli Artt. 2635 c.c. e 2635 -ter c.c.
- **Il D.L. n.124 del 26 ottobre 2019** coordinato con la **Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019** ha introdotto **l'articolo 25-quinquiesdecies "Reati tributari"** nel D.Lgs.n.231/01 seguendo le origini di fonte comunitaria (obbligo di attuazione della direttiva PIF)
- **Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020** nell'ambito della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha introdotto **l'articolo 25-sexiesdecies "Contrabbando"** ed ha apportato modifiche agli Artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01
- **Il D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020** per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio con l'Art.4 ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente l'Art. 258 del D.Lgs.n.152/06, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"
- **Il D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021** per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)
- **Il D.Lgs. n. 195 dell'8 Novembre 2021** per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, con l'Art.1 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio" contemplati dall'Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01
- **La Legge n.215 del 17 Dicembre 2021** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" riscrivendo l'articolo 14 del D. Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha interessato l'Art.25-septies del D.Lgs231/01 indicando le violazioni che producono l'irruzione di provvedimenti sospensivi riguardanti parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o l'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni

- **La Legge n.238 del 23 Dicembre 2021** “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020” con gli Artt. 19,20 e 26 ha apportato modifiche al codice penale che hanno riguardato i “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” e “Delitti contro la personalità individuale” e “Abusi di mercato” contemplati rispettivamente dagli articoli 24-bis, 25-quinquies e 25-sexies del D.Lgs.n.231/01
- **L’Art.2 “Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche” del D.L. n.13 del 25 febbraio 2022** “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” ha apportato modifiche alle rubriche e ai contenuti degli Articoli di codice penale 316-bis e 316-ter e al contenuto dell’Art. 640-bis c.p.
- **La Legge n.22 del 09 Marzo 2022** “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” ha introdotto nel novero dei reati presupposto l’Art.25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e l’Art.25-duodevicesies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”

La stessa legge ha interessato l’Art.733-bis c.p. relativo ai reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs231/01) e l’Art. 9 della L. n. 146/2006 relativo ai reati transnazionali

- **Il D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022** “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” ha apportato modifiche agli articoli del Codice penale 640 (Truffa) e 640-ter (Frode informatica) che hanno interessato gli Artt. 24, 24-bis e 25-octies.1 D.Lgs. 231/01
- **Il D.Lgs. n. 156 del 4 Ottobre 2022** “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” ha apportato modifiche all’Art.322-bis c.p. (Peculato, concussione, etc.), all’Art.2 L.898 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura), al testo Art.25-quinquiesdecies (Reati tributari), all’inserimento dell’Art.301 del DPR n.43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) nel novero dei reati previsti dall’Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) e l’inserimento dell’Art.6 del D.Lgs74/2000 “Tentativo” nel novero dei reati previsti dall’Art.25-quinquiesdecies (Reati tributari) che hanno interessato gli Artt. 24, 25, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01
- **Decreto 3 febbraio 2023** “Determinazione del costo medio per rimpatrio, per l’anno 2023” del lavoratore straniero assunto illegalmente che per l’anno in questione è stato stabilito in euro 2.365
- **Il D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023** “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per

quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere” ha apportato modifiche all’alinea (capoverso) del comma 1 ed ha aggiunto il comma s-ter nel corpo dell’Art.25-ter Reati societari

- **Legge n.50 del 5 maggio 2023** Conversione in Legge del **Decreto Legge n.20 del 10 marzo 2023** (c.d. Decreto Cutro) “ Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare” ha interessato l’Art.25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” andando a modificare l’Art.12 e l’Art.22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e aggiungendo l’Art. 12-bis “ Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” nello stesso decreto
- **Il D.Lgs. n.24 del 10 marzo 2023** “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali “ va a disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (Applicazione del processo Whistleblowing a tutti i settori pubblici e privati indipendentemente dall’adozione di un Modello 231)
- **Legge n. 60 del 24 maggio 2023** “Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza” che con le modifiche apportate in materia di procedibilità d'ufficio all’articolo 270-bis. 1 c.p. ha interessato l’Art.25-quater del D.Lgs. 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico) e con le modifiche apportate sempre in materia di procedibilità d'ufficio all’articolo 416-bis.1 c.p. ha interessato l’Art. 24-ter del D.Lgs231/01 (Delitti di criminalità organizzata) e la fattispecie dei reati della sezione “Reati transnazionali”
- **Legge n.93 del 14 luglio 2023** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica” ha interessato l’Art.25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore) con le modifiche apportate agli Artt. 171-ter e 174-ter della Legge 633/1941
- **D. L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023** “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha interessato il testo dell’Art 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e l’inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati “Turbativa libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)” e “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.).

Dallo stesso D.L. sono stati interessati gli Artt. 25-octies.1 e 25-undecies con i seguenti provvedimenti:

- L'Art. 25-octies.1 è stato modificato nel testo ed ha assunto la nuova denominazione della rubrica in "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori" ed al suo interno è stato inserito il reato di "Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.)
- L'Art. 25-undecies "Reati ambientali" ha recepito l'Art.255 del D.Lgs. 152/2006 (Abbandono di rifiuti) prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti con l'innalzamento dell'ammenda attuale. Sono state apportate modifiche agli Artt.452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e 452-quater c.p. (Disastro ambientale)
- **Legge n.206 del 27 dicembre 2023** "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" con modifiche all'Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci) che ha interessato sia l'Art.25-bis.1 (Delitti contro l'industria ed il commercio) del D.Lgs231/01 sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) facente parte del Modello 231
- **Legge n.6 del 22 Gennaio 2024** "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale" che con le modifiche del testo del comma uno dell'Art.518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-septesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) D.Lgs. 231/01
- **D.L. n.19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56** "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" che con le modifiche apportate all'Art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) D.Lgs. 231/01
- **D.Lgs. n.87 del 14 giugno 2024** "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111" che con le modifiche apportate all'Art. 10-quater del D.Lgs. n.74 del 10 marzo 2000 (Indebita compensazione) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari)
- **Legge n.90 del 28 giugno 2024** "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" che ha introdotto, abrogato e modificato articoli del codice penale facenti parte dell'Art. 24 del D.Lgs. 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e dell'Art. 24-bis del D.Lgs. 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

Per quest' ultima fattispecie di reato è stato interamente modificato anche il testo con l'inserimento del comma1-bis e la modifica dei commi esistenti

- **Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024** “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” che con l’articolo 9 (modifiche al codice penale) ha **introdotto l’Art. 314-bis c.p.** (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) e **modificato l’Art. 322-bis c.p.** facenti parte dell’**Art. 25 del D.Lgs. 231/01** (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso d’ufficio)
- **Legge n. 112 del 8 agosto 2024** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” che ha **modificato il testo dell’Art.314-bis c.p.** (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), **la rubrica dell’Art. 322-bis c.p.**, con l’inserimento di “Indebita destinazione di denaro o cose mobili” **ed** il relativo **testo** Inoltre, si è avuta la **modifica** anche **del testo dell’Art- 323-bis c.p.** (Circostanze attenuanti)

Ed ancora, è stata **modificata la rubrica dell’Art.25 del D.Lgs. 231/01** con l’aggiunta delle parole “**indebita destinazione di denaro o cose mobili**” e la **soppressione** delle parole “**abuso d’ufficio**” per cui la **rubrica ultima dell’Art.25 del D.Lgs.**

231/01 è “**Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione**”.

Lo stesso articolo 25 del D.Lgs. 231/01 è stato oggetto di **modifica** anche nel **testo del comma uno**

- **Legge n. 114 del 9 agosto 2024** “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare” che ha **modificato il testo e la rubrica dell’Art. 322-bis c.p.**, nonché ha **abrogato l’Art.323 c.p.** (Abuso d’ufficio Tale legge, inoltre, ha **modificato il testo dell’Art. 323-bis c.p.** (Circostanze attenuanti), nonché, ha **modificato il testo dell’Art. 323-ter c.p.** (Causa di non punibilità) e ha **sostituito l’Art. 346-bis c.p.** (Traffico di influenze illecite)
- **Decreto del 21 giugno 2024** “Determinazione del costo medio del rimpatrio “, ha stabilito l’aggiornamento della **sanzione amministrativa** accessoria del pagamento del **costo medio** di rimpatrio del **lavoratore straniero assunto illegalmente** per l’anno **2023 e 2024** che ha interessato l’Art. **25-duodecies del D.Lgs. 231/01.**
- **D. L. n.129 del 5 settembre 2024** “Adeguamento della normativa nazionale al **regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività**” che con l’**Art.34 “Responsabilità dell'ente”** indica la **sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio **una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114.** Questi stessi **articoli** sono stati **introdotti nelle**

fattispecie di reati contemplati nell'Art.25-sexies "Reati finanziari o abusi di mercato" del D.lgs231/01

- **D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024** "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi". Tale aggiornamento ha comportato la **modifica** del testo dell'**Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/01** (Contrabbando) con l'aggiunta di sanzioni interdittive previste dall'Art.9; l'**abrogazione del TULD** (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 e l'**introduzione di un nuovo corpus normativo** ai sensi D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024 **L'Art.86** (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del nuovo corpus normativo che ha interessato l'Art.25-sexiesdecies del D. Lgs.231/01 ha sostituito l'equivalente **articolo 291-quater** del D.P.R. n.43 all'interno dei **Reati transnazionali (L. n. 146/2006)**.
Un'ulteriore novità concerne l'**inserimento** sempre **nell'Art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001** dei **reati previsti dal D.Lgs. n.504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise)**, nonché l'aggiunta di un **nuovo reato** (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati) **introdotto** sempre dal **Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024 (Artt. 40-bis e seguenti del Testo Unico in materia di accise)**
- **Legge n. 143 del 7 ottobre 2024** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" (Decreto Omnibus), che **ha introdotto l'Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941** (Legge sulla protezione del diritto d'autore) facente parte dell'**Art. 25-novies del D.Lgs. 231/01** (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)
- **D. L. n. 145 dell'11 ottobre 2024** "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali", che ha **modificato l'Art. 22 D.Lgs. n.286/1998** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ed **ha introdotto l'Art.18-ter D.Lgs. n.286/1998** (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'**Art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01** (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)
- **Legge n. 166 del 14 novembre 2024** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", che ha **modificato il testo degli Artt. 171-bis, 171-ter, 171-septies della Legge n.633/1941** (Legge sulla protezione del diritto d'autore)

ed ha introdotto e modificato l'Art.181-bis L. n.633/1941 facenti parte dell'Art. 25-novies del D.Lgs. 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

- **L. n. 187 del 9 dicembre 2024** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”, che ha **modificato il testo dell'Art.18-ter D. Lgs.286/1998** (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), e **dell'Art.22 D. Lgs.286/1998** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) facenti parte dell'Art. 25-duodecies del D. Lgs 231/01 (Impiego irregolare lavoratori stranieri)
- **L. n.82 del 6 giugno 2025** “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”, ha **inserito nei reati presupposto D.Lgs. 231/01 l'Art.25-undecies** “Delitti contro gli animali”, che ha comportato la **modifica del testo e l'introduzione degli Art.544- bis c.p.** (Uccisione di animali), **Art.544-ter c.p.** (Maltrattamento di animali), **Art. 544-quater c.p.** (Spettacoli o manifestazioni vietati), **Art.544-quinquies c.p.** (Divieto di combattimenti tra animali); **l'introduzione dell'Art. 544-septies** (Circostanze aggravanti) e la **sostituzione e l'introduzione dell'Art. 638 c.p.** (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)
Lo stesso provvedimento ha anche **modificato** il testo **dell'Art. 727-bis c.p.** (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e **dell'Art. 733-bis c.p.** (Distruzione o deterioramento di habitat all'intero di un sito protetto) facenti parte **dell'Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01** (Reati ambientali)
- **L. n. 80 del 9 giugno 2025 che ha convertito il D. L. n.48 dell'11 aprile 2025** “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”, che ha **introdotto l'Art. 270-quinquies.3 c.p.** (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) ed ha **introdotto e modificato l'Art. 435 c.p.** (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti) facenti parte dell'Art. 25-quater del D. Lgs 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)
Lo stesso D.L. ha apportato **modifiche** all'Art. 640 c.p. (Truffa) facente parte dell'Art. 24 del D. Lgs 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)
- **D.Lgs. n.81 del 12 giugno 2025** “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie “che ha apportato **modifiche all'Art. 88** (Circostanze aggravanti del

contrabbando) del **D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024** facente parte dell'**Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/01** (Contrabbando)

- **Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025** "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi" che ha **modificato l'intero Art. 25- undecies** (Reati ambientali) apportando un generale **aumento delle quote** relative alle **sanzioni pecuniarie**, modifiche e nuove introduzioni di reati contemplati sia dal **D.Lgs n.152/2006** (Norme in materia ambientale) che dal **Codice Penale** in materia di bonifiche e contrasto all'inquinamento e al disastro ambientale)

In merito ai **reati** contemplati dal **Codice Penale** all'interno dell'Art.25-undecies hanno subito **modifiche l'Art. 452-sexies** (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), **l'Art. 452-quaterdecies** (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) mentre sono stati **introdotti l'Art. 452-septies** (Impedimento del controllo) e **l'Art. 452-terdecies** (Omessa bonifica).

In merito ai reati relativi al **D.Lgs n.152/2006** sono stati **modificati l'Art.255** (Abbandono di rifiuti non pericolosi), **l'Art.256** (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, l' **Art.258** (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), **l'Art.259** (Spedizione illegale di rifiuti) ed **introdotti** i nuovi articoli **Art.212 comma 19-ter** (Albo nazionale gestori ambientali), **Art.255-bis** (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), **Art.255-ter** (Abbandono di rifiuti pericolosi), **Art.256-bis** (Combustione illecita di rifiuti), **Art.259-bis** (Aggravante dell'attività di impresa) e **Art.259-ter** (Delitti colposi in materia di rifiuti)

Inoltre, quanto previsto per le **operazioni sotto copertura**, già contemplato dai reati transnazionali, è **stato esteso anche ai reati ambientali** con la modifica dell'Art.9 comma 1 lettera a) **Legge n.146 del 16 marzo 2006**

- **Legge n.132 del 23.09.25** "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" che ha **modificato** l'Art.1 ed ha inserito l'Art.70-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Tali modifiche si riflettono su tutti i riferimenti normativi dell'Art.25-novies D. Lgs. 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

Lo stesso provvedimento ha modificato:

- **Art. 2637 c.c.** (Aggiotaggio) facente parte dell'**Art. 25-ter D.Lgs 231/01**

- **Art. 171 L.633/1941 comma 1, lett. a-bis** (Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa) facente parte dell'**Art. 25-novies D.Lgs 231/01**

- **Art. 185 TUF** (Manipolazione del mercato) facente parte dell'**Art. 25-sexies D.Lgs 231/01**

- **Legge n.147 del 3 ottobre 2025** che ha convertito il **Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi", che ha **modificato l'Art. 25-undecies (Reati**

ambientali) ed alcuni **reati** contemplati sia dal **D.Lgs n.152/2006 (Norme in materia ambientale)** che dal **Codice Penale**.

Nello specifico, la **Legge di conversione n.147 del 3 ottobre 2025** ha apportato **modifiche** all'**Art. 452-quaterdecies c.p.** (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), mentre ha **convertito** gli **Artt. 452-sexies c.p.** (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), **452-septies c.p.** (Impedimento del controllo), **452-terdecies c.p.** (Omessa bonifica) facenti parte dell'**Art. 25-undecies del D. Lgs 231/01** (Reati ambientali).

Lo stesso provvedimento, in merito ai **reati relativi al D.Lgs. n.152/2006** ha **modificato** l'**Art. 212** (Albo nazionale gestori ambientali), l'**Art. 255** (Abbandono di rifiuti non pericolosi), l'**Art. 256** (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), l'**Art. 258** (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) ed ha **convertito** l'**Art. 255-bis** (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), l'**Art. 255-ter** (Abbandono di rifiuti pericolosi), l'**Art. 256-bis** (Combustione illecita di rifiuti), l'**Art. 259** (Spedizione illegale di rifiuti), l'**Art. 259-bis** (Aggravante dell'attività d'impresa), l'**Art. 259-ter** (Delitti colposi in materia di rifiuti).

All'uopo, in merito alle **operazioni sotto copertura**, già contemplate dai **reati transnazionali** e poi **estese anche ai reati ambientali**, si è avuta la **modifica dell'Art.9 comma 1 lettera a) Legge n.146 del 16 marzo 2006**

- **D.L. n.146 del 3 ottobre 2025** "Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio" coordinato con la **Legge di conversione n. 179 del 1° dicembre 2025** che modifica l'**Art.22 D. Lgs. n.286/98** "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato" *"con l'inserimento dei commi 2-bis.1 e 2-bis.2"*
- **Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211** "Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673" con cui viene introdotto il nuovo **Art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001** **"Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea"**, che inserisce nel catalogo dei reati presupposto le fattispecie previste dal codice penale nel nuovo capo I-bis (del Libro II – Titolo I):
 - . l'**Art. 275-bis** (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea)
 - . l'**Art. 275-ter** (Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea)
 - . l'**Art. 275-quater** (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività)
 - . l'**Art. 275-quinques** (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea)
 - . l'**Art. 275-sexies** (Circostanze aggravanti)
 - . l'**Art. 275-septies** (Circostanze attenuanti)

- . l'Art. 275-octies (Confisca obbligatoria)
- . l'Art. 275-novies (Pubblicazione della sentenza di condanna)
- . l'Art. 275-decies (Giurisdizione)

Lo stesso provvedimento, ha attuato anche una “Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al **decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**” con l'introduzione all'Art. 12 del comma 1-bis che prende in considerazione i fatti di cui al comma 1 qualora siano commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea.

*Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, intervenendo sul Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha apportato modifiche anche all'Art. 10, relativo alla **sanzione amministrativa pecuniaria**: in particolare prevede che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applichi sempre una **sanzione pecuniaria**, determinata per quote (da 100 a 1.000), con importo variabile tra **258 e 1.549 euro**, salvo i casi in cui la legge stabilisce il calcolo in percentuale sul **fatturato globale dell'ente**. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.*

*Con riferimento all'Art. 13, concernente le **sanzioni interdittive**, queste si applicano esclusivamente ai reati per i quali sono espressamente previste, in presenza di **profitto rilevante, gravi carenze organizzative o reiterazione degli illeciti**, con durata compresa tra **tre mesi e due anni**, salvo le esclusioni di legge.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni, fatti salvi i casi disciplinati dagli articoli 25, comma 5, e 25-octies.2, comma 3, e non trovano applicazione nelle ipotesi previste dall'articolo 12, comma 1.

- **Legge n.34 dell'11 marzo 2026** “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” che ha esteso il perimetro di attenzione sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, anche alle modalità operative ormai strutturali come il lavoro agile. Le modifiche hanno interessato **l'articolo 3 del D.Lgs. 81/2008** in cui si chiarisce che, anche nel lavoro agile, il datore di lavoro è tenuto a garantire tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità e **l'articolo 55 del D.Lgs. 81/2008** che rafforzando il quadro sanzionatorio ha interessato il perimetro dei reati presupposto **Art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001**, con tutte le implicazioni in termini di responsabilità amministrativa dell'ente.
- **Decreto Legge n. 23 del 24 febbraio 2026 coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54** “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale” che ha modificato il testo dell'**Art.518-quater c.p.** (Ricettazione di beni culturali) facente parte dell'articolo **25-septiesdecies del D.Lgs231/01** “Delitti contro il patrimonio culturale” e dell'**Art.648 c.p.** (Ricettazione) facente parte dell'articolo **Art.25-**

octies del D.Lgs 231/01 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”.

- **Legge n. 75 del 21 maggio 2026** “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” che ha interessato le fattispecie di reato contemplate **dall’Art. 25-bis.1 D.Lgs 231/01** “Delitti contro l’industria ed il commercio” apportando **modifica al testo dello stesso Art. 25-bis.1**, alla **rubrica** ed al **testo dell’Art. 517-quater c.p.** (Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari) ed all’**abrogazione dell’Art. 516 c.p.** (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine).

Sempre **nell’Art. 25-bis.1** sono stati introdotti i nuovi articoli **517-sexies c.p.** (Frode alimentare), **517-septies c.p.** (Commercio di alimenti con segni mendaci) e **Art. 517-octies c.p.** (Pena accessoria e circostanze aggravanti).

Quanto descritto per gli **Artt. 516 c.p. e 517-quater c.p.** ha interessato anche **l’Art. 12 della Legge n. 9/2013** (Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato) che ha subito anche la modifica del testo.

La stessa Legge ha **modificato** poi **l’Art. 9 della L. n. 146/2006** che ha interessato i “**Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico**” i “**Reati ambientali**”, il reato di “**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**” e i “**Reati transnazionali**”.

- **Decreto Legislativo n. 81 del 21 aprile 2026** “Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE” che ha interessato i “Reati ambientali” con la modifica del testo dell’**Art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01** e modifiche, abrogazioni e introduzioni di fattispecie di reati ad esso collegate, relative al **Codice penale** e al **D.Lgs. n. 152/2006 (TUA)**.

Gli articoli che hanno subito **modifica** sono **l’Art. 452-bis c.p.** (Inquinamento ambientale) e **l’Art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006** (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), quelli **introdotti l’Art. 452-bis.1 c.p.** (Commercio di prodotti inquinanti), **l’Art. 452-ter c.p.** (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti), **l’Art. 452-quinquiesdecies c.p.** (Nozione di abusività) e **l’Art. 452-sexiesdecies c.p.** (Circostanze aggravanti), mentre **l’Art. 733-bis c.p.** (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto) **è stato abrogato**.

- **Decreto Legislativo n. 83 del 16 aprile 2026** “Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune

di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro” che ha interessato la fattispecie di reato contemplata **dall’Art.25-duodecies D.Lgs 231/01** “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” apportando **modifica** al testo dell’**Art.22 D. Lgs. n.286/98** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).

Leggi, decreti leggi e decreti legislativi che impattano sul D.Lgs.n.231/01 sono riportati puntualmente nelle singole voci dei reati di tutte le sezioni della parte speciale

Occorre pertanto una revisione organica del Modello Organizzativo e l’Organismo di Vigilanza deve essere parte diligente nel segnalare all’Organo Amministrativo tale necessità

La portata innovativa del D.Lgs.n.231/01 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l’entrata in vigore di tale Decreto, le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio delle società stesse. Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs.n.231/01 è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale dalle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l’Articolo 6 del Decreto in questione contempla l’esonero della società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei già menzionati reati. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all’accertamento di un fatto di reati di quelli specificamente previsti dal D.Lgs.n.231/01

2.0 Premessa

La società OTJ S.r.l., con sede legale in Fiumicino (RM) in Via Portuense 2400, è stata costituita in data 23/02/2006 ed opera nel settore dei servizi alle aziende in ambito formativo dal 06/03/2006. Successivamente, a decorrere dal 02/10/2006, la società ha ampliato il proprio oggetto operativo al settore dei servizi di progettazione ed implementazione dei sistemi di qualità

UNI EN ISO 9001:2015. Altresì, dal 22/01/2026 opera nel settore di attività di scuola nautica finalizzata al conseguimento delle patenti nautiche.

La società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma ed esercita la propria attività esclusivamente sul territorio nazionale.

Nello specifico, costituisce oggetto della società OTJ S.r.l. l'attività di organizzazione e gestione di corsi di formazione, seminari, attività di qualificazione professionale e percorsi di aggiornamento destinati a lavoratori, professionisti, enti pubblici, aziende e cittadini, con specifico riferimento ai settori: sanitario, aeronautico, aeroportuale, marittimo, portuale, navale, ferroviario, e della sicurezza. La società svolge inoltre attività di formazione e consulenza nei campi dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, delle persone sorde, dei detenuti e dei soggetti con mobilità ridotta, promuovendo percorsi finalizzati all'autonomia personale, all'integrazione sociale e all'accesso al mercato del lavoro. Rientrano altresì tra le attività svolte la consulenza aziendale e manageriale, la qualificazione e riqualificazione professionale del personale di enti pubblici e privati, lo sviluppo di iniziative volte a favorire l'occupazione, l'innovazione e il miglioramento dell'efficienza organizzativa, anche mediante collaborazioni con associazioni ed enti formativi. La Società opera, inoltre, nel settore della formazione specialistica per il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, per i tecnici certificatori energetici e per il personale marittimo in materia di sicurezza, nonché nell'ambito dell'istruzione nautica finalizzata al conseguimento delle patenti nautiche, nel rispetto della normativa vigente.

La struttura organizzativa della Società è articolata in un organo amministrativo monocratico, rappresentato dall'Amministratrice Unica (Dott.ssa Palmieri Antonella), alla quale sono attribuiti i più ampi poteri di amministrazione e rappresentanza, con facoltà di compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria necessari o opportuni per il perseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dallo statuto sociale.

L'organico aziendale è altresì composto da dodici dipendenti, ai quali sono assegnate specifiche funzioni, preordinati allo svolgimento delle seguenti attività: 2 di 10 sono operai, mentre 10 di 12 sono impiegati di concetto. L'organigramma delle principali mansioni e risorse impiegate presso OTJ S.r.l. è il seguente:

- I. **Segreteria Amministrativa – n. 2 risorse:** Gestione della contabilità ordinaria e amministrativa; Emissione e registrazione di fatture attive e passive; Gestione dei pagamenti e degli incassi; Supporto alla predisposizione della documentazione amministrativa e fiscale; Archiviazione e gestione documentale;
- II. **Segreteria Organizzativa e Gestione Corsi – n. 2 risorse:** Pianificazione e organizzazione delle attività formative; Gestione delle iscrizioni e dei registri corsuali; Coordinamento con docenti, tutor e discenti; Predisposizione del materiale didattico e della documentazione di corso; Gestione delle piattaforme formative e degli adempimenti connessi;

- III. **Ufficio Accreditamento e Qualità – n. 1 risorsa:** Gestione dei rapporti con gli enti accreditanti; Monitoraggio del mantenimento dei requisiti di accreditamento; Predisposizione della documentazione richiesta dagli organismi di controllo; Supporto alle verifiche ispettive e agli audit; Aggiornamento delle procedure interne e dei sistemi qualità;
- IV. **Ufficio Commerciale e Sviluppo Business – n. 3 risorse:** Acquisizione e gestione dei clienti; Elaborazione di offerte commerciali e preventivi; Sviluppo di partnership e accordi quadro; Attività di marketing e promozione dei servizi aziendali; Gestione delle relazioni con aziende, enti pubblici e privati.
- V. **Ufficio Tirocini e Convenzioni – n. 1 risorsa:** Gestione delle convenzioni con aziende, enti e strutture ospitanti; Organizzazione e monitoraggio dei percorsi di tirocinio; Supporto ai discenti durante le attività di stage; Gestione della documentazione amministrativa relativa ai tirocini; Coordinamento con tutor aziendali e formativi;
- VI. **Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro – n. 1 risorsa:** Consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Supporto alle aziende clienti per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008; Predisposizione di documenti di valutazione dei rischi e procedure operative; Organizzazione ed erogazione della formazione obbligatoria in materia di sicurezza; Monitoraggio degli aggiornamenti normativi di settore;
- VII. **Operatori addetti ai Servizi di Pulizia e Supporto Operativo – n. 2 risorse:** Attività di pulizia e sanificazione degli ambienti; Riordino e mantenimento delle condizioni igieniche delle aule e degli uffici; Supporto logistico alle attività aziendali e formative; Collaborazione nella preparazione degli spazi destinati ai corsi e agli eventi.

La società ha inoltre adottato un sistema di gestione aziendale orientato al miglioramento continuo dei processi e alla conformità normativa. A tal fine ha conseguito e mantiene le seguenti certificazioni:

- UNI/PDR 125:2022 - Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni, in accordo alla prassi di riferimento UNI/PDR 125:2022;
- UNI EN ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità
- UNI EN ISO 14001:2015
- UNI EN ISO 45001:2018
- UNI EN ISO 37001:2025

L'adozione e il mantenimento delle suddette certificazioni testimoniano l'impegno della società verso principi di efficienza organizzativa, trasparenza, responsabilità sociale e miglioramento continuo, in coerenza con i valori e gli obiettivi perseguiti dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Per concludere, si elencano le commesse espletate dalla Società:

- **Settore Aeroportuale e Trasporto Aereo**

Committenti: società di handling aeroportuale, compagnie aeree nazionali e internazionali e operatori aeroportuali (tra cui KLM, Air France, Air Canada, Singapore Airlines, Aviapartner, Alidaunia, Aeronautical Service, Autogrill e altre società del comparto).

Oggetto della commessa: progettazione ed erogazione di corsi di formazione aeroportuale, security, safety, assistenza PRM, formazione del personale di scalo e aggiornamenti normativi ENAC.

Periodo di esecuzione: attività continuativa dal 2006 ad oggi.

Particolarità: interventi svolti in contesti aeroportuali soggetti a normative nazionali e internazionali con elevati standard di sicurezza operativa.

- **Settore Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**

Committenti: aziende operanti nei settori industriale, logistico, commerciale, manifatturiero e dei servizi.

Oggetto della commessa: consulenza e formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Periodo di esecuzione: attività continuativa dal 2006 ad oggi.

Particolarità: gestione di piani formativi aziendali complessi e aggiornamenti obbligatori.

- **Settore Edilizia e Infrastrutture**

Committenti: imprese di costruzione e società infrastrutturali, tra cui Pavimental.

Oggetto della commessa: formazione obbligatoria sulla sicurezza e qualificazione del personale.

Periodo di esecuzione: attività continuativa.

Particolarità: interventi a supporto di cantieri e infrastrutture strategiche.

- **Settore Moda, Finanza e Grandi Aziende**

Committenti: Valentino Moda, Mediobanca, Compass e altre importanti realtà nazionali.

Oggetto della commessa: formazione obbligatoria, aggiornamento professionale e consulenza organizzativa.

Periodo di esecuzione: attività pluriennale.

Particolarità: gestione di programmi formativi su scala nazionale.

- **Settore Logistica e Trasporti**

Committenti: CGT Logistica e altre imprese del comparto logistico.

Oggetto della commessa: formazione professionale e sicurezza sul lavoro.

Periodo di esecuzione: attività continuativa.

Particolarità: percorsi rivolti a personale operativo impiegato in attività ad elevata complessità organizzativa.

- **Settore Sanitario e Socio-Assistenziale**

Committenti: strutture sanitarie, RSA, enti del terzo settore e organizzazioni assistenziali.
Oggetto della commessa: corsi OSS, ASO, OEPAC e percorsi di aggiornamento professionale.

Periodo di esecuzione: attività continuativa.

Particolarità: gestione di percorsi finanziati e autofinanziati con organizzazione di tirocini.

- **Settore Marittimo e Formazione STCW**

Committenti: compagnie di navigazione, operatori marittimi e società del comparto nautico.

Oggetto della commessa: erogazione di corsi conformi alla Convenzione STCW.

Periodo di esecuzione: attività continuativa.

Particolarità: centro di formazione autorizzato per corsi professionali marittimi.

- **Settore Vigilanza Privata e Sicurezza**

Committenti: istituti di vigilanza privata e aziende del settore sicurezza.

Oggetto della commessa: formazione iniziale e aggiornamento professionale delle guardie giurate.

Periodo di esecuzione: attività continuativa.

Particolarità: formazione specialistica conforme alle disposizioni normative di settore.

- **Sintesi dell'esperienza aziendale**

Oltre 20 anni di attività nel settore della formazione e consulenza.

Migliaia di lavoratori formati annualmente.

Collaborazioni con aziende private, enti pubblici e società partecipate.

Esperienza consolidata nella gestione di finanziamenti pubblici e fondi interprofessionali.

Operatività su tutto il territorio nazionale.

Esperienza in contesti caratterizzati da elevati requisiti di sicurezza e compliance normativa.

2.1 Il contenuto del D.Lgs.n.231/01

Il Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- Da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- Da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato

In base al disposto del D.Lgs.n.231/01 e successive integrazioni - la responsabilità amministrativa dell'ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

Fattispecie di reato	Articoli D.Lgs.n.231/01
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (rubrica modificata da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	Art. 24
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (modificato da L. n. 90 del 28 giugno 2024)	Art. 24-bis
Reati di criminalità organizzata	Art. 24-ter
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Art. 25
Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false	Art. 25-bis
Delitti contro l'industria ed il commercio (modificato da L. n. 75 del 21 aprile 2025)	Art. 25-bis.1
Reati societari	Art. 25-ter
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (modificato da L. n. 75 del 21 aprile 2025)	Art. 25-quater
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1
Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale	Art. 25-quinquies
Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 25-sexies
Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	Art. 25-octies
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art. 25-octies.1
Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea	Art. 25-octies.2
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies
Reati ambientali (modificati da Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025, da Legge n.147 del 3 ottobre 2025, da L. n. 75 del 21 aprile 2026 e da Decreto Legislativo n.81 del 21 aprile 2026)	Art. 25-undecies
Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 25-duodecies
Reati di razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco... a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies
Reati tributari	Art.25-quinquiesdecies
Contrabbando (modificato dal D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024)	Art.25-sexiesdecies
Delitti contro il patrimonio culturale	Art.25-septiesdecies
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (modificato da L. n. 75 del 21 aprile 2025)	Art.25-duodevicies
Delitti contro gli animali	Art.25-undevicies

Delitti tentati	Art.26
Reati transnazionali (modificato da L. n. 75 del 21 aprile 2025)	L. n 146/20016
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (modificato da L. n. 75 del 21 aprile 2025)	Art.12 L.9/2013

2.2 La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'articolo 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i "Modelli"), ex Art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi

- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi

L'art.6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati

2.3 Linee guida di Confindustria

Per espressa previsione legislativa (Art. 6, comma 3, D.Lgs.n.231/2001), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia

L'azienda aderisce a Confindustria, che ha emanato una versione aggiornata delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha approvato dette Linee Guida, ritenendo che l'aggiornamento effettuato sia da considerarsi "complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'Art. 6 del Decreto"

Le Linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- Individuazione delle aree di rischio, al fine di evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Lineamenti della responsabilità da reato dell'ente
- Individuazione dei rischi e protocolli
- Codice etico o di comportamento e sistema disciplinare
- L'organismo di vigilanza
- La responsabilità da reato nei gruppi di imprese
- Modelli organizzativi e soglie dimensionali: una chiave di lettura per le piccole imprese

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Tali linee guida in quanto naturale punto di riferimento per i modelli delle singole imprese vengono comunque allegate a formare parte integrante del presente modello nella versione più aggiornata disponibile

3 Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

3.1 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

La società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'azienda ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, l'azienda si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al "Codice Etico" al quale l'azienda intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendale
- Consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", l'azienda ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali

3.2 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali individuati dalla società nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- Mappa delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio

- Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali “sensibili”, a garantire i principi di controllo (vedi punto 4)
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- Identificazione dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “Organismo” o “OdV”), ruolo attribuito in azienda sia a componenti interni che esterni all’azienda, e l’attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo
- Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite
- Definizione delle responsabilità nell’approvazione, nel recepimento, nell’integrazione e nell’implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post)

Si rileva, ad ogni modo, che il modello organizzativo previsto dal D.Lgs.n.231/01 non costituisce, per la Società, nulla di nuovo poiché l’attività svolta è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema di controllo particolarmente rigoroso basato sull’implementazione e l’attuazione di Sistemi di Gestione delle problematiche di Qualità, Ambiente e Sicurezza in accordo alle norme:

- **UNI EN ISO 9001:2015**
- **UNI/PDR 125:2022**
- **UNI EN ISO 14001:2015**
- **UNI ISO 45001:2018**
- **UNI EN ISO 37001:2025**
- è parte integrante del Modello 231

Ulteriormente, la Società ha adottato il Codice di autoregolamentazione dei dati personali con il quale intende assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità al Regolamento europeo 679/2016 denominato GDPR.

È stato effettuato, poi, un riscontro delle strutture organizzative interne già attive ed operanti per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del D.Lgs.n.231/01 ed integrare nel Modello Organizzativo 231 i Sistemi di Gestione già in essere

3.3 Modello, Codice Etico e Sistema disciplinare

L'azienda ha ritenuto opportuno formalizzare i principi etici a cui la Società quotidianamente si ispira nella gestione delle attività aziendali all'interno di un Codice Etico, in considerazione anche dei comportamenti che possono determinare la commissione dei reati previsti dal Decreto

Gli obiettivi che l'azienda ha inteso perseguire mediante la definizione del Codice Etico possono essere così riepilogati:

- Improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti ed in particolar modo con la Pubblica Amministrazione
- Richiamare l'attenzione del personale dipendente, dei collaboratori, dei fornitori, e, in via generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle leggi vigenti, delle norme previste dal Codice etico, nonché delle procedure a presidio dei processi aziendali
- Definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dalla società, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali
- Il Codice Etico rimanda al sistema disciplinare aziendale atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, previsto all'articolo 6, comma 2 lett. e) del Decreto
- Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo)

3.4 Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’articolo 6, comma 1, lett. a del Decreto), è rimessa all'Amministratore Unico la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera.

Parimenti, anche il Codice Etico è stato approvato con delibera dell'Amministratore Unico in quanto parte integrante del Modello Organizzativo a cui è allegato.

(Determina del 31/08/2026).

4.0 Potenziali aree a rischio e processi strumentali

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs.n.231/01 o, in generale, dal Codice Etico della Società stessa

L’analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascuna fase dei processi, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D.Lgs.n.231/01

In tal senso è stata predisposta la seguente tabella per poter valutare questi aspetti e definirne delle priorità di intervento

	Probabilità “P”	Danno “D”	Valore
Inevitabile	$\geq 30\%$	Altissimo	5
Alta	$5\% \leq P < 30\%$	Alto	4
Moderata	$1\% \leq P < 5\%$	Moderato	3
Bassa	$0,01\% \leq P < 1\%$	Basso	2
Remota	$< 0,01\%$	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15

4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Se P x D	0 – 5	Nessuna azione
Se P x D	6 – 10	Azione necessaria entro 1 anno
Se P x D	11 – 16	Azione necessaria entro 1 mese
Se P x D	17-25	Azione necessaria entro 2 giorni

Le principali aree di attività potenzialmente a rischio sono elencate nelle parti speciali del presente modello

Si precisa che i reati di cui all'Art. 25-septies del Decreto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro) per loro natura possono essere riferibili a tutte le aree aziendali;

l'azienda si è dotata di una politica aziendale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e delle strutture di prevenzione e protezione previste dalla normativa di riferimento (Legge 123/2007 e D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche)

5.0 Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura

interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

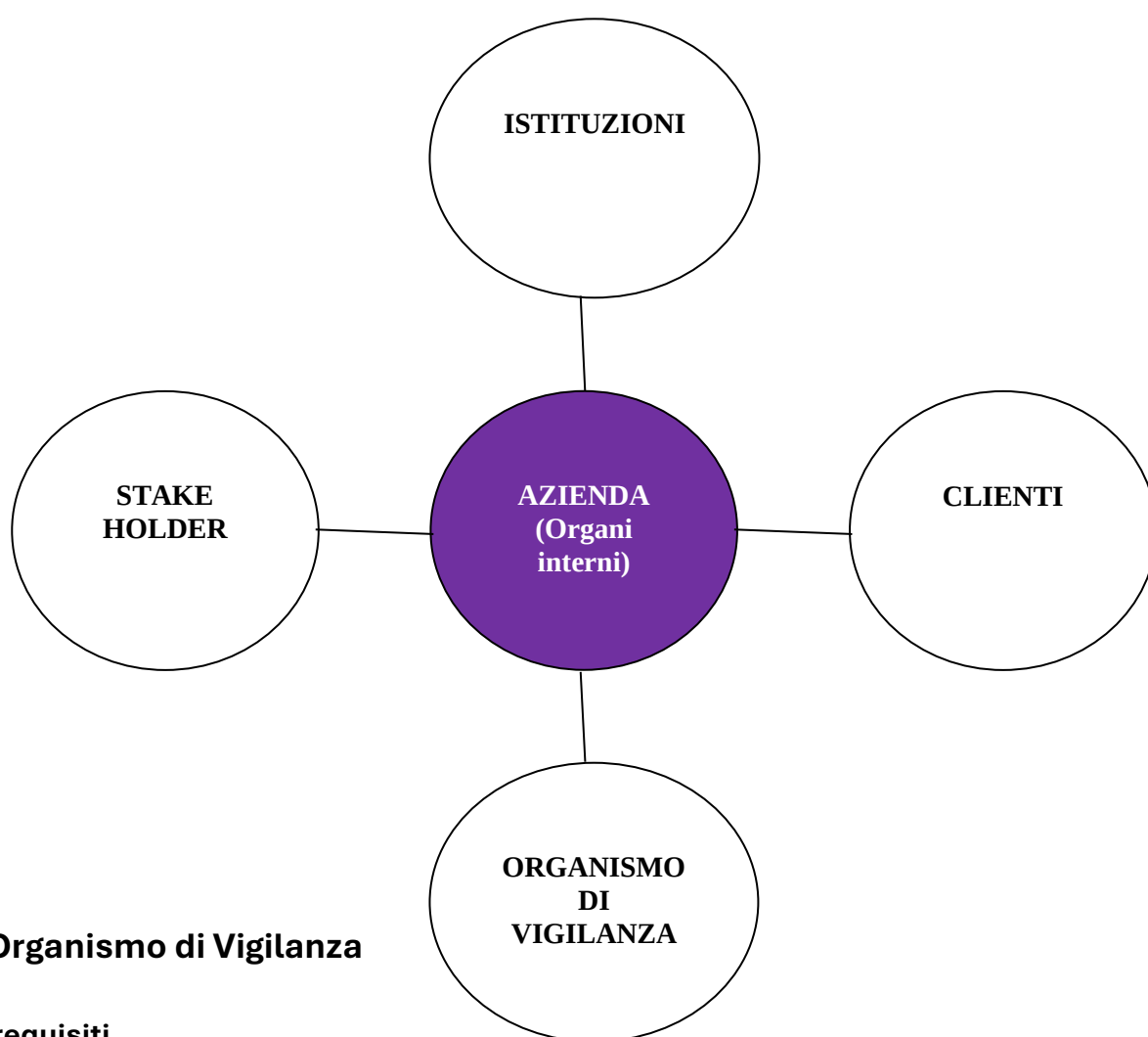
- **Regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale
- **Procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs.n.231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività
 - Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione)
 - Chiara definizione della responsabilità delle attività
 - Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali
 - Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame
- **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto
- **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa
- **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali
- **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali

Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area aziendale/processo evidenziato sono riepilogati nelle parti speciali del presente Modello.

6.0 Destinatario del Modello

Sono destinatari del Modello (di seguito i "Destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi aziendali

Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali aziendali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti aziendali, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari



7.0 Organismo di Vigilanza

7.1 I requisiti

L'articolo 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs.n.231/01, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità "amministrativa" dipendente dalla commissione dei reati specificati nel Decreto legislativo stesso.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- Autonomia e indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff - come meglio si dirà in seguito - con il vertice operativo aziendale e con l'Amministratore Unico
- Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali: a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale
- Continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento

7.2 Individuazione

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dall'azienda, si ritiene opportuno identificare e regolamentare tale organismo come segue:

- L'Organismo di Vigilanza ha una struttura collegiale ed è composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri
- L'Amministratore Unico, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie
- L'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione verticistica, riportando direttamente all'Amministratore Unico
- Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo medesimo ed approvato dall'Amministratore Unico.

Tale regolamento prevede, tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'Organismo, nonché i flussi informativi verso l'Amministratore Unico. Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata

7.3 Nomina

L'Amministratore Unico dell'azienda provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

La durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dall'Amministratore Unico della Società

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs.n.231/01 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo"

7.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto emerge dal testo del D.Lgs.n.231/01, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così riepilogate:

- Vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito
- Valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre ad un livello accettabile i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali, sia ad eventuali mutamenti della legge in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato - come già ricordato - dall'organo amministrativo

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste
- Verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti
- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento
- Promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso
- Assicurarci i flussi informativi di competenza
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati

- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza
- Accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di
- Vigilanza ai sensi del D.Lgs.n.231/01
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello
- Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche

7.5 Flussi informativi dell'OdV nei confronti del vertice societario

Sistema delle deleghe

All'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti al sistema di procure e deleghe in vigore presso la Società

Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello

L'obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività poste in essere dalla Società, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate

Per quanto riguarda invece le segnalazioni di violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza persone in un contesto lavorativo pubblico o privato, con l'avvento del D.Lgs. n.24 del 10 marzo 2023, la gestione non è più di competenza dell'OdV ma ad esso il gestore designato del canale di segnalazione interna deve dare informazioni e flussi informativi in merito a:

- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto interno
- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto UE
- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del Modello 231
- Numero di non conformità rilevate nella gestione del processo di Whistleblowing

Devono comunque essere necessariamente trasmesse all'OdV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società
- L'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione
- Le notizie relative all'attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti

8.0 Informazione, formazione ed aggiornamento

Al fine di promuovere una cultura di impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, l'azienda assicura l'ampia divulgazione del Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo

Una copia del Modello - nonché una copia di ogni intervenuta modifica e aggiornamento - è consegnata, oltre che all'Amministratore Unico e a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, a ciascun dipendente ed a ciascun soggetto tenuto a rispettare le prescrizioni del Modello.

Una copia del Modello, in formato elettronico, è altresì inserita nel server aziendale, al fine di consentire ai dipendenti una consultazione giornaliera, e pubblicata sul sito della Società al fine di renderlo disponibile a tutte le parti interessate

Prima dell'entrata in servizio i dipendenti neoassunti riceveranno una copia del Modello

L'adozione del Modello e le sue successive modifiche ed integrazioni, sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali l'azienda intrattiene rapporti d'affari rilevanti

La società predispone, ogni anno, un piano di interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali al fine della completa acquisizione dei contenuti del modello di gestione

9.0 Sistema sanzionatorio, disciplinare e civilistico

L'articolo 6, comma 2, lett. e) e l'articolo 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs.n.231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"

L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'OdV, ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- Gravità della violazione
- Tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, etc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale
- Eventuale recidiva

9.1 Violazione del Modello

Ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs.n.231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse
- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari

9.1.1 Segnalazione violazione

Il provvedimento Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali " è gestito nella procedura di controllo **P-INT-24 "Segnalazione di sospetti-**

Whistleblowing” con relativa modulistica e istruzioni distribuite a tutto il personale all’atto di nuova assunzione e reperibile sul sito intranet.

La gestione della segnalazione delle violazioni con l’avvento del D.Lgs. n.24 del 10 Marzo 2023, non è più di competenza dell’OdV ma di soggetti ben definiti nella procedura P-INT-24 nel caso di utilizzo di canali di segnalazioni interne.

Per le violazioni denunciate attraverso un canale di segnalazione esterna il gestore unico è l’ANAC

9.2 Misure nei confronti dell’Organo Amministrativo

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l’immagine verso i dipendenti, i soci, i creditori e il pubblico. La formazione e il consolidamento di un’etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società

In caso di violazione del Modello da parte dell’Amministratore Unico, l’OdV prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all’amministratore

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie

Per sanzioni riguardanti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” è compito dell’ANAC applicare al responsabile le dovute sanzioni amministrative pecuniarie

9.3 Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti

L’inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 implica l’applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall’Art. 7 della Legge 300/1970

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta
- Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
- Licenziamento senza preavviso

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva)

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- All'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge
- Alle mansioni del lavoratore
- Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
- Alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società
- Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'OdV.

9.4 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali con la società

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti

contrattuali/commerciali con l'azienda, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs.n.231/2001

10.0 Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello

10.1 Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello

L'Amministratore Unico aziendale provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura dell'Ente

10.2 Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree

L'Amministratore Unico provvede all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso; per l'individuazione di tali azioni, l'Amministratore Unico si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore Unico della società deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze che si rendessero necessarie nel futuro.

L'efficace e concreta attuazione del modello deliberato dall'Amministratore Unico è verificata dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole funzioni aziendali nelle aree a rischio.

REGOLAMENTO ODV RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI D.LGS. 231/01

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Regolamento OdV	
1.0	Premessa
2.0	Struttura e ruoli (Report dalla Sezione Parte Generale del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo 231)
2.1	Composizione
2.2	Autonomia e indipendenza
2.3	Continuità d'azione
2.4	Onorabilità
2.5	Nomina
2.6	Revoca
2.7	Decadenza-Rinuncia
2.8	Compiti
2.9	Poteri
2.10	Budget
2.11	Flussi informativi
2.12	Flussi informativi verso OdV
2.13	Flussi informativi da OdV
2.14	Gestione delle segnalazioni - Whistleblowing
2.15	Informazioni documentate
3.0	Regolamento OdV
3.1	Obiettivi e ambito regolamento
3.2	Nomina del presidente
3.3	Compiti e poteri del presidente
3.4	Nomina e compiti del segretario
3.5	Convocazione delle riunioni
3.6	Validità delle riunioni
3.7	Svolgimento delle riunioni
3.8	Decisioni
3.9	Verbale
3.10	Gestione delle informazioni
3.11	Informazioni documentate

1. Premessa

L'Art. 6 del D.Lgs.n.231/01 dice che il compito di vigilare sul funzionamento e la osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo (OdV) dell'ente **dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**

Mediante il proprio **“Regolamento”** l'Organismo di Vigilanza **definisce le linee guida** concernenti i criteri di nomina, le cause di decadenza ed ineleggibilità, le eventuali

sostituzioni, le mansioni, i poteri, i doveri, le responsabilità, la composizione, la revoca e la cessazione, nonché la modalità di flusso di informazioni tra esso e gli altri organi societari

Il **Regolamento** è espressione e strumento dei principi di autonomia e indipendenza che caratterizzano il regime dell'OdV e non deve contenere nessuna disposizione che possa avere valenza sostitutiva di alcuna prescrizione del **Modello**

Non è opportuno che tale Regolamento sia redatto ed approvato da organi societari diversi dall'Organismo poiché si potrebbe ritenere violata l'indipendenza dello stesso

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, potrà essere rimessa allo stesso Organismo, il quale in questi casi dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno

Nelle seguenti sezioni vengono affrontate i rispettivi argomenti:

Sezione 2

Reportistica da Parte Generale del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo 231

Sezione 3

Regolamento OdV

2.0 Struttura e ruoli (Report dalla Sezione Parte Generale del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo 231)

Il presente documento disciplina la struttura, le funzioni, i poteri e le modalità operative dell'Organismo di Vigilanza istituito da **OTJ S.r.l.** ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, nonché di curarne il relativo aggiornamento. In considerazione delle dimensioni aziendali, dell'assetto organizzativo interno, della natura delle attività svolte e dell'esigenza di assicurare un presidio efficace, autonomo e continuativo sul Modello 231, **OTJ S.r.l. ha optato per la costituzione di un Organismo di Vigilanza in composizione monocratica.**

L'OdV di OTJ S.r.l. è pertanto composto da un unico soggetto, nominato dall'Organo Amministrativo, in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione richiesti dalla normativa e dal Modello. Il componente monocratico esercita integralmente le funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza, operando con autonomi poteri di iniziativa e controllo, senza interferenze o condizionamenti da parte della Società.

Ogni riferimento contenuto nel presente documento ai "componenti dell'OdV", al "Presidente", alle "riunioni" o alle modalità di funzionamento collegiale deve intendersi, ove compatibile, riferito all'**Organismo di Vigilanza monocratico di OTJ S.r.l.**, ferma restando la

possibilità per l'OdV di avvalersi, sotto la propria diretta responsabilità, del supporto di funzioni aziendali o consulenti esterni per specifiche esigenze di verifica, approfondimento o supporto tecnico-specialistico.

La struttura ed i ruoli dell'OdV sono estrapolati dalla Sezione Parte Generale del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo 231 e nei punti seguenti si rammenta quanto scritto nello stesso

2.1 Composizione

- La scelta del tipo di composizione dell'organismo va fatta in relazione alle dimensioni aziendali (monocratica, piccole dimensioni e plurisoggettiva medio-grandi dimensioni)
- Per la composizione monocratica vi è una prevalenza di attribuzione dell'incarico OdV all'Internal Auditor (IA), al responsabile della funzione legale o al responsabile delle risorse umane qualora in azienda non si avvalgano della facoltà di cui al comma 4 dell'Art. 6 D.Lgs.n.231/2001 (Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente)
- Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a farne parte sia componenti interni che esterni all'azienda, purché in possesso dei requisiti indicati dalle Linee Guida elaborate dalle Associazioni di categoria

È palese che avvalendosi di componenti interni il grado di indipendenza dell'OdV deve essere valutato nella sua globalità, dato che dai componenti interni non è esigibile una totale indipendenza dall'ente

2.2 Autonomia e indipendenza

Il comma 1 b dell'Art.6 del D.Lgs.n.231 recita” *il compito di vigilare sul funzionamento e la osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*” per cui ai componenti dell'OdV in azienda:

- Non devono essere assegnati compiti operativi o gestionali
- Deve essere garantita l'autonomia dell'iniziativa di controllo
- Deve essere evitata ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte dell'azienda
- Deve essere riconosciuta una funzione apicale che deve rendere conto solo al consiglio di amministrazione aziendale

2.3 Continuità d'azione

L'azienda non può limitare l'OdV nell'esercizio delle proprie funzioni nel tempo, ma permettere che la vigilanza sul modello organizzativo venga svolta con una periodicità tale da consentire di ravvisare in tempo reale eventuali situazioni anomale

2.4 Onorabilità

Anche se il requisito formale di onorabilità dei componenti dell'OdV non è esplicitamente previsto dal legislatore, si presuppone almeno che essi:

- Non si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenze previste dall'art. 2382 c.c. (cause di ineleggibilità e di decadenza)
- Non sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 1423/1956 o della L. 575/1965 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e successive modifiche o integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione
- Non sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione

2.5 Nomina

Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda provvede alla nomina dei componenti OdV, della loro permanenza in carica, delle attività di vigilanza e controllo e dei rapporti con le diverse funzioni aziendali

2.6 Revoca

La revoca dei componenti dell'organismo OdV viene fatta dal Consiglio di Amministrazione di una azienda e deve essere adeguatamente motivata

2.7 Decadenza-Rinuncia

La decadenza dell'organismo OdV può avvenire per decorso del termine, per casi di morte, di malattia invalidante, di dimissioni volontarie o per il venir meno dei requisiti di onorabilità e indipendenza

In caso di rinuncia all'incarico di un componente, questi deve comunicarla al Presidente dell'organismo di Vigilanza che provvede a sua volta a comunicare tale rinuncia al Consiglio di Amministrazione

2.8 Compiti

L'OdV redige annualmente il proprio piano delle attività di monitoraggio sul Modello finalizzate a:

- Adeguatezza del Modello: disamina sulla capacità di prevenire i reati ed i comportamenti non voluti
- Definizione delle aree sensibili
- Attività di ricognizione delle aree sensibili e, quindi, i relativi “reati presupposto”
- Verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello Istituito
- Verifica flussi informativi
- Aggiornamento in senso dinamico del Modello causa mutamenti dell'azienda oppure modifiche normative oppure per il verificarsi di particolari eventi, tali da rendere necessarie correzioni e/o adeguamenti
- Mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello
- Verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni
- Verifica dell'applicazione e del rispetto del Codice Etico e del MOG nel suo complesso
- Monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza del Codice Etico e del MOG
- Promozione ed emanazione di linee guida e procedure operative atte a ridurre il rischio reato
- Diffusione dei principi e dei doveri contenuti nel Codice Etico e nel modello nel suo complesso
- Valutazione dei piani di comunicazione e formazione etica
- Attivazione di procedure di controllo
- Attivazione e mantenimento di un adeguato flusso di reporting con le analoghe strutture della società
- Ricezione e analisi di segnalazioni di violazione del Codice Etico e del MOG, promuovendo le verifiche ritenute opportune
- Comunicazione al CdA dei risultati delle verifiche rilevanti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori o comunque di misure di contrasto alla violazione del codice di comportamento e del modello
- Fissaggio di criteri e procedure per la riduzione del rischio di violazione del Codice Etico e del MOG
- Proposte al CdA di modifiche e di integrazioni da apportare al Codice Etico e al MOG
- Proposte al CdA di iniziative utili per la maggiore diffusione e per l'aggiornamento del codice e del modello
- Attività di informazione e formazione del personale dipendente e dei collaboratori (soggetti apicali e subordinati)
- Analisi sulla coerenza fra i comportamenti aziendali tenuti e quelli indicati nel Modello
- Valutazione e gestione delle segnalazioni di violazione del Modello

L'azione di monitoraggio oltre ad essere pianificata può anche essere casuale

Il piano di monitoraggio può essere modificato a causa di sopraggiunte priorità

I componenti OdV hanno l'obbligo della rendicontazione al Consiglio di Amministrazione delle attività svolte e delle azioni intraprese con la relativa documentazione dell'attività di verifica concretamente svolta

2.9 Poteri

Per poter esercitare i compiti ad esso assegnati l'organismo OdV deve:

- Avere libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs.n.231/2001
- Potere avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni

2.10 Budget

L'OdV deve avere una adeguata dotazione di risorse finanziarie (budget), di cui disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, cancelleria, etc.)

Nell'esercizio dei propri compiti e nei limiti delle risorse finanziarie attribuite l'Organismo di Vigilanza può avvalersi dell'operato di consulenti esterni

In casi eccezionali si possono superare i limiti di budget dopo discussione e approvazione in sede di riunione; il presidente OdV renderà ciò noto al Consiglio di Amministrazione con formale comunicazione

2.11 Flussi informativi

L'Art.6 comma 2-d del D.Lgs.n.231 prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, per cui assume un ruolo centrale la cura e la gestione del sistema informativo quale presupposto per l'efficace funzionamento del modello organizzativo

2.12 Flussi informativi verso l'OdV

L'organo amministrativo dell'ente deve prevedere idonei strumenti, procedure e canali d'informazione che consentano all'OdV di ricevere periodicamente report dalle aree sensibili ai "reati presupposto" al fine di verificare l'adeguatezza e l'efficace adozione del MOG

L'OdV deve venire tempestivamente a conoscenza di quegli eventi dai quali dipendono, obblighi specifici di attivazione e la percezione circa l'inosservanza di controlli o anomalie o insufficienze del MOG

Deve prevedere Report periodici da parte dell'organo dirigente e della direzione aziendale, inclusi i referenti delle diverse aree aziendali sensibili come individuate nel MOG), informative, (comunicazioni ed informazioni motivate verso l'OdV da parte di chiunque vi abbia interesse) al verificarsi di particolari eventi

I Flussi informativi periodici rappresentano strumenti attraverso i quali i referenti delle Aree Sensibili/Apicali riferiscono periodicamente all'OdV. I report assumono quindi valenza di adeguato controllo da parte dell'ODV, non tanto sulla criticità del sistema ma sulla adeguatezza del MOG ed in particolare dei protocolli e delle procedure assunte per inibire la realizzazione dei reati

Da attivare un processo di feed-back su report e richieste d'informative dell'OdV verso gli stessi organi sociali ed i referenti delle diverse aree sensibili ai fini del MOG

2.13 Flussi informativi da OdV

- L'OdV, nel corso dello svolgimento delle proprie attività istituzionali comunicherà con la Direzione aziendale e con Responsabili delle Aree Sensibili identificate nel MOG, richiedendo informazioni, anche attraverso la compilazione di apposite check-list, notizie su fatti, eventi, adempimenti, ecc. nonché per ricevere la documentazione di supporto alle richieste di delucidazione formulate
- Semestralmente fornirà una relazione informativa al Consiglio di Amministrazione sulle attività di verifica, sui test effettuati e sul loro esito
- All'inizio di ogni esercizio fornirà il piano delle attività che si intendono svolgere nel corso dell'anno, con specificazione della cadenza temporale e dell'oggetto della verifica che si intende attuare
- Annualmente/semestralmente fornirà una relazione informativa circa lo stato dell'attuazione del modello da parte della società
- Informativa immediata all'Amministratore Delegato/Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione Informazioni, fatti o eventi di notevole gravità emersi nel corso dell'attività svolta e riferita ad eventuali comportamenti od azioni non in linea con le procedure aziendali

2.14 Gestione delle segnalazioni- Whistleblowing

La gestione delle segnalazioni è contemplata nella procedura di controllo interno **P-INT-24** "*Segnalazione di sospetti-Whistleblowing*" del Kit documentale Procedure 231 aggiornata al

D.Lgs. n. 24 del 10 Marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Inoltre, la società OTJ S.r.l. si serve del software di Formalize per garantire un idoneo canale di segnalazione.

2.15 Informazioni documentate

Sarà cura dello stesso Organismo di Vigilanza selezionare e conservare le informazioni fornite e ricevute in apposito archivio informatico e/o cartaceo. L’OdV dovrà provvedere a indicare nel proprio Regolamento le modalità di trasmissione dei flussi informativi in armonia con quanto previsto dal MOG

Il sistema documentale deve avere la capacità di dimostrare lo svolgimento dell’attività di vigilanza svolta con riferimento al processo nel cui contesto è stato commesso il reato [principio dell’evidenza]. L’attività dell’OdV ha prioritariamente lo scopo di concorrere al corretto funzionamento del MOG e di verificare l’adeguatezza dello stesso a rendere residuo il rischio reato dirimente la capacità del sistema informativo -da e per l’OdV- quale strumento atto a provare la “sufficiente vigilanza”

- Copia della documentazione, delle carte di lavoro ed il suddetto Libro dovranno essere custoditi dall’Organismo in apposito archivio delle attività svolte
- È opportuno prevedere che le riunioni dell’OdV, gli incontri con gli organi societari cui lo stesso riferisce e le audizioni dei diversi referenti delle aree aziendali “sensibili” siano documentati da appositi verbali datati, sottoscritti e conservati in apposito Libro delle adunanze dell’Organismo di Vigilanza
- L’OdV deve curare la predisposizione per la Direzione aziendale/Organi delegati di una relazione informativa, su base almeno semestrale in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all’esito delle stesse; detta relazione dovrà essere trasmessa al Collegio sindacale

3.0 Regolamento OdV

3.1 Obiettivi e ambito regolamento

Il **Regolamento** viene redatto direttamente dall’Organismo di vigilanza al fine di autoregolamentare il proprio funzionamento

Nessuna sua disposizione deve avere valenza sostitutiva di alcuna prescrizione del Modello e che per tutto quanto non specificamente previsto dal Regolamento si deve fare riferimento al Modello stesso e alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 231

3.2 Nomina del Presidente

Per un corretto svolgimento dei compiti loro assegnati, i componenti dell'Organismo OdV definiscono le modalità di elezione ed eleggono il Presidente al proprio interno, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione

È palese che ciò possa avvenire in una composizione plurisoggettiva e non monocratica dell'organismo

Se poi il Modello prevede che la nomina del presidente sia compito del Consiglio di Amministrazione aziendale, questi dovrà adempiere tale formalità

3.3 Compiti e poteri del Presidente

I compiti e i poteri in genere attribuiti al Presidente sono:

- La convocazione, la presidenza e il coordinamento delle riunioni
- La sottoscrizione degli atti e della corrispondenza dell'organismo di vigilanza
- L'attivazione formale delle attività di verifica
- La rappresentanza dell'OdV nei confronti degli organi sociali, delle funzioni aziendali e dei terzi

Nel caso di assenza temporanea del Presidente, i compiti ed i poteri suddetti vengono affidati ad un sostituto individuato tra gli stessi componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di impedimento prolungato o definitivo l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione e provvede a nominare un nuovo Presidente

3.4 Nomina e compiti del segretario

È compito dell'Organismo di Vigilanza di nominare un segretario tra i suoi componenti o anche una persona diversa dai componenti

I compiti e funzioni del segretario vengono definiti nell'ambito del Regolamento e consistono nel:

- Redigere verbali delle riunioni
- Curare e archiviare tutta la documentazione dell'organismo di vigilanza
- Curare la convocazione dei componenti OdV
- Curare inviti a terzi alle riunioni OdV
- Altro di specifico carattere di segreteria

3.5 Convocazione delle riunioni

I principi che regolano le convocazioni dell'OdV sono:

- È compito del presidente convocare i componenti dell'organismo di vigilanza in modo formale, per iscritto o via e-mail, almeno tre giorni prima almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data, con l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione e il relativo ordine del giorno
- In assenza di formale convocazione e con la partecipazione di tutti i componenti dell'OdV e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, si intende in ogni caso validamente convocata la riunione. Il tutto dovrà essere comunque definito e formalizzato in fase di apertura della riunione
- Ciascun componente dell'OdV può chiedere al presidente con congruo anticipo ed in forma scritta l'inserimento di una o più materie all'ordine del giorno
- La convocazione deve essere inviata a tutti i componenti dell'OdV
- Viene stabilito a monte un calendario delle proprie riunioni, ma queste possono avvenire anche se non calendarizzate su richiesta di un qualsiasi componente OdV
- È facoltà del presidente invitare a presenziare ad una riunione uno o più soggetti esterni all'OdV, che non possono intervenire nelle deliberazioni dell'OdV e, che a richiesta di ciascun membro, non siano presenti in fase di deliberazione

Normalmente la presenza di soggetti esterni dipende dall'eventualità di trattare materie specialistiche o funzionali allo svolgimento delle riunioni

3.6 Validità delle riunioni

Le regole stabilite per la validità delle riunioni sono:

- Devono essere presiedute dal presidente (o in sua assenza il membro più anziano) e ci deve essere presente la maggioranza dei componenti
- Non sono ammesse deleghe ad altri soggetti da parte dei componenti OdV

Quando una riunione non viene ritenuta valida essa dovrà essere riconvocata con una data successiva e con le modalità previste al Punto 3.5

In caso di impedimento alla partecipazione ciascun componente deve giustificare la propria assenza che verrà annotata nel verbale della riunione o di quella successiva

3.7 Svolgimento delle riunioni

Lo svolgimento delle riunioni deve avvenire:

- Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i componenti dell'OdV esse possono tenersi, oltre che dal vivo, anche mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati anche in più luoghi
- Con la garanzia che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e trasmettere documenti
- Con la facoltà di ciascun membro a proporre all' OdV un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno ovvero di articolare il dibattito separatamente per singoli punti
- In casi di comprovata urgenza ciascun membro potrà richiedere l'inserimento di un nuovo punto direttamente in apertura della riunione; il punto in questione sarà inserito nell'ordine del giorno e discusso, sempre che nessuno dei componenti presenti si opponga alla sua trattazione
- Con la facoltà a ciascun membro dell'OdV di prendere la parola su ogni argomento all'ordine del giorno e di formulare osservazioni e proposte al riguardo

Il Presidente (o in sua assenza il membro più anziano) dirige i lavori dell'OdV, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito e impedendo che sia turbato il regolare svolgimento della riunione; una volta esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione

In caso di situazioni che costituiscano o possano costituire conflitto di interessi ciascun membro dell'OdV ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente agli altri membri, mediante comunicazione scritta da riportare nel verbale della prima riunione utile, oppure – se la circostanza emerge durante una riunione – facendolo risultare direttamente nel verbale di tale riunione, ed ha l'obbligo di astenersi da partecipare alla discussione e alla deliberazione relative alla questione in ordine alla quale sussiste il conflitto potenziale o attuale

Del suddetto verbale e delle misure eventualmente adottate l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione

3.8 Decisioni

L'Organismo di vigilanza assume decisioni sugli argomenti all'ordine del giorno e queste vengono ritenute valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti dell'OdV presenti

Ciascun membro dell'OdV ha diritto ad un voto ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del membro più anziano

Il verbale riepilogativo della riunione dell'Organismo di Vigilanza deve essere sottoscritto dal Presidente o in sua assenza dal membro più anziano

3.9 Verbale

È compito del segretario documentare tutte le attività dell'OdV in apposito verbale che deve riportare:

- L'orario di apertura e chiusura della riunione
- I nominativi dei partecipanti
- Il nominativo del presidente o del membro più anziano
- L'ordine del giorno originale e le eventuali integrazioni
- Le dichiarazioni di voto
- Le decisioni assunte
- Le opinioni di minoranza (verbalizzate per esteso)

Il verbale deve essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione, dal Segretario e dai componenti dell'OdV che hanno preso parte alla riunione

Gli altri componenti dell'OdV non partecipanti alla riunione devono sottoscrivere il verbale per la sola presa visione

È cura del segretario ordinare, raccogliere e conservare tutti i verbali ed eventuale ulteriore documentazione di supporto presentata nel corso della riunione, in apposito libro vidimato a cura del Segretario e sotto la supervisione del Presidente

L'accesso all'archivio dove sono custoditi i verbali è riservato ai soli componenti dell'OdV

3.10 Gestione delle informazioni

È compito del segretario raccogliere, protocollare e trasmettere ai componenti OdV le informazioni pervenute in tempo utile

L'Organismo di vigilanza le esamina, valuta, classifica e definisce le azioni che ritiene più opportune in funzione della natura e della criticità delle stesse

Eventuali disfunzioni nei flussi previsti dal Modello devono essere segnalate dal segretario direttamente al Presidente

3.11 Informazioni documentate

Le informazioni documentate di seguito indicate sono considerate evidenze oggettive nell'ambito della verifica di conformità al Decreto Legislativo 231/01

Titolo
Nomina OdV
Piano degli Audit OdV
Verbale dell'organismo di vigilanza
Relazione annuale dell'OdV
Lettera di incarico a professionista esterno
Diffusione del codice etico
Offerta per consulenza e supporto implementazione MOGC
Check list di base – Mod.231
Whistleblowing-Segnalazione delle violazioni
Whistleblowing – Gestione delle segnalazioni
Whistleblowing - Registro segnalazioni
Whistleblowing - Istruzioni per segnalazione delle violazioni
Revoca OdV
Revoca componente OdV
Decadenza OdV
Decadenza componente OdV
Budget OdV

(Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza è stato approvato con determina del 03/09/2026 dall'Amministratore Unico p.t. di OTJ S.r.l.).

PROCEDURE GESTIONALI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI D.LGS. 231/01

PROCESSO COMMERCIALE

Indice generale della sezione

Procedura di Gestione del Processo commerciale	
1	Scopo
2	Le fasi
3	Le attività operative
4	I responsabili
5	Modalità operative
6	Documentazione

1 Lo scopo

Lo scopo del processo è il seguente:

Generare i ricavi per il conseguimento dell'utile dell'organizzazione, attraverso la vendita dei prodotti e dei servizi che soddisfano le richieste del mercato e dei clienti.

2 Le fasi

Le fasi in cui è suddiviso il processo sono:

1. Analizzare il mercato
2. Sviluppare la comunicazione
3. Gestire gli aspetti contrattuali

3 Le attività operative

Le attività operative eseguite nel processo sono:

1. Identificare le esigenze espresse dal mercato
2. Identificare i potenziali clienti
3. Determinare il segmento di riferimento
4. Determinare il budget dei ricavi delle vendite
5. Redigere il piano dei contatti commerciali
6. Preparare la presentazione del prodotto servizio
7. Organizzare la rete commerciale per lo sviluppo dei contatti previsti dal piano
8. Sviluppare la comunicazione del prodotto-servizio presso i potenziali clienti
9. Registrare nel sistema informativo aziendale tutte le relazioni intrattenute con i potenziali clienti

10. Registrare nel sistema informativo aziendale le richieste di offerta dei clienti
11. Determinare i requisiti del cliente
12. Riesaminare i requisiti del cliente
13. Stipulare il contratto

4 I responsabili

La responsabilità del processo è attribuita a: RdF Commerciale

Le persone che sono coinvolte nelle attività operative del processo sono:

- RdF Commerciale (Responsabile)
- Op Commerciale (Operatore)

5 Modalità operative

SCOPO

Generare i ricavi per il conseguimento dell'utile dell'organizzazione, attraverso la vendita dei prodotti e dei servizi che soddisfano le richieste del mercato e dei clienti

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Analizzare il mercato	Identificare le esigenze espresse dal mercato OTJ S.r.l. svolge un'attività continuativa di monitoraggio e analisi del mercato della formazione professionale, della consulenza e dei servizi correlati, al fine di individuare le esigenze manifestate dai potenziali clienti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. L'analisi viene effettuata mediante la raccolta e l'elaborazione di informazioni provenienti da fonti istituzionali, normative, commerciali e di settore, nonché attraverso l'osservazione delle richieste ricevute dalla clientela, l'analisi dei trend di mercato e il monitoraggio delle evoluzioni legislative che possono generare nuovi fabbisogni formativi. L'obiettivo dell'attività consiste nell'individuazione delle caratteristiche e dei requisiti che i prodotti e i servizi formativi devono possedere per rispondere efficacemente alle esigenze del mercato di riferimento. Le informazioni raccolte costituiscono input fondamentali per la progettazione, l'aggiornamento e il miglioramento dell'offerta formativa aziendale.	RdF Commerciale

	Le attività di analisi possono essere supportate dall'utilizzo di strumenti informatici, piattaforme software dedicate e sistemi basati sull'Intelligenza Artificiale, utilizzati esclusivamente come supporto decisionale alle attività svolte dal personale aziendale, che mantiene in ogni caso la responsabilità delle valutazioni e delle decisioni adottate.	
	Identificare i potenziali clienti OTJ S.r.l. individua e classifica i potenziali clienti mediante attività di segmentazione del mercato, finalizzate a comprendere le caratteristiche che distinguono i soggetti potenzialmente interessati ai servizi offerti. L'analisi considera differenti parametri quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: • area geografica di appartenenza; • settore economico e merceologico; • dimensione aziendale; • tipologia di attività svolta; • fascia di età; • livello professionale; • obblighi normativi e formativi applicabili; • capacità di spesa e fabbisogni specifici. L'individuazione dei potenziali clienti viene effettuata mediante l'utilizzo di software, strumenti di business intelligence, banche dati commerciali e sistemi di supporto basati su Intelligenza Artificiale, utilizzati per elaborare informazioni, individuare opportunità commerciali e supportare il processo decisionale degli operatori. L'impiego di tali strumenti avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica e riservatezza delle informazioni.	RDF Commerciale
	Determinare il segmento di riferimento Sulla base delle informazioni raccolte, OTJ S.r.l. procede all'analisi dei diversi segmenti di mercato individuati al fine di selezionare quelli maggiormente coerenti con gli obiettivi strategici aziendali, con le competenze possedute e con le opportunità commerciali presenti. L'attività consente di identificare il target di riferimento verso il quale indirizzare le attività commerciali, di marketing e di sviluppo dell'offerta formativa. A supporto di tale processo viene predisposto e costantemente aggiornato un database dei potenziali clienti contenente le informazioni anagrafiche e	RDF Commerciale

	commerciali necessarie alla gestione delle relazioni commerciali. La raccolta, la conservazione e il trattamento dei dati avvengono mediante software gestionali dedicati e secondo procedure conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR e normativa nazionale applicabile), garantendo adeguati livelli di sicurezza, riservatezza e tracciabilità delle operazioni effettuate.	
	Determinare il budget dei ricavi delle vendite Una volta definito il mercato di riferimento, OTJ S.r.l. procede alla predisposizione del budget commerciale e delle previsioni di vendita. L'attività consiste nella stima dei ricavi attesi sulla base di: • numerosità del mercato potenziale; • segmenti individuati; • andamento storico delle vendite; • numero stimato di corsi e servizi erogabili; • prezzo medio dei prodotti e dei servizi offerti; • obiettivi strategici aziendali; • capacità produttiva e organizzativa disponibile. Le previsioni vengono elaborate su base periodica, generalmente trimestrale ed annuale, e costituiscono uno strumento di pianificazione e controllo delle attività commerciali. Nell'ambito della medesima fase viene effettuata un'analisi della concorrenza attraverso il monitoraggio dei principali operatori presenti sul mercato, dei relativi prodotti, delle politiche commerciali e delle strategie di posizionamento. L'analisi competitiva consente di individuare opportunità di miglioramento, definire strategie commerciali efficaci e valorizzare i punti di forza distintivi di OTJ S.r.l., quali l'esperienza maturata nei diversi settori della formazione, l'accreditamento presso enti pubblici, le varie certificazioni che possiede, la capacità di operare su tutto il territorio nazionale e l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati a supporto dei processi formativi e gestionali.	Amministratore
	Redigere il piano dei contatti commerciali Redigere il piano dei contatti commerciali elencando i potenziali clienti verso i quali attuare la comunicazione del marketing che deve trasformare i potenziali clienti in clienti veri e propri che effettuano l'acquisto. Deve essere pianificato il risultato in termini di unità di prodotti/servizi	RDF Commerciale

	venduti conforme a quanto è stato determinato in fase di budget	
--	---	--

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Sviluppare la comunicazione	Preparare la presentazione del prodotto/servizio Sulla base delle caratteristiche dei segmenti di mercato individuati e delle esigenze espresse dai potenziali clienti, OTJ S.r.l. predispone la documentazione commerciale e informativa relativa ai prodotti e ai servizi offerti. Ciascun prodotto o servizio viene descritto mediante presentazioni, schede informative, brochure, contenuti digitali e/o altri strumenti di comunicazione finalizzati a illustrarne le caratteristiche, i benefici, le modalità di erogazione e la capacità di soddisfare i fabbisogni del cliente. Considerata l'eterogeneità della clientela di riferimento, composta sia da persone fisiche sia da persone giuridiche, OTJ S.r.l. può predisporre presentazioni personalizzate e specifiche per singoli clienti o categorie di clienti, al fine di garantire una comunicazione maggiormente efficace e coerente con le esigenze rilevate. La predisposizione dei materiali informativi può avvenire mediante l'utilizzo di software dedicati, piattaforme digitali e strumenti basati su Intelligenza Artificiale, utilizzati esclusivamente come supporto operativo alla produzione dei contenuti. La validazione finale dei materiali e delle informazioni diffuse rimane in ogni caso di competenza del personale aziendale autorizzato.	RDF Commerciale
	Organizzare la rete commerciale per lo sviluppo dei contatti previsti dal piano OTJ S.r.l. organizza e coordina una rete commerciale composta da consulenti e operatori incaricati dello sviluppo delle relazioni con i potenziali clienti individuati nell'ambito del piano commerciale. Le attività commerciali possono essere svolte mediante contatti telefonici, videoconferenze, incontri presso la sede del cliente, partecipazione a eventi, attività promozionali e ulteriori modalità di comunicazione ritenute idonee al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Lo sviluppo dei contatti può essere supportato da strumenti di comunicazione predisposti dall'azienda, quali brochure, cataloghi, presentazioni commerciali, contenuti digitali e materiale informativo dedicato.	RDF Commerciale

	I contatti commerciali possono inoltre derivare da attività di marketing digitale, campagne di web marketing, iniziative di lead generation, attività di cross selling e altre azioni promozionali eventualmente affidate a società specializzate esterne, selezionate e monitorate secondo le procedure aziendali vigenti. A ciascun consulente o operatore commerciale viene assegnata una specifica area geografica, un portafoglio clienti o un segmento di mercato da sviluppare, con obiettivi quantitativi e qualitativi definiti, tempistiche di realizzazione e indicatori di performance coerenti con il piano commerciale aziendale. La pianificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività vengono effettuati mediante l'utilizzo di sistemi CRM e software gestionali dedicati, che consentono la tracciabilità delle attività svolte e dei risultati conseguiti.	
	Sviluppare la comunicazione del prodotto-servizio presso i potenziali clienti Le risorse incaricate delle attività commerciali provvedono a sviluppare i rapporti con i potenziali clienti attraverso la presentazione dell'organizzazione, dell'offerta formativa e dei servizi erogati da OTJ S.r.l. Le attività possono essere svolte mediante contatti telefonici, comunicazioni elettroniche, videoconferenze, incontri programmati e altre modalità di interazione finalizzate alla promozione dei prodotti e dei servizi aziendali. Nel corso delle attività commerciali vengono illustrate le caratteristiche dell'offerta, i vantaggi competitivi, le modalità di erogazione dei servizi e le eventuali soluzioni personalizzate sviluppate in funzione delle esigenze manifestate dal cliente. L'obiettivo delle attività di comunicazione commerciale consiste nella trasformazione dei contatti qualificati in opportunità commerciali e, successivamente, nella conclusione di contratti di vendita relativi ai prodotti e ai servizi offerti da OTJ S.r.l. Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, veridicità delle informazioni fornite e conformità alle disposizioni normative applicabili.	OP Commerciale
	Registrare nel sistema informativo aziendale tutte le relazioni intrattenute con i potenziali clienti OTJ S.r.l. garantisce la registrazione e il monitoraggio di tutte le interazioni intrattenute con i potenziali clienti e	OP Commerciale

	con i clienti acquisiti, al fine di assicurare la tracciabilità delle attività commerciali e la corretta gestione delle relazioni instaurate. Le informazioni relative ai contatti effettuati, agli incontri svolti, alle richieste ricevute, alle comunicazioni intercorse e alle attività successive vengono registrate all'interno del sistema informativo aziendale mediante software CRM dedicati. La registrazione sistematica delle informazioni consente di: • identificare e rintracciare le relazioni commerciali intrattenute; • monitorare lo stato di avanzamento delle opportunità commerciali; • pianificare attività di follow-up e recall; • gestire attività complementari o supplementari richieste dal cliente; • migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività commerciali; • garantire la disponibilità delle informazioni necessarie ai processi aziendali successivi. L'accesso ai dati e alle informazioni registrate è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati, nel rispetto delle procedure aziendali e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.	
	Registrare nel sistema informativo aziendale le richieste di offerta dei clienti Le richieste di offerta e di preventivo formulate dai potenziali clienti sono registrate nel sistema informativo aziendale che è lo stesso strumento che si utilizza per la redazione della stessa al fine di consentirne la valutazione, la gestione e l'eventuale predisposizione dell'offerta commerciale. Tali richieste costituiscono un elemento fondamentale del processo commerciale e rappresentano la base documentale per le successive attività di progettazione, personalizzazione ed eventuale erogazione del prodotto o servizio richiesto. Le richieste possono essere acquisite attraverso differenti canali di comunicazione, inclusi sito web aziendale, posta elettronica, contatti telefonici, campagne di marketing digitale e piattaforme dedicate. Le informazioni raccolte vengono registrate automaticamente o manualmente all'interno del sistema CRM aziendale, garantendo la tracciabilità dell'intero processo.	OP Commerciale

	L'operatore commerciale incaricato provvede alla predisposizione e all'invio del preventivo mediante gli strumenti informatici aziendali. In caso di accettazione dell'offerta da parte del cliente, il sistema consente l'attivazione delle successive fasi operative previste dal processo aziendale, assicurando la continuità informativa e la corretta gestione delle attività conseguenti. L'intero processo viene gestito mediante software dedicati che consentono il monitoraggio delle richieste, la conservazione della documentazione commerciale e la tracciabilità delle operazioni effettuate, nel rispetto delle procedure aziendali e delle normative applicabili.	
--	---	--

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Gestire gli aspetti contrattuali	Determinare i requisiti del cliente Raccogliere, identificare e classificare i requisiti espressi dal cliente relativi al prodotto/servizio in maniera esauriente assicurando di poter comprendere tutte le sue esigenze: funzionali, estetiche, quantitative, di costi e tempi, di durata e scadenze	Op Commerciale
	Riesaminare i requisiti del cliente Comprendere se e come le esigenze espresse dal potenziale cliente possono essere soddisfatte attraverso il puntuale rispetto di tutti i requisiti rilevati. Comprendere se l'organizzazione dispone o può disporre dei supporti necessari ad assicurare lo sviluppo dei requisiti richiesti e valutare eventuali alternative con il potenziale cliente	RDF Commerciale
	Stipulare il contratto Se il riesame di "fattibilità" dà esito positivo con il potenziale cliente, l'organizzazione provvede a redigere il contratto specificando o riferendosi ai requisiti concordati con il potenziale cliente che diventeranno obblighi contrattuali. Poi il contratto deve essere firmato e registrato	RDF Commerciale

6 Documentazione

All'interno della tabella sono riportati i documenti a supporto delle registrazioni del processo

Budget dei ricavi e delle vendite	Si tratta della previsione quantitativa ed economica delle vendite che l'azienda
--	--

	prevede di realizzare in un determinato periodo futuro. Esso definisce sia i volumi di vendita attesi sia i relativi ricavi generabili, sulla base delle analisi di mercato, delle strategie commerciali e degli obiettivi aziendali. Costituisce il punto di partenza dell'intero processo di programmazione e controllo, poiché da esso derivano le successive pianificazioni relative alla produzione, agli acquisti, alle risorse umane, agli investimenti e alla gestione finanziaria. La sua funzione principale è quella di fornire una stima attendibile dei risultati economici attesi e orientare le decisioni operative e strategiche dell'impresa.
Piano dei contatti commerciali	Il Piano dei Contatti Commerciali costituisce lo strumento attraverso il quale la Società programma, monitora e traccia le attività di sviluppo commerciale relative ai servizi di formazione, consulenza e servizi specialistici erogati da OTJ S.r.l. Il piano è gestito attraverso il sistema CRM aziendale (Teamleader) e contiene, a titolo esemplificativo: • anagrafica dei potenziali clienti (lead); • clienti attivi e potenziali; • settore di appartenenza del cliente; • referente commerciale assegnato; • attività programmate (telefonate, e-mail, incontri, videoconferenze); • stato delle trattative commerciali; • offerte presentate; • esiti delle attività commerciali; • opportunità di vendita e relativo valore economico stimato; • scadenze e azioni di follow-up. Tutte le attività commerciali devono essere registrate nel sistema gestionale aziendale al fine di garantire la completa tracciabilità delle relazioni con clienti e potenziali clienti,

	nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e controllo previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001. Il Piano dei Contatti Commerciali è oggetto di aggiornamento continuo e pertanto non viene allegato alla presente procedura.
Database gestione clienti	OTJ S.r.l. utilizza la piattaforma gestionale EduPlan Web, un sistema informatico integrato progettato specificamente per la gestione degli enti di formazione, delle attività finanziate e dei processi connessi all'erogazione dei corsi. La piattaforma consente la gestione centralizzata dell'intero database aziendale, garantendo la tracciabilità e l'archiviazione strutturata di tutte le informazioni relative a discenti, docenti, aziende clienti, corsi, progetti formativi e documentazione amministrativa. In particolare, EduPlan permette di: • Gestire l'anagrafica completa di allievi, docenti, tutor, aziende e partner. • Pianificare e monitorare l'intero ciclo di vita dei corsi di formazione, dalla progettazione all'emissione degli attestati. • Organizzare calendari, lezioni, aule, docenti e risorse formative, evitando sovrapposizioni e ottimizzando la programmazione. • Gestire registri presenze, firme digitali e documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente. • Monitorare lo stato di avanzamento dei percorsi formativi, le frequenze degli allievi e il raggiungimento dei requisiti per l'ammissione agli esami. • Produrre automaticamente report statistici, registri, verbali, attestati e documentazione richiesta dagli enti

	finanziatori e dagli organismi di controllo. • Archiviare in formato digitale tutta la documentazione amministrativa e didattica, garantendo la reperibilità immediata delle informazioni. • Gestire le scadenze formative e gli aggiornamenti obbligatori dei clienti attraverso sistemi di alert e notifiche automatiche. • Consentire l'accesso profilato agli utenti autorizzati, garantendo sicurezza dei dati e conformità alla normativa GDPR. • Integrare la gestione della formazione in presenza, a distanza sincrona (videoconferenza) e asincrona (e-learning). La piattaforma costituisce inoltre uno strumento strategico per il controllo di gestione, consentendo alla Direzione di monitorare in tempo reale l'andamento delle attività formative, la saturazione delle risorse, i dati economici dei corsi e gli indicatori di performance aziendale. Attraverso EduPlan, OTJ S.r.l. garantisce elevati standard di organizzazione, tracciabilità, trasparenza e qualità nella gestione dei processi formativi, assicurando la completa disponibilità della documentazione richiesta durante verifiche ispettive, audit e controlli da parte degli enti competenti.
Contratto di vendita (prodotto/servizio)	La formalizzazione dei rapporti commerciali con clienti privati, aziende ed enti pubblici avviene mediante l'utilizzo di modelli standardizzati predisposti e approvati dalla Società. Per le attività di formazione, consulenza e servizi erogati da OTJ S.r.l., la contrattualizzazione può avvenire attraverso:

	• offerte commerciali generate tramite il sistema gestionale aziendale Teamleader; • moduli di iscrizione ai corsi di formazione; • conferme d'ordine; • contratti di erogazione servizi; • ordini di acquisto ricevuti dal cliente e formalmente accettati dalla Società; • eventuale corrispondenza commerciale avente valore contrattuale. Tutta la documentazione commerciale è gestita in formato elettronico all'interno dei sistemi informativi aziendali e archiviata secondo le procedure di gestione documentale adottate dalla Società. I modelli utilizzati sono soggetti a periodico aggiornamento e pertanto non vengono allegati alla presente procedura; le versioni vigenti sono rese disponibili all'interno del sistema gestionale Teamleader e/o dell'archivio documentale aziendale.
--	--

PROCESSO DI AMMINISTRAZIONE

Indice generale della sezione

Procedura di Gestione del Processo di amministrazione	
1	Scopo
2	Le fasi
3	Le attività operative
4	I responsabili
5	Modalità operative
6	Documentazione

1 Lo scopo

Lo scopo del processo di amministrazione è il seguente:

Lo scopo del processo è garantire la corretta gestione delle attività di segreteria amministrativa, assicurando la tracciabilità, l'archiviazione, il controllo e la gestione della documentazione aziendale, delle comunicazioni interne ed esterne, dei rapporti con clienti, fornitori, enti pubblici e organismi di controllo, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi previsti dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001.

2 Le fasi

Le fasi in cui è suddiviso il processo sono:

1. Ricezione e protocollazione documenti e comunicazioni
2. Gestione amministrativa dei clienti e fornitori
3. Gestione documentale e archiviazione
4. Monitoraggio scadenze e adempimenti
5. Conservazione e protezione dei dati

3 Le attività operative

Le attività operative eseguite nel processo sono:

1. Ricezione PEC, e-mail e corrispondenza cartacea
2. Registrazione e classificazione documentale
3. Aggiornamento anagrafiche clienti, fornitori e docenti

4. Predisposizione contratti, convenzioni e lettere di incarico
5. Emissione e gestione documentazione amministrativa
6. Supporto alla rendicontazione dei progetti finanziati
7. Archiviazione digitale e cartacea
8. Monitoraggio scadenze autorizzative, accreditamenti e certificazioni
9. Supporto alle verifiche ispettive e agli audit
10. Gestione accessi ai sistemi informatici e documentali
11. Conservazione della documentazione secondo i tempi previsti dalla normativa

4 I responsabili

La responsabilità del processo è attribuita a: Direzione Generale OTJ S.r.l.

Le persone che sono coinvolte nelle attività operative del processo sono:

- Direzione Generale
- Responsabile Amministrativo
- Segreteria Amministrativa
- Responsabile Formazione
- Responsabile Qualità
- Responsabile Sistemi Informativi
- Consulenti esterni
- Organismo di Vigilanza

5 Modalità operative

SCOPO

Garantire la corretta gestione amministrativa e documentale delle attività aziendali, assicurando trasparenza, tracciabilità, conformità normativa e prevenzione dei rischi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Ricezione e protocollazione documenti e comunicazioni	Ricezione PEC, e-mail e corrispondenza cartacea L'Ufficio Amministrativo provvede quotidianamente al monitoraggio e alla gestione dei canali ufficiali di comunicazione della Società, inclusi la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), le caselle di posta elettronica ordinaria e la corrispondenza cartacea ricevuta presso le sedi operative.	Segreteria Amministrativa

	La verifica dei messaggi e della documentazione in ingresso viene effettuata con frequenza giornaliera al fine di garantire la tempestiva presa in carico delle comunicazioni ricevute da clienti, fornitori, enti pubblici, organismi di controllo e altri stakeholder.	
	Registrazione documenti ricevuti Tutta la documentazione ritenuta rilevante ai fini amministrativi, contrattuali, fiscali, legali o operativi viene registrata all'interno dei sistemi aziendali di gestione documentale. La registrazione prevede l'attribuzione dei principali dati identificativi del documento, quali data di ricezione, mittente, oggetto, modalità di ricezione ed eventuali riferimenti a pratiche, commesse o clienti specifici, garantendone la tracciabilità e la corretta conservazione secondo le procedure interne e la normativa vigente.	Segreteria Amministrativa
	Smistamento ai responsabili competenti Successivamente alla registrazione, la documentazione viene analizzata e trasmessa al responsabile o all'ufficio competente per materia. Lo smistamento avviene sulla base delle responsabilità organizzative aziendali e può riguardare, a titolo esemplificativo, l'Area Formazione, l'Area Commerciale, l'Ufficio Risorse Umane, l'Area Sicurezza, la Direzione o l'Amministrazione. L'Ufficio Amministrativo assicura il monitoraggio della corretta presa in carico delle comunicazioni trasmesse e, ove necessario, supporta i responsabili interessati nella gestione delle successive attività amministrative.	Segreteria Amministrativa

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Gestione amministrativa dei clienti e fornitori	Aggiornamento anagrafiche L'Ufficio Amministrativo provvede alla creazione, gestione e costante aggiornamento delle anagrafiche aziendali relative a clienti, fornitori, partner, enti pubblici, docenti, collaboratori e altri	Segreteria Amministrativa

	soggetti con i quali la Società intrattiene rapporti operativi o contrattuali. L'attività comprende la verifica e l'inserimento dei dati identificativi, fiscali e di contatto, nonché l'aggiornamento delle informazioni necessarie alla corretta gestione amministrativa, commerciale e operativa. Particolare attenzione viene posta alla correttezza dei dati inseriti nei sistemi informatici aziendali al fine di garantire l'affidabilità delle informazioni utilizzate dai diversi uffici. Eventuali variazioni societarie, fiscali, organizzative o contrattuali comunicate dai soggetti interessati vengono tempestivamente recepite e registrate nei sistemi gestionali aziendali.	
	Gestione contratti e convenzioni L'Ufficio Amministrativo supporta la predisposizione, la formalizzazione, la registrazione e l'archiviazione dei contratti e delle convenzioni stipulati dalla Società con clienti, fornitori, enti pubblici, strutture ospitanti, partner commerciali, professionisti e collaboratori. L'attività comprende la raccolta della documentazione necessaria, la verifica della completezza formale degli atti, il monitoraggio delle firme e delle autorizzazioni richieste, nonché la conservazione della documentazione contrattuale secondo le modalità previste dalle procedure interne. Particolare attenzione viene riservata alla gestione delle scadenze contrattuali, dei rinnovi, delle proroghe e degli eventuali adempimenti correlati, al fine di garantire la continuità operativa dei servizi erogati dalla Società e il rispetto degli obblighi assunti nei confronti delle controparti.	Responsabile Amministrativo
	Predisposizione documentazione amministrativa L'Ufficio Amministrativo provvede alla predisposizione, raccolta e organizzazione della documentazione necessaria per la gestione delle	Segreteria Amministrativa

	attività aziendali e per l'adempimento degli obblighi normativi, contrattuali e procedurali. Rientrano in tale attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la predisposizione di dichiarazioni, attestazioni, modulistica, documentazione per accreditamenti, autorizzazioni, gare d'appalto, richieste di finanziamento, audit, verifiche ispettive e rapporti con enti pubblici e organismi di controllo. La documentazione viene elaborata sulla base delle informazioni fornite dalle funzioni aziendali competenti, verificata sotto il profilo della completezza formale e successivamente trasmessa ai soggetti interessati secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle procedure interne della Società. Tutta la documentazione prodotta viene opportunamente archiviata e conservata in formato cartaceo e/o digitale al fine di garantirne la reperibilità, la tracciabilità e la disponibilità in caso di controlli, verifiche o necessità operative.	
--	--	--

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Gestione documentale e archiviazione	Archiviazione digitale su Eduplan e sistemi aziendali L'Ufficio Amministrativo provvede all'archiviazione digitale della documentazione prodotta e ricevuta dalla Società mediante l'utilizzo del gestionale Eduplan e degli ulteriori sistemi informatici aziendali autorizzati. L'attività comprende il caricamento, la classificazione e l'organizzazione dei documenti elettronici secondo criteri che ne garantiscano la corretta identificazione, la facile reperibilità e la tracciabilità nel tempo. Ogni documento viene associato, ove applicabile, alla relativa commessa, cliente, corso di formazione, progetto, fornitore o pratica amministrativa di riferimento. L'archiviazione digitale viene effettuata nel rispetto delle procedure interne in materia di sicurezza delle informazioni, protezione dei dati personali e continuità operativa, assicurando la disponibilità della documentazione alle funzioni aziendali autorizzate.	Segreteria Amministrativa

	Archiviazione cartacea La documentazione originale o quella per la quale è richiesta la conservazione in formato cartaceo viene archiviata presso gli appositi spazi destinati alla conservazione documentale. L'Ufficio Amministrativo provvede all'organizzazione dei fascicoli e degli archivi mediante criteri di classificazione che consentano l'immediata individuazione dei documenti e la corretta gestione delle pratiche aziendali. L'accesso alla documentazione cartacea è consentito esclusivamente al personale autorizzato, nel rispetto delle disposizioni aziendali in materia di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati personali. Eventuali consultazioni, prelievi o trasferimenti di documenti vengono effettuati secondo procedure che ne garantiscano l'integrità e la rintracciabilità.	Segreteria Amministrativa
	Conservazione documentale L'Ufficio Amministrativo assicura la conservazione della documentazione aziendale nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, dai regolamenti applicabili, dagli obblighi contrattuali e dalle procedure interne di OTJ S.r.l. La conservazione riguarda documenti amministrativi, fiscali, contabili, contrattuali, formativi, autorizzativi e ogni altra documentazione rilevante ai fini dell'attività aziendale. La Società adotta misure organizzative e tecniche volte a garantire nel tempo l'integrità, l'autenticità, la leggibilità, la reperibilità e la protezione dei documenti conservati, sia in formato digitale che cartaceo. Al termine dei periodi di conservazione previsti, l'eventuale eliminazione della documentazione viene effettuata secondo modalità controllate che assicurino la tutela della riservatezza delle informazioni e il rispetto delle disposizioni normative applicabili.	Responsabile Amministrativo

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
------	---------------------	--------------

Monitoraggio scadenze e adempimenti	Verifica scadenze amministrative L'Ufficio Amministrativo provvede al monitoraggio continuo delle scadenze amministrative, contrattuali, autorizzative e documentali connesse alle attività della Società. L'attività comprende la verifica periodica delle date di rinnovo di contratti, convenzioni, accreditamenti, autorizzazioni, polizze assicurative, certificazioni, adempimenti normativi e ogni altra scadenza rilevante ai fini della continuità operativa aziendale. A tal fine vengono utilizzati strumenti informatici di gestione che consentono di pianificare tempestivamente le attività necessarie al rinnovo, all'aggiornamento o all'adempimento degli obblighi previsti. In caso di scadenze imminenti, l'Ufficio Amministrativo informa le funzioni aziendali competenti e ne supporta l'attività di gestione.	Segreteria Amministrativa
	Controllo archivi L'Ufficio Amministrativo effettua controlli periodici sugli archivi digitali e cartacei al fine di verificare la completezza, la corretta classificazione, la reperibilità e lo stato di conservazione della documentazione aziendale. Le verifiche riguardano la corrispondenza tra la documentazione presente negli archivi e quella registrata nei sistemi gestionali, nonché il rispetto delle procedure aziendali relative all'archiviazione e alla conservazione documentale. Eventuali anomalie, documenti mancanti, duplicazioni o criticità riscontrate vengono segnalate alle funzioni interessate e gestite attraverso azioni correttive finalizzate al ripristino della conformità documentale e organizzativa.	Responsabile Amministrativo
	Gestione audit e verifiche L'Ufficio Amministrativo fornisce supporto organizzativo e documentale nell'ambito degli audit interni ed esterni, delle verifiche ispettive, dei controlli da parte degli enti accreditanti, degli organismi di certificazione, delle autorità competenti e degli organismi finanziatori.	Direzione e Responsabile Qualità

	L'attività comprende la raccolta e la predisposizione della documentazione richiesta, l'organizzazione dei fascicoli e delle evidenze documentali, il coordinamento con le funzioni aziendali coinvolte e l'assistenza durante lo svolgimento delle attività di verifica. Al termine degli audit o delle ispezioni, l'Ufficio Amministrativo collabora all'analisi degli eventuali rilievi emersi, supporta la predisposizione delle azioni correttive e preventive e monitora l'attuazione delle misure necessarie al mantenimento della conformità ai requisiti normativi, regolamentari e organizzativi applicabili.	
--	---	--

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Conservazione e protezione dei dati	Archiviazione documentale digitale su Eduplan, Teamleader e server aziendali L'Ufficio Amministrativo provvede all'archiviazione e alla gestione della documentazione aziendale in formato digitale mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche adottate dalla Società, tra cui il gestionale Eduplan, Teamleader e i server aziendali dedicati alla conservazione dei dati e dei documenti. L'attività comprende il caricamento, la classificazione, l'organizzazione e l'aggiornamento dei documenti elettronici relativi a clienti, fornitori, corsi di formazione, progetti finanziati, commesse, contratti, pratiche amministrative, fatture e ogni altra documentazione rilevante per l'attività aziendale. I documenti vengono archiviati secondo criteri uniformi di catalogazione che ne consentono la facile individuazione, la consultazione da parte del personale autorizzato e la completa tracciabilità delle operazioni effettuate. La Società adotta procedure di backup e misure di sicurezza informatica finalizzate a garantire la protezione, l'integrità e la disponibilità delle informazioni archiviate.	Segreteria Amministrativa
	Archiviazione documentazione cartacea in armadi e locali riservati	Segreteria Amministrativa

	La documentazione cartacea viene conservata presso armadi, archivi e locali dedicati, accessibili esclusivamente al personale autorizzato. L'Ufficio Amministrativo organizza la documentazione secondo criteri di classificazione che consentano la corretta gestione dei fascicoli e la rapida reperibilità delle informazioni. I documenti vengono suddivisi per tipologia, area di attività, cliente, commessa, progetto o altra classificazione ritenuta idonea alle esigenze organizzative di OTJ S.r.l. Particolare attenzione viene riservata alla protezione della documentazione contenente dati personali, informazioni riservate o documenti soggetti a specifici obblighi di conservazione, adottando misure idonee a prevenirne lo smarrimento, il deterioramento o l'accesso non autorizzato.	
	Gestione delle autorizzazioni di accesso ai sistemi informatici L'Ufficio Amministrativo, in collaborazione con la Direzione e con le funzioni responsabili dei sistemi informatici, gestisce le autorizzazioni di accesso alle piattaforme e agli strumenti digitali aziendali. L'attività comprende la creazione, la modifica e la disattivazione delle credenziali di accesso per il personale dipendente, i collaboratori e gli altri soggetti autorizzati, in funzione delle mansioni svolte e delle responsabilità assegnate. I livelli di autorizzazione vengono attribuiti secondo il principio della necessità operativa, garantendo a ciascun utente l'accesso esclusivamente alle informazioni e alle funzionalità necessarie per lo svolgimento delle proprie attività lavorative. L'Ufficio Amministrativo mantiene evidenza delle autorizzazioni concesse e provvede alla loro revisione periodica, nonché all'immediata revoca o aggiornamento in caso di variazione delle mansioni, cessazione del rapporto di lavoro o altre esigenze organizzative. Tutte le attività di gestione degli accessi vengono svolte nel rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza informatica, protezione dei dati personali e riservatezza delle informazioni.	Responsabile Direzione

6 Documentazione

I documenti a supporto delle registrazioni di tale processo sono i seguenti:

- Registro protocollo corrispondenza
- Registro PEC
- Contratti con clienti
- Contratti con fornitori
- Convenzioni di tirocinio
- Ordini e preventivi
- Fatture attive e passive
- Documentazione progetti GOL
- Documentazione accreditamento Regione Lazio
- Documentazione STCW
- Documentazione ENAC
- Verbali di audit
- Registro scadenze autorizzative
- Organigramma aziendale
- Modello Organizzativo 231
- Codice Etico
- Informative GDPR
- Registro trattamenti privacy
- Backup documentali
- Manuale Qualità e procedure aziendali
- Documentazione archiviata in Eduplan e Teamleader

PROCESSO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E GESTIONE DEI CORSI

Indice generale della sezione

Procedura di Gestione del Processo di segreteria organizzativa e gestione dei corsi	
1	Scopo
2	Le fasi
3	Le attività operative
4	I responsabili
5	Modalità operative
6	Documentazione

1 Lo scopo

Lo scopo del processo è il seguente:

Lo scopo del processo è garantire la corretta pianificazione, organizzazione, gestione, monitoraggio e archiviazione delle attività formative erogate da OTJ S.r.l., assicurando il rispetto delle disposizioni normative, dei requisiti degli enti accreditanti, delle esigenze dei clienti e degli standard qualitativi aziendali.

2 Le fasi

Le fasi in cui è suddiviso il processo sono:

1. Pianificare il corso
2. Gestire le iscrizioni e la documentazione
3. Organizzare l'erogazione delle attività formative
4. Monitorare lo svolgimento del corso
5. Gestire gli adempimenti finali
6. Conservare e proteggere i dati e la documentazione

3 Le attività operative

Le attività operative eseguite nel processo sono:

1. Ricevere la richiesta di attivazione del corso

2. Verificare la fattibilità organizzativa ed economica
3. Predisporre il calendario didattico
4. Individuare e confermare i docenti
5. Prenotare aule
6. Creare il corso nel gestionale Eduplan
7. Raccogliere e verificare la documentazione degli iscritti
8. Registrare gli iscritti nei sistemi aziendali
9. Predisporre registri, materiali e documentazione didattica
10. Gestire convocazioni e comunicazioni ai partecipanti
11. Monitorare frequenze, presenze e assenze
12. Gestire eventuali variazioni di calendario
13. Supportare docenti e discenti durante l'erogazione
14. Predisporre esami e verifiche finali
15. Gestire attestati e certificazioni
16. Trasmettere la documentazione agli enti competenti
17. Archiviare e conservare la documentazione
18. Monitorare scadenze formative e aggiornamenti

4 I responsabili

La responsabilità del processo è attribuita a: Responsabile segreteria organizzativa

Le persone che sono coinvolte nelle attività operative del processo sono:

1. Responsabile segreteria organizzativa
2. Addetto segreteria organizzativa

5 Modalità operative

SCOPO

Garantire la corretta organizzazione e gestione delle attività formative di OTJ S.r.l. nel rispetto dei requisiti normativi, contrattuali e degli accreditamenti regionali e ministeriali.

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Pianificare il corso	Verificare disponibilità docenti, aule e risorse	Responsabile segreteria organizzativa

	La Segreteria Organizzativa provvede alla verifica preliminare della disponibilità delle risorse necessarie all'erogazione delle attività formative. L'attività comprende la verifica della disponibilità dei docenti e degli eventuali tutor, la pianificazione delle aule didattiche, dei laboratori, delle attrezzature e dei supporti tecnologici necessari allo svolgimento del percorso formativo. La Segreteria verifica, inoltre, la conformità delle risorse individuate rispetto ai requisiti previsti dalla normativa applicabile, dagli accreditamenti posseduti dalla Società, dai capitolati di gara, dai finanziamenti pubblici e dalle specifiche esigenze del corso. Eventuali criticità organizzative vengono tempestivamente segnalate ai responsabili competenti al fine di individuare soluzioni alternative che garantiscano il regolare svolgimento delle attività formative.	
	Predisporre calendario delle attività Una volta verificata la disponibilità delle risorse necessarie, la Segreteria Organizzativa provvede alla definizione del calendario didattico. L'attività comprende la programmazione delle lezioni teoriche e pratiche, delle esercitazioni, delle verifiche intermedie, degli eventuali stage o tirocini e di ogni altra attività prevista dal progetto formativo. La pianificazione viene effettuata tenendo conto delle esigenze organizzative della Società, della disponibilità dei docenti, delle caratteristiche dei destinatari e dei vincoli temporali previsti dalla normativa di riferimento, dagli enti finanziatori o dai committenti. Il calendario predisposto viene sottoposto alle necessarie verifiche di coerenza e completezza prima della sua approvazione e diffusione ai soggetti interessati.	Responsabile segreteria organizzativa
	Inserire pianificazione nel gestionale Eduplan e Confermare l'avvio del corso La Segreteria Organizzativa provvede all'inserimento della pianificazione didattica all'interno del	Addetto segreteria organizzativa

	gestionale Eduplan, registrando tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione del corso. Tra i dati inseriti rientrano, a titolo esemplificativo, il calendario delle lezioni, i moduli formativi, i docenti incaricati, le sedi di svolgimento, gli allievi iscritti, la documentazione prevista e gli eventuali adempimenti amministrativi connessi. A conclusione delle verifiche organizzative e amministrative, la Segreteria conferma formalmente l'avvio del corso, provvedendo alle comunicazioni previste verso i partecipanti, i docenti, i tutor, i committenti, gli enti finanziatori e ogni altro soggetto coinvolto nel processo formativo. Tutte le informazioni relative all'avvio del corso vengono registrate e conservate nei sistemi aziendali al fine di garantirne la tracciabilità e il monitoraggio durante l'intero ciclo di vita dell'attività formativa.	
--	---	--

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Gestire le iscrizioni e la documentazione	Ricevere domande di iscrizione La Segreteria Organizzativa provvede alla ricezione e alla gestione delle domande di iscrizione ai percorsi formativi erogati dalla Società, attraverso i canali previsti dalle procedure aziendali, quali piattaforme informatiche, posta elettronica, sportello dedicato, portali regionali o altri strumenti autorizzati. L'attività comprende la registrazione delle richieste pervenute, la verifica preliminare della corretta compilazione della modulistica e l'inserimento dei dati anagrafici e amministrativi del candidato nei sistemi gestionali aziendali. La Segreteria fornisce inoltre supporto informativo ai candidati durante la fase di iscrizione, garantendo assistenza nella compilazione della documentazione richiesta e chiarimenti in merito alle modalità di partecipazione al percorso formativo.	Responsabile segreteria organizzativa
	Verificare completezza documentazione, Acquisire privacy e consensi, Predisporre fascicolo individuale del corsista	Addetto segreteria organizzativa

	La Segreteria Organizzativa provvede alla raccolta, verifica e gestione della documentazione necessaria per l'ammissione dei candidati ai percorsi formativi erogati dalla Società. L'attività comprende il controllo della completezza e della conformità della documentazione presentata dal candidato, inclusi la domanda di iscrizione, i documenti di identità, il codice fiscale, i titoli di studio, le eventuali certificazioni professionali, la documentazione richiesta dalla normativa vigente e ogni altro documento previsto dalle procedure interne, dagli enti finanziatori o dai committenti. Contestualmente, la Segreteria acquisisce e registra la documentazione relativa alla protezione dei dati personali, comprese le informative privacy, i consensi al trattamento dei dati e le eventuali autorizzazioni necessarie per la gestione amministrativa, didattica e organizzativa del percorso formativo, nel rispetto della normativa vigente. A seguito della verifica documentale, viene predisposto il fascicolo individuale del corsista, all'interno del quale vengono raccolti e archiviati tutti i documenti amministrativi, didattici e gestionali relativi al partecipante. Il fascicolo viene gestito attraverso il sistema informatico aziendale Eduplan e, ove necessario, integrato con documentazione conservata in formato cartaceo. La Segreteria Organizzativa assicura il costante aggiornamento del fascicolo durante l'intero percorso formativo, garantendo la completezza, la tracciabilità e la corretta conservazione delle informazioni necessarie alla gestione del corso e agli eventuali controlli da parte degli enti competenti.	
	Verificare requisiti di accesso La Segreteria Organizzativa provvede alla verifica del possesso dei requisiti di accesso previsti per la partecipazione ai percorsi formativi. L'attività comprende il controllo dei requisiti anagrafici, scolastici, professionali, linguistici, sanitari o di altra natura eventualmente richiesti	Responsabile segreteria organizzativa

	dalla normativa di settore, dagli enti finanziatori, dagli organismi di certificazione o dai regolamenti applicabili al corso. Qualora previsto, la verifica può includere colloqui di orientamento, prove di selezione, test di ingresso o procedure di riconoscimento dei crediti formativi. L'esito delle verifiche viene registrato nei sistemi aziendali e costituisce presupposto per l'ammissione definitiva del candidato al percorso formativo.	
--	---	--

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Organizzare l'erogazione delle attività formative	Convocare docenti e partecipanti La Segreteria Organizzativa provvede alla convocazione dei docenti, dei tutor e dei partecipanti ammessi ai percorsi formativi, trasmettendo tutte le informazioni necessarie per la corretta partecipazione alle attività programmate. Le comunicazioni comprendono, a titolo esemplificativo, il calendario delle lezioni, gli orari, le sedi di svolgimento, le modalità di accesso alle piattaforme di formazione a distanza, le indicazioni operative e ogni altra informazione utile allo svolgimento del corso. La Segreteria assicura la tempestiva gestione delle comunicazioni e mantiene evidenza delle convocazioni effettuate e delle eventuali conferme di partecipazione ricevute.	Responsabile segreteria organizzativa
	Gestire variazioni di calendario, Verificare funzionalità aule e attrezzature Nel corso dello svolgimento delle attività formative, la Segreteria Organizzativa gestisce eventuali modifiche al calendario didattico derivanti da esigenze organizzative, indisponibilità dei docenti, richieste dei committenti, necessità operative o altre circostanze che possano influire sulla programmazione iniziale. Ogni variazione viene preventivamente verificata al fine di garantirne la compatibilità con il progetto formativo, con i requisiti normativi applicabili e con le esigenze dei partecipanti. Le modifiche approvate	Addetto segreteria organizzativa

	vengono tempestivamente registrate nei sistemi gestionali aziendali e comunicate a tutti i soggetti interessati, assicurando la continuità e la regolare erogazione del percorso formativo. Prima dell'avvio delle attività formative e durante il loro svolgimento, la Segreteria Organizzativa verifica la disponibilità e la funzionalità delle aule, delle attrezzature didattiche, delle piattaforme informatiche e di tutte le risorse necessarie all'erogazione del corso. L'attività comprende il controllo degli spazi formativi, delle dotazioni tecnologiche, dei dispositivi audiovisivi, delle connessioni informatiche, delle attrezzature pratiche e di ogni altro strumento previsto dal progetto formativo.	
	Predisporre registri e materiali didattici La Segreteria provvede alla predisposizione dei registri didattici, dei registri presenze, della modulistica prevista, delle dispense, del materiale didattico e della documentazione necessaria per la corretta gestione delle attività formative. Eventuali anomalie o carenze riscontrate vengono segnalate ai responsabili competenti e gestite tempestivamente al fine di garantire il regolare svolgimento delle lezioni e il rispetto degli standard qualitativi definiti dalla Società.	Addetto segreteria organizzativa

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Monitorare lo svolgimento del corso	Controllare presenze e assenze, Verificare compilazione registri, Aggiornare quotidianamente il gestionale Durante lo svolgimento delle attività formative, la Segreteria Organizzativa provvede al monitoraggio delle presenze e delle assenze dei partecipanti, verificando il rispetto degli obblighi di frequenza previsti dalla normativa applicabile, dai regolamenti didattici e dalle disposizioni degli enti finanziatori o dei committenti. L'attività comprende il controllo della corretta compilazione dei registri didattici e delle presenze, la verifica della completezza delle firme e delle informazioni richieste, nonché l'aggiornamento	Addetto segreteria organizzativa

	quotidiano dei dati all'interno del gestionale Eduplan e degli altri sistemi informatici aziendali utilizzati per la gestione delle attività formative. La Segreteria assicura la coerenza tra la documentazione cartacea e digitale e provvede alla tempestiva correzione di eventuali incongruenze rilevate nel corso delle verifiche.	
	Gestire recuperi e integrazioni La Segreteria Organizzativa monitora le situazioni che potrebbero compromettere il regolare completamento del percorso formativo da parte dei partecipanti e provvede all'organizzazione delle attività di recupero eventualmente previste. L'attività comprende la gestione delle assenze, la programmazione di lezioni integrative, il recupero di moduli formativi, la raccolta della documentazione mancante e ogni altra azione necessaria a garantire il rispetto dei requisiti di frequenza e delle condizioni previste per l'ammissione alle verifiche finali o al rilascio delle certificazioni. Tutte le attività di recupero vengono registrate e documentate nei sistemi aziendali secondo le procedure applicabili.	Responsabile segreteria organizzativa
	Fornire supporto a docenti e allievi, Segnalare anomalie alla Direzione La Segreteria Organizzativa fornisce assistenza continuativa ai docenti, ai tutor e ai partecipanti durante l'intero svolgimento del percorso formativo, garantendo il supporto necessario per la gestione delle attività didattiche, organizzative e amministrative. L'attività comprende la gestione delle richieste di chiarimento, il supporto nell'utilizzo delle piattaforme informatiche, la risoluzione delle problematiche organizzative e il coordinamento con le diverse funzioni aziendali coinvolte nel processo formativo. Eventuali anomalie, criticità organizzative, irregolarità documentali, problematiche disciplinari o situazioni che possano compromettere il corretto svolgimento del corso vengono tempestivamente segnalate alla Direzione o ai responsabili	Responsabile segreteria organizzativa

	competenti, al fine di consentire l'adozione delle opportune azioni correttive e preventive. La Segreteria mantiene evidenza delle segnalazioni effettuate e delle azioni intraprese, contribuendo al monitoraggio della qualità del servizio formativo erogato dalla Società.	
--	---	--

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Gestire gli adempimenti finali	Verificare requisiti di ammissione all'esame, Predisporre documentazione per commissioni La Segreteria Organizzativa provvede alla verifica del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione dei partecipanti alle prove finali, agli esami di qualificazione o alle verifiche previste dal percorso formativo. L'attività comprende il controllo delle presenze maturate, del completamento delle attività obbligatorie, della regolarità della documentazione individuale e del rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile, dagli enti finanziatori, dagli organismi di certificazione o dai regolamenti interni. La Segreteria predispone inoltre la documentazione necessaria allo svolgimento delle sessioni d'esame, curando la raccolta dei fascicoli individuali, degli elenchi dei candidati, dei registri, dei verbali, delle prove e di ogni altra documentazione richiesta dalle commissioni esaminatrici e dagli enti competenti.	Responsabile segreteria organizzativa
	Registrare esiti e verbali Al termine delle prove finali, la Segreteria Organizzativa provvede alla raccolta, verifica e registrazione degli esiti degli esami e delle valutazioni effettuate dalle commissioni. L'attività comprende l'acquisizione dei verbali, la registrazione dei risultati nei sistemi gestionali aziendali, l'aggiornamento delle posizioni individuali dei partecipanti e l'archiviazione della documentazione prodotta durante le sessioni di valutazione. La Segreteria verifica la completezza e la corretta sottoscrizione della documentazione ufficiale, garantendone la conservazione e la disponibilità ai	Addetto segreteria organizzativa

	fini di eventuali controlli, audit o richieste da parte degli enti competenti.	
	Emettere attestati o certificazioni, Aggiornare l'area riservata clienti A seguito della conclusione del percorso formativo e della validazione degli esiti, la Segreteria Organizzativa provvede all'emissione degli attestati di frequenza, delle certificazioni, delle qualifiche professionali o di ogni altro documento finale previsto dal corso. L'attività comprende la verifica dei dati riportati nei documenti, la produzione degli attestati secondo i modelli approvati, la registrazione delle certificazioni emesse e la consegna ai destinatari secondo le modalità previste dalla Società. Contestualmente, la Segreteria aggiorna il gestionale Eduplan, l'area riservata clienti e gli altri sistemi informatici aziendali, rendendo disponibili agli utenti autorizzati gli attestati, le certificazioni e la documentazione conclusiva del percorso formativo. Tutta la documentazione finale viene archiviata e conservata secondo le procedure aziendali vigenti, garantendo la tracciabilità delle attività svolte e la reperibilità delle informazioni nel tempo.	Addetto segreteria organizzativa

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Conservare e proteggere i dati e la documentazione	Conservazione documentazione obbligatoria Al termine delle attività formative, la Segreteria Organizzativa provvede all'archiviazione e alla conservazione della documentazione relativa ai corsi erogati, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni degli enti finanziatori, degli organismi di certificazione e delle procedure interne della Società. L'attività comprende la gestione e la conservazione dei fascicoli individuali dei partecipanti, dei registri didattici, dei verbali, degli attestati, della documentazione amministrativa, delle evidenze formative e di ogni altro documento previsto dal percorso formativo. La Segreteria assicura che la documentazione venga conservata per i periodi previsti dalle	Responsabile segreteria organizzativa

	disposizioni normative e contrattuali applicabili, garantendone la reperibilità, la leggibilità, l'integrità e la disponibilità in caso di verifiche, audit o controlli da parte delle autorità competenti.	
	Verifica integrità degli archivi La Segreteria Organizzativa effettua controlli periodici sugli archivi cartacei e digitali al fine di verificare la completezza, la correttezza e l'integrità della documentazione conservata. L'attività comprende la verifica della presenza di tutti i documenti obbligatori previsti per ciascun corso, il controllo della corrispondenza tra la documentazione archiviata e quella registrata nei sistemi informatici aziendali, nonché la segnalazione e gestione di eventuali anomalie, incongruenze o carenze documentali. Le verifiche consentono di garantire la conformità dei fascicoli formativi ai requisiti previsti dagli enti di controllo e di mantenere elevati standard di qualità nella gestione documentale.	Addetto segreteria organizzativa
	Archiviazione cartacea dei fascicoli, Archiviazione digitale su Eduplan e server aziendali La Segreteria Organizzativa provvede all'archiviazione della documentazione formativa sia in formato cartaceo sia in formato digitale, adottando modalità organizzative che ne garantiscano la sicurezza, la tracciabilità e la facile consultazione. L'archiviazione cartacea viene effettuata mediante la conservazione dei fascicoli e dei documenti originali in armadi e locali riservati ad accesso controllato, secondo criteri di classificazione che ne consentano l'immediata individuazione. Parallelamente, la documentazione viene archiviata in formato digitale all'interno del gestionale Eduplan e dei server aziendali autorizzati, mediante procedure di catalogazione che consentono il collegamento dei documenti ai relativi corsi, partecipanti, docenti e commesse di riferimento.	Addetto segreteria organizzativa

	La Società adotta adeguate misure di sicurezza fisica e informatica finalizzate a proteggere la documentazione da accessi non autorizzati, perdita, deterioramento o alterazione dei dati, assicurando la continuità e l'affidabilità del patrimonio documentale aziendale.	
--	---	--

6 Documentazione

I documenti a supporto delle registrazioni di tale processo sono i seguenti:

- Calendari didattici.
- Piani formativi.
- Registri presenze.
- Verbali d'aula.
- Fascicoli corsisti.
- Domande di iscrizione
- Copie documenti di identità
- Patti formativi
- Consensi privacy
- Contratti docenti
- Verbali di esame
- Attestati e certificazioni
- Comunicazioni con enti finanziatori
- Documentazione GOL
- Documentazione Regione Lazio
- Documentazione STCW
- Documentazione ENAC
- Report Eduplan
- Backup documentali
- Registro delle scadenze formativi
- Registro non conformità e reclami

PROCESSO DI ACCREDITAMENTO, QUALITA' E CONFORMITA' NORMATIVA

Indice generale della sezione

Procedura di Gestione del processo di accreditamento, qualità e conformità normativa	
1	Scopo
2	Le fasi
3	Le attività operative
4	I responsabili
5	Modalità operative
6	Documentazione

1 Lo scopo

Lo scopo del processo è il seguente:

Lo scopo del processo è garantire il mantenimento degli accreditamenti, delle autorizzazioni e delle certificazioni possedute da OTJ S.r.l., assicurando la conformità ai requisiti normativi, legislativi, regolamentari e contrattuali applicabili alle attività svolte dall'organizzazione, nonché il miglioramento continuo dei processi aziendali e del sistema qualità.

2 Le fasi

Le fasi in cui è suddiviso il processo sono:

- Monitorare i requisiti normativi e autorizzativi
- Gestire gli accreditamenti e le autorizzazioni
- Monitorare il sistema qualità
- Gestire audit, verifiche e controlli
- Gestire non conformità e azioni correttive
- Riesaminare le prestazioni del sistema
- Conservare e aggiornare la documentazione

3 Le attività operative

Le attività operative eseguite nel processo sono:

1. Monitorare la normativa applicabile

2. Verificare il mantenimento dei requisiti di accreditamento
3. Aggiornare la documentazione del sistema qualità
4. Gestire i rapporti con gli enti di controllo
5. Predisporre istanze di accreditamento e rinnovo
6. Gestire comunicazioni obbligatorie verso gli enti
7. Pianificare audit interni
8. Supportare audit esterni e ispezioni
9. Monitorare indicatori di qualità
10. Gestire reclami e segnalazioni
11. Gestire non conformità
12. Definire azioni correttive e preventive
13. Verificare l'efficacia delle azioni adottate
14. Predisporre il riesame periodico della Direzione
15. Archiviare la documentazione di conformità
16. Monitorare le scadenze autorizzative

4 I responsabili

La responsabilità del processo è attribuita a: Responsabile accreditamento e qualità

Le persone che sono coinvolte nelle attività operative del processo sono:

- Responsabile Accredimento e Qualità (Operatore 1)
- Addetto Accredimento e Qualità (Operatore 2)

5 Modalità operative

SCOPO

Garantire il mantenimento delle autorizzazioni, degli accreditamenti e della conformità normativa dell'organizzazione attraverso il controllo sistematico dei requisiti applicabili e il miglioramento continuo dei processi aziendali.

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Monitorare i requisiti normativi e autorizzativi	Aggiornare il registro dei requisiti normativi Si provvede all'aggiornamento periodico del registro dei requisiti normativi applicabili alle attività della Società, identificando le disposizioni legislative, regolamentari e procedurali rilevanti per i servizi erogati e per gli accreditamenti posseduti.	Addetto Accredimento e Qualità

	Verificare la conformità delle procedure aziendali Il Responsabile Qualità e Conformità verifica periodicamente che le procedure, le istruzioni operative e la documentazione del sistema di gestione risultino coerenti con i requisiti normativi applicabili, con gli standard adottati dalla Società e con gli obblighi previsti dagli enti accreditanti e certificatori.	Responsabile Accredитamento e Qualità
	Monitorare aggiornamenti legislativi e regolamentari Si monitora le evoluzioni normative, legislative e regolamentari che possono avere impatto sull'organizzazione, valutandone gli effetti sui processi aziendali e promuovendo gli eventuali aggiornamenti documentali, organizzativi e operativi necessari a garantire il mantenimento della conformità.	Responsabile Accredитamento e Qualità

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Gestire gli accreditamenti e le autorizzazioni	Monitorare scadenze autorizzative, Raccogliere la documentazione necessaria, Archiviare autorizzazioni e provvedimenti Si monitora le scadenze relative ad autorizzazioni, accreditamenti, certificazioni e provvedimenti amministrativi, assicurando la tempestiva raccolta della documentazione necessaria ai rinnovi, agli aggiornamenti o alle conferme previste. Tutta la documentazione viene archiviata e conservata nei sistemi aziendali secondo le procedure vigenti.	Addetto Accredитamento e Qualità
	Verificare il possesso dei requisiti richiesti Si verificano periodicamente il possesso e il mantenimento dei requisiti organizzativi, strutturali, professionali e documentali richiesti dalla normativa applicabile, dagli enti accreditanti e dagli organismi di certificazione, individuando eventuali criticità o necessità di adeguamento.	Responsabile Accredитamento e Qualità
	Trasmettere pratiche agli enti competenti, Gestire richieste di integrazione documentale	Responsabile Accredитamento e Qualità

	Si provvede alla predisposizione e alla trasmissione delle pratiche agli enti competenti, monitorandone l'iter amministrativo. Eventuali richieste di integrazione, chiarimento o aggiornamento documentale vengono gestite tempestivamente in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, garantendo il rispetto delle scadenze e delle prescrizioni ricevute.	
--	---	--

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Monitorare il sistema di qualità	Aggiornare procedure, istruzioni e modulistica Si provvede all'aggiornamento delle procedure, delle istruzioni operative, della modulistica e di tutta la documentazione del sistema di gestione, assicurandone l'allineamento ai requisiti normativi, organizzativi e operativi applicabili.	Responsabile Accreditamento e Qualità
	Controllare la corretta applicazione delle procedure, Elaborare report periodici Si verifica la corretta applicazione delle procedure aziendali da parte delle funzioni coinvolte, raccogliendo le informazioni necessarie al monitoraggio del sistema di gestione ed elaborando report periodici destinati alla Direzione per la valutazione delle prestazioni e dell'efficacia dei processi.	Responsabile Accreditamento e Qualità
	Verificare la completezza delle registrazioni, Monitorare indicatori di performance Si verifica la completezza, la correttezza e la tracciabilità delle registrazioni previste dal sistema di gestione e monitora gli indicatori di performance definiti dall'organizzazione, al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi aziendali e individuare eventuali opportunità di miglioramento.	Addetto Accreditamento e Qualità

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Gestire audit, verifiche e controlli	Pianificare audit interni, Eseguire audit sui processi aziendali, Redigere verbali e rapporti di audit	Responsabile Accreditamento e Qualità
	Si pianificano ed eseguono gli audit interni sui processi aziendali al fine di verificare la corretta	

	applicazione delle procedure, la conformità ai requisiti normativi e l'efficacia del sistema di gestione. Al termine delle verifiche vengono redatti verbali, rapporti di audit ed eventuali rilievi da sottoporre alla Direzione e alle funzioni interessate.	
	Predisporre check-list di verifica Si predispongono e aggiornano le check-list utilizzate per le attività di audit, controllo e verifica, assicurandone la coerenza con i requisiti normativi, gli standard applicabili, gli accreditamenti posseduti e le procedure aziendali vigenti.	Addetto Accreditamento e Qualità
	Supportare gli ispettori durante le visite Si coordina e supporta lo svolgimento delle visite ispettive, degli audit esterni e delle verifiche effettuate da enti accreditanti, organismi di certificazione, enti finanziatori e autorità competenti, fornendo la documentazione richiesta, assistendo gli ispettori durante le attività di controllo e garantendo il corretto flusso delle informazioni tra le parti coinvolte.	Addetto Accreditamento e Qualità

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Gestire non conformità e azioni correttive	Ricevere segnalazioni e reclami, Registrare le non conformità Durante tale attività si ricevono, valutano e registrano le segnalazioni, i reclami e le non conformità rilevate durante lo svolgimento delle attività aziendali, assicurando la tracciabilità delle informazioni e la corretta gestione delle evidenze raccolte.	Addetto Accreditamento e Qualità
	Analizzare le cause, Definire azioni correttive Per ciascuna non conformità o criticità rilevata, il Responsabile Qualità e Conformità effettua un'analisi delle cause che hanno generato l'evento e definisce, in collaborazione con le funzioni interessate, le azioni correttive e preventive necessarie a rimuovere le cause individuate e a prevenire il ripetersi delle problematiche riscontrate.	Responsabile Accreditamento e Qualità

	Monitorare l'attuazione delle azioni. Verificare l'efficacia delle azioni correttive Si monitora l'attuazione delle azioni correttive e preventive approvate, verificandone il completamento nei tempi stabiliti e valutandone l'efficacia rispetto agli obiettivi prefissati. Gli esiti delle verifiche vengono registrati e utilizzati per il miglioramento continuo del sistema di gestione e dei processi aziendali.	Responsabile Accreditamento e Qualità
--	---	--

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Riesaminare le prestazioni del sistema	Raccogliere dati e indicatori È predisposta la raccolta e l'elaborazione i dati e gli indicatori necessari alla valutazione delle prestazioni aziendali e dell'efficacia del sistema di gestione. L'attività comprende l'analisi dei risultati dei processi, degli audit, delle non conformità, dei reclami, delle azioni correttive e di ogni altro elemento utile al monitoraggio delle performance organizzative.	Addetto Accreditamento e Qualità
	Predisporre report di riesame Sulla base delle informazioni raccolte, il Responsabile Qualità e Conformità predispone il report di riesame da sottoporre alla Direzione, evidenziando l'andamento degli indicatori, il raggiungimento degli obiettivi, le criticità rilevate, le opportunità di miglioramento e gli eventuali interventi necessari per garantire l'efficacia del sistema di gestione.	Responsabile Accreditamento e Qualità
	Formalizzare il verbale di riesame A conclusione del riesame della Direzione, il Responsabile Qualità e Conformità provvede alla redazione e formalizzazione del verbale contenente le decisioni assunte, gli obiettivi definiti, le azioni di miglioramento approvate e le responsabilità assegnate. Il verbale viene archiviato e conservato secondo le procedure aziendali vigenti, garantendone la tracciabilità e la disponibilità ai fini delle verifiche interne ed esterne.	Responsabile Accreditamento e Qualità

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Conservare ed aggiornare la documentazione	Archiviare procedure e registrazioni Si provvede all'archiviazione delle procedure, delle istruzioni operative, della modulistica e delle registrazioni prodotte nell'ambito del sistema di gestione, assicurandone la corretta classificazione, conservazione e tracciabilità.	Addetto Accreditamento e Qualità
	Conservare provvedimenti autorizzativi, Garantire la reperibilità dei documenti È garantita la conservazione dei provvedimenti autorizzativi, degli accreditamenti, delle certificazioni e di ogni altra documentazione ufficiale rilevante per l'attività aziendale, assicurandone la disponibilità e la reperibilità in occasione di audit, verifiche ispettive, controlli o necessità operative.	Addetto Accreditamento e Qualità
	Aggiornare il sistema documentale Si provvede all'aggiornamento del sistema documentale aziendale, assicurando il controllo delle revisioni, la distribuzione della documentazione aggiornata alle funzioni interessate e l'eliminazione o archiviazione delle versioni superate, al fine di garantire l'utilizzo della documentazione vigente e approvata.	Responsabile Accreditamento e Qualità

6 Documentazione

I documenti a supporto delle registrazioni di tale processo sono i seguenti:

- Accreditamento Regione Lazio
- Autorizzazioni APL
- Autorizzazioni STCW
- Autorizzazioni ENAC
- Certificazioni aziendali
- Organigramma e funzioni
- Procedure aziendali
- Istruzioni operative
- Modulistica aziendale
- Registro requisiti normativi

- Registro accreditamenti
- Registro scadenze autorizzative
- Piano annuale audit
- Check-list audit
- Rapporti di audit
- Registro non conformità
- Registro reclami
- Piano azioni correttive
- Verbali di riesame della Direzione
- Verbali Organismo di Vigilanza
- Report indicatori qualità
- Registro formazione del personale
- Registro aggiornamenti normativi
- Backup documentali
- Registro distribuzione documenti controllati

PROCESSO DI GESTIONE TIROCINI E CONVENZIONI

Indice generale della sezione

Procedura di Gestione del processo di gestione tirocini e convenzioni	
1	Scopo
2	Le fasi
3	Le attività operative
4	I responsabili
5	Modalità operative
6	Documentazione

1 Lo scopo

Lo scopo del processo è il seguente:

Lo scopo del processo è garantire la corretta pianificazione, attivazione, gestione, monitoraggio e conclusione dei tirocini formativi previsti dai percorsi erogati da OTJ S.r.l., assicurando il rispetto della normativa vigente, delle disposizioni degli enti finanziatori, degli organismi accreditati e delle convenzioni stipulate con le aziende ospitanti.

Il processo è finalizzato a garantire la qualità dell'esperienza formativa del discente, la corretta gestione documentale, la tracciabilità di tutte le attività svolte; nonché la predisposizione delle necessarie polizze assicurative.

2 Le fasi

Le fasi in cui è suddiviso il processo sono:

1. Ricerca e qualificazione delle strutture ospitanti
2. Gestione delle convenzioni
3. Attivazione del tirocinio
4. Monitoraggio delle attività di tirocinio
5. Chiusura del tirocinio
6. Conservazione e archiviazione documentale

3 Le attività operative

Le attività operative eseguite nel processo sono:

1. Individuare nuove aziende e strutture ospitanti
2. Verificare i requisiti delle strutture
3. Gestire i rapporti con le aziende convenzionate
4. Predisporre e sottoscrivere le convenzioni
5. Aggiornare l'archivio delle convenzioni attive
6. Individuare la sede di tirocinio più idonea
7. Predisporre il progetto formativo individuale e riunioni organizzative
8. Gestire la documentazione obbligatoria
9. Attivare formalmente il tirocinio
10. Monitorare l'andamento delle attività
11. Gestire eventuali criticità
12. Raccogliere la documentazione finale
13. Verificare il completamento delle ore previste
14. Predisporre la documentazione per l'esame finale
15. Archiviare la documentazione

4 I responsabili

La responsabilità del processo è attribuita a: Responsabile Tirocini e Convenzioni

Le persone che sono coinvolte nelle attività operative del processo sono:

- Responsabile Tirocini e Convenzioni

5 Modalità operative

SCOPO

Garantire la corretta gestione dei tirocini curriculari e formativi previsti dai percorsi organizzati da OTJ S.r.l., assicurando la conformità normativa e la piena tracciabilità delle attività svolte.

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Ricerca e qualificazione delle strutture ospitanti	Individuare aziende e strutture potenzialmente interessate La Segreteria Organizzativa, in coordinamento con la Direzione e le funzioni competenti, svolge attività di ricerca e individuazione di aziende, enti, cooperative, strutture sanitarie, socioassistenziali,	Responsabile Tirocini e Convenzioni

	educative, produttive e organizzazioni potenzialmente interessate a collaborare con la Società per l'attivazione di tirocini, stage, percorsi di formazione pratica o altre attività connesse ai percorsi formativi erogati. L'individuazione delle strutture avviene attraverso attività di networking, contatti diretti, segnalazioni, partecipazione a eventi di settore, relazioni istituzionali e analisi del territorio, al fine di garantire la disponibilità di sedi ospitanti coerenti con gli obiettivi formativi dei diversi percorsi.	
	Verificare requisiti organizzativi e professionali Una volta individuata la potenziale struttura ospitante, la Segreteria Organizzativa procede alla verifica preliminare dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, dagli enti finanziatori, dai regolamenti applicabili e dalle procedure interne della Società. L'attività comprende la valutazione dell'idoneità organizzativa della struttura, la verifica della coerenza delle attività svolte rispetto agli obiettivi formativi del percorso, la presenza di figure professionali adeguate a svolgere attività di tutoraggio e affiancamento, nonché la disponibilità di ambienti, attrezzature e condizioni operative idonee all'accoglienza dei partecipanti. Ove previsto, vengono inoltre acquisiti e verificati i documenti necessari alla qualificazione della struttura, assicurando la conformità ai requisiti richiesti per l'attivazione della collaborazione.	Responsabile Tirocini e Convenzioni
	Inserire la struttura nel database aziende convenzionabili A seguito dell'esito positivo delle verifiche, la struttura viene registrata all'interno del database aziendale delle organizzazioni convenzionabili. L'attività comprende l'inserimento e l'aggiornamento delle informazioni anagrafiche, amministrative, organizzative e operative della struttura, nonché dei riferimenti dei responsabili e delle figure di contatto coinvolte nella futura collaborazione. Il database costituisce lo strumento ufficiale di gestione delle aziende e delle strutture ospitanti	Responsabile Tirocini e Convenzioni

	utilizzato da OTJ S.r.l. per la programmazione delle attività di tirocinio, stage e formazione pratica, garantendo la tracciabilità delle verifiche effettuate e la disponibilità di informazioni aggiornate per l'attivazione delle successive convenzioni e dei percorsi formativi.	
--	---	--

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Gestione delle convenzioni	Verificare la documentazione della struttura ospitante Si provvede alla raccolta e alla verifica della documentazione necessaria all'attivazione della collaborazione con la struttura ospitante, accertandone la completezza, la validità e la conformità ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle procedure aziendali.	Responsabile Tirocini e Convenzioni
	Registrare la convenzione nel sistema documentale A seguito della sottoscrizione, la convenzione viene registrata e archiviata all'interno dei sistemi documentali aziendali, associando tutta la documentazione amministrativa e operativa necessaria alla gestione del rapporto con la struttura ospitante.	Responsabile Tirocini e Convenzioni
	Monitorare rinnovi e scadenze Si monitorano le scadenze delle convenzioni attive, verificando la necessità di rinnovi, aggiornamenti o integrazioni documentali. Le strutture interessate vengono contattate tempestivamente al fine di garantire la continuità delle collaborazioni e la disponibilità delle sedi ospitanti per le attività formative.	Responsabile Tirocini e Convenzioni

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Attivazione del tirocinio	Individuare la sede più idonea per il discente e predisposizione riunioni organizzative Si individua la struttura ospitante più idonea per il discente, tenendo conto degli obiettivi formativi del percorso, delle competenze da acquisire, delle	Responsabile Tirocini e Convenzioni

	caratteristiche della sede ospitante e delle esigenze organizzative e logistiche del partecipante. Riunione organizzativa relativa al regolamento del tirocinio e alla scelta delle strutture. Durante l'incontro, il responsabile illustra il percorso formativo, fornisce indicazioni e feedback ai discenti, e spiega la procedura per il ritiro della divisa e delle scarpe, inclusa la compilazione dell'apposito modulo online.	
	Verificare disponibilità posti tirocinio e trasmissione documentazione Si verifica la disponibilità dei posti presso le strutture convenzionate, coordinandosi con i referenti delle sedi ospitanti al fine di garantire la corretta pianificazione delle attività di tirocinio e il rispetto delle capacità di accoglienza disponibili. Trasmissione della documentazione ad eventuali enti terzi preposti al controllo e/o verifica. Tali allegati riportano la struttura assegnata a ciascun tirocinante, le date di inizio e di fine del tirocinio, nonché il calendario delle attività previste, comprensivo di giorni e orari di frequenza presso la struttura ospitante.	Responsabile Tirocini e Convenzioni
	Trasmettere documentazione alla struttura ospitante e ai discenti Si trasmette alla struttura ospitante la documentazione necessaria all'attivazione del tirocinio e si provvede alla registrazione dell'avvio del percorso nei sistemi gestionali aziendali, assicurando la tracciabilità delle informazioni e il corretto aggiornamento della posizione del discente. Inoltre, si procede alla consegna ai discenti della modulistica relativa al tirocinio formativo. Nello specifico, dei fogli necessari per la registrazione delle ore complessive di tirocinio formativo previste dal percorso. Contestualmente, sono distribuite le schede valutative che dovranno essere compilate al termine del tirocinio dal soggetto ospitante. Le schede valutative, debitamente compilate, firmate e timbrate, costituiscono documentazione obbligatoria ai fini dell'ammissione all'esame finale e	Responsabile Tirocini e Convenzioni

	dovranno pertanto essere riconsegnate entro i termini stabiliti.	
--	--	--

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Monitoraggio delle attività di tirocinio	Verificare l'avvio delle attività, Mantenere contatti periodici con tutor aziendali, Monitorare presenze e ore svolte Si verifica l'effettivo avvio delle attività di tirocinio e mantiene contatti periodici con i tutor aziendali e con i discenti al fine di monitorare il corretto svolgimento del percorso. L'attività comprende il controllo delle presenze, delle ore svolte e dell'andamento generale del tirocinio rispetto agli obiettivi formativi previsti.	Responsabile Tirocini e Convenzioni
	Gestire variazioni di sede o calendario, Gestire eventuali segnalazioni e criticità Il preposto gestisce eventuali variazioni relative alla sede di svolgimento, al calendario delle attività o ad altri aspetti organizzativi del tirocinio. Inoltre, raccoglie e gestisce eventuali segnalazioni, problematiche o criticità comunicate dai tutor, dai discenti o dalle strutture ospitanti, attivando le opportune azioni correttive e informando i responsabili competenti quando necessario.	Responsabile Tirocini e Convenzioni
	Aggiornare il database di monitoraggio È necessario provvedere all'aggiornamento del database di monitoraggio dei tirocini, registrando le informazioni relative all'andamento delle attività, alle presenze, alle eventuali variazioni intervenute e agli esiti dei controlli effettuati, garantendo la tracciabilità e la disponibilità delle informazioni per finalità gestionali, amministrative e di rendicontazione.	Responsabile Tirocini e Convenzioni

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Chiusura del tirocinio	Verificare il completamento delle ore previste, Acquisire registri e schede di valutazione Si verifica il completamento delle ore di tirocinio previste dal percorso formativo e acquisisce la	Responsabile Tirocini e Convenzioni

	documentazione prodotta dalla struttura ospitante, inclusi i registri delle attività svolte, le schede di valutazione e ogni altra evidenza prevista dalle procedure applicabili.	
	Verificare la completezza della documentazione finale Si controlla la completezza, la correttezza e la conformità della documentazione finale del tirocinio, verificando la presenza di tutte le firme, attestazioni e documenti richiesti ai fini della validazione del percorso formativo.	Responsabile Tirocini e Convenzioni
	Predisporre documentazione per esame finale, Trasmettere la documentazione agli uffici competenti A conclusione delle verifiche, è predisposta la documentazione necessaria per l'ammissione del discente all'esame finale e provvede alla trasmissione agli uffici competenti, assicurando il rispetto delle procedure previste e la corretta tracciabilità dell'intero iter amministrativo.	Responsabile Tirocini e Convenzioni

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Conservazione e archiviazione documentale	Archiviazione digitale della documentazione, Archiviazione cartacea dei fascicoli Si provvede all'archiviazione della documentazione relativa ai tirocini in formato digitale e cartaceo, assicurando la corretta conservazione dei fascicoli dei discenti, dei progetti formativi, delle convenzioni e di tutta la documentazione amministrativa e gestionale prodotta durante il percorso.	Responsabile Tirocini e Convenzioni
	Conservazione convenzioni e progetti formativi, Aggiornamento database aziende convenzionate Si assicura la conservazione delle convenzioni, dei progetti formativi e della documentazione relativa alle strutture ospitanti, provvedendo contestualmente all'aggiornamento del database delle aziende convenzionate con le informazioni necessarie alla gestione e al monitoraggio delle collaborazioni attive.	Responsabile Tirocini e Convenzioni

	Conservazione registri di tirocinio, Gestione privacy e protezione dei dati Si garantisce la corretta conservazione dei registri di tirocinio, delle schede di valutazione e della documentazione connessa alle attività svolte, nel rispetto delle procedure aziendali in materia di privacy, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali, assicurando l'accesso ai documenti esclusivamente ai soggetti autorizzati.	Responsabile Tirocini e Convenzioni
--	--	--

6 Documentazione

I documenti a supporto delle registrazioni di tale processo sono i seguenti:

- Convenzioni di tirocinio
- Progetti formativi individuali
- Elenco aziende convenzionate
- Database strutture ospitanti
- Registro assegnazione tirocinanti
- Registri presenze tirocinio
- Schede valutazione tutor aziendale
- Schede valutazione tutor formativo
- Verbali visite di monitoraggio
- Comunicazioni con le aziende ospitanti
- Scadenziario convenzioni
- Report monitoraggio tirocini
- Fascicoli individuali dei tirocinanti
- Verbali di chiusura tirocinio
- Registro privacy e autorizzazioni trattamento dati
- Archivio digitale Eduplan
- Archivio documentale aziendale

PROCESSO DI GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO

Indice generale della sezione

Procedura di Gestione del processo di gestione sicurezza sul lavoro	
1	<i>Scopo</i>
2	<i>Le fasi</i>
3	<i>Le attività operative</i>
4	<i>I responsabili</i>
5	<i>Modalità operative</i>
6	<i>Documentazione</i>

1 Lo scopo

Lo scopo del processo è il seguente:

Lo scopo del processo è garantire la corretta gestione delle attività di consulenza, assistenza tecnica e supporto alle aziende clienti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando la conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli Accordi Stato-Regioni, alle normative speciali di settore e ai requisiti contrattuali.

Il processo ha inoltre la finalità di garantire la corretta gestione della documentazione obbligatoria, delle attività formative, delle verifiche periodiche e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

2 Le fasi

Le fasi in cui è suddiviso il processo sono:

1. Analizzare le esigenze del cliente
2. Pianificare il servizio di consulenza
3. Eseguire la valutazione della conformità normativa
4. Predisporre la documentazione obbligatoria
5. Monitorare gli adempimenti e le scadenze
6. Gestire le attività formative
7. Conservare e aggiornare la documentazione

3 Le attività operative

Le attività operative eseguite nel processo sono:

1. Analizzare le esigenze aziendali del cliente
2. Acquisire la documentazione esistente
3. Verificare la conformità legislativa
4. Effettuare sopralluoghi tecnici
5. Individuare rischi e criticità
6. Redigere il DVR
7. Redigere valutazioni specifiche dei rischi
8. Predisporre procedure di sicurezza
9. Predisporre piani di emergenza ed evacuazione
10. Gestire nomine obbligatorie
11. Pianificare la sorveglianza sanitaria
12. Pianificare la formazione obbligatoria
13. Monitorare le scadenze legislative
14. Supportare il cliente durante audit e ispezioni
15. Gestire aggiornamenti normativi
16. Archiviare la documentazione

4 I responsabili

La responsabilità del processo è attribuita a: Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro

Le persone che sono coinvolte nelle attività operative del processo sono:

- Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro

5 Modalità operative

SCOPO

Garantire ai clienti di OTJ S.r.l. la piena conformità alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso attività di consulenza, assistenza tecnica, formazione e monitoraggio continuo degli adempimenti.

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
------	---------------------	--------------

Analizzare le esigenze del cliente	Analizzare attività aziendale e codice ATECO Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o il consulente incaricato analizza le attività svolte dall'azienda, il settore di appartenenza, il codice ATECO e l'organizzazione del lavoro, al fine di individuare le caratteristiche operative rilevanti ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro
	Individuare obblighi normativi applicabili Sulla base dell'analisi effettuata, vengono identificati gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, nonché alle eventuali disposizioni specifiche applicabili al settore di attività dell'azienda.	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro
	Acquisire documentazione esistente, Definire il piano di intervento Viene acquisita e analizzata la documentazione disponibile relativa alla sicurezza aziendale, tra cui documenti di valutazione dei rischi, nomine, procedure, attestati formativi, certificazioni, verbali e altra documentazione pertinente. Sulla base delle risultanze emerse, viene definito il piano di intervento contenente le attività da svolgere, le priorità operative, le eventuali azioni correttive e gli adempimenti necessari per garantire la conformità normativa e il miglioramento delle condizioni di sicurezza aziendali.	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Pianificare il servizio di consulenza	Pianificare sopralluoghi Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o il consulente incaricato pianifica i sopralluoghi presso le sedi aziendali, definendo le date delle verifiche, le aree da ispezionare e le figure aziendali da coinvolgere, in funzione delle caratteristiche dell'organizzazione e degli obiettivi dell'intervento.	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro

	Predisporre check-list di verifica Prima dell'esecuzione dei sopralluoghi, vengono predisposte le check-list di verifica necessarie per il controllo degli aspetti documentali, organizzativi, strutturali e operativi rilevanti ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, garantendo una valutazione sistematica e conforme ai requisiti normativi applicabili.	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro
	Registrare attività nel gestionale aziendale Le attività pianificate vengono registrate nel gestionale aziendale, riportando le informazioni necessarie al monitoraggio dell'intervento, alla programmazione delle verifiche e alla tracciabilità delle attività svolte nell'ambito del servizio di consulenza e gestione della sicurezza sul lavoro.	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Eseguire la valutazione della conformità normativa	Effettuare sopralluoghi presso il cliente Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o il consulente incaricato effettua i sopralluoghi presso le sedi del cliente al fine di acquisire le informazioni necessarie alla valutazione delle condizioni di salute e sicurezza presenti negli ambienti di lavoro.	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro
	Analizzare ambienti e processi di lavoro Durante il sopralluogo vengono analizzati gli ambienti, le attrezzature, gli impianti, le mansioni e i processi lavorativi, individuando i pericoli e i fattori di rischio presenti. Contestualmente viene verificata la conformità della documentazione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro rispetto ai requisiti normativi applicabili.	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro
	Individuare pericoli e fattori di rischio, Verificare conformità documentale, Redigere report di conformità Al termine delle attività di verifica viene predisposto un report contenente le risultanze emerse, le eventuali criticità rilevate, le non conformità riscontrate e le azioni di miglioramento	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro

	raccomandate. Il report costituisce la base per la pianificazione degli interventi successivi e per l'aggiornamento della documentazione aziendale in materia di sicurezza.	
--	---	--

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Predisporre la documentazione obbligatoria	Redigere DVR, Redigere valutazioni rischio specifiche, Predisporre procedure operative Sulla base delle informazioni raccolte durante i sopralluoghi e delle analisi effettuate, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o il consulente incaricato provvede alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), delle valutazioni dei rischi specifici previste dalla normativa vigente e delle procedure operative necessarie alla corretta gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro
	Predisporre piano emergenza ed evacuazione Qualora previsto dalla normativa applicabile, viene predisposto il piano di emergenza ed evacuazione, contenente le procedure da adottare in caso di emergenza, le modalità di gestione delle evacuazioni, l'organizzazione delle squadre incaricate e le misure necessarie alla tutela dei lavoratori e degli altri soggetti presenti nei luoghi di lavoro.	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro
	Predisporre nomine obbligatorie, Trasmettere documentazione al cliente Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o il consulente incaricato predispone la documentazione relativa alle nomine obbligatorie previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e provvede alla trasmissione al cliente di tutta la documentazione elaborata, fornendo le indicazioni necessarie per la corretta attuazione degli adempimenti previsti.	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Monitorare gli adempimenti e le scadenze	Aggiornare scadenziario aziendale, Monitorare scadenze formative	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro

	Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o il personale incaricato provvede all'aggiornamento dello scadenziario aziendale della sicurezza, registrando e monitorando le scadenze relative alla formazione obbligatoria dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e delle altre figure della prevenzione previste dalla normativa vigente.	
	Monitorare visite mediche, Monitorare verifiche periodiche attrezzature Vengono monitorate le scadenze relative alla sorveglianza sanitaria, alle visite mediche periodiche e agli accertamenti previsti dal protocollo sanitario aziendale, nonché le verifiche periodiche di attrezzature, impianti, dispositivi e presidi soggetti a controlli obbligatori, al fine di garantirne la regolare esecuzione nei termini previsti.	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro
	Informare il cliente delle scadenze imminenti, Pianificare rinnovi documentali Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o il personale incaricato informa tempestivamente il cliente in merito alle scadenze imminenti e pianifica le attività necessarie al rinnovo della documentazione, della formazione, delle visite mediche e degli altri adempimenti previsti, assicurando il mantenimento della conformità normativa nel tempo.	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Gestire le attività formative	Analizzare fabbisogno formativo, Definire piano formazione Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o il consulente incaricato analizza il fabbisogno formativo dell'azienda sulla base dell'organizzazione aziendale, delle mansioni svolte, dei rischi presenti e degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Sulla base delle risultanze emerse viene definito il piano della formazione contenente gli interventi formativi necessari per garantire la conformità legislativa e l'adeguata preparazione del personale.	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro

	Programmare corsi obbligatori Vengono programmati i corsi di formazione, informazione e addestramento previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni applicabili, definendo tempi, modalità di erogazione, destinatari e priorità di intervento in funzione delle esigenze organizzative dell'azienda e delle relative scadenze.	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro
	Verificare validità attestati Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o il personale incaricato verifica la validità degli attestati posseduti dai lavoratori e dalle altre figure aziendali soggette a formazione obbligatoria, monitorando le scadenze degli aggiornamenti e individuando eventuali necessità di rinnovo o integrazione formativa.	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE
Conservare e aggiornare la documentazione	Archiviazione documentale digitale e cartacea Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o il personale incaricato provvede all'archiviazione della documentazione relativa alla salute e sicurezza sul lavoro in formato digitale e cartaceo, garantendone la corretta classificazione, conservazione e reperibilità nel rispetto delle procedure aziendali.	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro
	Conservazione DVR e valutazioni rischi, Aggiornamento documenti a seguito di modifiche normative Vengono conservati il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), le valutazioni dei rischi specifici e la restante documentazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La documentazione viene periodicamente aggiornata in caso di modifiche normative, variazioni organizzative, introduzione di nuove attività, attrezzature o processi lavorativi che possano influire sui rischi aziendali.	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro
	Conservazione verbali sopralluoghi	Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro

	Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o il personale incaricato assicura la conservazione dei verbali di sopralluogo, dei report di verifica, delle check-list compilate e delle altre evidenze documentali prodotte durante le attività di consulenza e monitoraggio, garantendone la disponibilità ai fini della tracciabilità degli interventi e delle eventuali verifiche da parte degli organi competenti.	
--	---	--

6 Documentazione

I documenti a supporto delle registrazioni di tale processo sono i seguenti:

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Organigramma della Sicurezza
- Nomine RSPP
- Nomine ASPP
- Nomine Addetti Antincendio
- Nomine Addetti Primo Soccorso
- Nomine Preposti
- Nomine Dirigenti
- Registro formazione lavoratori
- Registro DPI
- Verbali sopralluogo
- Check-list di conformità
- Piano di miglioramento
- Verbali riunione periodica
- Scadenziario sicurezza
- Report audit
- Verbali ispezioni
- Registro non conformità
- Registro manutenzioni
- Registro controlli attrezzature
- Contratti di consulenza
- Report attività RSPP
- Comunicazioni agli enti di controllo
- Archivio attestati formativi

- Registro aggiornamenti normativi

PROCESSO DI ATTIVITA' DEGLI OPERATORI PULIZIE E SUPPORTO OPERATIVO

Indice generale della sezione

Procedura di Gestione del Processo di attività degli operatori pulizie e supporto operativo	
1	Scopo
2	Le fasi
3	Le attività operative
4	I responsabili
5	Modalità operative
6	Documentazione

1 Lo scopo

Lo scopo del processo è il seguente:

Lo scopo del processo è garantire il corretto mantenimento delle sedi operative di OTJ S.r.l., attraverso attività di pulizia, riordino, allestimento aule, supporto logistico e piccola manutenzione ordinaria, assicurando ambienti idonei allo svolgimento delle attività formative, amministrative e operative dell'organizzazione.

2 Le fasi

Le fasi in cui è suddiviso il processo sono:

1. Pianificare le attività operative
2. Eseguire le attività di pulizia e riordino
3. Gestire materiali e forniture
4. Segnalare anomalie e necessità manutentive
5. Conservare le registrazioni operative

3 Le attività operative

Le attività operative eseguite nel processo sono:

1. Verificare le attività giornaliere programmate
2. Pulire uffici, aule e aree comuni

3. Pulire servizi igienici
4. Riordinare postazioni di lavoro
5. Predisporre le aule per l'avvio dei corsi
6. Verificare la disponibilità dei materiali di consumo
7. Gestire il magazzino delle forniture
8. Supportare il personale durante eventi e corsi
9. Curare l'apertura e la chiusura delle aule
10. Verificare il corretto funzionamento delle attrezzature
11. Segnalare guasti e anomalie
12. Gestire il conferimento dei rifiuti
13. Supportare la movimentazione di materiali e attrezzature
14. Registrare le attività effettuate

4 I responsabili

La responsabilità del processo è attribuita a: Operatore 1/2

Le persone che sono coinvolte nelle attività operative del processo sono:

- Operatore pulizie 1
- Operatore pulizie 2

5 Modalità operative

SCOPO

Garantire ambienti di lavoro, formazione e accoglienza sempre puliti, ordinati, sicuri e funzionali alle attività svolte da OTJ S.r.l.

FASI	ATTIVITÀ OPERATIVE	RESPONSABILE
Pianificare le attività operative	Verificare calendario corsi e attività aziendali	Operatore pulizie
	Verifica periodica il calendario dei corsi, delle attività formative e delle altre attività aziendali al fine di pianificare gli interventi di pulizia in modo compatibile con l'utilizzo degli spazi e con le esigenze operative della Società.	
	Programmare attività giornaliere e periodiche	Operatore pulizie

	Sulla base delle esigenze rilevate, vengono programmate le attività di pulizia giornaliera e gli interventi periodici, definendo frequenze, aree di intervento, risorse impiegate e priorità operative, al fine di garantire adeguati standard di igiene, ordine e decoro degli ambienti.	
	Verificare disponibilità materiali e prodotti	Operatore pulizie

FASI	ATTIVITÀ OPERATIVE	RESPONSABILE
Eseguire le attività di pulizia e riordino	Pulizia degli uffici amministrativi, delle aule formative, delle sale riunioni, dei servizi igienici Il personale incaricato provvede alla pulizia degli uffici amministrativi, delle aule formative, delle sale riunioni, dei servizi igienici e degli altri ambienti aziendali, secondo la programmazione definita e le procedure interne applicabili, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e salubrità.	Operatore pulizie
	Riordino degli spazi comuni Il personale addetto assicura il riordino degli spazi comuni, delle aree di accoglienza, dei corridoi e delle aree di utilizzo condiviso, provvedendo alla sistemazione degli arredi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati durante le attività aziendali e formative.	Operatore pulizie
	Raccolta rifiuti Il personale incaricato provvede alla raccolta dei rifiuti prodotti all'interno delle strutture aziendali, effettuando la corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo le procedure interne e le disposizioni vigenti in materia di gestione e smaltimento, contribuendo al mantenimento degli standard di pulizia e ordine degli ambienti.	Operatore pulizie

FASI	ATTIVITÀ OPERATIVE	RESPONSABILE
Gestire materiali e forniture	Controllare le scorte di materiale igienico	Operatore pulizie
	Controllare i prodotti di pulizia	Operatore pulizie
	Segnalare necessità di acquisto	Operatore pulizie

	Qualora vengano rilevate carenze di materiali, prodotti o attrezzature, il personale incaricato provvede a segnalare tempestivamente le necessità di approvvigionamento ai responsabili competenti, al fine di garantire la continuità e l'efficacia del servizio di pulizia.	
--	---	--

FASI	ATTIVITÀ OPERATIVE	RESPONSABILE
Segnalare anomalie e necessità manutentive	Segnalare malfunzionamenti delle attrezzature Il personale addetto alle pulizie provvede a segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti, anomalie o condizioni di deterioramento riscontrate nelle attrezzature, negli impianti o negli ambienti aziendali che possano compromettere la sicurezza, l'igiene o il corretto svolgimento delle attività lavorative.	Operatore pulizie
	Registrare le segnalazioni effettuate Le segnalazioni effettuate vengono registrate secondo le modalità previste dalle procedure aziendali, al fine di garantirne la tracciabilità, il monitoraggio degli interventi necessari e la verifica della loro risoluzione.	Operatore pulizie
	Collaborare con il Responsabile Sicurezza Il personale addetto alle pulizie collabora con il Responsabile della Sicurezza e con le altre figure aziendali competenti, fornendo informazioni utili all'individuazione di potenziali situazioni di rischio e contribuendo all'attuazione delle misure finalizzate al mantenimento di adeguate condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	Operatore pulizie

FASI	ATTIVITÀ OPERATIVE	RESPONSABILE
Conservare le registrazioni operative	Compilare check list attività svolte Il personale addetto alle pulizie provvede alla compilazione delle check-list previste per la registrazione delle attività effettuate, attestando l'esecuzione degli interventi programmati e garantendo la tracciabilità delle operazioni svolte.	Operatore pulizie
	Registrare interventi periodici	Operatore pulizie

	Gli interventi di pulizia periodica, straordinaria o programmata vengono registrati secondo le modalità previste dalle procedure aziendali, riportando le informazioni necessarie al monitoraggio delle attività e alla verifica del rispetto della programmazione definita.	
	Conservare segnalazioni manutentive Le segnalazioni relative a guasti, anomalie, malfunzionamenti o esigenze di manutenzione riscontrate durante le attività di pulizia vengono conservate e archiviate secondo le procedure aziendali, al fine di garantirne la reperibilità, il monitoraggio e la verifica degli interventi effettuati.	Operatore pulizie

6 Documentazione

I documenti a supporto delle registrazioni di tale processo sono i seguenti:

- Piano pulizie sedi OTJ
- Registro attività giornaliera
- Check-list pulizie aule
- Check-list servizi igienici
- Registro controlli periodici
- Registro segnalazioni manutentive
- Registro consegna DPI
- Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
- Registro formazione del personale
- Piano di emergenza aziendale
- DVR aziendale
- Registro approvvigionamento materiali
- Registro utilizzo attrezzature
- Verbali di verifica interna
- Segnalazioni al Responsabile Sicurezza

ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI D.LGS. 231/01

Indice generale della sezione

Modulo/Tabella per l'analisi dei rischi in base agli Articoli del D.Lgs.n.231/01	
1.0	Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio in base agli Articoli del D.Lgs.n.231/01, L.146/2006 e Art.12 L 9/2013
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 24
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 24-bis
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 24-ter
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-bis
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-bis.1
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-ter
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quater
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quater.1
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quinquies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-sexies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-septies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-octies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-octies.1
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-octies. 2
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-novies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-decies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-undecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-duodecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-terdecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quaterdecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quinquiesdecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-sexiesdecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-septiesdecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-duodevicies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-undevicies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 26
-	Tabella per analisi dei rischi – L.n.146/2006
-	Tabella per analisi dei rischi – Art.12 L.n.9/2013

1. Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio per Articoli 231

Di seguito sono indicate alcune tabelle di supporto al consulente che mettono in relazione alcuni articoli rilevanti del D.Lgs.n. 231/01 ai fattori di rischio possibili ed ai relativi articoli di legge

Nella tabella sono indicati:

- Il riferimento all'Articolo del D.Lgs.n.231/01
- Il possibile reato che si commetterebbe violando l'articolo
- Il tipo/fattore di rischio che comporterebbe la violazione dell'articolo
- Il riferimento agli articoli del Codice penale e civile connessi
- Un campo annotazione, da utilizzare per identificare il processo che è a rischio reato
- Il riquadro dove indicare l'indice di probabilità (P) che tale reato venga commesso
- Il riquadro dove indicare l'indice di danno (D) che la commissione del reato comporterebbe per l'organizzazione
- Il riquadro dove moltiplicare il valore della probabilità (P) per il valore danno (D) per calcolare l'indice del rischio che il reato in questione comporterebbe
- Il riquadro dove il responsabile che l'azienda ha designato per l'analisi preliminare dei rischi può indicare le azioni da adottare o adottate per prevenire la commissione del reato

In modo tale da rendere più agevole la comprensione delle tabelle che seguiranno, si ritiene necessario riportare i valori che indicano le priorità di intervento a seconda dell'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "Probabilità" per il valore del "Danno" (PxD).

Se P x D	0-5	Nessuna azione
Se P x D	6-10	Azione necessaria entro 1 anno
Se P x D	11-16	Azione necessaria entro 1 mese
Se P x D	17-25	Azione necessaria entro 2 giorni

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Artt. 24-25	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o	Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione	Art. 289-bis c.p.p.	Tale disposizione è stata inserita dall'art. 1, comma 4, lettera c) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.	1	5	5	Nessuna azione

	dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Malversazione di erogazioni pubbliche	Art. 316-bis c.p.	Modificato da D. L. n. 13 /2022	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono già state adottate le seguenti azioni: Apertura di fascicoli digitali contenenti la documentazione progettuale; Tracciabilità delle spese sostenute; Separazione delle funzioni tra chi gestisce il progetto, chi autorizza le spese e chi effettua la rendicontazione; Controlli periodici da parte dell'Direzione e dell'OdV; Obbligo di segnalazione immediata di eventuali anomalie o utilizzi impropri delle risorse pubbliche
		Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato	Art. 316-ter c.p.	Modificato da L. n.3 /2010, da D.Lgs.n.75/2020 e da D. L. n. 13/2022	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono già state adottate le seguenti azioni: Verifica preventiva dei requisiti richiesti dai bandi e dagli avvisi pubblici; Verifica incrociata dei dati inseriti nelle domande e nelle rendicontazioni; Controllo delle presenze degli allievi attraverso registri ufficiali e sistemi informatici; Formazione del personale sulle responsabilità connesse alla gestione dei fondi pubblici; Attivazione del canale di Whistleblowing per consentire la segnalazione di eventuali irregolarità

		Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Art.353-bis c.p.	Introdotta da D.L. n.105 /2023 coordinato con L. di conversione n.137 del 9 ottobre 2023	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono già state adottate le seguenti azioni: Separazione delle funzioni del soggetto che individua la gara, colui che predispone l'offerta, colui che effettua il controllo documentale e chi autorizza la presentazione dell'offerta; Tracciabilità dei rapporti con la Pubblica Amministrazione; Registro delle gare e dei bandi; Formazione specifica del personale; Verifica e controllo delle procedure di gestione ed attuazione; Rafforzamento del sistema di whistleblowing; Flussi informativi verso l'OdV
		Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea	Art. 640 c.p.	Modificato da D. Lgs.75/20, D.Lgs. 150/22, L. 90/24, D. L. 48/25 e convertito da L.80/25	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono già state adottate le seguenti azioni: Applicazione del principio di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse agli Enti Pubblici; Verifica preventiva della correttezza della documentazione trasmessa; Conservazione di tutta la documentazione probatoria delle attività realizzate; Collaborazione piena e trasparente con gli organismi ispettivi e di controllo; Formazione periodica del personale sui reati; Verifiche periodiche della corretta gestione dei progetti finanziati
		Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640-bis c.p.	Modificato da D. L. n. 13 / 2022	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono già state adottate le seguenti azioni: Applicazione del principio di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse agli Enti Pubblici; Verifica preventiva della correttezza della documentazione trasmessa; Conservazione di tutta la documentazione probatoria delle attività realizzate; Collaborazione piena e trasparente con gli organismi ispettivi e di controllo; Verifiche periodiche della

								corretta gestione dei progetti finanziati
		Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Art. 640-ter c.p.	Modificato da D.Lgs. n. 150 /2022	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono già state adottate le seguenti azioni: Applicazione del principio di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse agli Enti Pubblici; Verifica preventiva della correttezza della documentazione trasmessa; Conservazione di tutta la documentazione probatoria delle attività realizzate; Collaborazione piena e trasparente con gli organismi ispettivi e di controllo; Formazione periodica del personale sui reati; Verifiche periodiche della corretta gestione dei progetti finanziati
		Traffico di influenze illecite	Art. 346-bis c.p.	Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L. 9 agosto 2024, n. 114.	1	5	5	Nessuna azione

		Corruzione in atti giudiziari	Art. 319-ter c.p.	Da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) della L. 27 maggio 2015, n. 69.	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono già state adottate le seguenti azioni: Regolamentazione dei rapporti con professionisti esterni; Introduzione di obblighi di tracciabilità; Flussi informativi verso l'OdV; Clausole etiche nei contratti professionali; Sistema di segnalazione delle anomalie; Aggiornamento della Valutazione del rischio
--	--	-------------------------------	-------------------	---	---	---	----	--

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Falsità in un documento informatico o pubblico avente efficacia probatoria	Art. 491-bis c.p.	Modificato da D.Lgs.n. 7/2016	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono necessarie le seguenti azioni: Definizione delle autorizzazioni per la modifica di registri, attestati e certificati; Conservazione digitale dei documenti con sistemi di tracciabilità delle modifiche; Utilizzo di firme elettroniche e digitali per documenti ufficiali; Verifiche periodiche sulla corrispondenza tra registri, presenze e attestati emessi; Backup automatico e conservazione dei documenti informatici. 🔍 Audit interni sui processi di emissione degli attestati.
		Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 615-ter c.p.	Introdotta da L. n. 48/08 – Art. 7 e modificata da L. n. 90/2024	1	5	5	Nessuna azione
		Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 615-quater c.p.	Introdotta da L. n. 48/2008 – Art. 7, modificata da L. n. 238/2021 e da L. n. 90/2024	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono necessarie le seguenti azioni: Divieto formale di condivisione delle password aziendali; Politica di cambio periodico delle password; Conservazione sicura delle credenziali amministrative; Limitazione degli account con privilegi elevati; Controlli periodici sugli accessi e sulle autorizzazioni assegnate; Formazione specifica sulla gestione delle credenziali

		Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche	Art. 617-bis c.p.	<i>Introdotta da L. n. 90/2024</i>	1	5	5	Nessuna azione
		Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quater c.p.	<i>Introdotta dalla L. n. 48/2008 – Art. 7, modificato da L. n.238/ 2021 e dalla L. n. 90/ 2024</i>	1	5	5	Nessuna azione
		Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quinquies c.p.	<i>Introdotta dalla L. n. 48/2008 – Art. 7, modificato da L. n.238/ 2021 e dalla L. n. / 2024</i>	1	5	5	Nessuna azione
		Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-sexsies c.p.	<i>Introdotta da L. n. 90/2024</i>	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono necessarie le seguenti azioni: Utilizzo esclusivo di account aziendali nominativi per e-mail, PEC e sistemi gestionali; Conservazione e archiviazione automatica delle comunicazioni rilevanti (PEC, email, registri elettronici); Tracciamento delle modifiche effettuate sui documenti e sulle comunicazioni digitali; Adozione di sistemi di autenticazione forte per l'accesso ai sistemi informatici. ☑ Limitazione dei privilegi di modifica delle comunicazioni e dei documenti ai soli soggetti autorizzati. ☑ Backup periodico delle caselle email e dei sistemi documentali. ☑ Verifiche periodiche da parte dell'amministratore di sistema sugli accessi e sulle attività svolte. ☑ Formazione del personale sui reati informatici e sulle corrette modalità di utilizzo degli strumenti digitali.

		Estorsione	Art. 629 c.p.	Introdotta da L. n. 90/2024	1	5	5	Nessuna azione
--	--	------------	---------------	-----------------------------	---	---	---	----------------

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Art. 635-bis c.p.	Modificato da D.Lgs.n.7/2016 e da L. n. 90/ 2024	1	5	5	Nessuna azione
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico	Art. 635-ter c.p.	Modificato da D.Lgs.n.7/2016 e da L. n. 90/ 2024	1	5	5	Nessuna azione
		Danneggiamento di sistemi informatici e telematici	Art. 635-quater c.p.	Modificato da D.Lgs.n.7/2016 e da L. n. 90/ 2024	1	5	5	Nessuna azione
		Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 635-quater.1 c.p.	Introdotta da L. n. 90/ 2024	1	5	5	Nessuna azione
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	Art. 635-quinquies c.p.	Modificato dal D.Lg. n.7/2016 e da L. n. 90/ 2024	1	5	5	Nessuna azione
		Frode informatica	Art. 640-ter c. p.	Modificato dal D.Lgs. n. 150/2022	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono necessarie le seguenti azioni: Segregazione delle funzioni tra chi inserisce e chi autorizza operazioni; Controlli sugli accessi a Teamleader, Eduplan e sistemi contabili; Doppia autorizzazione per operazioni economiche rilevanti; Monitoraggio dei log di sistema; Verifiche periodiche sui dati inseriti nei sistemi; Procedure antifrode e segnalazione anomalie

		Frode informatica nel certificatore di firma elettronica	Art. 640-quinquies c.p.	<i>Introdotta da L. n. 48/2008 – Art. 7</i>	1	5	5	Nessuna azione
		Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Art. 1 comma 11 D.Lgs.n.105	<i>Introdotta da D.Lgs.n.105/2019</i>	1	5	5	Nessuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carta di pubblico credito, etc.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 457 c.p.	<i>Introdotta da D.L. n. 350/2001, Art. 6 e s.m.i.</i>	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono da adottare le seguenti: Utilizzo prevalente di pagamenti elettronici e bonifici; Verifica delle somme incassate in contanti; Registrazione immediata degli incassi; Segnalazione di eventuali banconote sospette agli istituti bancari; Limitazione dell'utilizzo del contante; Controlli amministrativi di cassa periodici
		Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Art. 459 c.p.	<i>Introdotta da D.L. n. 350/2001, Art. 6 e s.m.i.</i>	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono da adottare le seguenti: Acquisto di marche da bollo esclusivamente tramite canali autorizzati; Conservazione della documentazione di acquisto; Controllo preventivo dei documenti soggetti a imposta di bollo; Procedure autorizzative per la predisposizione di documenti ufficiali; Verifiche periodiche dell'ufficio amministrativo; Formazione del personale amministrativo
		Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Art. 464 c.p.	<i>Introdotta da D.L. n. 350/2001, Art. 6 e s.m.i.</i>	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e di segni	Art. 473 c.p.	<i>Introdotta da D.L. n. 350/2001, Art. 6 e s.m.i.</i>	1	5	5	Nessuna azione necessaria

		Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art. 474 c.p.	<i>Introdotta da D.L. n. 350/2001, Art. 6 e s.m.i.</i>	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Indebito utilizzo e falsificazione carte di credito e di pagamento	Art. 493-ter c.p.	<i>Introdotta da D.Lgs.n.21/2018</i>	1	5	5	Nessuna azione necessaria

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio	Art. 320 c.p.	<i>Modificato da L. n.69/2015</i>	1	5	5	Nessuna azione necessaria

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Art. 513 c.p.	-	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono da adottare le seguenti: Adozione di un Codice Etico che disciplini i rapporti con concorrenti e operatori del mercato; Divieto di diffusione di informazioni false o denigratorie nei confronti di concorrenti; Verifica preventiva delle comunicazioni commerciali e pubblicitarie; Tracciabilità delle trattative commerciali; Formazione del personale commerciale sui principi di concorrenza leale ☐ Sistema di segnalazione (whistleblowing) per comportamenti scorretti.

		Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Art. 513-bis c.p.	-	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono da adottare le seguenti: Divieto assoluto di condotte intimidatorie verso concorrenti, clienti e fornitori; Formalizzazione dei rapporti commerciali mediante contratti scritti; Controllo delle attività svolte dalla rete commerciale; Formazione sui principi di correttezza professionale; Segnalazione immediata all'OdV di comportamenti anomali; Verifica delle segnalazioni ricevute tramite whistleblowing.
		Frodi contro l'industria nazionale	Art. 514 c.p.	-	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono da adottare le seguenti: Verifica della conformità dei materiali e servizi acquistati; Selezione di fornitori qualificati; Controllo documentale delle forniture; Conservazione della documentazione commerciale; Clausole contrattuali sulla conformità dei beni e servizi; Audit periodici sui fornitori strategici
		Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Art. 517 c.p.	Modificato da L. n.206/2023	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono da adottare le seguenti: Verifica preventiva delle informazioni riportate su brochure, sito web e materiale pubblicitario; Controllo della corretta indicazione degli accreditamenti posseduti; Utilizzo dei loghi istituzionali solo se autorizzato; Validazione preventiva delle offerte commerciali; Aggiornamento continuo delle certificazioni e autorizzazioni dichiarate; Audit periodici sulle comunicazioni esterne.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
--------------------------	-----------------	--------------------	---------------------------	------	---	---	---	-----------------

Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c. Art. 2621-bis c.c. Art. 2621-ter c.c.	Modificato da L.n.69 /2015	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono già state adottate le seguenti azioni: Redazione di procedure che disciplinino la ricerca di opportunità, l'analisi dei requisiti, la predisposizione della documentazione e la conservazione degli atti per bandi e gare; Tracciabilità dei contatti con Enti Pubblici; Estendere l'obbligo di osservanza del MOGC anche ai consulenti; Doppia verifica delle offerte; Flussi informativi verso l'OdV
		False comunicazioni sociali in danno delle società quotate	Art. 2622 c.c.	Modificato da L.n.69 /2015	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono già state adottate le seguenti azioni: Formalizzazione della procedura di formazione del bilancio; Rafforzamento dei controlli contabili; Tracciabilità delle operazioni; Verifica delle informazioni destinate agli organi sociali; Monitoraggio dei contributi e dei finanziamenti pubblici; Formazione del personale amministrativo; Sistema di segnalazione delle anomalie e flussi informativi verso l'OdV
		Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	Modificato da L.n.69 /2015	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono già state adottate le seguenti azioni: Formalizzazione della procedura di formazione del bilancio; Rafforzamento dei controlli contabili; Tracciabilità delle operazioni; Verifica delle informazioni destinate agli organi sociali; Monitoraggio dei contributi e dei finanziamenti pubblici; Formazione del personale amministrativo; Sistema di segnalazione delle anomalie e flussi informativi verso l'OdV

		Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 2626 c.c.	-	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono da adottare le seguenti azioni: Formalizzazione della procedura per le operazioni sul Capitale Sociale; Controllo preventivo delle operazioni straordinarie; Tracciabilità dei rapporti finanziari con eventuali soci; Verifica della legittimità delle Distribuzioni; Conservazione della documentazione societaria; Flussi informativi verso l'OdV
		Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	-	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Art. 2628 c.c.	-	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.	-	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono da adottare le seguenti azioni: Verifica preventiva della sostenibilità finanziaria delle operazioni straordinarie; Controllo periodico degli indici economico-finanziari; Parere del consulente fiscale per operazioni straordinarie; Monitoraggio delle esposizioni debitorie e dei finanziamenti
		Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	-	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono da adottare le seguenti azioni: Verifica documentale dei conferimenti; Parere professionale obbligatorio per aumenti di capitale; Tracciabilità dei versamenti dei soci; Conservazione della documentazione relativa ai conferimenti.

		Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 2633 c.c.	-	1	5	5	Nessuna azione necessaria
--	--	---	----------------	---	---	---	---	---------------------------

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Corruzione tra privati	Art. 2635 c.c.	Modificato da D. Lgs.n.38/2017 e da L. n. 3/ 2019	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 2635-bis c.c.	Modificato da D. Lgs.n.38/2017 e da L. n. 3/ 2019	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono da adottare le seguenti azioni: Codice Etico con divieto espresso di offrire vantaggi indebiti; Procedura di autorizzazione per omaggi e spese di rappresentanza; Controllo preventivo delle sponsorizzazioni; Formazione anticorruzione per personale commerciale; Monitoraggio delle relazioni con partner strategici
		Pene accessorie	Art. 2635-ter c.c.	Introdotta dal D. Lgs.n.38/ 2017	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono da adottare le seguenti azioni: Monitoraggio dell'applicazione delle procedure anticorruzione; Verifica periodica del rispetto del Codice Etico; Audit interni sui processi commerciali; Flussi informativi periodici all'OdV

		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	-	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono da adottare le seguenti azioni: Procedura per la gestione delle verifiche ispettive; Nomina di un referente aziendale per i rapporti con gli enti di controllo; Conservazione ordinata e immediatamente disponibile della documentazione ☐ Obbligo di collaborazione con ispettori e autorità. ☐ Registro delle ispezioni e delle richieste documentali. ☐ Comunicazione all'OdV delle verifiche ricevute.
--	--	---	----------------	---	---	---	----	--

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate	Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato da D.Lgs.n.107/2018	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Manipolazione del mercato	Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato da D.Lgs.n.107/2018	1	5	5	Nessuna azione necessaria

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo	Art. 589 c.p.	-	1	5	5	Nessuna azione necessaria

		Sanzioni previste dal decreto	Art. 55 D.Lgs.n.81/08	Modificato da L. n.34/2026	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Lesioni personali colpose gravi e gravissime	Art. 590 c.p. comma 3	-	1	5	5	Nessuna azione necessaria

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
-----------------------------	-----------------	--------------------	---------------------------	------	---	---	---	-----------------

Art. 25- octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio	Ricettazione	Art. 648 c.p.	Modificato da D. L. n. 23/ 2026 c.to con L. n. 54/2026	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono adottate le seguenti azioni: Qualificazione preventiva dei fornitori; Verifica della provenienza di beni e attrezzature acquistate; Acquisti effettuati esclusivamente tramite canali ufficiali e documentati; Controlli amministrativi sulla congruità delle offerte ricevute; Tracciabilità degli acquisti e dei pagamenti; Conservazione della documentazione fiscale e contrattuale
		Riciclaggio	Art. 648-bis c.p.	Modificato da Art.3 L.n.186/2014	3	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono adottate le seguenti azioni: Utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento tracciabili; Divieto di incassi e pagamenti non documentati; Verifica dell'identità e dell'affidabilità delle controparti; Monitoraggio delle operazioni finanziarie anomale; Separazione tra chi autorizza e chi esegue i pagamenti; Segnalazione all'OdV di operazioni sospette. ☐ Verifica della provenienza di finanziamenti e investimenti.
		Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648-ter c.p.	Modificato da Art.3 L.n.186/2014	2	5	5	Nessuna azione necessaria

		Autoriciclaggio	Art. 648-ter 1 c.p.	Introdotta da Art.3 L.n.186/2014	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono adottate le seguenti azioni: Completa tracciabilità delle entrate e delle uscite aziendali; Procedure autorizzative per le operazioni finanziarie rilevanti; Controllo periodico della contabilità generale; Separazione delle funzioni amministrative e autorizzative; Verifica della corretta imputazione contabile dei movimenti finanziari ☐ Audit periodici sui flussi finanziari. ☐ Vigilanza dell'OdV sulle operazioni straordinarie.
--	--	-----------------	---------------------	--	---	---	----	--

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art.493-ter c.p.	Modificata da D.Lgs.n.184/2021	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 493-quater c.p.	Introdotta da D.Lgs.n.184/2021	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Trasferimento fraudolento di valori	Art.512-bis c.p.	Introdotta da D.L. n.105/2023, L. di conversione n.137/2023 e modificata da L.n.56/2024	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Frode informatica	Art. 640-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n.15/2022	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono necessarie le seguenti azioni: Segregazione delle funzioni tra chi inserisce e chi autorizza operazioni; Controlli sugli accessi a Teamleader, Eduplan e sistemi contabili; Doppia autorizzazione per operazioni economiche rilevanti; Monitoraggio dei log di sistema; Verifiche periodiche sui dati inseriti nei sistemi; Procedure antifrode e segnalazione anomalie

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25- novies	Reati Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa	Art. 171 L. n.633 22/04/41 comma1, lett. a- bis e a-ter	<i>Modificato da Legge n.132 del 23 settembre 2025</i>	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Reati commessi su opera altri non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione	Art. 171 L. n.633 22/04/41 comma 3	-	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Abusiva pubblicazione contenuta in supporti non contrassegnati ai sensi della Legge n.166/2024	Art. 171-bis L. n.633 22/04/41 comma 1	<i>Modificato da L. n. 166/ 2024</i>	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati	Art. 171-bis L. n.633 22/04/41 comma 2	-	1	5	5	Nessuna azione necessaria

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25- decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	-	1	5	5	Nessuna azione necessaria

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25- undecies		Impedimento del controllo	Art. 452-septies c.p.	<i>Introdotta da DL n. 116 dell'8 agosto 2025 e convertito da L. n. 147 del 3 ottobre 2025</i>	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Circostanze aggravanti	Art. 452-octies c.p.	<i>Introdotta da L. n. 68/2015</i>	1	5	5	Nessuna azione necessaria

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
-----------------------------	-----------------	--------------------	------------------------------	------	---	---	---	-----------------

Art. 25-undecies	Reati ambientali	Abbandono di rifiuti non pericolosi	Art. 255 D.Lgs.n.152/06	Introdotta e modificata da D.L. n.105/2023 coordinato con L.n.137/2023 e modificata da DL n.116 dell'8 agosto 2025 e da L. n.147 del 3 ottobre 2025	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari	Art. 255-bis D.Lgs.n.152/06	Introdotta da DL n.116 dell'8 agosto 2025 e convertito da L. n.147 del 3 ottobre 2025	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Abbandono di rifiuti pericolosi	Art. 255-ter D.Lgs.n.152/06	Introdotta da DL n.116 dell'8 agosto 2025 e convertito da L. n.147 del 3 ottobre 2025	1	5	5	Nessuna azione necessaria

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Aggravante dell'attività di impresa	Art. 259-bis D.Lgs.n.152/06	Introdotta da DL n.116 dell'8 agosto 2025 e convertito da L. n.147 del 3 ottobre 2025	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Delitti colposi in materia di rifiuti	Art. 259-ter D.Lgs.n.152/06	Introdotta da DL n.116 dell'8 agosto 2025 e convertito da L. n.147 del 3 ottobre 2025	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Sanzioni per superamento valori limite di emissione	Art. 279 D.Lgs.n.152/06	-	1	5	5	Nessuna azione necessaria

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare di lavoratori stranieri	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato	Art. 22 D.Lgs.n.286/98	Modificato da D.L. n.20/2023, D.L. n.145/2024, L. n.187/2024, da D.L.n.146/2025 coordinato da L. n.179/25 e da D.Lgs. n.83/26	1	5	5	Nessuna azione necessaria
		Costo medio di rimpatrio	Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98	Aggiornato da Decreto 21 giugno 2024	1	5	5	Nessuna azione necessaria

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25- quinqües decies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157/2019	2	5	5	Nessuna azione necessaria
		Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	(Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157/2019	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono da adottare le seguenti azioni: Riesame delle registrazioni contabili; Verifica preventiva delle dichiarazioni fiscali; Tracciabilità delle modifiche ai dati contabili; Supervisione del consulente fiscale; Audit periodici amministrativo-contabili
		Dichiarazione infedele	(Art. 4 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Introdotta da D.Lgs.n.75/2020	2	5	10	Azione necessaria entro 1 anno. Sono da adottare le seguenti azioni: Controllo delle scritture contabili; Riconciliazioni periodiche tra contabilità e fatturazione; Riesame delle dichiarazioni fiscali; Verifica della corretta imputazione di costi e ricavi; Controlli sulle agevolazioni fiscali utilizzate; Reporting periodico alla Direzione
		Omessa dichiarazione	(Art. 5 D.Lgs.n.74 Modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Introdotta da D.Lgs.n.75/2020	2	5	5	Nessuna azione necessaria

		Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n. 157/2019	2	5	5	Nessuna azione necessaria
		Occultamento o distruzione di documenti contabili	(Art. 10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n. 157/2019	2	5	5	Nessuna azione necessaria
		Indebita compensazione	(Art. 10-quater D.Lgs.n.74)	Introdotta da D.Lgs.n. 75/2020 e modificata da D.Lgs n. 87/2024	2	5	5	Nessuna azione necessaria
		Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	(Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)	Legge di conversione n. 157/2019	2	5	5	Nessuna azione necessaria

Riferimento	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Associazione per delinquere	Art.416 c. p.	<i>Modificato da L. n. 236/ 2016</i>	1	5	5	<i>Nessuna azione necessaria</i>

Di seguito sono riportate le tabelle relative alle fattispecie di reato che, a seguito delle verifiche effettuate e delle interviste condotte nell'ambito dell'analisi dei processi aziendali di OTJ S.r.l., sono risultate non pertinenti rispetto alle attività svolte dalla Società stessa.

Tali fattispecie saranno pertanto classificate come "N.A. – Non Applicabile", in quanto non presentano profili di rischio concretamente riconducibili all'operatività aziendale, né risultano collegate ai processi e alle attività attualmente svolte da OTJ S.r.l.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Turbata libertà degli incanti	Art.353 c.p.	Introdotta da D.L. n.105 /2023 coordinato con L. di conversione n.137 del 9 ottobre 2023	/	/	/	N.A.
		Frode nelle forniture pubbliche	Art. 356 c.p.	Introdotta da D.Lgs.n.75/ 2020	/	/	/	N.A.
		Frode in agricoltura	Art. 2 L.898 23 dicembre 1986	Introdotta da D.Lgs.n.75/ 2020 e modificato da D.Lgs.n.156/ 2022	/	/	/	N.A.
		Applicabilità dell'Art.322-ter	Art. 640-quater c.p.	Introdotta da L. n. 90/ 2024	/	/	/	N.A.
		Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o ...	Art. 615- quinqies c.p.	Abrogato da L. n. 90/024	/	/	/	N.A.
		Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni ...	Art. 617-bis c.p.	Introdotta da L. n. 90/2024	/	/	/	N.A.
		Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quater c.p.	Introdotta dalla L. n. 48/2008 – Art. 7, modificato da L. n.238/ 2021 e dalla L. n. 90/ 2024	/	/	/	N.A.

		Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni ...	Art. 617-quinquies c.p.	<i>Introdotta dalla L. n. 48/2008 – Art. 7, modificata da L. n.238/ 2021 e dalla L. n. / 2024</i>	/	/	/	N.A.
		Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-sexsies c.p.	<i>Introdotta da L. n. 90/2024</i>	/	/	/	N.A.
		Circostanze attenuanti	Art. 623-quater c.p.	<i>Introdotta da L. n. 90/2024</i>	/	/	/	N.A.
		Estorsione	Art. 629 c.p.	<i>Introdotta da L. n. 90/2024</i>	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Art. 635-bis c.p.	<i>Modificato da D.Lgs.n.7/2016 e da L. n. 90/ 2024</i>	/	/	/	N.A.
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico	Art. 635-ter c.p.	<i>Modificato da D.Lgs.n.7/2016 e da L. n. 90/ 2024</i>	/	/	/	N.A.
		Danneggiamento di sistemi informatici e telematici	Art. 635-quater c.p.	<i>Modificato da D.Lgs.n.7/2016 e da L. n. 90/ 2024</i>	/	/	/	N.A.
		Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un ...	Art. 635-quater.1 c.p.	<i>Introdotta da L. n. 90/ 2024</i>	/	/	/	N.A.

		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	Art. 635-quinquies c.p.	<i>Modificato dal D.Lg. n.7 /2016 e da L. n. 90/ 2024</i>	/	/	/	N.A.
		Circostanze attenuanti	Art. 639-terc.p.	<i>Introdotta da L. n. 90/ 2024</i>	/	/	/	N.A.
		Frode informatica	Art. 640-ter c. p.	<i>Modificato dal D.Lgs. n. 150/2022</i>	/	/	/	N.A.
		Frode informatica nel certificatore di firma elettronica	Art. 640-quinquies c.p.	<i>Introdotta da L. n. 48/2008 – Art. 7</i>	/	/	/	N.A.
		Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Art. 1 comma 11 D.Lgs.n.105	<i>Introdotta da D.Lgs.n.105/2019</i>	/	/	/	N.A.
		disponibile	disponibile	disponibile	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione per delinquere	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma)	<i>Introdotta da L. n. 94/2009, Art. 2, c. 29 e modificato da L. 236/2016</i>	/	/	/	N.A.
		Associazione di tipo mafioso anche straniera	Art. 416-bis c.p.	<i>Modificato dall'Art. n.5 della L.n.69/2015</i>	/	/	/	N.A.
		Associazione di tipo mafioso anche straniera	Art. 416-bis.1 c.p.	<i>Introdotta da D.Lgs.n.21/2018 e modificato da L. n.60/ 2023</i>	/	/	/	N.A.

		Scambio elettorale politico-mafioso	Art. 416-ter c.p.	Introdotta da L. n. 94/2009, Art. 2, c. 29 e modificata da L. n. 43 / 2019	/	/	/	N.A.
		Sequestro di persona a scopo di estorsione	Art. 630 c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74 DPR 309/90	Modificato dall'Art. 4, c. 1, lett. b del D.Lg. n. 202/2016	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui	Artt.314 e 316 c.p.	Articolo 316 c.p. modificato da D.Lgs.n. 75/ 2020	/	/	/	N.A.
		Indebita destinazione di denaro o cose mobili	Artt.314-bis c.p.	Introdotta da D.L. n.92/ e modificata da L. n.112/ 2024	/	/	/	N.A.
		Concussione	Art. 317 c.p.	Modificato da L. n.69/2015	/	/	/	N.A.
		Corruzione per l'esercizio della funzione	Art. 318 c.p.	Modificato da L. n.69/2015 e da L. n. 3/ 2019	/	/	/	N.A.
		Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Art. 319 c.p.	Modificato da L. n.69/2015	/	/	/	N.A.
		Circostanze aggravanti	Art. 319-bis c.p.	Modificato da L. n.69/2015	/	/	/	N.A.

		Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 319-quater c.p.	<i>Modificato da L. n.69/2015 e da D.Lgs.n.75/2020</i>	/	/	/	N.A.
--	--	--	-----------------------------	--	---	---	---	------

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Pene per il corruttore	Art. 321 c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni ...	Art. 322-bis c.p.	<i>Articolo modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022 e da D.L. n.92 del 4 luglio 2024, dalla L. n.112 dell'8 agosto 2024 e dalla L. n.114 del 9 agosto 2024</i>	/	/	/	N.A.
		Riparazione pecuniaria	Art. 322- quater c.p.	<i>Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019</i>	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate	Art. 453 c.p.	<i>Modificato da D.Lgs.n.125/2016</i>	/	/	/	N.A.
		Alterazione di monete	Art. 454 c.p.	<i>Introdotta da D.L. n. 350/2001, Art. 6 e s.m.i.</i>	/	/	/	N.A.

		Spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate	Art. 455 c.p.	<i>Introdotta da D.L. n. 350/2001, Art. 6 e s.m.i.</i>	/	/	/	N.A.
		Contraffazione di carte filigranate in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Art. 460 c.p.	<i>Introdotta da D.L. n. 350/2001, Art. 6 e s.m.i.</i>	/	/	/	N.A.
		Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carte filigranate	Art. 461 c.p.	<i>Modificato da D.Lgs.n.125/2016</i>	/	/	/	N.A.
		Trasferimento fraudolento di valori	Art. 512-bis c.p.	<i>Introdotta da D.Lgs.n.21/2018</i>	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Art. 517-ter c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari	Art. 517-quater c.p.	<i>Modificato testo e rubrica da L.n.75/2006</i>	/	/	/	N.A.
		Frode alimentare	Art. 517-sexies c.p.	<i>Introdotta da L.n.75/2006</i>	/	/	/	N.A.
		Commercio di alimenti con segni mendaci	Art. 517-septies c.p.	<i>Introdotta da L.n.75/2006</i>	/	/	/	N.A.
		Pena accessoria e circostanze aggravanti	Art. 517-octies c.p.	<i>Introdotta da L.n.75/2006</i>	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
--------------------------	-----------------	--------------------	---------------------------	------	---	---	---	-----------------

Art. 25-ter	Reati societari	Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.	-	/	/	/	N.A.
		Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Art. 2629-bis c.c.	-	/	/	/	N.A.
		False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Art. 54 D.Lgs. n. 19/2023	-	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Associazioni sovversive	Art. 270 c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	Art.270-bis c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Circostanze aggravanti e attenuanti	Art. 270-bis.1 c.p.	Introdotta da D.Lgs.n.21/2018 modificato da L. n.60/ 2023	/	/	/	N.A.
		Assistenza agli associati	Art. 270-ter c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	Art. 270-quater c.p.	Modificato dal DL n. 7 e L. 43/2015	/	/	/	N.A.
		Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo	Art. 270-quater 1 c.p.	Modificato dal DL n. 7 e L. 43/2015	/	/	/	N.A.

		Addestramento e attività con finalità di terrorismo anche internazionali	Art. 270-quinquies c.p.	<i>Modificato dal DL n. 7 e L. 43/2015</i>	/	/	/	N.A.
		Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	Art. 270-quinquies.1 c.p.	<i>Introdotta da Art.4, comma 1 lett. a, L.153/2016</i>	/	/	/	N.A.
		Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro	Art. 270-quinquies.2 c.p.	<i>Introdotta da Art.4, comma 1 lett. a, L.153/2016</i>	/	/	/	N.A.
		Detenzione di materiale con finalità di terrorismo	Art. 270-quinquies.3 c.p.	<i>Introdotta da D.L. n.48/2025 e convertito da L. n.80/2025</i>	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Condotte con finalità di terrorismo	Art. 270-sexsies c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Attentato per finalità terroristiche o di eversione	Art. 280 c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	Art. 280-bis c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Atto di terrorismo nucleare	Art. 280-ter c.p.	<i>Introdotta da Art.4, comma 1 lett. c, L.153/2016</i>	/	/	/	N.A.
		Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	Art. 289-bis c.p.	-	/	/	/	N.A.

		Sequestro di persona a scopo di coazione	Art. 289-ter c.p.	<i>Introdotta da Art.2 D.Lgs.n.21/2018</i>	/	/	/	N.A.
		Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato	Art. 302- c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione	Artt. 304 e 305 c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	Artt. 306 e 307 c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti	Art. 435 c.p.	<i>Introdotta e modificata da D.L.n.48/ 2025 e convertito da L. n.80/2025</i>	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra	Artt.1- 2 Legge n.342 del 10 maggio 1976	-	/	/	/	N.A.
		Impossessamento, dirottamento e distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave	Art.3 Legge n.422 del 28 dicembre 1989	-	/	/	/	N.A.
		Pentimento operoso	Art.5 D.Lgs.n.625 del 1979	-	/	/	/	N.A.
		Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali	-	-	/	/	/	N.A.

		Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art.2 della convenzione di New York	Previsti dall'Art.2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999	-	/	/	/	N.A.
		Operazioni sotto copertura	Art. 9 lett. a) e b) L.n.146 del 16 Marzo 2006	Modificato da L.n.3/ 2019, L.n.22/2022 e DL n.116 dell'8 agosto 2025 e da L.n.75/2026	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	-	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Art. 600 c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Prostituzione minorile	Art. 600-bis c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Pornografia minorile	Art. 600-ter c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Detenzione di materiale pornografico	Art. 600-quater c.p.	Modificato da L. n.238/ 2021	/	/	/	N.A.
		Pornografia virtuale	Art. 600-quater.1 c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Art. 600-quinquies c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Tratta di persone	Art. 601 c.p.	-	/	/	/	N.A.

		Traffico di organi prelevati da persona vivente	Art. 601-bis c.p.	<i>Introdotta da L. n. 236 / 2016 e modificata da D.Lgs.n.21 /2018</i>	/	/	/	N.A.
		Acquisto e alienazione di schiavi	Art. 602 c.p.	-	/	/	/	N.A.
		Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art. 603-bis c.p.	<i>Modificata da L. n. 199/ 2016</i>	/	/	/	N.A.
		Adescamento di minorenni	Art. 609-undecies c.p.	<i>Modificata da L. n.238/ 2021</i>	/	/	/	N.A.
		Tortura	Art. 613-bis c.p.	<i>Introdotta da L. n. 110/ 2017</i>	/	/	/	N.A.
		Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura	Art. 613 ter c.p.	<i>Introdotta da L. n. 110/ 2017</i>	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso di informazioni privilegiate	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	<i>Modificata da D.Lgs.n.107/ 2018</i>	/	/	/	N.A.
		Manipolazione del mercato	Art. 185 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	<i>Modificata da D.Lgs.n.107/ 2018, da L. n.238/ 2021 e da Legge n.132 del 23 settembre 2025</i>	/	/	/	N.A.
		Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014	Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.107/ 2018	<i>Modificata da D.Lgs.n.107/ 2018</i>	/	/	/	N.A.
		Responsabilità dell'ente	Art. 187-quinquies D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	<i>Modificata da D.Lgs.n.107/ 2018</i>	/	/	/	N.A.

		Divieto di abuso di informazioni privilegiate	Art.89 REG. UE 1114/2023	<i>Recepito da D.Lgs. 129/2024</i>	/	/	/	N.A.
		Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate	Art.90 REG. UE 1114/2023	<i>Recepito da D.Lgs. 129/2024</i>	/	/	/	N.A.
		Divieto di manipolazione del mercato	Art.91 REG. UE 1114/2023	<i>Recepito da D.Lgs. 129/2024</i>	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-octies. 2	Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea	Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea	Art.275-bis c.p.	<i>Introdotta da D.Lgs.n.211/2025</i>	/	/	/	N.A.
		Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea	Art.275-ter c.p.	<i>Introdotta da D.Lgs.n.211/2025</i>	/	/	/	N.A.
		Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività	Art.275-quater c.p.	<i>Introdotta da D.Lgs.n.211/2025</i>	/	/	/	N.A.
		Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea	Art.275-quinquies c.p.	<i>Introdotta da D.Lgs.n.211/2025</i>	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-novies	Reati Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.	Art. 171-ter L. n.633 22/04/41	<i>Modificato da L. n.93/2023 e da L. n. 166 / 2024</i>	/	/	/	N.A.
		Mancata comunicazione dei dati di identificazione dei supporti ai sensi della Legge n.166/2024	Art. 171-septies L. n.633 22/04/41	<i>Modificato da L. n. 166/ 2024</i>	/	/	/	N.A.

		Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica	Art. 171-octies L. n.633 22/04/41	-	/	/	/	N.A.
		Utilizzare, duplicare, riprodurre in modo abusivo opere o materiali protetti	Art. 174-ter L. n.633 22/04/41	Modificato da L. n.93/2023	/	/	/	N.A.
		Obblighi di segnalazioni e di notifiche	Art. 174-sexies L. n.633 22/04/41	Introdotta da L.n.143/2024	/	/	/	N.A.
		Accordi tra SIAE, altri organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti	Art. 181-bis L. n.633 22/04/41	Introdotta e modificata da L. n.166/2024	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento ambientale	Art. 452-bis c.p.	Introdotta da L. n. 68/2015, e modificata da L.n.137/2023 e da D.Lgs. n.81/2026	/	/	/	N.A.
		Commercio di prodotti inquinanti	Art. 452-bis.1 c.p.	Introdotta da D.Lgs. n.81/2026	/	/	/	N.A.
		Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti	Art. 452-ter c.p.	Introdotta da D.Lgs. n.81/2026	/	/	/	N.A.
		Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p.	Introdotta da L. n. 68/2015, e modificata da L.n.137/2023	/	/	/	N.A.
		Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinquies c.p.	Introdotta da L. n. 68/2015	/	/	/	N.A.
		Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Art. 452-sexies c.p.	Introdotta da L. n. 68/2015 e modificata da DL n.116 dell'8 agosto 2025 e convertito da L. n.147 del 3 ottobre 2025	/	/	/	N.A.

		Omessa bonifica	Art. 452-terdecies c.p.	<i>Introdotta da DL n. 116 dell'8 agosto 2025 e convertita da L. n. 147 del 3 ottobre 2025</i>	/	/	/	N.A.
		Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 452-quaterdecies c.p.	<i>Introdotta da D.Lgs.n.21/2018 e modificato da DL n. 116 dell'8 agosto 2025 e da L. n. 147 del 3 ottobre 2025</i>	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Nozione di abusività	Art. 452-quinquiesdecies	<i>Introdotta da D.Lgs. n.81/2026</i>	/	/	/	N.A.
		Circostanze aggravanti	Art. 452-sexiesdecies	<i>Introdotta da D.Lgs. n.81/2026</i>	/	/	/	N.A.
		Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Art. 727- bis c.p.	<i>Modificato da L. n.82/ 2025</i>	/	/	/	N.A.
		Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Art. 733-bis c.p.	<i>Abrogato da D.Lgs. n.81/2026</i>	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche	Artt. 1,2,3-bis 6 L. 150/92	-	/	/	/	N.A.
		Scarichi di acque reflue- Sanzioni penali	Art.137 D.Lgs.n.152/06	-	/	/	/	N.A.

		Albo nazionale gestori ambientali	Art.212 comma 19-ter D.Lgs.n.152/06	Introdotta da DL n. 116 dell'8 agosto 2025 e modificata da L. n.147 del 3 ottobre 2025	/	/	/	N.A.
		Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Art. 256 D.Lgs.n.152/06	Modificata da DL n.116/ 2025, da L. n.147/2025 e da D.Lgs. n.81/2026	/	/	/	N.A.
		Combustione illecita di rifiuti	Art. 256-bis D.Lgs.n.152/06	Introdotta da DL n. 116 dell'8 agosto 2025 e convertita da L. n.147 del 3 ottobre 2025	/	/	/	N.A.
		Bonifica dei siti	Art. 257 D.Lgs.n.152/06	-	/	/	/	N.A.
		Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Art. 258 D.Lgs.n.152/06	Modificata da DL n. 116 dell'8 agosto 2025 e da L. n.147 del 3 ottobre 2025	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Spedizione illegale di rifiuti	Art. 259 D.Lgs.n.152/06	Modificato testo e rubrica da DL n. 116 dell'8 agosto 2025 e convertito da L. n.147 del 3 ottobre 2025	/	/	/	N.A.
		Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06	-	/	/	/	N.A.
		Inquinamento doloso provocato da navi	Art. 8 D.Lgs.n.202/07	-	/	/	/	N.A.
		Inquinamento colposo provocato da navi	Art. 9 D.Lgs.n.202/07	-	/	/	/	N.A.
		Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Art. 3 – L. 549/93	-	/	/	/	N.A.
		Operazioni sotto copertura	Art. 9 lett. a) e b) L.n.146 del 16 Marzo 2006	Modificato da L. n.3/ 2019, L.n.22/2022 e DL n.117 2025 e da L.n.75/2026	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare di lavoratori stranieri	Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art.18-ter D.Lgs.n.286/98	<i>Introdotta da D.L. n.145/2024 e modificata da L. n.187/2024</i>	/	/	/	N.A.
		Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Art. 12 commi 1,1-bis, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quinquies, 4, 4-bis, 3-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98	<i>Modificata da D.L. n.20/2023 e D.Lgs n. 211/25</i>	/	/	/	N.A.
		Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina	Art.12-bis D.Lgs.n.286/98	<i>Introdotta da D.L. n.20/2023 convertito da Legge n.50/2023</i>	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	Art. 604-bis c.p.	<i>Introdotta da D.Lgs.n.21/2018</i>	/	/	/	N.A.
		Circostanza aggravante	Art. 604-ter c.p.	<i>Introdotta da D.Lgs.n.21/2018</i>	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Illeciti amministrativi degli enti in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014	<i>Art. 25 quaterdecies inserito da L. n.39 / 2019</i>	/	/	/	N.A.
		Sanzioni previste dal decreto	Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica Art. 24, L. n. 88/2009	<i>Art. 25 quaterdecies inserito da L. n.39 / 2019</i>	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25- sexies decies	Contrabbando	Diritti doganali e diritti di confine	(Art.27, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta da D.Lgs.n. 141/2024	/	/	/	N.A.
		Contrabbando per omessa dichiarazione	(Art.78, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta da D.Lgs.n. 141/2024	/	/	/	N.A.
		Contrabbando per dichiarazione infedele	(Art.79, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta da D.Lgs.n. 141/2024	/	/	/	N.A.
		Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine	(Art.80, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta da D.Lgs.n. 141/2024	/	/	/	N.A.
		Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti	(Art.81, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta da D.Lgs.n. 141/2024	/	/	/	N.A.
		Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	(Art.82, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta da D.Lgs.n. 141/2024	/	/	/	N.A.
		Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento	(Art.83, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta da D.Lgs.n. 141/2024	/	/	/	N.A.
		Contrabbando di tabacchi lavorati	(Art.84, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta da D.Lgs.n. 141/2024	/	/	/	N.A.
		Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati	(Art.85, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta da D.Lgs.n. 141/2024	/	/	/	N.A.
		Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati	(Art.86, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta da D.Lgs.n. 141/2024	/	/	/	N.A.
		Circostanze aggravanti del contrabbando	(Art.88, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta da D.Lgs.n. 141/2024 e modificato da D.Lgs.n.81/2025	/	/	/	N.A.
		Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca	(Art.94, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta da D.Lgs.n. 141/2024	/	/	/	N.A.
		Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici	(Art.40, D.Lgs. n.377/1995)	Modificato. e Introdotta da D.Lgs.n. 141/2024	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25- sexies decies	Contrabbando	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati	(Art.40-bis, D.Lgs. n.504/1995)	Introdotta da D.Lgs.n.141/2024	/	/	/	N.A.
		Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita	(Art.40-quinquies, D.Lgs. n.504/1995)	Introdotta da D.Lgs.n.141/2024	/	/	/	N.A.
		Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati	(Art.40-sexies, D.Lgs. n.504/1995)	Introdotta da D.Lgs.n.141/2024	/	/	/	N.A.
		Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche	(Art.41, D.Lgs. n.504/1995)	Introdotta da D.Lgs.n.141/2024	/	/	/	N.A.
		Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche	(Art.42, D.Lgs. n.504/1995)	Introdotta da D.Lgs.n.141/2024	/	/	/	N.A.
		Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche	(Art.43, D.Lgs. n.504/1995)	Modificato. e Introdotta da D.Lgs.n.141/2024	/	/	/	N.A.
		Alterazione di congegni, impronte e contrassegni	(Art.46, D.Lgs. n.504/1995)	Introdotta da D.Lgs.n.141/2024	/	/	/	N.A.
		Eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa	(Art.47, D.Lgs. n.504/1995)	Modificato. e Introdotta da D.Lgs.n.141/2024	/	/	/	N.A.
		Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa	(Art.48, D.Lgs. n.504/1995)	Introdotta da D.Lgs.n.141/2024	/	/	/	N.A.
		Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa	(Art.49, D.Lgs. n.504/1995)	Introdotta da D.Lgs.n.141/2024	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
-----------------------------	-----------------	--------------------	------------------------------	------	---	---	---	-----------------

Art. 25-septies decies	Delitti contro il patrimonio culturale	Furto di beni culturali	Art. 518-bis c.p.	<i>Introdotta da L.n.22/2022</i>	/	/	/	N.A.
		Appropriazione indebita di beni culturali	Art. 518-ter c.p.	<i>Introdotta da L.n.22/2022</i>	/	/	/	N.A.
		Ricettazione di beni culturali	Art. 518-quater c.p.	<i>Introdotta da L.n.22/2022 e modificato da D. L. n. 23/2026 c.to con L. n. 54/2026</i>	/	/	/	N.A.
		Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	Art. 518-octies c.p.	<i>Introdotta da L.n.22/2022</i>	/	/	/	N.A.
		Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Art. 518-novies c.p.	<i>Introdotta da L.n.22/2022</i>	/	/	/	N.A.
		Importazione illecita di beni culturali	Art. 518-decies c.p.	<i>Introdotta da L.n.22/2022</i>	/	/	/	N.A.
		Uscita o esportazione illecite di beni culturali	Art.518-undecies c.p.	<i>Introdotta da L.n.22/2022</i>	/	/	/	N.A.
		Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	Art.518-duodecies c.p.	<i>Introdotta da L.n.22/2022 e modificato da L.n.6/2024</i>	/	/	/	N.A.
		Contraffazione di opere d'arte	Art.518-quaterdecies c.p.	<i>Introdotta da L.n.22/2022</i>	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
--------------------------	-----------------	--------------------	---------------------------	------	---	---	---	-----------------

Art. 25- duodevices	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali	Riciclaggio di beni culturali	Art. 518-sexies c.p.	<i>Introdotta da L.n.22 / 2022</i>	/	/	/	N.A.
		Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art. 518-terdecies c.p.	<i>Introdotta da L.n.22 / 2022</i>	/	/	/	N.A.
		Operazioni sotto copertura	Art. 9 lett. a) e b) L.n.146 del 16 Marzo 2006	<i>Modificato da L.n.3/ 2019, L.n.22/2022 e DL n. 116 dell'8 agosto 2025 e da L.n.75/2026</i>	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25- undevices	Delitti contro gli animali	Uccisione di animali	Art. 544-bis c.p.	<i>Modificato e Introdotta da L.n.82/2025</i>	/	/	/	N.A.
		Maltrattamento di animali	Art. 544-ter c.p.	<i>Modificato e Introdotta da L.n.82/2025</i>	/	/	/	N.A.
		Spettacoli o manifestazioni vietati	Art. 544-quater c.p.	<i>Modificato e Introdotta da L.n.82/2025</i>	/	/	/	N.A.
		Divieto di combattimenti tra animali	Art. 544-quinquies c.p.	<i>Modificato e Introdotta da L.n.82/2025</i>	/	/	/	N.A.
		Circostanze aggravanti	Art. 544-septies c.p.	<i>Introdotta da L.n.82/ 2025</i>	/	/	/	N.A.
		Uccisione o danneggiamento di animali altrui	Art. 638 c.p.	<i>Sostituito e Introdotta da L.n.82/ 2025</i>	/	/	/	N.A.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 26	Delitti tentati	Delitti tentati	Art.56 c. p.	-	/	/	/	N.A.

Riferimento	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-	Art.12 comma 3, 3-bis,3-ter e 5 del TU di cui al D.Lgs.n.286 del 25 /7/98	-	/	/	/	N.A.
		Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74 del testo unico di cui al DPR n.309 del 9/10/90	-	/	/	/	N.A.
		Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati	Art. 86 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024	Introdotta da D.Lgs.n.141/2024 per abrogazione TULD	/	/	/	N.A.
		Favoreggiamento personale	Art.378 c. p.	-	/	/	/	N.A.
		Associazione di tipo mafioso	Art.416-bis c. p.		/	/	/	N.A.
		Circostanze aggravanti e attenuanti	Art.416-bis.1 c. p.	Introdotta da D.Lg.n.21/2018 e modificato da L. n.60/ 2023	/	/	/	N.A.
		Operazioni sotto copertura	Art. 9 lett. a) e b) L.n.146 del 16 Marzo 2006	Modificato da L.n.3/ 2019, L.n.22/2022 e DL n.116 dell'8 agosto 2025 e da L.n.75/2026	/	/	/	N.A.

Riferimento	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	Art.440 c. p.	-	/	/	/	N.A.
		Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	Art.442 c. p.	-	/	/	/	N.A.

		Commercio di sostanze alimentari nocive	Art.444-ter c. p.	-	/	/	/	N.A.
		Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali	Art.473 c. p.	-	/	/	/	N.A.
		Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art.474 c. p.	-	/	/	/	N.A.
		Frode nell'esercizio del commercio	Art.515 c. p.	-	/	/	/	N.A.
		Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci	Art. 517 c. p.	Modificato da L.n.206/2023	/	/	/	N.A.
		Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari	Art. 517-quater c. p.	Modificati rubrica e testo da L.n.75/2026	/	/	/	N.A.

**PARTE SPECIALE
RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
D.LGS. 231/01**

Indice generale della sezione

SPE-01	Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe 1.1 Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri delle deleghe 1.2 Il sistema dei poteri e delle deleghe
SPE-02	Finalità della parte speciale 2.1 Struttura della parte speciale 2.2 Specifiche circa i delitti tentati
SPE-03	Sezione A: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
SPE-04	Sezione B: Reati societari
SPE-05	Sezione C: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione norme antinfortunistiche
SPE-06	Sezione D: Reati informatici e di trattamento illecito di dati
SPE-07	Sezione E: Reati Ambientali
SPE-08	Sezione F: Reati di criminalità organizzata
SPE-09	Sezione G: Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo
SPE-10	Sezione H: Delitti contro l'industria ed il commercio
SPE-11	Sezione I: Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
SPE-12	Sezione L: Reati contro la personalità individuale etc.
SPE-13	Sezione M: Reati finanziari o abusi di mercato
SPE-14	Sezione N: Reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri
SPE-15	Sezione O: Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio
SPE-16	Sezione P: Reati in violazione del diritto d'autore
SPE-17	Sezione Q: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
SPE-18	Sezione R: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
SPE-19	Sezione S: Reati transnazionali
SPE-20	Sezione T: Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
SPE-21	Sezione U: Reati di razzismo e xenofobia

SPE-22	Sezione V: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
SPE-23	Sezione Z: Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione (Reati tributari)
SPE-24	Sezione X: Contrabbando
SPE-25	Sezione Y: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
SPE-26	Sezione J: Delitti contro il patrimonio culturale
SPE-27	Sezione K: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali
SPE-28	Sezione W: Delitti contro gli animali
SPE-29	Sezione Σ: Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea introdotto

In attuazione della delega di cui all'Art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- Da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- Da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato

Corrispondenza fattispecie di reato e articoli reati presupposto

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato..... nelle pubbliche forniture	Art. 24 D.Lgs.n.231/01
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 24-bis D.Lgs.n.231/01
Reati di criminalità organizzata	Art. 24-ter D.Lgs.n.231/01
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Art. 25 D.Lgs.n.231/01
Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false	Art. 25-bis D.Lgs.n.231/01
Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 25-bis.1 D.Lgs.n.231/01
Reati societari	Art. 25-ter D.Lgs.n.231/01
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater D.Lgs.n.231/01
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1 D.Lgs.n.231/01
Delitti contro la personalità individuale etc.	Art. 25-quinquies D.Lgs.n.231/01
Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 25-sexies D.Lgs.n.231/01
Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies D.Lgs.n.231/01
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	Art. 25-octies D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art. 25-octies.1 D.Lgs.n.231/01
Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea	Art. 25-octies.2 D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies D.Lgs.n.231/01
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies D.Lgs.n.231/01
Reati ambientali	Art. 25-undecies D.Lgs.n.231/01
Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 25-duodecies D.Lgs.n.231/01
Reati di razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies D.Lgs.n.231/01
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco... a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies D.Lgs.n.231/01
Reati tributari	Art.25-quinquiesdecies D.Lgs. n.231/01
Contrabbando	Art.25-sexiesdecies D.Lgs. n.231/01
Delitti contro il patrimonio culturale	Art.25-septiesdecies D.Lgs. n.231/01
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art.25-duodevicies D.Lgs. n.231/01
Delitti contro gli animali	Art. 25-undevicies D.Lgs.n.231/01
Delitti tentati	Art. 26 D.Lgs.n.231/01
Reati transnazionali	L. n 146/20016
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art.12 L.9/2013

La struttura organizzativa adottata dall'azienda

L'azienda è dotata di un'organizzazione gerarchica e formalizzata al fine di consentire la chiara definizione di:

- Attribuzione di responsabilità
- Contenuti delle singole posizioni
- Linee di dipendenza e di riporto

La società, definendo compiti e responsabilità ed adottando procedure aziendali ben precise, intende:

- Identificare tempestivamente gli interlocutori di riferimento
- Responsabilizzare il personale dipendente circa i concetti di:
 - Correttezza e trasparenza nelle relazioni con gli interlocutori societari
 - Tracciabilità e documentabilità dell'operato svolto

Indice generale della sezione

1 Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe

1.1 Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri delle deleghe

1.2 Il sistema dei poteri e delle deleghe

1.1 Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri delle deleghe

Il sistema adottato delle deleghe e dei poteri costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 231 aziendale.

Il principio cui l'azienda ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

I principi ispiratori di tale sistema sono:

- La tempestiva e costante informazione circa la titolarità dei poteri delegati ed i relativi cambiamenti
- La verifica periodica del rispetto dei poteri così come delegati
- Le dichiarazioni periodiche di cui sia determinata nel Modello 231 la cadenza con le quali coloro che hanno ricevuto deleghe di poteri confermino il rispetto degli stessi nonché dei principi del codice etico e l'assenza di conflitti di interesse
- La verifica periodica dell'adeguatezza del sistema delle deleghe

A tutti i poteri attribuiti mediante delega degli stessi corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma della società

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede che:

- Ogni destinatario del presente Modello 231 che, per conto dell'azienda intrattiene rapporti negoziali e/o di rappresentanza con l'esterno, deve essere dotato di idonea procura
- Tutti coloro (ivi compreso anche i dipendenti o gli organi sociali) che intrattengono per conto dell'azienda rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere dotati di delega formale in tal senso
- Ciascuna delega definisce in dettaglio i poteri del delegato e del soggetto

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema delle deleghe e delle procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche

Il conferimento della procura è seguito da una lettera di accompagnamento da trasmettere al procuratore unitamente all'atto di conferimento della procura e contenente il richiamo al Modello 231, alle disposizioni del Codice Etico ed alle procedure operative interne

1.2 Il sistema dei poteri e delle deleghe

Il principio della segregazione delle responsabilità è applicato in azienda in linea con quanto consentito dalla normativa vigente

I poteri di firma e di rappresentanza sono rilasciati dal legale rappresentante aziendale e sono revocabili in qualsiasi momento attraverso una semplice notifica a seguito della decisione della società

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede l'attribuzione dei poteri di rappresentanza sia all'Amministratore Unico sia ad ulteriori procuratori (come consulenti esterni, dipendenti, etc.,)

I poteri rappresentativi (sia degli amministratori che dei procuratori) sono distinti in formali ed operativi. Mentre i poteri elencati sono indistintamente attribuiti a ciascun amministratore, le deleghe dei procuratori sono conferite in funzione delle attività svolte da ciascuno

Nell'azienda le procure si dividono in:

- Operative, per atti di gestione ordinaria
- Di rappresentanza
- Di responsabilità

Per determinare categorie di atti che prevedano un impegno ultrannuale o che superino uno specifico importo, è prevista l'autorizzazione dell'Amministratore Unico fatti salvi i casi di urgenza specificatamente approvati

Indice generale della sezione

2 Finalità della parte speciale

2.1 Struttura della parte speciale

2.2 Specifiche circa i delitti tentati

2 Finalità della parte speciale

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello 231 ha lo scopo di:

- Indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'OdV ed alle altre funzioni di controlli gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai contenuti dei seguenti documenti:

- Modello 231
- Codice Etico
- Procedure e disposizioni
- Procure e deleghe
- Ordini di servizio
- Comunicazioni organizzative
- Sistemi di gestione delle problematiche di sicurezza e ambientali
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge

2.1 Struttura della parte speciale

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali cui si uniforma la condotta degli organi sociali, dei dipendenti, dei partners commerciali, dei collaboratori o consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e per conto dell'azienda (qui di seguito, per brevità, semplicemente "destinatari del Modello 231") ed all'individuazione delle aree di attività a rischio, nonché da singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto e considerate sensibili dalla società a seguito di gap-analysis.

Le sezioni della Parte Speciale sono le seguenti:

Sezione A: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Sezione B: Reati societari

Sezione C: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione norme antinfortunistiche

Sezione D: Reati informatici e di trattamento illecito di dati

Sezione E: Reati Ambientali

Sezione F: Reati di criminalità organizzata

Sezione G: Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo

Sezione H: Delitti contro l'industria ed il commercio

Sezione I: Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Sezione L: Reati contro la personalità individuale etc.

Sezione M: Reati finanziari o abusi di mercato

Sezione N: Reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri

Sezione O: Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio

Sezione P: Reati in violazione del diritto d'autore

Sezione Q: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Sezione R: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Sezione S: Reati transnazionali

Sezione T: Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Sezione U: Reati di razzismo e xenofobia

Sezione V: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Sezione Z: Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione (Reati tributari)

Sezione X: Contrabbando

Sezione Y: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Sezione J: Delitti contro il patrimonio culturale

Sezione K: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali

Sezione W: Delitti contro gli animali

2.2 Specifiche circa i delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (Art. 26 del D.Lgs.n.231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'Art. 56, comma 4, c.p.

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione – Parte speciale	
3	Sezione A: Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione Corruzione e concussione (Artt. 24 e 25 del D.Lgs.n.231/01)
3.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati contro la P.A.</i>
3.2	<i>Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio</i>
3.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01</i>
3.3.1	<i>Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione (Art 289-bis c.p.p. inserito da L.3 del 9 gennaio 2019)</i>
3.3.2	<i>Peculato (Art.314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art.316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</i>
3.3.3	<i>Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316 bis c.p. modificato da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)</i>
3.3.4	<i>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)</i>
3.3.5	<i>Truffa (Art. 640 modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, dal D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022, dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024, modificato dal D. L. n.48 dell'11 aprile 2025 e convertito dalla L. n.80 del 9 giugno 2025)</i>
3.3.6	<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis modificato dalla L.161 del 17 ottobre 2017 e da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)</i>
3.3.7	<i>Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (Art. 640-ter c.p. modificato dal D.Lgs.n.36 del 10 aprile 201, D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs. n.150 del 10 Ottobre 2022)</i>
3.3.8	<i>Concussione (Art. 317 c.p. modificato da L.69 del 27 maggio 2015)</i>
3.3.9	<i>Corruzione per l'esercizio della funzione – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Circostanze aggravanti-Induzione indebita a dare o promettere utilità-Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Artt. 318 modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, 319, 319-bis, e 320 c.p. modificati da L.69 del 27 maggio 2015 e 319-quater c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</i>
3.3.10	<i>Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p. modificato da L.69 del 27 maggio 2015)</i>
3.3.11	<i>Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</i>
3.3.12	<i>Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</i>
3.3.13	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p. modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022 e da D.L. n.92 del 4 luglio 2024, dalla L.n.112 dell'8 agosto 2024 e dalla L.n.114 del 9 agosto 2024)</i>
3.3.14	<i>Riparazione pecuniaria (Art. 322-quater c.p. modificato dalla L.3 del 9 gennaio 2019)</i>
3.3.15	<i>Abuso d'ufficio (Art.323 c.p. introdotto da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e abrogato dalla L. n.114 del 9 agosto 2024)</i>
3.3.16	<i>Traffico di influenze illecite (Art.346-bis c.p. sostituito dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024)</i>
3.3.17	<i>Turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p. introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge n.137 del 9 ottobre 2023)</i>
3.3.18	<i>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p. introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)</i>
3.3.19	<i>Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (Art.2 L.898/1986 e s.m.i.) inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020. Art.2 modificato da D.Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022</i>
3.3.20	<i>Applicabilità dell'articolo 322-ter (Art. 640-quater c.p. introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)</i>
3.3.21	<i>Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Art. 314-bis c.p. introdotto dal D.L. n.92 del 4 luglio 2024 e modificato dalla L. n.112 dell'8 agosto 2024)</i>
3.3.22	<i>Circostanze attenuanti (Art. 323-bis c.p. modificato da Legge n.112 dell'8 agosto 2024 e da Legge n.114 del 9 agosto 2024)</i>
3.3.23	<i>Causa di non punibilità (Art. 323-ter c.p. modificato dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024)</i>
3.4	<i>Le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione</i>
3.5	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
3.6	<i>Principi e regole di comportamento</i>
3.7	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
3.8	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
3.9	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

3.1 Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati contro la PA

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di **prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati**

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Collaboratori esterni e i Partner della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

Provvede a fornire, inoltre, indicazioni riferite a ciascuna delle suddette categorie di reati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui al Decreto

L'amministratore unico nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi "etici" così come già contemplati nella propria regolamentazione interna, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati

A tale scopo vengono disciplinati nel presente documento i principi e le regole di comportamento da porre alla base dell'operatività aziendale

Tali principi e regole richiamano, focalizzandoli ai fini della prevenzione dei reati connessi al Decreto ed eventualmente integrandoli, quelli previsti nel Codice Etico/Codice di Comportamento Interno e nelle procedure aziendali interne attualmente in vigore, quali individuati nella Parte Generale del Modello

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato

disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto

- Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner

3.2 Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del Decreto, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel Decreto

In aggiunta sono riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi

Sebbene non esista nel Codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici"

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs.n.165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative

=

Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo	Ministeri – Camera e Senato – Dipartimento Politiche Comunitarie -Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Banca d'Italia – Consob – Autorità Garante per la protezione dei dati personali – Agenzia delle Entrate – ISVAP – COVIP
Regioni	=
Province	=
Comuni	=
Comunità montane e loro consorzi ed associazioni	=
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni	=
Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali	INPS – CNR – INAIL – INPDAI – ISTAT – ENASARCO – ASL – Enti e Monopoli di Stato – RAI
Unione europea e Stati esteri	=

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal Decreto

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell’Art. 357, primo comma, Codice penale, è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale “colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di funzione legislativa e funzione giudiziaria in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato

Il secondo comma dell'Art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”

Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- Poteri deliberativi
- Poteri autoritativi
- Poteri certificativi

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formano legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza

Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt’altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell’ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della pubblica amministrazione)

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’Art. 358 c. p. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio

Per pubblico servizio deve intendersi “una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- La sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici
- La presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione
- L’apporto finanziario da parte dello Stato
- L’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica

Sulla base di quanto sopra riportato, si potrebbe ritenere che l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale

È importante, dunque, tenere a mente che, ad esempio, allorché una banca svolga l’attività di concessionaria per la riscossione delle imposte, in quella veste essa è incaricata di pubblico servizio. Bisogna perciò sempre esaminare con attenzione il tipo di rapporto che si instaura con un ente terzo e nel caso di dubbio sulla natura giuridica, rivolgersi immediatamente alla funzione specifica per approfondimenti e chiarimenti

3.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex Art. 5 del D.Lgs.n.231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs.n.231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati

richiamati dall' Art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e dall'Art.25 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione) del D.Lgs.n.231/01

3.3.1 Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione (Art 289-bis c.p.p. inserito da L.3 del 9 gennaio 2019)

Il presente articolo è stato inserito dalla Legge n.3 del 9 gennaio 2019 in merito a” *misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione*”

Con questo provvedimento il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1

3.3.2 Peculato (Art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art.316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa se ne appropria

La pena prevista per tale reato **dall'Art. 1. Della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 314 c.p.**, è la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica invece la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa viene immediatamente restituita

Esempio

Un pubblico ufficiale utilizza la carta di credito aziendale per ragioni private

Se poi il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio giovandosi dell'errore altrui riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni incorrendo nell'**Art.316 c.p.**

La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

* Al presente articolo 316 c.p. si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**

3.3.3 Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis c.p. modificato da D.L. n.13 del 25 febbraio)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi pubbliche, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). La pena prevista per il reato in oggetto è la reclusione da sei mesi a quattro anni

Per i dipendenti il reato in oggetto potrà configurarsi nell'ipotesi in cui le sovvenzioni siano erogate a favore della azienda perché ne fruisca direttamente ovvero perché si faccia tramite della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione

Tenuto conto che il momento in cui il reato viene consumato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**

Esempio

I dipendenti dell'azienda, cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla società)

3.3.4 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (Art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La legge n.3 del 9 gennaio 2019 ha aggiunto che la pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri

La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Tuttavia, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 Euro a 25.822 Euro. Tale sanzione non può, comunque, superare il triplo del beneficio conseguito

Il reato di cui all'art. 316-ter c.p. potrebbe configurarsi in capo alla società sotto forma di concorso nel reato. In particolare, eventuali comportamenti scorretti dell'azienda nel rilascio di garanzie fideiussorie necessarie per l'ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di propri clienti garantiti possono integrare gli estremi di un concorso nel reato previsto dal Decreto

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**

Esempio

Un funzionario aziendale rilascia, in violazione della procedura aziendale adottata, una garanzia fideiussoria necessaria per l'ottenimento di un finanziamento pubblico da parte di un proprio Cliente, pur essendo a conoscenza che il garantito non possiede i requisiti di legge per l'ottenimento dell'erogazione pubblica

3.3.5 Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640 modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, dal D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022, dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024, modificato dal D. L. n.48 dell'11 aprile 2025 e convertito dalla l. n.80 del 9 giugno 2025)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 51 euro a 1.032 Euro

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità

Con Legge n.90 del 28 Giugno 2024 è stato introdotto il comma 2-ter) con cui si è estesa la punibilità anche quando il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter) e dal terzo comma

Da ultimo, con il D.L. n.48 dell'11 aprile 2025, convertito dalla legge n.80 del 9 giugno 2025 è stato abrogato il punto 2-bis del comma II e contestualmente è stato aggiunto il comma II-bis. Tale novità, applica l'Art. 61 c. p. comma 5, ovvero è prevista la pena della reclusione ora aumentata da 2 a 6 anni e una sanzione pecuniaria da 700 a euro 3000, qualora taluno, approfittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, pone in essere degli artifici o raggiri per indurre l'altra persona in errore.

Esempio

Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, la società fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere o anche attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione

3.3.6 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p. modificato da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa.

La pena prevista per il reato in oggetto è quella della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**

Esempio

A titolo esemplificativo, si veda il caso precedente di cui all'art. 640 c.p.: la finalità deve consistere nell'ottenimento di un finanziamento o contributo pubblico

3.3.7 Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (Art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro ovvero, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

L'articolo 640-ter è stato modificato dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022 per cui la pena è applicata la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo

comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema

Infine, se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale, in danno di uno o più soggetti, la pena è la reclusione da due a sei anni e la multa da 600 a 3000 Euro

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età

Esempio

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, l'azienda violasse il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente

3.3.8 Concussione (Art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare o a promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli

La pena prevista per tale reato **dall'Art.3 della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 317 c.p.** è la reclusione da sei a dodici anni

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto, o allorquando la società svolga attività di incaricato di pubblico servizio (ad es. quando svolge l'attività volta alla riscossione tributi).

Esempio

Un dipendente, nell'esercizio delle proprie funzioni nell'attività di riscossione dei tributi, costringe un soggetto a versare una somma maggiore rispetto al tributo dovuto, procurando un vantaggio all'azienda. Tuttavia, sembra più plausibile un'ipotesi di concorso in concussione

Esempio

Si consideri il caso di una società che partecipi ad una gara pubblica. In questo caso è possibile che i funzionari pubblici pongano in essere dei comportamenti concussivi in danno di terzi, per avvantaggiare la società che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara

3.3.9 Corruzione per l'esercizio della funzione – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Circostanze aggravanti-Induzione indebita a dare o promettere utilità- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Artt. 318 modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, 319, 319-bis, e 320 c.p. modificati da L.69 del 27 maggio 2015 e 319-quater c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

Art.318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetta la promessa

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara)

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio

La pena prevista per tale reato **dall'Art.1 della legge n.3 del 9 gennaio 2019 che ha modificato l'Art. 318 c.p.** è la reclusione da tre a otto anni

* Ai presenti articoli si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**

Esempio

Sindaco che agevola appalti in favore dei cari o agevola l'affidamento degli appalti in favore delle persone a lui più vicine

Art.319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare un atto d'ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente), riceve indebitamente per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetta la promessa

La pena prevista per tale reato **dall'Art.1 della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 319 c.p.** è la reclusione da sei a dieci anni

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**

Esempio

Medico che favorisce la prescrizione e la vendita di medicinali di una determinata ditta farmaceutica ottenendo da questo denaro o altro per sé e per i suoi cari

Art.319-bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene

Art.319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale abusando dei suoi poteri induce taluno a dare o a promettere per sé o per altri, denaro o altre utilità

La pena prevista per tale reato dall'Art.1 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 che ha modificato l'Art. 319-quater è la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi

Chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**

Esempio

Un dirigente offre una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della società

Art.320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio

Le pene comunque sono ridotte in misura non superiore ad un terzo

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**

Note su Artt. 2,6 e 7 della legge n.69 del 27 maggio 2015

L'Art.2 modifica l'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena:

*Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, **la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno***

L'Art. 6. dà integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti :

*Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata **alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato***»

L'Art. 7 informa sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione:

*All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, **il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione***»

3.3.10 Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario)

La pena prevista per tale reato **dall'Art.1 della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 319-ter** è la reclusione da sei a 12 anni

Se dal fatto deriva la ingiusta condanna alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni

Se l'ingiusta condanna alla reclusione è superiore ai cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni

Esempio

Un dirigente versa denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dal codice di procedura penale a tutto vantaggio della propria difesa

3.3.11 Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

Le stesse pene previste dagli Artt. 318,319,319 bis,319 ter,320 si applicano a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità

3.3.12 Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio

Tale reato è punito con le pene previste per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., ridotte di un terzo

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**

Esempio

Si veda il caso enunciato relativamente al reato di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio con conseguente rifiuto dell'offerta del dipendente da parte del pubblico ufficiale

3.3.13 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p. modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022 e da D.L. n.92 del 4 luglio 2024, dalla L. n.112 dell' 8 agosto 2024 e dalla L. n.114)

Si riporta il testo dell'Art.322-bis c.p. modificato dal D.L. n.92 del 4 luglio 2024, dalla L. n.112 dell'8 agosto 2024 e dalla L. n.114 del 9 agosto 2024

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari

delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o omesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

[III].

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**

Esempio

Si faccia riferimento alle singole fattispecie delittuose considerate

3.3.14 Riparazione pecuniaria (Art. 322-quater c.p. modificato dalla L.3 del 9 gennaio)

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno

3.3.15 Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p. introdotto da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e abrogato dalla L. n.114 del 9 agosto 2024)

Con la L. n.114 del 9 agosto 2024 il reato d'abuso d'ufficio è stato abrogato

L'abrogazione dell'Art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) è stata bilanciata dall'introduzione del reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" Art. 314-bis c.p. (ribattezzato "peculato per distrazione")

L'art. 323 c.p. era stato inserito nel comma 1 dell'Art. 25 del D.Lgs.n.231/01 dal D.Lgs.n.75 del 24 luglio 2020 ed era volto a punire condotte corruttive di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente procurava a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecava ad altri un danno ingiusto

3.3.16 Traffico di influenze illecite (Art.346-bis c.p. sostituito dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024)

Tale previsione è volta a punire condotte di accordi corruttivi: essa punisce chi si offre di mettere in contatto un soggetto con un pubblico ufficiale al fine di porre in essere un accordo illecito, in cambio di promessa o della dazione di denaro

Il nuovo articolo si differenzia dal vecchio Art. 346-bis c.p. secondo il quale veniva punito anche il soggetto che millantava, ovvero esaltava un rapporto e/o relazioni asserite ma in realtà inesistenti, con il pubblico agente, al fine di trarne un indebito vantaggio

Con la sostituzione dell'Art. 346-bis c.p. è stata innalzata la pena minima della reclusione da un anno e sei mesi e a quattro anni e sei mesi

Esempio

Si veda il caso della Procura di Roma del 2017 per il reato di traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti CONSIP

3.3.17 Turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p. introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)

Tale ipotesi di reato si configura quando, in un procedimento complesso con il quale si procede da parte della P.A. alla scelta del contraente, con mezzi fraudolenti si cerca di impedire o turbare il regolare svolgimento della gara o di allontanare offerenti

Il reato si configura anche quando questi mezzi fraudolenti sono messi in atto in altre circostanze che portano alla gara, o anche fuori di questa

Se questi mezzi fraudolenti sono messi in atto da persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti la reclusione da sei mesi a cinque anni è innalzata da uno a cinque anni e la multa da euro 103 a euro 1.032 è portata da euro 516 a euro 2.065

Nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata le pene sono ridotte alla metà

3.3.18 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p. introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)

Il reato si configura quando con condotte fraudolente si interviene nella fase di predisposizione del bando in cui l'amministrazione deve stabilire le modalità per la scelta del contraente, con l'intento di turbare il procedimento amministrativo e il contenuto del bando

Le condotte fraudolente possono essere messe in atto con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti

Vengono incriminate le medesime condotte previste all'Art. 353, con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando

Si tenta di porre rimedio a quelle situazioni in cui le scelte delle stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione della gara così da trarre un vantaggio a scapito di altre imprese

3.3.19 Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (Art.2 L.898/1986) introdotti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020. Art. 2 modificato da D.Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022 da D.Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022

L'articolo 356 c.p. "frode nelle pubbliche forniture" è stato inserito nel corpo dell'Art. 24 del D.Lgs.n.231/01 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e al comma 2-bis dell'Art. 24 del D.Lgs.n.231

viene fatto richiamo all'Art.2 della legge n.898 del 23 dicembre 1986 (2.bis Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'Art.2 della Legge 23 dicembre 1986, n.898 e s.m.i.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si commette il reato di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. (inadempimenti di contratti di pubbliche forniture)

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1032

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo 355 c.p.

Viene di seguito riportato l'Art. 2. legge 23 dicembre 1986, n.898 e s.m.i.” frode in agricoltura” con l'aggiunta del comma 3-bis aggiunto dal D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa dei commi 1 e 2 dell'Art. 24 del D.Lgs.n.231/01

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1

3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili

3.3.20 Applicabilità dell'articolo 322-ter (Art. 640-quater c.p. introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Si riporta il testo dell'articolo:

Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numeri 1 e 2-ter, 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322 ter

3.3.21 Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Art. 314-bis c.p. introdotto dal D.L. n.92 del 4 luglio 2024 e modificato dalla L. n.112 dell'8 agosto 2024)

Con l'introduzione dell'Art. 314-bis c.p. (ribattezzato "peculato per distrazione") nel novero dei reati facenti parte dell'Art. 25 D.L.gs. 231/01, si è voluto punire il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge

3.3.22 Circostanze attenuanti (Art. 323-bis c.p. modificato da Legge n.112 dell'8 agosto 2024 e da Legge n.114 del 9 agosto 2024)

È prevista una diminuzione della pena pecuniaria per chi si adoperi efficacemente, al fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, e/o per assicurare le prove dei reati e/o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite

2024)

3.3.23 Causa di non punibilità (Art. 323-ter c.p. modificato dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024)

L'articolo 323-ter c.p. prevede che non è punibile taluno che ha commesso un reato, se prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo

3.4 Le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, le Aree Sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione riguardano in via generale le seguenti Attività Sensibili

Attività Sensibili

- Nelle quali si instauri un rapporto contrattuale con la P.A.
A titolo d'esempio si considerino i processi di aggiudicazione e gestione di commesse pubbliche, i contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico, i rapporti con uffici del Ministero del Lavoro o Enti previdenziali.
- Nelle quali si instauri un rapporto con le istituzioni e le Autorità di Vigilanza

- Relative alla gestione degli acquisti, delle consulenze e delle liberalità
- Che comportino la gestione delle verifiche e delle ispezioni
- Che comportino la gestione dell'erogazione del credito anche attraverso fondi pubblici, sia nella fase d'acquisizione che dell'erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi
A titolo d'esempio, si considerino i processi di acquisizione e gestione di finanziamenti agevolati per interventi formativi, finanziamenti a Clientela con agevolazioni pubbliche, rapporti di Tesoreria con Enti della P.A., riscossione tributi, servizi di concessione, pagamento e custodia per conto della P.A. (pensioni, etc.).
- Che comportino la gestione dei servizi informatici

3.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle Attività Sensibili individuate nell'ambito del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, risultano coinvolti i seguenti processi aziendali, disciplinati dalle specifiche procedure gestionali adottate da OTJ S.r.l. Ciascun processo è presidiato da uno o più responsabili, opera secondo procedure formalizzate e contribuisce, nell'ambito delle rispettive competenze, alla prevenzione dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

● **Processo Commerciale**

Il processo comprende le attività di analisi del mercato, sviluppo commerciale, gestione dei rapporti con la clientela, predisposizione delle offerte economiche, negoziazione e formalizzazione dei contratti, nonché il monitoraggio delle opportunità di business. Presenta profili di rischio principalmente con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, alla partecipazione a procedure di affidamento, alla gestione delle trattative commerciali e alla corretta formazione della volontà contrattuale.

● **Processo di Amministrazione**

Il processo comprende la gestione amministrativa, documentale, contabile e fiscale della Società, i rapporti con clienti, fornitori, professionisti, istituti di credito ed enti pubblici, nonché la gestione della documentazione aziendale e degli adempimenti amministrativi.

● **Processo di Segreteria Organizzativa e Gestione dei Corsi**

Il processo disciplina la pianificazione, l'organizzazione, la gestione e il monitoraggio delle attività formative, comprese le iscrizioni, la gestione della documentazione dei corsisti, la programmazione didattica, la gestione dei docenti, la predisposizione degli attestati e le comunicazioni agli enti competenti. Il processo presenta specifici profili di rischio con riferimento alla corretta gestione dei corsi finanziati, alla veridicità della documentazione e ai rapporti con gli enti pubblici competenti.

● **Processo di Accreditamento, Qualità e Conformità Normativa**

Il processo garantisce il mantenimento degli accreditamenti, delle autorizzazioni e delle certificazioni possedute dalla Società, nonché il monitoraggio della conformità normativa e del sistema qualità. Rilevano, in particolare, i rapporti con le amministrazioni pubbliche, gli organismi di controllo e gli enti certificatori, oltre alla gestione delle verifiche ispettive e degli audit.

- **Processo di Gestione Tirocini e Convenzioni**

Il processo disciplina l'individuazione delle strutture ospitanti, la stipula delle convenzioni, l'attivazione e il monitoraggio dei tirocini curriculari e formativi, la gestione dei rapporti con le aziende ospitanti e la predisposizione della documentazione prevista dalla normativa. Il processo presenta profili di rischio connessi ai rapporti con enti pubblici, strutture convenzionate e organismi finanziatori.

- **Processo di Gestione Sicurezza sul Lavoro**

Il processo riguarda l'erogazione dei servizi di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la predisposizione della documentazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008, la formazione dei lavoratori e l'assistenza ai clienti durante verifiche ispettive e controlli. Presenta profili di rischio connessi alla correttezza della documentazione tecnica, alle attestazioni rilasciate e ai rapporti con gli organi di vigilanza.

- **Processo delle Attività degli Operatori Pulizie e Supporto Operativo**

Il processo comprende le attività di pulizia, riordino, allestimento delle aule, supporto logistico e piccola manutenzione delle sedi operative della Società, assicurando il corretto svolgimento delle attività formative e amministrative. Pur presentando un livello di rischio 231 limitato, il processo contribuisce al mantenimento di adeguati standard organizzativi e di sicurezza degli ambienti di lavoro

Ai fini della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione è necessaria l'instaurazione di rapporti di natura contrattuale e non contrattuale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle varie funzioni aziendali, sono state individuate le "Aree a Rischio Reato" suddivise in:

**AREE RISCHIO
"REATO DIRETTO"**

Ossia nel cui ambito sono poste in essere attività che per effetto che per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più dei reati contro la P.A.

**AREE A RISCHIO
"STRUMENTALI"**

Alla realizzazione dei reati contro la P.A., ossia aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione e dei reati nelle aree a rischio reato diretto

In considerazione delle attività aziendali e delle tipologie di contatti con la Pubblica Amministrazione, sono state individuate le seguenti aree a rischio. Si precisa che laddove un'area presenta le caratteristiche sia di area a rischio diretto che strumentale, onde evitare duplicazioni, la stessa è stata classificata sotto la prima tipologia

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio reato diretto" sono stati individuate le principali "attività sensibili", ossia quelle attività, all'interno di tali aree, al cui svolgimento è connesso il

rischio di commissione dei reati considerando la sussistenza di rapporti diretti con i soggetti sopra definiti come Pubblica Amministrazione

Di seguito si riportano le “aree a rischio reato diretto” con una breve descrizione delle attività che le compongono e l’elenco delle “aree a rischio strumentale”. Si tratta di un elenco di sintesi, in continuo divenire proprio per le caratteristiche insite nel Modello 231 stesso, di tipo dinamico

A R E E A R I S C H I O R E A T O D I R E T T O	Partecipazione a gare e/o avvisi pubblici e/o bandi	Partecipazione ad avvisi pubblici, gare, affidamenti diretti e procedure comparative promosse da Ministeri, Regioni, Comuni, ASL, Enti Pubblici, Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco, Università ed altri organismi pubblici. Comprende la predisposizione della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche ed economiche, la sottoscrizione dei contratti e la gestione delle relative obbligazioni - Rapporti intrattenuti con le competenti autorità pubbliche in occasione della predisposizione e trasmissione delle domande volte all'ottenimento e/o rinnovo dei necessari permessi, licenze, autorizzazioni, etc.) - Pagamento alle autorità pubbliche competenti dei diritti/tasse dovuti per legge al momento della presentazione dell'istanza volta all'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni e licenze - Rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti ad essa assimilati in occasione delle verifiche ispettive periodiche effettuate da parte delle autorità competenti volte a controllare l'effettiva sussistenza dei presupposti sottostanti alla concessione e/o al rinnovo delle autorizzazioni, licenze e permessi
	Gestione di finanziamenti, contributi ed erogazioni pubbliche	- Predisposizione delle domande di finanziamento, gestione delle attività finanziate, rendicontazione delle spese, monitoraggio degli obblighi previsti dagli enti finanziatori e conservazione della documentazione giustificativa
	Rapporti con Autorità Pubbliche e Organismi di Vigilanza	- Gestione dei rapporti con Regione Lazio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco, ASL, INAIL, INPS, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Agenzia delle Entrate e ogni altra Autorità competente per autorizzazioni, controlli, verifiche o ispezioni
	Gestione degli accreditamenti, autorizzazioni e riconoscimenti	- Presentazione delle istanze di accreditamento, mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa, rinnovo delle autorizzazioni, gestione delle verifiche ispettive e predisposizione della documentazione richiesta dagli enti competenti
	Gestione di tirocini, convenzioni e rapporti	Stipula e gestione delle polizze assicurative e delle convenzioni con aziende, strutture sanitarie, enti pubblici e privati, attivazione dei tirocini,

con enti pubblici e strutture convenzionate

monitoraggio delle attività svolte e gestione della documentazione richiesta dalla normativa vigente e dagli enti finanziatori

Gestione degli acquisti e degli incarichi professionali

- Selezione dei fornitori, conferimento di incarichi a consulenti, docenti e collaboratori, affidamento di servizi e acquisto di beni e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, tracciabilità e assenza di conflitti di interesse

Gestione dei sistemi informatici e delle banche dati

Utilizzo dei sistemi Teamleader, Eduplan e delle ulteriori piattaforme informatiche aziendali per la gestione delle attività formative, amministrative e documentali, garantendo integrità dei dati, tracciabilità delle operazioni, corretta profilazione degli utenti e protezione delle informazioni trattate

Gestione delle verifiche, ispezioni e richieste documentali

- Ricezione delle richieste formulate dagli organi di controllo, predisposizione della documentazione richiesta, assistenza durante le ispezioni e gestione delle eventuali prescrizioni o richieste di integrazione formulate dagli enti pubblici competenti

Gestione delle comunicazioni istituzionali

- Trasmissione di dichiarazioni, comunicazioni, autocertificazioni, dati e informazioni alla Pubblica Amministrazione, assicurando la completezza, la veridicità e la tempestività delle informazioni trasmesse

SISTEMI INFORMATIVI

Strumentale a:

- Processo Commerciale
- Segreteria Organizzativa
- Accreditamento

- Gestione finanziamenti

Perché?

Attraverso Eduplan, Teamleader, PEC, SPID, firme digitali e portali regionali vengono trasmessi dati alla PA.

FINANZA E TESORERIA

Strumentale a:

- finanziamenti pubblici
- rapporti con Regione
- pagamenti fornitori

CONTABILITÀ FORNITORI

Strumentale a:

- incarichi docenti
- consulenze
- acquisti

CONTABILITÀ CLIENTI

Strumentale a:

- fatturazione
verso enti
pubblici
- finanziamenti
- rendicontazioni

GESTIONE DOCUMENTALE

Strumentale a tutti i
processi

ACQUISTI MATERIALI TECNICI E VARI



*Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte all'Amministratore Unico dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri organi di controllo della società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali

3.6 Principi e regole di comportamento

Si individuano qui di seguito i principi che informano le specifiche procedure interne dell'azienda previste in relazione a qualsiasi operazione/attività che coinvolga un ente della Pubblica Amministrazione, nonché le regole di condotta che sottendono alle specifiche previsioni di comportamento elaborate dalla società in relazione a tale ambito di applicazione

Si stabilisce pertanto che tutte le regole, i processi e le prassi operative nei rapporti con la P.A. devono rispettare i principi e le regole di comportamento nel seguito delineate

Principi

Tutte le operazioni/attività che coinvolgono in qualsiasi modo un ente della Pubblica Amministrazione devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico e del Codice di Comportamento Interno, delle regole contenute nel presente Modello, delle policy e delle procedure aziendali, dei valori e delle politiche della società

La struttura aziendale è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli richiesti in generale nel Decreto e di peculiare importanza nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

La società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, mansionari etc.) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo)
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri
- Chiara descrizione delle linee di riporto

A tal fine, le procedure interne aziendali sono strutturate in modo da garantire in generale per ciascun processo ed in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- Una distinzione, quanto più possibile netta, tra il soggetto che lo avvia a livello decisionale, il soggetto che lo esegue e lo porta a termine ed il soggetto che lo controlla

- La tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante
- Un adeguato livello di formalizzazione
- Che i sistemi premianti e/o di incentivazione dei soggetti che hanno poteri di spesa e facoltà decisionali non siano commisurati al raggiungimento di risultati sostanzialmente irraggiungibili

Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio il sistema di deleghe e procure, formalizzato in apposito documento approvato dall'Amministratore unico, stabilisce espressamente le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e di impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione

Si intende per “delega” quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui una società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- Le funzioni che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere individuate e preferibilmente dotate di delega formale in tal senso
- Le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi
- Ciascuna delega deve definire in modo specifico:
 - I poteri del delegato
 - Il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente
- I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali
- Il delegato deve disporre di eventuali poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli
- Presenza di una procedura interna che permetta l'immediata modifica, estinzione o conferimento di deleghe e procure al mutare delle mansioni, ruoli o poteri di un dipendente o membro di un organo sociale aziendale

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie

Regole di comportamento

Le seguenti regole di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali della società – in via diretta – sia ai Collaboratori esterni e ai Partner, anche in forza di apposite clausole contrattuali

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Artt. 24 e 25 del D.Lgs.n.231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure aziendali previsti nella presente Parte Speciale

È obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso

In tutte le operazioni/attività della Società che coinvolgano un ente della Pubblica Amministrazione, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- Effettuare elargizioni in danaro a pubblici funzionari
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e, in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o di gratuita prestazione in favore di pubblici funzionari o di soggetti ad essi legati da un vincolo familiare che possa anche solo apparire come atto ad influenzare l'indipendenza di giudizio di tali soggetti ovvero tesa ad assicurare un qualsiasi vantaggio improprio per l'azienda. Gli omaggi consentiti non superano il valore di euro 150 e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale. Le liberalità che non rispecchino questo valore devono essere interpretate come sponsorizzazioni ed in quanto tali devono essere autorizzate e trattate secondo le procedure aziendali allo scopo previste
- Accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti di enti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente
- Ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dall'azienda o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto
- Eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni e dei partner che non siano adeguatamente giustificati in ragione del rapporto contrattuale in essere con l'azienda
- Presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire o far conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati
- Destinare eventuali somme ricevute da enti pubblici nazionali e/o comunitari per scopi diversi da quelli a cui originariamente erano destinati

- Accedere alla rete informatica aziendale in assenza dell'utilizzo di doppia chiave asimmetrica; composta da user ID e da password personale, che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza; ciò sia che l'accesso sia finalizzato per l'inserimento/modifica o per la comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, sia per qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, riferiti alla Clientela in generale e agli enti della Pubblica Amministrazione in particolare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nella parte generale del Modello 231 e nella presente parte speciale

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- La normativa italiana applicabile alle attività svolte
- Il Codice Etico Aziendale
- Il presente Modello
- Le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società

A tale proposito la società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società
- Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri

In genere, le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- Individuazione all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla
- Adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura

3.7 Principi e norme generali di comportamento

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico aziendale

Coerentemente con i principi del Codice Etico, i rapporti tra la società e la Pubblica Amministrazione devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità

Si sottolinea che è assolutamente vietato:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Artt. 24 e 25 del D.Lgs.n.231/2001)
- Promettere, offrire o acconsentire all'elargizione di denaro o altre utilità (beni materiali, servizi, etc.) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza del giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per la società
- Accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) ed in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o il brand image della società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'OdV
- Mettere in atto o favorire operazioni in conflitto di interesse dell'azienda, nonché attività in grado di interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali nell'interesse dell'azienda nel rispetto del Codice Etico e delle normative applicabili
- Effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi
- Riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale

- Effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o comunque utilità a carico di bilanci pubblici, e/o per partecipare a gare o simili o risultarne vincitori
- Effettuare comunque dichiarazioni o attestazioni non veritiere ad organismi pubblici tali da indurre in errore tali soggetti, da creare un indebito profitto o vantaggio a favore della società e/o arrecare un danno all'ente pubblico
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati
- Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione della Parte Speciale

Al fine di scongiurare la commissione dei reati di cui alla presente sezione devono essere realizzati i seguenti presidi di controllo:

- Distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi nelle attività di predisposizione, presentazione e ricezione di dati, informazioni e documenti verso/da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o eccessive concentrazioni di potere
- Formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la PA. in relazione a ciascuna Potenziale Attività a Rischio
- Gestione in modo trasparente e univoco di qualsiasi rapporto professionale instaurato con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio
- Attività di reporting all' OdV di eventuali situazioni di irregolarità

3.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Gli Organi Sociali, gli amministratori, i dipendenti e i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono rispettare le regole ed i divieti elencati al precedente paragrafo e ai fini dell'attuazione degli stessi devono rispettare le procedure specifiche qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del Modello 231

In particolar modo nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere osservate, tra le altre, le regole di comportamento di seguito indicate:

- Agli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la PA per conto dell'azienda deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla società (con apposita delega per i membri degli organi sociali e per i dipendenti - anche tramite il responsabile, individuato in base al sistema delle comunicazioni organizzative, ovvero nel relativo contratto di servizio o di consulenza o di partnership per

gli altri soggetti destinatari del Modello 231). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nella Parte Generale

- Il responsabile individuato a rilasciare le procure deve predisporre una lista riepilogativa di tutti i Responsabili/addetti ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione e renderla disponibile sull'Intranet aziendale
- I contratti tra l'azienda, i Consulenti e Partner che abbiano, anche solo potenzialmente, impatto sulle Potenziali Aree a Rischio devono essere definiti per scritto in tutte le loro condizioni e termini e devono contenere clausole standard al fine di garantire il rispetto del D.Lgs.n.231/2001
- Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi veritieri e, l'impegno della società, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento. In ogni caso, ciascuna delle dichiarazioni di cui al presente capo, ivi incluse le autocertificazioni ammesse dalla legge o dai bandi, devono essere corredate da documentazione idonea ad attestarne la veridicità, anche se eventualmente non richiesta dal destinatario di tali dichiarazioni
- Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche, a verifiche tributarie, INPS, etc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento al Legale rappresentante ed all'OdV. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile coinvolto
- La stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici da parte della Società a seguito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattative private) deve essere condotta in conformità ai principi, criteri e disposizioni dettate dal presente Modello
- Qualunque tipo di erogazione di fondi:
 - Deve essere deliberata previa adeguata istruttoria cui partecipino soggetti e funzioni diverse all'interno dell'azienda, in modo da minimizzare il rischio di una manipolazione illecita dei dati ed aumentare la condivisione delle conoscenze e delle decisioni aziendali
 - Presuppone una approfondita conoscenza della Clientela, così da consentire una valutazione della coerenza e della compatibilità dell'operazione con il profilo del Cliente, soprattutto laddove quest'ultimo non svolga attività di rilievo economico
- Ai Collaboratori esterni e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto dell'azienda, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dall'azienda stessa, con apposita clausola contrattuale

- L'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.
- I contratti tra la Società e i Collaboratori esterni e i Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successi punti
- I Collaboratori esterni devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale, nel rispetto della quale la selezione deve avvenire tra i Collaboratori esterni accreditati nelle c.d. "recommended lists"; le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti esterni alle "recommended lists" dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione
- I Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio: utilizzando apposite check list o una procedura formalizzata di beauty contest)
- Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze devono contenere solo elementi assolutamente veritieri
- Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs.n.81/08, verifiche tributarie, INPS, Autorità di vigilanza ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza

3.9 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli Artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli Artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte Speciale; con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; o proporre e collaborare alla

predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale

- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Aree Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati che possono essere potenzialmente commessi
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale	
4	Sezione B: Reati Societari (Art. 25-ter D.Lgs.n.231/01)
4.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati societari</i>
4.2	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01</i>
4.2.1	<i>False comunicazioni sociali (Artt. 2621 c.c., 2621-bis c.c., 2621-ter c.c. modificati da L.69 del 27 maggio 2015)</i>
4.2.2	<i>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c. modificato da L.69 del 27 maggio 2015)</i>
4.2.3	<i>Impedito controllo (Art. 2625 c.c. modificato da D.Lgs.n.39 del 27 gennaio 2010)</i>
4.2.4	<i>Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)</i>
4.2.5	<i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (Art. 2627 c.c.)</i>
4.2.6	<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)</i>
4.2.7	<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)</i>
4.2.8	<i>Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.)</i>
4.2.9	<i>Formazione fittizia del capitale (Art.2632 c.c.)</i>
4.2.10	<i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)</i>
4.2.11	<i>Corruzione tra privati (Art.2635 c.c. modificato dal D.Lgs.n.201 del 29 ottobre 2016, dal D.Lgs n.38 del 15 marzo 2017 e da L. n.3 del 9 gennaio 2019)</i>
4.2.12	<i>Istigazione alla corruzione tra privati (Art.2635-bis c.c. introdotto dal D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e modificato da L..n.3 del 9 gennaio 2019)</i>
4.2.13	<i>Pene accessorie (Art.2635-ter c.c. introdotto dal D.Lg. n.38 del 15 marzo 2017)</i>
4.2.14	<i>Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)</i>
4.2.15	<i>Aggiotaggio (Art. 2637 c.c. modificato da Legge n.132 del 23 settembre 2025)</i>
4.2.16	<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c. modificato dal D.Lgs.n.180 del 16 novembre 2015)</i>
4.2.17	<i>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs. n. 19 del 2 Marzo 2023)</i>
4.3	<i>Le attività sensibili relative ai reati societari</i>
4.4	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
4.5	<i>Principi e regole di comportamento</i>
4.6	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
4.7	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
4.8	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

4.1 Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati societari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Societari dell'azienda, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner, come già definiti nella Parte Generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, conducano comportamenti conformi a quanto ivi descritto al fine di impedire il verificarsi degli illeciti di cui all'Art. 25-ter del Decreto

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello

- Fornire all'Organismo di Vigilanza - e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con tale organismo - gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione delle fattispecie delittuose di seguito descritte

4.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex Art. 5 del D.Lgs.n.231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto

L'Art. 25-ter del Decreto contempla la maggior parte dei reati societari che costituiscono, al momento, insieme agli abusi di mercato, i soli reati autenticamente economici di cui può essere chiamata a rispondere la Società e che, in quanto non occasionati dall'esercizio della specifica attività aziendale, sono qualificabili come reati generali

Il D.Lgs n. 19 del 2 Marzo 2023 ha inserito una nuova fattispecie di reato "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" in merito a trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere

Il certificato cosiddetto preliminare, rilasciato in Italia da un notaio che ha anche il compito di controllare la legittimità della fusione, attesta il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione
Per le società estere ogni Stato designa l'organo giurisdizionale, il Notaio o altra autorità competente

Di seguito si riporta una breve descrizione dei reati societari richiamati dall'Art. 25-ter (Reati societari) del D.Lgs.n.231/01 che si ritiene potrebbero trovare manifestazione nell'ambito delle attività svolte dall'azienda

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari

4.2.1 False comunicazioni sociali (Artt. 2621 c.c., 2621-bis c.c., 2621-ter c.c.)

Questo reato si realizza tramite:

- L'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonee ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico

- L'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge

La pena prevista per tale reato **dall'Art. 9. della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 2621 c.c.**, è la reclusione da uno a cinque anni

L'Art. 10. della legge n.69 del 27 Maggio 2015 introduce gli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile e recita:

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta

Art. 2621-ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt.2621 e 2621bis

Si precisa che:

- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto
- Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene
- La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

 Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

4.2.2. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Art.2622 c.c.)

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- Le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea
- Le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano

- Le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea
- Le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

L'Art. 11. della legge n.69 del 27 maggio 2015 sostituisce l'articolo 2622 del codice civile e recita:

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni

4.2.3 Impedito controllo (Art. 2625 c.c. modificato da D.Lgs.n.39 del 27 gennaio 2010)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali

Il reato è punito con la sanzione amministrativa di 10.329 Euro

Se la condotta ha però cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

 Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

4.2.4 Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli

La pena prevista è fino ad un anno di reclusione

 Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

4.2.5 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (Art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite

La pena prevista è fino ad un anno di reclusione

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato

 Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

4.2.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge

La pena prevista è fino ad un anno di reclusione

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto

 Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

4.2.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori

Il reato è punito, a querela della persona offesa, da sei mesi a tre anni

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

 Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

4.2.8 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.)

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi

Tale ipotesi di reato non può configurarsi in capo all'azienda se questa non è quotata

4.2.9 Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione

 Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

4.2.10 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.) c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori

Il reato è punito, a querela della persona offesa, da sei mesi a tre anni

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

 Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società ma riguardando un'ipotesi di liquidazione volontaria o coatta

4.2.11 Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c. modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019)

L'Art.3 del D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona,

sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste

Le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni

La misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte

 Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

4.2.12 Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c. modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019)

Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 con l'art.4 ha introdotto il suddetto reato che recita:

Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata

 Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

4.2.13 Pene accessorie (Art. 2635-ter c.c.)

Dopo l'articolo 2635-bis c.c. l'Art.5 del D.Lgs.n.38 ha inserito l'Art. 2635-ter c.c. che recita:
La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del Codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis c.c. secondo comma

4.2.16 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

 Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

4.3 Le attività sensibili relative ai reati societari

L'Art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.231/01 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto

Nell'ambito di ciascun reato, sulla base della mappatura di dettaglio delle aree aziendali a rischio, sono state individuate le attività da ritenersi maggiormente "sensibili" come di seguito riportato:

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.)

Corruzione tra privati (Art.2635 c.c.)

Istigazione alla corruzione tra privati (Art.2635-bis c.c.)

Gli altri reati previsti dall'Art. 25-ter non sono stati, allo stato attuale, valutati rilevanti in quanto la probabilità di commissione di tali reati è ritenuta remota

La società si riserva di aggiornare il presente Modello 231 nel caso in cui dovesse emergere la significatività di uno o più degli altri reati sopra elencati

Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli Artt. 2621 c.c. e 2622 c.c.

Gestione della Contabilità Generale:

- rilevazione, registrazione e contabilizzazione dei fatti amministrativi;
- imputazione delle scritture contabili nel sistema gestionale aziendale;
- verifica della completezza, correttezza e veridicità della documentazione contabile;
- registrazione delle fatture attive e passive;
- riconciliazione bancaria e verifica della corrispondenza tra movimenti contabili ed estratti conto;
- predisposizione delle scritture di assestamento e di chiusura dell'esercizio;
- gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
- predisposizione della documentazione destinata all'Amministratore Unico;
- predisposizione dei verbali delle decisioni dell'Amministratore Unico;
- predisposizione della documentazione destinata ai soci;
- conservazione dei libri sociali e della documentazione societaria prevista dalla legge.

Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli articoli 2635 c.c. e 2635-bis c.c.

Gestione dei rapporti commerciali

- gestione delle trattative commerciali con clienti privati;
- definizione delle offerte economiche;
- stipula dei contratti commerciali;
- gestione dei rinnovi contrattuali.

Selezione e gestione dei fornitori

- individuazione e qualificazione dei fornitori;
- richiesta e valutazione dei preventivi;
- affidamento degli incarichi;
- verifica delle prestazioni ricevute.

Conferimento di incarichi professionali

- individuazione di consulenti;
- individuazione di docenti;
- conferimento di incarichi professionali;
- definizione dei compensi;
- verifica delle prestazioni svolte.

Gestione del personale e dei collaboratori

- selezione del personale;
- conferimento di incarichi e responsabilità;

- valutazione delle competenze;
- attribuzione di ruoli organizzativi;
- gestione delle collaborazioni occasionali.

Gestione dei poteri autorizzativi

- attribuzione dei poteri di firma;
- rilascio delle deleghe operative;
- aggiornamento delle procure eventualmente conferite;
- verifica periodica della coerenza tra responsabilità organizzative e poteri autorizzativi.

Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza

- autorizzazione degli omaggi;
- gestione delle spese di rappresentanza;
- gestione di eventuali ospitalità offerte a clienti, partner o fornitori;
- verifica del rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e tracciabilità.

Gestione delle sponsorizzazioni e delle liberalità

Qualora effettuate dalla Società:

- valutazione preventiva;
- autorizzazione;
- formalizzazione;
- tracciabilità dei pagamenti;
- verifica della coerenza con le finalità istituzionali della Società.

Principali Aree a rischio e attività sensibili per l'articolo 54 D.Lgs n.19/2023

- Predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile
- Predisposizione di documenti
- per tutte quelle attività che interessano i rapporti con società di nazionalità diverse in materia di trasformazione, fusione o scissione

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) Degli standard di controllo generali
- b) Dei principi di comportamento individuati nel codice etico
- c) Di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali
- d) Delle disposizioni di legge

È responsabilità del legale rappresentante segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale

4.4 Organi e processi aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali nello svolgimento delle proprie attività commerciali, finanziarie, di informazione e di controllo sia in favore della società stessa sia in favore della Clientela

Amministratore Unico

I profili di rischio attengono alle funzioni di direzione, rappresentanza legale e governo della Società, con particolare riferimento all'assunzione delle decisioni strategiche, all'approvazione dei principali atti societari, alla sottoscrizione di contratti, convenzioni e accordi, nonché alla vigilanza sul corretto funzionamento dell'organizzazione aziendale, garantendo il rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Processo di Amministrazione

L'attività di tale processo si considera a rischio con riferimento alla gestione della contabilità generale, alla predisposizione del bilancio d'esercizio, agli adempimenti fiscali e tributari, alla gestione dei flussi finanziari, dei pagamenti e degli incassi, nonché alla corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e ai rapporti con consulenti, istituti di credito, soci e Autorità competenti

Processo Commerciale

L'attività presenta profili di rischio nella gestione delle trattative commerciali, nella predisposizione delle offerte economiche, nella formalizzazione dei contratti, nella gestione dei rapporti con clienti, partner commerciali e fornitori, nonché nello sviluppo di nuove opportunità di business. Particolare rilievo assumono le attività di selezione dei partner, il conferimento di incarichi professionali e la gestione dei rapporti economici con soggetti privati, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi o fenomeni riconducibili alla corruzione tra privati

Processo di Segreteria Organizzativa e Gestione dei Corsi

L'attività presenta profili di rischio nella gestione della documentazione amministrativa e didattica, nell'organizzazione delle attività formative, nella gestione dei registri, degli attestati e delle comunicazioni istituzionali, nonché nella corretta conservazione della documentazione aziendale. La funzione assume particolare rilevanza ai fini della completezza, veridicità e tracciabilità delle informazioni trasmesse ai soggetti interni ed esterni alla Società

Processo Accreditamento, Qualità e Conformità

L'attività presenta profili di rischio con riferimento al mantenimento degli accreditamenti, delle autorizzazioni e delle certificazioni aziendali, alla gestione del Sistema di Gestione Integrato, al monitoraggio della conformità normativa e all'esecuzione delle verifiche interne. La funzione è altresì coinvolta nella gestione dei rapporti con organismi di certificazione, enti di controllo e autorità competenti, assicurando la corretta predisposizione della documentazione richiesta e il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa applicabile

Organismo di Vigilanza

Considerata la funzione di controllo attribuita dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza potrebbe presentare profili di rischio riconducibili ad una eventuale *culpa in vigilando*, consistente nell'omesso o non corretto svolgimento delle attività di vigilanza sull'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sul rispetto delle procedure aziendali e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni. L'Organismo opera in condizioni di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, assicurando il costante monitoraggio delle attività sensibili e proponendo gli eventuali aggiornamenti del Modello

4.5 Principi e regole di comportamento

Per quanto concerne le fattispecie criminose che si riferiscono ai documenti contabili ed ai controlli delle Autorità di vigilanza, si rileva che la società si pone in una posizione privilegiata dal punto di vista della prevenzione e della corretta attuazione dei precetti normativi, in quanto risulta destinataria di una disciplina speciale che impone la procedimentalizzazione dell'intera fase di elaborazione di detta documentazione, nonché una serie di obblighi ed adempimenti in relazione ai rapporti con le autorità, con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati qui considerati risultano replicare comportamenti già consolidati nella prassi societaria o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna aziendale relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile

I destinatari, inoltre, sono tenuti ad operare sulla base della best practice cui l'azienda si ispira nell'esercizio delle proprie funzioni, sul fondamento che qualsiasi condotta attiva od omissiva

posta in essere in violazione diretta od indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne che attengono alla formazione della documentazione contabile ed alla rappresentazione esterna, così come all'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza è da considerare come commessa in danno dell'azienda stessa

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello 231 e nella presente parte speciale operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività d'impresa in azienda

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

- La normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte
- Il Codice Etico Aziendale ed Appendice Applicativa
- Il presente Modello 231
- Le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società

4.6 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti destinatari del Modello 231 che operano, in particolare, nelle aree a Rischio Reato e nello svolgimento delle attività sensibili

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Societari è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti destinatari del Modello 231 di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D.Lgs.n.231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale

Con riferimento a quanto espresso sopra la società obbliga i suoi Amministratori, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della società al rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società
- È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale
- È vietato ripartire utili non effettivamente conseguiti o distribuire riserve indisponibili
- È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori
- È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle società, mediante attribuzione di quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al responsabile individuato nel Legale rappresentante e all'Organismo di Vigilanza

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- L'agevole registrazione contabile
- L'individuazione dei diversi livelli di responsabilità
- La ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti deve essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione). Le responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e formalmente definite)

4.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società,

dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente descritto e relativamente ad ognuna delle fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società, delle previsioni di seguito indicate

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.)

Ai fini di prevenire i reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori, i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società

A tale riguardo, deve essere loro cura, a titolo esemplificativo, astenersi da:

- a) Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società

- b) Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
- c) Porre la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione veritiera e corretta corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività

Inoltre, gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente definito delle procedure e regole aziendali che prevedono:

- Il rispetto del Codice Etico e delle sue specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili, quali ad esempio:
 - a) Massima collaborazione, veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni trattate
 - b) Chiarezza e correttezza della rappresentazione patrimoniale e finanziaria della società
 - c) Completezza, segnalazione di eventuali omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, etc.
- Il rispetto del calendario di chiusura, finalizzato alla redazione del bilancio indicante:
 - a) Data di chiusura dei periodi contabili
 - b) Data di chiusura delle scritture contabili
 - c) Data di predisposizione della Bozza del Bilancio e del Bilancio Definitivo
- La chiara definizione della responsabilità della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile della determinazione delle varie poste/fondi
- Il supporto documentale a corredo delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile di cui al punto precedente
- Il controllo, da parte del consulente esterno incaricato nella predisposizione del bilancio delle voci aggregate di Bilancio confrontandole con quelle dell'anno precedente, mantenendo evidenza del riscontro effettuato e delle eventuali motivazioni relative a scostamenti anomali
- La tracciabilità informatica delle operazioni effettuate
- La tracciabilità dell'invio della bozza del Bilancio, alcuni giorni precedenti l'approvazione da parte dell'Amministratore Unico per permettere allo stesso la verifica delle connotazioni essenziali del bilancio prima che sia sottoposto all'Assemblea per l'approvazione

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Societari aziendali (e dei Dipendenti e Collaboratori esterni nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art. 25-ter del D.Lgs.n.231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
2. Tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi da altre società del gruppo, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti
3. Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere
4. Assicurare il regolare funzionamento degli Organi Societari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare
5. Evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari
6. Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- Con riferimento al precedente punto 1:
 - Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società

- Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
- Con riferimento al precedente punto 2:
 - Alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi eventualmente predisposti dalla società
 - Illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti
- Con riferimento al precedente punto 3:
 - Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale
 - Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva
 - Acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale
 - Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno
 - Procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale
- Con riferimento al precedente punto 4:
 - Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolino
 - Determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare
- Con riferimento al precedente punto 5:
 - Pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo ovvero al fine di incidere sul pubblico affidamento in merito alla stabilità patrimoniale societaria
- Con riferimento al precedente punto 6:
 - Omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché omettere

di dar corso con sollecitudine all'invio dei dati e della documentazione eventualmente richiesta dalle predette autorità

- Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società
- Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte dell'Autorità di vigilanza.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

- Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
- I documenti contenenti comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- Determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire ed i controlli che devono essere svolti su detti dati e notizie, nonché i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili
- Prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema

In particolare, nei processi contabili e più in generale di produzione di documenti che rappresentano situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società le funzioni aziendali coinvolte sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
- Separazione dei compiti e delle funzioni
- Documentazione delle decisioni e dei controlli
- Accurata gestione delle notizie riservate

Predisposizione dei prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- Utilizzo di procedure coerenti con quelle adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
- Ove esistenti, utilizzo di informazioni contenute in comunicazioni già pubblicate

- Utilizzo di informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dal consiglio di amministrazione

Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società

Nei rapporti tra l'azienda e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:

- Gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, vengono conferiti alla società di revisione su proposta del Collegio Sindacale
- È vietato il conferimento a soggetti che siano parte della rete o del network cui appartiene la società di revisione di incarichi diversi dalla revisione contabile che appaiono incompatibili con quest'ultima, in quanto suscettibili di pregiudicare l'indipendenza della società di revisione incaricata
- L'assemblea dei soci viene informata dell'eventuale conferimento di ulteriori incarichi rispetto a quello di revisione contabile alla società di revisione incaricata nonché dell'eventuale conferimento di incarichi a soggetti che siano parte della rete o del network a cui appartiene la società di revisione

Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di corporate governance e delle procedure aziendali e di gruppo a tale scopo predisposte

Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

Con riferimento alle attività societarie soggette alla vigilanza di pubbliche autorità, in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base a procedure aziendali contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- Alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti
- Alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti
- Alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza
- Al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

- Attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile
- Adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati
- Nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e non devono essere tenute condotte tali che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (ad es. Espressa opposizione, rifiuti ingiustificati, ritardi nella trasmissione o nella consegna di documenti). In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità
- Alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'organismo di vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle regole di corporate governance e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- Previsione di riunioni tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di corporate governance
- Trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge
- Partecipazione dell'organismo di Vigilanza alle riunioni assembleari mediante apposito invito predisposto dalla funzione Segreteria Generale. L'Organismo di Vigilanza valuterà l'utilità della propria partecipazione
- Formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria

4.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a

seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della società

L'Organismo di Vigilanza dovrà avere evidenza e mantenere traccia:

- Di quanto posto in essere nella società al fine di fornire opportune indicazioni per la corretta redazione del bilancio
- Per quanto concerne il conferimento dell'incarico, l'organismo di vigilanza dovrà mantenere agli atti evidenza
- Delle valutazioni circa le proposte, gli ambiti e le scelte effettuate da sottoporre al consiglio di amministrazione
- Degli incarichi conferiti

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni

Inoltre, i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari. L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale	
5	Sezione C: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche (Art. 25-septies del D.Lgs.n.231/01)
5.1	<i>Introduzione e funzione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche</i>
5.2	<i>Criteri per la definizione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche</i>
5.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01</i>
5.3.1	<i>Omicidio colposo – Art. 589 c.p.</i>
5.3.2	<i>Lesioni personali colpose – Art. 590 c.p.</i>
5.4	<i>Le sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente – Art. 55 D.Lgs.n.81/08 (Modificato dal D.Lgs. n.135 del 4 settembre 2024 e dalla Legge n.34 dell'11 marzo 2026)</i>
5.5	<i>Le attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse</i>
5.6	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
5.7	<i>Principi e regole di comportamento</i>
5.8	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
5.9	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
5.10	<i>Attività di formazione ed informazione</i>
5.11	<i>Istituzione di flussi informativi</i>
5.12	<i>Conservazione della documentazione rilevante</i>
5.13	<i>Contratti di appalto</i>
5.14	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>
5.a	<i>Legge n.215 del 17 dicembre 2021 (conversione in legge del D.L. 146/2021)</i>
5.b	<i>Elenco violazioni All.1 D.Lgs 81/2008</i>
5.c	<i>Provvedimenti di sospensione e competenze</i>
5.d	<i>Condizioni per la revoca dei provvedimenti di sospensioni</i>
5.e	<i>Informazioni, ricorsi e pene detentive e pecuniarie in materia di sospensioni</i>

5.1 Introduzione e funzione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche

Termini relativi alle norme per la salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

I soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza designati per l'espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione

Cantiere Temporaneo o Mobile o Cantiere

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati nell'allegato X del Decreto Sicurezza, ovvero, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile

Committente

Il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione secondo quanto disposto dagli artt. 88 e ss. del Decreto Sicurezza

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori

Il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori tra l'altro, di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori, anche autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e di verificare altresì l'idoneità del piano operativo di sicurezza, assicurandone la coerenza con il primo.

Coordinatore per la Progettazione

Il soggetto, incaricato dal committente o dal responsabile dei Lavori, di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e di predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori

Datore di Lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. È responsabile di provvedere all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal D.Lgs.n.81/08 e s.m.i. Gli obblighi non delegabili sono i seguenti:

- *La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento (Art. 28 Del D.Lgs.n.81/08)*
- *La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi*

Decreto Sicurezza

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"

Dirigente

Il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze

Il documento redatto dal datore di lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Sicurezza

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi

Il documento redatto dal datore di lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che abbia partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione

Fascicolo dell'Opera

Il fascicolo predisposto a cura del coordinatore per la progettazione, eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori

Lavoratori

Soggetti che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della struttura organizzativa della società e contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Medico Competente

Il medico preposto all'attività di sorveglianza sanitaria. Il medico deve inoltre possedere uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel decreto sicurezza che collabora con il datore di lavoro, secondo quanto previsto all'Art.29 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i., ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria (di cui all'Art. 41 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.) ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al decreto sicurezza

Preposto

Il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

I reati di cui all'Art. 25-septies del D.Lgs.n.231/2001, ovvero l'omicidio colposo (Art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (Art. 590 terzo comma c.p.) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dal datore di lavoro a cui risponde secondo quanto previsto dall'Art. 33 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.

Responsabile dei Lavori

Il soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione, dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera o di una parte della procedura

Sorveglianza Sanitaria

L'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione

L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali

SLL

Salute e sicurezza dei lavoratori

Addetto al Primo Soccorso e addetto alla prevenzione incendi

Soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

Referente Tecnico

Soggetto incaricato di assicurare la corretta realizzazione, in conformità alle norme e specifiche tecniche di progetto o del capitolato speciale, delle opere e dei servizi commissionati ad appaltatori/fornitori

5.2 Criteri per la definizione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche

I reati contro la persona sono ipotesi aggravate dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose

Tale aggravante consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste non soltanto quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche quando la contestazione ha per oggetto l'omissione dell'adozione di misure e/o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e, più in generale, la violazione di tutte le norme che, direttamente o indirettamente, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi

5.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'Art. 25-septies del Decreto

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli Artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del Codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le fattispecie delittuose inserite all'Art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da “colpa specifica” che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Il Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008 ha approvato il D.Lgs.n.81/08 attuativo della delega di cui all'Art. 1 della L. 3 Agosto 2007 n. 123 in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro modificato dal D.Lgs.n.106 3 Agosto 2009 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.n.81/08”

Nelle fattispecie delittuose inserite all'Art. 25-septies sono considerate le ipotesi di reato ascrivibili all'Art. 589 c.p.” Omicidio colposo e all'Art. 590 c.p. comma 3 “Lesioni personali colpose gravi e gravissime”

Con la Legge n.215 del 21 Dicembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, che ha riscritto l'articolo 14 del D. Lgs 81/2008, sono state indicate le violazioni che potrebbero ricondurre alle ipotesi di reato descritte al precedente capoverso e le relative azioni messe in campo, nel caso di accertamento delle suddette violazioni, con la scopo di contrastare il lavoro irregolare e tutelare salute e la sicurezza dei lavoratori

Con la Legge n.215 del 17 dicembre 2021 , (conversione in legge del D.L. 146/2021 del 21 ottobre 2021) il legislatore ha riscritto l'articolo 14 del D. Lgs 81/2008, il quale – nell'ottica di ridurre gli infortuni sul lavoro – ha previsto un rilevante aggravamento delle sanzioni per le violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eliminando qualsivoglia discrezionalità nell'irrogazione del provvedimento sospensivo che verrà applicato ogni qualvolta siano rilevate le violazioni previste nell'Allegato I della L. 215/2021

A tal proposito ai punti 5-a, b, c, d, e del presente documento viene dato ampio spazio a quanto riscritto all'Art. 14 del D.Lgs 81/2008

5.3.1 Omicidio Colposo (Art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona”

I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori

La colpa, nel caso che ci interessa, consiste nell'aver il soggetto agito in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, meglio, nella mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico scientifiche

Se il reato in oggetto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a sette anni che è innalzata a dieci anni se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria

Le misure di sicurezza vanno intese sia in senso statico vale a dire quale obbligo di adottare le misure di protezione e sicurezza oggettiva, sia in senso dinamico da intendersi come obbligo di formare ed informare i lavoratori circa i rischi propri dell'attività lavorativa nonché sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo

La colpa per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, pertanto, può essere ravvisata non solo in caso di violazione delle specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ma anche nel caso in cui l'evento (che in caso di omicidio consiste nella morte) dipenda dall'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore ai fini della tutela dell'integrità fisica e della personalità del lavoratore da differenziare a seconda della tipologia di lavoro e tenendo conto della tecnica e dell'esperienza (Art. 2087 del codice civile)

L'ente risponde, ai sensi del D.Lgs.n.231/2001, qualora abbia tratto un vantaggio dall'evento dannoso che può consistere, ad esempio, in un risparmio di costi o di tempi per non aver adottato le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro

Il datore di lavoro risponde, ad esempio, di omicidio colposo nel caso in cui la morte sia derivata dall'inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro qualora l'evento della morte si sia verificato nei confronti di un dipendente oppure di un soggetto estraneo all'ambiente di lavoro purché la presenza sul luogo di lavoro non sia eccezionale o atipica

5.3.2 Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "Chiunque cagiona per colpa una lesione personale"

La colpa richiesta dall'Art. 25-septies del D.Lgs.n.231/2001, consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e sicurezza. L'ente risponde ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 sia per le ipotesi di lesioni gravi che per i casi di lesioni gravissime qualora abbia tratto un vantaggio concreto da intendersi, ad esempio, come già si è detto, quale una riduzione dei costi per approntare le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente o, comunque, dovute in considerazione delle nuove acquisizioni tecnologiche

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio

Se il reato è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 euro a 2.000 euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque

Ai sensi del comma 1 dell'Art. 583 cod. penale, la lesione è considerata **grave** nei seguenti casi:

1. Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni
2. Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo

Ai sensi del comma 2 dell'Art. 583 cod. penale, la lesione è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva:

1. Una malattia certamente o probabilmente insanabile
2. La perdita di un senso
3. La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella
4. La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso

Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Come già indicato nella Parte Generale del Modello, il D.Lgs.n.81/2008, all'Art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto.

Pertanto, nella predisposizione del Modello e nella definizione degli standard di controllo la società ha tenuto conto:

- Delle previsioni del Decreto
- Della vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi
- Della ISO 45001:2023
- Delle Linee Guida Confindustria
- Dell'Art. 30 del D.Lgs.n.81/2008

5.4 Le sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente (Art.55 D.Lgs.n.81/08 modificato dal D.Lgs. n.135 del 4 settembre 2024 e dalla Legge n.34 dell'11 marzo 2026)

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria fino a 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro)

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della società ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'Art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso

L'ente non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la società potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

La Legge n.34 dell'11 marzo 2026 ha esteso le sanzioni alle inadempienze da parte del datore di lavoro anche nel lavoro agile

Per ben comprendere quanto stabilito dall' Art. 11 "Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile" della Legge n.34/2026 si riporta il testo in cui:

a) **all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008**, dopo il comma 7, è inserito il comma 7-bis " Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali"

b) **all'articolo 55**, comma 5, lettera c), dopo le parole: «per la violazione» sono inserite le seguenti: «dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma 7-bis, e»

5.5 le attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'Art.25-septies del D.Lgs.n.231/01 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività produttiva

Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.n.231/01, non è possibile individuare e limitare a priori alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali

In altri termini i oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella parte speciale del presente Modello

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di operatività ritenute più specificamente a rischio per la società risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- Attività di ufficio svolta dal personale dipendente, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo di videotermini
- Attività svolta da personale esterno presso la sede della società, quali fornitori di servizi in base a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione (di cui all'Art. 26 del Decreto Sicurezza

Nell'ambito delle suddette aree di operatività, in virtù della probabilità che in tali contesti l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro possa determinare uno degli eventi dannosi di cui all'Art. 25-septies, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Determinazione delle procedure interne in tema di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e a garantire una corretta gestione di tutti gli adempimenti posti in capo a ciascun destinatario così come disposti dal Decreto Sicurezza e dalla normativa primaria e secondaria ad esso collegata
- Attribuzione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
 - Attribuzioni di compiti e doveri in capo a ciascun Destinatario
 - Attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente
- Individuazione dei pericoli all'interno della sede dell'azienda e valutazione dei rischi, con particolare riferimento a:
 - Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
 - Valutazione dei rischi delle interferenze
 - Gestione dei contratti di appalti
- Sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione, in particolare per ciò che concerne:

- L'aggiornamento delle misure in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza al fine della salute e sicurezza sul lavoro

La gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, attraverso l'eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari

5.6 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e processi aziendali nello svolgimento delle attività inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Amministratore Unico (Datore di Lavoro)

In qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'Amministratore Unico è direttamente coinvolto nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla valutazione di tutti i rischi aziendali, all'elaborazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, alla messa a disposizione delle risorse necessarie per garantire adeguati livelli di sicurezza, nonché all'adozione di ogni provvedimento organizzativo e disciplinare finalizzato alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

Processo di Gestione Sicurezza sul Lavoro

Il processo presenta profili di particolare rilevanza in relazione alla pianificazione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione previste dal D.Lgs. 81/2008, alla gestione della documentazione obbligatoria, al coordinamento delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione, alla gestione dei rapporti con il Medico Competente, con gli organi di vigilanza e con gli enti di controllo, nonché alla verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza nelle sedi operative e durante lo svolgimento delle attività formative

Processo di Segreteria Organizzativa e Gestione dei Corsi

L'attività presenta profili di rischio con riferimento alla pianificazione delle attività formative, alla corretta organizzazione delle esercitazioni pratiche, alla verifica dell'idoneità delle aule, dei laboratori e delle attrezzature utilizzate, alla gestione della documentazione relativa ai corsisti e ai docenti, nonché alla programmazione della formazione obbligatoria dei lavoratori prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Processo di Amministrazione

Il processo è coinvolto nella gestione degli adempimenti amministrativi connessi alla salute e sicurezza sul lavoro, nella gestione dei rapporti con il Medico Competente, gli enti assicurativi e previdenziali, gli organi di vigilanza e le Autorità competenti, nella registrazione e gestione degli eventuali infortuni sul lavoro, nonché nella pianificazione e nel monitoraggio delle risorse economiche destinate alle misure di prevenzione e protezione

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, interno o esterno alla Società, supporta il Datore di Lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio, nell'elaborazione delle misure preventive e protettive, nella predisposizione delle procedure di sicurezza, nella programmazione della formazione dei lavoratori e nel monitoraggio dell'efficacia del sistema aziendale di prevenzione

Preposti, Docenti, Istruttori e Responsabili delle Attività Formative

I soggetti cui sono affidate funzioni di coordinamento, vigilanza o gestione delle attività formative sono coinvolti nell'attuazione delle misure di sicurezza durante lo svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche, nella vigilanza sul corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, nella segnalazione delle situazioni di pericolo e nella verifica del rispetto delle procedure aziendali da parte dei lavoratori, dei collaboratori e dei corsisti

Lavoratori e Collaboratori

Tutti i lavoratori, i collaboratori, i docenti e gli altri soggetti che operano presso OTJ S.r.l. sono coinvolti nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente e dalle procedure aziendali. In particolare, ciascuno è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, ad utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale, a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di rischio e a contribuire, nell'ambito delle proprie competenze, al mantenimento di adeguati livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni di controllo verificando l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, monitorando l'adeguatezza delle procedure aziendali, dei flussi informativi e del sistema dei controlli interni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, promuovendo gli eventuali aggiornamenti del Modello conseguenti a modifiche organizzative, normative o all'insorgenza di nuove situazioni di rischio

5.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Soggetti Apicali o in Posizione Apicale, dipendenti, collaboratori, fornitori della società nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al successivo paragrafo (destinatari)

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari si attengano – in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori, così come individuati dal Decreto Sicurezza, si prevede quanto segue:

- La gestione della tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) costituisce parte integrante della gestione aziendale
- La società adotta un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) conforme alla norma ISO-45001:2018 e all'Art. 30 del D.Lgs.n.81/2008

Nel SGSL vengono definite le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori

Esso integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza, nella gestione di sistemi di lavoro

Adottando il SGSL, la Società si propone di:

- Contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro
- Ridurre incidenti ed infortuni, prevenire le potenziali malattie correlate al lavoro ed i rischi cui possono essere esposti i lavoratori o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, etc.,)
- Aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti

Nello svolgimento delle attività e in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

- Leggi e regolamenti in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Il Codice Etico
- Il presente Modello
- Le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa e il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società
- Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri
- Descrizione delle linee di riporto

Nello specifico, la società è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente

In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda sono stati definiti i compiti e le responsabilità in materia di SSL a partire dal Datore di Lavoro fino al lavoratore

La società ha, inoltre, individuato il Responsabile Sistema di Gestione (RSGSL), avente la responsabilità di mantenere operativo e far applicare il SGSL, riferendo direttamente al Datore di lavoro in merito alle prestazioni del sistema

La società, come previsto dal D.Lgs.n.81/08 e s.m.i., deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della SSL, di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

- Una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere
- La programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione e condizioni lavorative e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro
- Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro
- L'eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte
- La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
- Il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro
- Il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici
- Attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro
- La partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione del Codice Etico e di buone prassi
- La formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori

- L'uso di segnali di avvertimento e sicurezza
- La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti
- La definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato

Le misure relative alla SSL non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi, ivi inclusi in materia di SSL, devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta

È fatto espresso divieto di:

- Modificare o disattivare, senza autorizzazione i dispositivi di protezione individuali o collettivi
- Modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- Fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza
- Accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati
- Svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

5.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili c.c.)

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.), gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, nello svolgimento delle attività sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'Art. 25-septies, al rispetto della normativa vigente, delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio

Tali regole e procedure sono contenute in una struttura documentale articolata in:

- Manuale del SGSL
- Documenti del SGSL (Politica, Obiettivi e Programma di Miglioramento, Organigramma, etc.,)

- Procedure del SGSL
- Istruzioni di lavoro
- RegISTRAZIONI relative agli aspetti inerenti alla SSL tra le quali i registri di dati specifici
- La formazione, i risultati dei monitoraggi ed i risultati dei riesami
- Altri documenti (legislazione, norme tecniche, etc.,)

Il manuale del SGSL, in particolare, ha lo scopo di illustrare gli elementi fondamentali del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro dell'azienda

In particolare, intende descrivere le interazioni della Politica e degli obiettivi in materia di sicurezza sul lavoro fornendo anche un orientamento in merito alla documentazione del sistema stesso

La Società, nella predisposizione del manuale e delle procedure in materia di SSL, rivolge particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- Devono essere formalmente identificate e documentate le responsabilità in materia di SSL, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati.
- Deve essere nominato il Medico Competente, devono, altresì, essere definiti appositi e adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva.
- Devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi per la SSL ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, deve, inoltre, essere tenuta in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR che contenga quanto prescritto all'Art. 28 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.
- Il DVR deve essere elaborato dal DDL in collaborazione con il RSPP e il medico competente. Il DVR deve essere custodito presso il sito di riferimento ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate
- La valutazione del rischio deve essere condotta sviluppando il criterio di analisi dei rischi per singola fonte, identificata dalle norme di legge o ragionevolmente prevedibile, individuando nel documento di metodica le modalità di esecuzione. Il documento di

metodica è quindi il punto di riferimento per la rappresentazione della metodologica di tutti i rischi, a cui fanno riferimento:

- Le schede di valutazione del rischio specifica per mansione, sulla base del processo lavorativo e dell'organizzazione presente, atte ad evidenziare i rischi presenti per singole fasi o gruppi di fasi lavorative, e le misure tecniche, organizzative e formative messe in atto per la loro prevenzione
- Le relazioni tecniche, redatte a supporto dei rischi di mansione, atte a valutare o i rischi presenti nei vari ambienti riferibili alla generalità dei presenti (ad es. rischio incidente rilevante, etc.) o rischi specifici e ben definiti ma relativi ad un esiguo numero di mansioni
- Ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, devono essere adottate adeguate misure, che prevedano:
 - Lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione ossia delle simulazioni ove vengono provate le interazioni fra le varie strutture aziendali preposte, le modalità di evacuazione, le modalità di comunicazione, etc.,
 - La definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, testato periodicamente
 - L'identificazione di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, gestione delle emergenze e antincendio che intervengono in funzione dell'area oggetto dell'emergenza
 - La programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare tenuta Registro dell'Antincendio
- Devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze
- A seguito della valutazione dei rischi e secondo il programma di sorveglianza sanitaria devono essere individuate, in collaborazione con il medico competente e SPP, le mansioni che necessitano di sorveglianza sanitaria periodica, con riferimento ai requisiti espressamente stabiliti dalla legge, ovvero risultanti da altri criteri/metodologie disponibili
- Gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro
- Devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro
- Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un programma di informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- Gli argomenti dell'informazione sono definiti anche in base alle risultanze della valutazione dei rischi e riguardano almeno:
 - I rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività dell'impresa in generale
 - Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate
 - I rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
 - Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori
 - I nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente
 - I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure per la lotta all'incendio, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso

A ciascun lavoratore è inoltre fornita, per quanto di competenza, l'informazione specifica per quanto riguarda:

- Uso delle attrezzature di lavoro
 - Uso dei dispositivi di protezione individuale
 - Movimentazione manuale dei carichi
 - Utilizzo di VDT
 - Segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora
 - Ogni altro fattore di rischio e argomento rilevante ai fini della SSL individuato e definito nel programma di informazione
- Deve essere redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed addestramento periodico, con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di SSL. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. Devono essere monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di SSL
- Deve essere attuato il coinvolgimento di tutti i lavoratori sui temi della SSL con continuità e periodicità
- L'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. È necessario predisporre un piano di esecuzione delle

verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità

- Il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite deve essere costantemente monitorato
- Il DDL e il RSPP con la partecipazione del Medico competente devono programmare ed effettuare apposite riunioni con i RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'Organismo di Vigilanza (OdV)
- Il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro deve essere formalizzato e adeguatamente pubblicizzato
- Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, etc.). Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti
- Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo interno idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di apposita documentazione, delle verifiche svolte dalla Società in materia di SSL. In tale ambito, la Società deve prevedere che l'OdV effettui un'attività di monitoraggio periodica della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato. A tal fine deve essere inviata all'OdV copia della reportistica periodica in materia di SSL, del verbale della riunione periodica di cui all'Art. 35 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i. nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società
- Devono essere previste nel sistema disciplinare e meccanismo sanzionatorio adottato dalla Società, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, apposite sanzioni per la violazione del Modello in materia di SSL

La Società ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente paragrafo così come le procedure aziendali vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la SSL

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

La società deve fornire adeguata formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie

Si specifica che neoassunti - in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione - non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo

svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche

Dell'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione

5.10 Istituzione di flussi informativi

Con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema organizzativo adottato dalla società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori e quindi per la prevenzione degli infortuni, la società si organizza per assicurare un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori

In primo luogo, la società mette a disposizione un apposito sistema di comunicazione aziendale attraverso cui ciascun Lavoratore ha la possibilità di conoscere le procedure aziendali in tema di sicurezza e portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico le proprie osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento relative alla gestione della salute e sicurezza in ambito aziendale

In secondo luogo, la società garantisce a tutti i lavoratori un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati e l'organizzazione di incontri periodici, cui l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di partecipare, che abbiano ad oggetto:

- Eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza
- Modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Predisposizione di nuove procedure o aggiornamento in merito a quelle esistenti per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro
- Ogni altro aspetto inerente alla salute e sicurezza dei lavoratori

5.11 Conservazione della documentazione rilevante

La società garantisce che vengano adeguatamente conservati su supporto cartaceo ed informatico, e aggiornati i seguenti documenti:

- La cartella sanitaria, ove prevista, deve essere istituita e aggiornata dal medico competente e custodita dal Datore di Lavoro
- Il registro infortuni
- Verbalizzazione delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal medico competente
- Documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e salute sul lavoro

- Documento di Valutazione dei Rischi
- Documento di Valutazione dei Rischi integrato ("DUVRI")
- Nomina formale del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti
- Documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti alla realtà aziendale
- Documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali
- Manuali di istruzione per l'uso di macchine e attrezzature forniti da fabbricanti e/o fornitori
- Ogni procedura adottata dall'azienda per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Tutta la documentazione relativa alle attività di cui a Informazione e Formazione, che deve essere conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza

CLAUSOLE CONTRATTUALI

La società inserisce, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la società, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice Etico
- Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto
- Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali)

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale i dipendenti sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Organigramma aziendale
- Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi
- Procedure interne di selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori di servizi

- Procedure interne finalizzate a garantire il mantenimento di elevati standard di sicurezza nei lavori appaltati a terzi a tutela sia del personale dell'azienda che di quello delle ditte appaltatrici presso la sede aziendale
- Procedure interne per l'informazione e la formazione del personale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- Codice Etico

Tali procedure e i documenti devono essere considerati come parte integrante delle strutture di organizzazione gestione e controllo necessarie per il corretto funzionamento ed efficacia del Modello 231 e sono aggiornati dalle funzioni aziendali e dagli Organi Sociali competenti

5.13 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate in tema di sicurezza sul lavoro, la documentazione prevista dal Decreto Sicurezza, il rispetto delle relative formalità, nonché l'adequatezza dei sistemi dei controlli interni adottati in tale ambito

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

Al fine di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- Partecipare agli incontri organizzati dalla società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti
- Accedere a tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo

L'azienda istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda

L'Organismo di Vigilanza si incontra regolarmente ed almeno semestralmente con il RSPP per una disamina complessiva degli aspetti relativi alle tematiche sulla sicurezza sul lavoro

5.a Legge n.215 del 17 dicembre 2021, (conversione in legge del D.L. 146/2021 del 21.10.2021)

Nelle fattispecie delittuose inserite all'Art. 25-septies sono considerate le ipotesi di reato ascrivibili all'Art. 589 c.p.” Omicidio colposo e all'Art. 590 c.p. comma 3 “Lesioni personali colpose gravi e gravissime”

La Legge n.215 del 21 Dicembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha riscritto l’articolo 14 del D. Lgs 81/2008, in cui sono state indicate le violazioni che potrebbero ricondurre alle ipotesi di reato descritte al precedente capoverso e le relative azioni messe in campo, nel caso di accertamento delle violazioni stesse

5.b Elenco violazioni ALL. 1 D.Lgs 81/2008

Si riportano le violazioni dell’ALL.1, a prescindere dal settore di intervento:

Violazione	Importo somma aggiuntiva
1- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2-Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3-Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4-Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5-Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6-Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7-Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8-Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9-Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10-Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11-Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale	Euro 3.000
12-Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

12-bis Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	Euro 3.000
---	------------

5.c Provvedimenti di sospensione e competenze

Competenze. Ispettorato nazionale del lavoro

1-La Legge, nell'ottica di ridurre gli infortuni sul lavoro, ha previsto un rilevante aggravamento delle sanzioni per le violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eliminando qualsivoglia discrezionalità nell'irrogazione del provvedimento sospensivo che verrà applicato ogni qualvolta siano rilevate le violazioni previste nell'Allegato I del D.Lgs 81/2008 come pure quando, per contrastare il lavoro irregolare, riscontra che almeno il 10

per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai punti 3 e 6 dell'Allegato I.

Nota. Punto 3 Mancata formazione ed addestramento; Punto 6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro

2-Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo

3- L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale

4- I provvedimenti per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità

5- Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Competenze. Comando provinciale VVF

6- Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139

7- In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139

Competenze. Aziende Sanitarie Locali

8- I poteri di cui al punto 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro

5.d Condizioni per la revoca dei provvedimenti di sospensioni

Si riportano integralmente i punti dal 9 al 12 dell'Art.14" Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori" che riguardano le condizioni per la revoca dei provvedimenti di sospensione

9- È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari

e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie

10- Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione

11- Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato

12- È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti

5.e Informazioni, ricorsi e pene detentive e pecuniarie in materia di sospensioni

Si riportano integralmente i punti dal 13 al 16 dell'Art.14" Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori" che riguardano il finanziamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS. LL, ammissione di ricorso per provvedimenti adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, pene per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione e l'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni

13- Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

14- Avverso i provvedimenti adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto

15- Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare

16- L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d)

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale	
6	Sezione D: Reati informatici e di trattamento illecito di dati (Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01 modificato da Legge n.90 del 28 giugno 2024)
6.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati</i>
6.2	<i>Criteri per la definizione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati</i>
6.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
6.3.1	<i>Falsità in documenti informatici (Art. 491-bis c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016)</i>
6.3.2	<i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p. modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)</i>
6.3.3	<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)</i>
6.3.4	<i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)</i>
6.3.5	<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)</i>
6.3.6	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)</i>
6.3.7	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)</i>
6.3.8	<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)</i>
6.3.9	<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (Art. 635-quinquies c.p. modificato da D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)</i>
6.3.10	<i>Frode informatica (Art. 640-ter c.p. modificato dal D.Lgs.n.36 del 10 aprile 2018, dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs n. 150 del 10 Ottobre 2022)</i>
6.3.11	<i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art.640-quinquies c.p.)</i>
6.3.12	<i>Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (inserito da D.L. 105 21 settembre 2019)</i>
6.3.13	<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (Art. 617-bis c.p. introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)</i>
6.3.14	<i>Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-sexsies c.p. introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)</i>
6.3.15	<i>Circostanze attenuanti (Art. 623-quater c.p. introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)</i>
6.3.16	<i>Estorsione (Art. 629 c.p. introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)</i>
6.3.17	<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635-quater.1 c.p. introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)</i>
6.3.18	<i>Circostanze attenuanti (Art. 639-ter c.p. introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)</i>
6.4	<i>Le attività sensibili relative ai reati informatici e di trattamento illecito di dati</i>
6.5	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
6.6	<i>Principi e regole di comportamento</i>
6.7	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
6.8	<i>Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
6.9	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

6.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati informatici e di trattamento

Come anticipato, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai Partner come già definiti nella Parte Generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

6.2 Criteri per la definizione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati

Ad integrazione delle definizioni elencate nella Parte Generale del Modello, si consideri la seguente ulteriore definizione da applicare alla presente Parte Speciale:

"Delitti Informatici": sono i delitti richiamati dall'Art. 24-bis del Decreto e disciplinati dal Codice penale agli Artt. 491-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-quinquies

6.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità delle società. L'Art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto nel Decreto l'Art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", che riconduce la responsabilità amministrativa degli enti ai reati individuati nelle sezioni seguenti

La presente Parte Speciale si riferisce ai Delitti informatici e trattamento illecito di dati (di seguito, per brevità, i "Delitti Informatici")

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/2001 prevede una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi

6.3.1 Falsità in documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico

N.B.: I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (Art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs.n.82/2005, salvo modifiche ed integrazioni)

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato

A tal proposito il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 aggiunge: *"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici"*

6.3.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p. modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Tale reato si realizza quando un soggetto "abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo". Tale delitto è punito con la reclusione fino a tre anni

La pena è della reclusione da uno a cinque anni, è stata con la Legge n.90 del 28 giugno 2024 aumentata da due a dieci anni:

- Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema
- Se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato
- Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti

Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni, da ultimo, ovvero con la Legge n.90 del 28 giugno 2024, la pena è stata aumentata da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura)

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela

6.3.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Si riporta l'articolo così come recentemente modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024 che ha inasprito le pene della reclusione, qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 615-ter, comma 2 e 3 c.p.

[I]. Chiunque, al fine di procurare a sé' o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1)

[III]. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'Art. 615-quater, pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e smart card)

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet)

L'Art. 615-quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di un'azienda autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno dell'azienda oppure carpirca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso

6.3.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Si riporta l'articolo così come recentemente modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024 che ha inasprito le pene della reclusione, qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 615-ter, terzo comma

[I]. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma

[III]. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa

[IV]. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente

6.3.5 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Si riporta l'articolo così come recentemente modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024 che ha inasprito le pene della reclusione, qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1) e 2)

[I]. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

[II]. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni

[III]. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni

Il reato, si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, detiene, diffonde o installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi"

La condotta vietata dall'Art. 617-quinquies è, pertanto, costituita non solo dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, ma anche se le si detiene solamente o vengono diffuse. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche

6.3.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p. modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui"

Con la Legge n.90 del 28 giugno 2024 si è avuto un inasprimento della pena, in due casi:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore

6.3.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (Art. 635-ter c.p. modificato sia nella rubrica che nel testo dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Si riporta integralmente il testo sostituito dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024:

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni

[II]. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici

[III]. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)

Tale reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato

6.3.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p. modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Si riporta integralmente il testo sostituito dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024:

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni

[II]. La pena è aumentata è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato

Questo reato si realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'Art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento"

6.3.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (Art. 635-quinquies c.p. modificato sia nella rubrica che nel testo dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Si riporta integralmente il testo sostituito dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024:

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni

[II]. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici

[III]. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3

Il reato si può configurare nel caso in cui un dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte

6.3.10 Frode informatica (Art.640-ter c.p. modificato dal D.Lgs n. 36 del 10 aprile 2018, dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs n. 150 del 10 Ottobre 2022)

Questo reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da € 51 a €1.032

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età

6.3.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art.640-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando "il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri

danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato". Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata

6.3.12 Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Decreto-legge 21 settembre 2019, n.105 coordinato con legge di conversione n.133 del 18 novembre 2019)

L'articolo 1 del D.L. n.105 del 21 settembre 2019, coordinato con legge di conversione n.133 del 18 novembre 2019, recita che **"Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici** delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori, pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, **è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**

Al comma 11 dello stesso articolo viene riportato che **"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti** di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, **è punito con la reclusione da uno a tre anni**

Il comma 11-bis modifica l'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che diventa "In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico **e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote"

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri **14 aprile 2021, n. 81, Art.9, comma 9** "Tutela delle informazioni" recita testualmente "Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni

6.3.13 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (Art. 617-bis c.p. introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Il reato si configura quando qualcuno, attraverso l'utilizzo di apparati o strumenti, si adopera per venire a conoscenza di una comunicazione o di una conversazione a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, o metterla a disposizione di altri, al fine di conseguire il fine prefissato

6.3.17 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635-quater.1 c.p. introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Il reato si configura quando qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici

6.4 Le attività sensibili relative ai reati informatici

L'Art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto

L'analisi dei processi ha consentito di individuare le seguenti "attività sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'Art. 24 - bis del D.Lgs.n.231/2001:

- a. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione
- b. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio
- c. Gestione e protezione della postazione di lavoro
- d. Gestione degli accessi da e verso l'esterno
- e. Gestione e protezione delle reti
- f. Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)
- g. Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.)

I delitti trovano come presupposto la sicurezza e l'utilizzo della rete informatica intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi e precisamente:

- Tutte le attività aziendali svolte dal personale tramite l'utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso ad Internet
- Gestione della rete informatica aziendale, evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica
- Erogazione di servizi di installazione e servizi professionali di supporto al personale (ad esempio, assistenza, manutenzione, gestione della rete, manutenzione e security)
- La sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati (sicurezza nazionale cibernetica)

6.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali

Amministratore Unico

I profili di rischio attengono alle funzioni di direzione e controllo sull'organizzazione dei sistemi informativi aziendali, all'approvazione delle politiche di sicurezza informatica, all'assegnazione delle risorse necessarie alla protezione dei dati e delle infrastrutture tecnologiche, nonché alla vigilanza sull'adozione delle misure organizzative e tecniche idonee a prevenire accessi abusivi, alterazioni dei dati, utilizzi impropri degli strumenti informatici e violazioni della normativa vigente

Processo di Amministrazione

L'attività presenta profili di rischio nella gestione dei sistemi informatici utilizzati per la contabilità, la fatturazione elettronica, i pagamenti, la conservazione digitale dei documenti, la gestione delle credenziali di accesso ai portali istituzionali e l'utilizzo della firma digitale, della posta elettronica certificata e degli strumenti telematici utilizzati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Processo di Segreteria Organizzativa e Gestione dei Corsi

Il processo è coinvolto nella gestione delle piattaforme informatiche utilizzate per l'organizzazione dei corsi, delle banche dati dei corsisti, dei registri elettronici, delle piattaforme di formazione a distanza, dei sistemi di emissione degli attestati e delle comunicazioni telematiche verso clienti ed enti pubblici. Particolare rilevanza assumono la tutela dell'integrità dei dati, la corretta gestione delle credenziali di accesso e la protezione delle informazioni trattate

Processo Accreditamento, Qualità e Conformità

L'attività presenta profili di rischio nella gestione delle piattaforme informatiche utilizzate per gli accreditamenti, le autorizzazioni, le rendicontazioni e le comunicazioni con gli enti pubblici. La funzione è altresì coinvolta nella gestione della documentazione digitale, nell'utilizzo dei

portali istituzionali e nella conservazione delle evidenze documentali trasmesse agli enti competenti

Processo Commerciale

Il processo presenta profili di rischio nell'utilizzo dei sistemi CRM (Customer Relationship Management), delle banche dati commerciali, della posta elettronica, delle piattaforme di gestione delle offerte e dei contratti, nonché nella gestione delle informazioni relative a clienti, partner commerciali e fornitori. La funzione è tenuta ad assicurare la correttezza dell'utilizzo degli strumenti informatici e la riservatezza delle informazioni aziendali trattate

Responsabile dei Sistemi Informativi (ove nominato) o Fornitore Informatico Esterno

La funzione, interna o esternalizzata, è coinvolta nella gestione e manutenzione delle infrastrutture informatiche, nella configurazione delle reti, nella gestione delle credenziali di accesso, nell'implementazione delle misure di sicurezza logica e fisica, nei sistemi di backup e disaster recovery, nonché nel monitoraggio degli eventi di sicurezza e nella gestione degli aggiornamenti software e hardware

Tutti i lavoratori, collaboratori e docenti autorizzati all'utilizzo dei sistemi informatici

Tutti gli utenti autorizzati sono coinvolti nelle Attività Sensibili con riferimento all'utilizzo degli strumenti informatici aziendali, delle credenziali personali, della posta elettronica, delle piattaforme gestionali e delle banche dati della Società. Ciascun utilizzatore è tenuto ad operare nel rispetto delle procedure aziendali, delle misure di sicurezza informatica e delle disposizioni impartite dalla Società, contribuendo alla tutela della riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza verifica l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con riferimento ai reati informatici, monitorando l'adeguatezza delle procedure aziendali relative alla sicurezza informatica, alla gestione degli accessi, alla protezione dei dati e all'utilizzo dei sistemi informativi. L'Organismo promuove, ove necessario, l'adozione di misure correttive e segnala eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di vigilanza

6.6 Principi e regole di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

1. Gli standard generali di controllo
2. I principi di comportamento individuati nel codice etico
3. Quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali
4. Le disposizioni di legge

6.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a Rischio reato informatico e nello svolgimento delle attività sensibili precedentemente citate

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Informatici è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale

In generale, la prevenzione dei crimini informatici è svolta attraverso adeguate misure tecnologiche, organizzative e normative ed in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- Previsione nel Codice Etico di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati informatici sia all'interno della società che tramite apparecchiature non soggette al controllo della stessa
- Previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite
- Predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di reati informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio
- Predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali

Conseguentemente, gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle

attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici:

- **Segregazione delle attività**

si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso; ad esempio: progettazione ed esercizio, acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione

- **Esistenza di procedure**

devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività

- **Poteri autorizzativi e di firma**

definire livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio

- **Tracciabilità**

degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio; ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione distruzione delle registrazioni effettuate

- **Gestione delle segnalazioni**

raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati informatici rilevati da soggetti interni e esterni all'ente

- **Riporto all'OdV**

referire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità

6.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'Art.24-bis del D.Lgs.n.231/01, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale attività a rischio

Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area quali, ad esempio:

- **Esistenza di una normativa/procedura aziendale relativa a:**

1. Gestione degli accessi che tra l'altro individua le seguenti fasi:

- Attribuzione accessi
 - Assegnazione dei codici identificativi personali (richieste di abilitazione/modifica delle utenze)
 - Disattivazione dei codici utente associati al personale che ha perso il diritto di accesso a tutti i sistemi informatici o che non accede più ai vari sistemi
 - Attività di controllo volta a verificare, prima della creazione di un'utenza, che la stessa non sia già stata precedentemente assegnata/disabilitata/rimossa e che uno stesso codice identificativo personale non venga assegnato, neppure in tempi diversi, a persone diverse
2. Modalità di utilizzo e di salvaguardia del PC intese come misure che l'utente deve adottare per garantire un'adeguata Protezione delle apparecchiature incustodite
3. Installazione di software sui sistemi operativi
4. Dismissione dei supporti di memorizzazione su cui sono registrate informazioni aziendali

- Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare che le attività di utilizzo delle risorse da parte dei processi e degli utenti e di accesso alla rete si esplicino attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso
- Presenza di sistemi di protezione antivirus e antispyware
- Esistenza di una serie di procedure, in materia di "privacy" e di "security", che disciplinano gli aspetti legati al corretto utilizzo delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni
- Attuazione del progetto di formazione, volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali, con l'obiettivo di diffondere all'interno della società le politiche, gli obiettivi e i piani previsti in materia di sicurezza informatica e al fine di soddisfare i requisiti previsti in materia di privacy
- Consegna a ciascun dipendente della Società, contestualmente all'assegnazione del pc e/o dell'indirizzo di posta Internet di norme per l'utilizzo dei Personal Computer aziendali e sull'utilizzo della posta Internet e in generale di documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico
- Individuazione tempestiva delle vulnerabilità dei sistemi
- Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di

protezione (risorse tecnologiche e informazioni), attraverso, l'adozione di sistemi antincendio, antiallagamento, di condizionamento, gruppi di continuità UPS e di regolamentazione degli accessi

- Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici (registrazione dei log on e log off)
- Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di networking attraverso, tra l'altro, una serie di provvedimenti volti a garantire che:
 - L'informazione inserita e elaborata dal sistema pubblico sia processata completamente ed in modo tempestivo
 - Le informazioni sensibili siano protette durante i processi di raccolta e di conservazione
 - L'accesso al sistema pubblico non consenta ingressi fortuiti alle reti con cui è connesso

Principi procedurali specifici

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla società e dai dipendenti e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle Attività Sensibili:

- I dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati
- È vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato
- È vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili effettuata dal servizio infrastrutture
- È vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.)
- È vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla società
- È vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno all'azienda le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti
- È vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti
- È vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi

- È vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi
- È vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi
- È vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi
- È vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati
- È proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati
- È vietato lo spamming come pure ogni azione di risposta allo spam
- È obbligatorio segnalare all'organismo di vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente parte speciale sia stato commesso o possa essere commesso

L'azienda si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- Informare adeguatamente i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi (cfr. Manuale utilizzo user id e password)
- Fare sottoscrivere ai dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali
- Informare i dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccare l'accesso al pc "lock computer", qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso (cfr. Manuale utilizzo user id e password)
- Impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente
- Fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria
- Limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative

ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle

- Fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati
- Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla società e non correlati con l'attività espletata per la stessa
- Limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infatti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file)
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della società, di software (c.d. "p2p", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) Senza alcuna possibilità di controllo da parte della società
- Qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna wi-fi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti
- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati (Cfr. Manuale utilizzo user Id e password)
- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati
- Effettuare periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile, controlli ex ante ed ex post sulle attività effettuate dal personale sulle reti nonché, quando verrà completato il progetto di anomaly detection, rielaborare con regolare cadenza i log dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali

6.9 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui all'Art. 24-bis del Decreto, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità

delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adequatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'Art. 24-bis del Decreto sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'Art. 24-bis del Decreto; con riferimento a tale punto, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività
- potenzialmente a rischio di delitti informatici, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere
- Proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche
- Proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale
- Monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna (i.e. Normativa Aziendale e Modulistica) per la prevenzione dei Delitti Informatici in costante coordinamento con le funzioni Sicurezza Informatica ed Internal Audit
- Consultarsi con il responsabile della Sicurezza Informatica e/o del Servizio Sistemi Informativi ed invitare periodicamente lo stesso a relazionare alle riunioni dell'OdV
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute
- Conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale	
7	Sezione E: Reati ambientali (Art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/01 modificato da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025, da L. n.147 del 3 ottobre 2025 e dal D.Lgs. n.81 del 21 aprile 2026)
7.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale dei reati ambientali</i>
7.2	<i>Criteri per la definizione dei reati ambientali</i>
7.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
7.3.1	<i>Inquinamento ambientale</i> (Art 452-bis c.p. introdotto da L. N 68 del 22 maggio 2015, modificato da D.L. 10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 e dal D.Lgs. n.81 del 21 aprile 2026)
7.3.1.1	<i>Commercio di prodotti inquinanti</i> (Art 452-bis.1 c.p. introdotto dal D.Lgs. n.81 del 21 aprile 2026)
7.3.1.2	<i>Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti</i> (Art 452-ter c.p. introdotto dal D.Lgs. n.81 del 21 aprile 2026)
7.3.2	<i>Disastro ambientale</i> (Art 452-quater c.p. introdotto da L. N 68 del 22 maggio 2015 e modificato da D.L. 10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)
7.3.3	<i>Delitti colposi contro l'ambiente</i> (Art 452-quinquies c.p. introdotto da L. N 68 del 22 maggio 2015)
7.3.4	<i>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</i> (Art 452-sexies c.p. introdotto da L. N 68 del 22 maggio 2015, modificato da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertito da L. n.147 del 3 ottobre 2025)
7.3.5	<i>Impedimento del controllo</i> (Art 452-septies c.p. introdotto da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertito da L. n.147 del 3 ottobre 2025)
7.3.6	<i>Circostanze aggravanti</i> (Art 452-octies c.p. introdotto da L. N 68 del 22 maggio 2015)
7.3.7	<i>Omessa bonifica</i> (Art. 452-terdecies c.p. introdotto da Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e convertito da L. n.147 del 3 ottobre 2025)
7.3.8	<i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i> (Art 452-quaterdecies c.p. introdotto da D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018 in sostituzione dell'art.260 del D.Lgs.n.152/2006, modificato da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e da L. n.147 del 3 ottobre 2025)
7.3.8.1	<i>Nozione di abusività</i> (Art 452-quinquiesdecies c.p. introdotto dal D.Lgs. n.81 del 21 aprile 2026)
7.3.8.2	<i>Circostanze aggravanti</i> (Art 452-sexiesdecies c.p. introdotto dal D.Lgs. n.81 del 21 aprile 2026)
7.3.9	<i>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</i> (Art. 727- bis c.p. modificato dalla legge n.82 del 6 giugno 2025)
7.3.10	<i>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</i> (Art. 733- bis c.p. modificato da L.n.22 del 09 Marzo 2022 e da modificato dalla legge n.82 del 6 giugno 2025 abrogato dal D.Lgs. n.81 del 21 aprile 2026)
7.3.11	<i>Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche</i> (Artt. 1, 2,3-bis c.p. e 6 L. n. 150/1992)
7.3.12	<i>Scarichi di acque reflue Sanzioni penali</i> (Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da D.Lgs.n.46/2014)
7.3.13	<i>Albo nazionale gestori ambientali</i> (Art.212 comma 19-ter D. Lgs. n. 152/2006 introdotto da Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e modificato da L. n.147 del 3 ottobre 2025)
7.3.14	<i>Abbandono di rifiuti non pericolosi</i> (Art.255 D. Lgs. n. 152/2006 introdotto e modificato da D.L. 10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 e modificato nella rubrica e nel testo da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e da L. n.147 del 3 ottobre 2025)
7.3.15	<i>Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari</i> (Art.255-bis D. Lgs. n. 152/2006 introdotto da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertito da L. n.147 del 3 ottobre 2025)
7.3.16	<i>Abbandono di rifiuti pericolosi</i> (Art.255-ter D. Lgs. n. 152/2006 introdotto da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertito da L. n.147 del 3 ottobre 2025)
7.3.17	<i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i> (Art.256 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da D.Lgs.n.46/2014, da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025, da L. n.147 del 3 ottobre 2025 e dal D.Lgs. n.81 del 21 aprile 2026)
7.3.18	<i>Combustione illecita di rifiuti</i> (Art.256-bis D. Lgs. n. 152/2006 introdotto e modificato da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertito da L. n.147 del 3 ottobre 2025)
7.3.19	<i>Bonifica dei siti</i> (Art.257 D. Lgs. n. 152/2006)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

7.3.20	<i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da Art.4 del D.Lgs.n. 116 del 3 settembre 2020, da Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e da L. n. 147 del 3 ottobre 2025)</i>
7.3.21	<i>Spedizione illegale di rifiuti (Art. 259 D.Lgs.n.152/2006 modificati rubrica e testo da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertito da L. n. 147 del 3 ottobre 2025)</i>
7.3.22	<i>Aggravante dell'attività di impresa (Art. 259-bis D.Lgs.n.152/2006 introdotto da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertito da L. n. 147 del 3 ottobre 2025)</i>
7.3.23	<i>Delitti colposi in materia di rifiuti (Art. 259-ter D.Lgs.n.152/2006 introdotto da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertito da L. n. 147 del 3 ottobre 2025)</i>
7.3.24	<i>Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale (RENTRI) apportata da Decreto n.59 del 4 aprile 2023 (Art. 260-bis D. Lgs. n. 152/2006)</i>
7.3.25	<i>Sanzioni per superamento valori limite di emissione (Art. 279 D. Lgs. n.152/2006 modificato da D.Lgs.n.46/2014)</i>
7.3.26	<i>Inquinamento doloso provocato da navi (Art.8 D.Lgs.n.202/2007)</i>
7.3.27	<i>Inquinamento colposo provocato da navi (Art.9 D. Lgs.n.202/2007)</i>
7.3.28	<i>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art.3 Legge n. 549/1993)</i>
7.4	<i>Le attività sensibili relative ai reati ambientali</i>
7.5	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
7.6	<i>Principi e regole di comportamento</i>
7.7	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
7.8	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
7.9	<i>Impegni per la salvaguardia ambientale</i>
7.10	<i>Controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

7.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati ambientali

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali dell'azienda, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza e ai Responsabili delle altre funzioni della società, che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

7.2 Criteri per la definizione dei reati ambientali

Si definiscono reati ambientali tutte le condotte, attive od omissive, idonee a cagionare un deterioramento, una compromissione o un pericolo significativo per l'ambiente, con particolare riferimento alla qualità dell'aria, del suolo, del sottosuolo, delle acque, degli ecosistemi, degli habitat naturali, della flora, della fauna e della biodiversità, anche agraria

Il sistema di tutela penale dell'ambiente ha subito una profonda evoluzione con la Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", che ha introdotto nel Codice Penale il Titolo VI-bis dedicato ai delitti ambientali, prevedendo specifiche fattispecie criminose volte a reprimere le forme più gravi di aggressione all'ecosistema

Prima della riforma del 2015, la repressione penale dei fenomeni di grave contaminazione ambientale era affidata prevalentemente all'utilizzo della figura del c.d. "disastro innominato", con evidenti criticità interpretative e applicative, sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo probatorio e processuale

Proprio al fine di superare tali difficoltà, il legislatore ha introdotto nuove autonome fattispecie delittuose, tra cui l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale, accompagnandole con ulteriori disposizioni incriminatrici e con un progressivo rafforzamento del sistema sanzionatorio e della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Successivamente, il quadro normativo è stato ulteriormente revisionato dal Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 147 del 3 ottobre 2025, recante "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei Fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi"

Tale intervento normativo ha inciso significativamente sulla disciplina dei reati ambientali e sull'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, rafforzando il sistema repressivo in materia di traffico illecito di rifiuti, combustione illecita, omessa bonifica, impedimento dei controlli e gestione abusiva dei rifiuti, nonché introducendo specifiche aggravanti connesse all'attività d'impresa ed estendendo ai reati ambientali la disciplina delle operazioni sotto copertura già prevista per i reati transnazionali

Ulteriore e rilevante evoluzione normativa si è avuta, in ultimo, con il Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81, attuativo della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, in vigore il 2 giugno 2026

Il provvedimento ha rafforzato il sistema nazionale di repressione dei reati ambientali, ampliando la tutela penale delle matrici ambientali e introducendo nuove fattispecie rilevanti anche ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001

In particolare, il D.Lgs. 81/2026 ha:

- modificato l'art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale), ampliando la tutela agli habitat ed introducendo nuove circostanze aggravanti connesse alla distruzione degli habitat protetti, agli effetti durevoli dell'inquinamento ed al pericolo per la vita o l'incolumità delle persone
- introdotto l'art. 452-bis.1 c.p. (Commercio di prodotti inquinanti), che punisce l'immissione sul mercato di prodotti idonei a cagionare compromissioni o deterioramenti significativi e misurabili delle matrici ambientali
- introdotto l'art. 452-ter c.p. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti), estendendone l'ambito applicativo anche al nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti ed inasprendo il relativo trattamento sanzionatorio
- introdotto l'art. 452-quinquiesdecies c.p., che fornisce una definizione normativa della nozione di "abusivamente", ricomprendendo anche le violazioni della normativa europea e le attività autorizzate fraudolentemente
- introdotto l'art. 452-sexiesdecies c.p., che prevede specifiche circostanze aggravanti applicabili ai delitti ambientali in presenza di rilevante profitto o utilizzo di documentazione falsa
- abrogato l'art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), le cui condotte risultano oggi assorbite nella nuova disciplina dei delitti ambientali
- modificato l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati presupposto ambientali e aumentando le sanzioni pecuniarie applicabili agli enti in presenza delle nuove aggravanti ambientali
- modificato l'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), con un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le violazioni concernenti la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni non osserva le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni

Il nuovo impianto normativo conferma la crescente centralità della compliance ambientale nei sistemi organizzativi aziendali e rafforza il ruolo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 quale presidio fondamentale di prevenzione del rischio-reato ambientale

La presente Parte Speciale illustra pertanto i principi di comportamento, i presidi di controllo e le misure organizzative adottate dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001

7.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente

L'azienda è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dagli Art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/01, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall' Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01 (di seguito, per brevità, "Art. 25-undecies"), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ai quali il Modello ex D.Lgs.n.231/01 è destinato

Da ultimo, il Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, ha introdotto un significativo rafforzamento del sistema di prevenzione e repressione dei reati ambientali, incidendo anche sul regime della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'intervento normativo si inserisce nel più ampio processo di armonizzazione europea volto a contrastare con maggiore efficacia i fenomeni di criminalità ambientale, riconosciuti quali forme di illecito economico suscettibili di arrecare grave pregiudizio all'ambiente, alla salute pubblica e alla concorrenza tra imprese.

In tale contesto, il legislatore europeo e nazionale ha attribuito particolare rilevanza al ruolo delle persone giuridiche, valorizzando il principio secondo cui l'ente può essere chiamato a rispondere non solo per condotte dolose riconducibili ai propri vertici o sottoposti, ma anche per carenze organizzative, omissioni di controllo e inadeguatezza dei presidi interni di prevenzione.

Le modifiche apportate all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 ampliano e rafforzano il catalogo dei reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente, prevedendo un sistema sanzionatorio più incisivo e una maggiore attenzione ai profili di compliance ambientale, alla tracciabilità delle attività sensibili, ai controlli interni e ai modelli organizzativi adottati dalle imprese.

Alla luce di tale evoluzione normativa, la presente Parte Speciale è finalizzata a individuare i processi e le attività sensibili esposti al rischio di commissione dei reati ambientali, definendo principi di comportamento, protocolli di controllo e presidi organizzativi idonei a prevenire la realizzazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito, l'elenco dei reati contemplati dall'Art.25-undecies (di seguito, anche "Reati ambientali") del Decreto e il testo delle relative disposizioni

7.3.14 Abbandono di rifiuti non pericolosi (Art.255 D. Lgs. n. 152/2006 introdotto e modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023. Modificato testo e rubrica da Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e da Legge n.147 del 3 ottobre 2025)

Prima del Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025 il reato era denominato "abbandono dei rifiuti" ed era contemplato unicamente dall'Art.255 del D.Lgs152/2006

Con il Decreto Legge n.116/2025, poi confermato dalla Legge n.147/2025, il legislatore ha inteso differenziare tale reato in base al tipo di rifiuto, modificando:

- L'abbandono di rifiuti Art.255 in "Abbandono di rifiuti non pericolosi" e introducendo i reati di:
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari Art.255-bis D.Lgs152/2006 e
- Abbandono di rifiuti pericolosi Art.255-ter D.Lgs152/2006

Lo stesso legislatore ha innalzato l'ammenda attuale portandola da millecinquecento a diciottomila euro per chi abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee

Inoltre quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi

Con il comma 1.1 aggiunto dal DL il legislatore ha inteso inoltre punire, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2

Il legislatore, con la Legge n.147/2025, ha inoltre inteso punire chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade, assoggettandolo alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è invece commessa facendo uso di veicoli a motore, è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese

Un'altra novità introdotta dal DL n. 116 dell'8 agosto 20, confermata dalla Legge n.147/2025, stabilisce che l'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza

contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati.

Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria

Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro mille cinquecentocinquanta

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3

7.3.15 Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (Art. 255-bis D. Lgs. n. 152/2006 (Introdotta da Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e convertito da Legge n.147 del 3 ottobre 2025))

Questo nuovo reato è stato introdotto dal DL n. 116 dell'8 agosto 2025 per punire chi abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee

Si riporta il testo integrale dell'articolo in cui, come per l'Art.255 "Abbandono di rifiuti non pericolosi", vengono coinvolti i titolari di imprese e responsabili di enti ed è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore

[I]. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze

[II]. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono

nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi

[III]. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

7.3.16 Abbandono di rifiuti pericolosi (Art. 255-ter D. Lgs. n. 152/2006 (Introdotta da Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e convertita da Legge n.147 del 3 ottobre 2025))

Il reato dell'Art.255-ter, introdotto dal DL n. 116 dell'8 agosto 2025, a differenza di quelli previsti dai precedenti articoli 255 e 255-bis si riferisce all'abbandono o al deposito di rifiuti pericolosi o la loro immersione nelle acque superficiali o sotterranee

Si riporta il testo integrale dell'articolo in cui, come per gli articoli precedenti, vengono coinvolti i titolari di imprese e responsabili di enti

[I]. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni

[II]. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze

[III]. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi

7.3.22 Aggravante dell'attività di impresa (Art. 259-bis D. Lgs. n. 152/2006 introdotta da Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e convertita dalla Legge n.147 del 3 ottobre 2025))

Con l'Art.259-bis il legislatore ha inteso punire con l'aumento delle pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 e con le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 il titolare dell'impresa o il responsabile di una attività anche per l'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto ambientale comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa

Si riporta il testo dell'articolo:

[I]. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

7.3.23 Delitti colposi in materia di rifiuti (Art. 259-ter D. Lgs. n. 152/2006 introdotto da Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e convertito dalla Legge n.147 del 3 ottobre 2025)

Si riporta il testo dell'articolo

[I]. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi

7.3.25 Sanzioni per superamento valori limite di emissione (Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006)

(omissis)

2.Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione

(omissis)

5.Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa

(omissis)

Il comma 2 dell'articolo 279, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta di colui che “nell'esercizio di uno stabilimento” violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti:

- Dall'autorizzazione

- Dagli allegati I, II, III o V alla parte quinta del codice dell'ambiente
- Dai piani e dai programmi citati nell'articolo 271, codice dell'ambiente
- Dalla normativa di cui all'articolo 271 del codice dell'ambiente
- Dall'autorità competente
- Dall'autorizzazione integrata ambientale

7.4 Le attività sensibili relative ai reati ambientali

Con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'Art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, come modificato dal Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, dalla Legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147 e dal Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81, sono state individuate le principali aree a rischio reato nell'ambito delle quali la Società potrebbe essere esposta alla commissione dei reati ambientali previsti dalla normativa vigente

In particolare, sono considerate “attività sensibili” quelle attività il cui svolgimento può comportare il rischio di realizzazione delle fattispecie incriminatrici richiamate dall'art. 25-undecies, con particolare riferimento ai reati in materia di gestione illecita dei rifiuti, inquinamento ambientale, commercio di prodotti inquinanti, gestione abusiva di discariche, violazioni in materia di emissioni e scarichi, nonché ai delitti che comportino compromissione o deterioramento delle matrici ambientali e degli ecosistemi

Di seguito si riportano le principali “aree a rischio reato” individuate con riferimento alle attività aziendali maggiormente esposte ai rischi ambientali, con una sintetica descrizione delle attività che le compongono. L'attività svolta da OTJ S.r.l. non comporta, quale attività caratteristica, lo svolgimento di processi produttivi o industriali suscettibili di determinare significativi impatti ambientali. La Società opera prevalentemente nel settore della formazione professionale, della consulenza e dei servizi alle imprese.

L'analisi dei processi aziendali ha comunque consentito di individuare alcune aree nelle quali, seppur con un livello di rischio contenuto, potrebbero astrattamente configurarsi violazioni della normativa ambientale.

Le principali aree a rischio reato sono le seguenti.

Gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali

L'area comprende la gestione dei rifiuti urbani e speciali eventualmente prodotti durante lo svolgimento delle attività aziendali e formative, con particolare riferimento alla raccolta differenziata, al deposito temporaneo, allo smaltimento dei rifiuti derivanti da apparecchiature informatiche, materiale elettrico ed elettronico, toner, cartucce, batterie esauste, dispositivi di protezione individuale e altri materiali di consumo, nonché alla selezione di operatori autorizzati al trasporto e allo smaltimento

Gestione delle sedi operative

L'area riguarda la gestione delle sedi aziendali, delle aule didattiche e degli spazi destinati allo svolgimento delle attività formative, con particolare riferimento al corretto utilizzo degli impianti, alla manutenzione degli immobili, alla gestione dei rifiuti ordinari, al contenimento degli impatti ambientali e al rispetto delle prescrizioni eventualmente previste dalla normativa vigente

Gestione delle attività di manutenzione

L'area comprende gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati presso le sedi aziendali e sulle attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività formative, con particolare riferimento alla gestione dei materiali di risulta, degli eventuali rifiuti speciali prodotti e alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese incaricate

Gestione degli acquisti

L'area comprende l'acquisto di beni, attrezzature, materiali didattici, apparecchiature informatiche, arredi e dispositivi destinati alle attività aziendali, favorendo, ove possibile, criteri di sostenibilità ambientale, la scelta di prodotti conformi alla normativa vigente e l'affidamento a fornitori qualificati

Gestione delle attrezzature informatiche

L'area riguarda la gestione del ciclo di vita delle apparecchiature informatiche e delle altre attrezzature elettriche ed elettroniche utilizzate dalla Società, con particolare riferimento alla loro sostituzione, dismissione e conferimento a soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Gestione dei fornitori di servizi ambientali

L'area comprende la selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori incaricati delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, verificando il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e la corretta esecuzione delle prestazioni affidate

7.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, individuate tenendo conto della natura e delle caratteristiche delle attività svolte da OTJ S.r.l., si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e processi aziendali.

Amministratore Unico

I profili di rischio attengono alle funzioni di direzione e governo della Società, con particolare riferimento all'adozione delle decisioni organizzative e gestionali finalizzate al rispetto della normativa ambientale, all'assegnazione delle risorse necessarie per la corretta gestione degli

adempimenti ambientali, all'approvazione delle politiche aziendali in materia di sostenibilità e al controllo sul corretto svolgimento delle attività che possono comportare impatti sull'ambiente

Processo di Amministrazione

L'attività presenta profili di rischio nella gestione amministrativa dei rapporti con i fornitori incaricati della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, nella verifica della documentazione amministrativa e contrattuale, nella conservazione delle autorizzazioni e della documentazione prevista dalla normativa ambientale, nonché nella gestione degli acquisti di beni e servizi aventi rilevanza sotto il profilo ambientale

Processo di Segreteria Organizzativa e Gestione dei Corsi

L'attività presenta profili di rischio nella gestione delle sedi operative e delle aule didattiche, nell'utilizzo delle attrezzature impiegate per le attività formative, nella corretta gestione dei materiali di consumo e dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento dei corsi, nonché nella sensibilizzazione del personale e dei partecipanti al rispetto delle procedure aziendali in materia ambientale

Processo di Gestione Sicurezza sul Lavoro

Il processo è coinvolto nella verifica delle condizioni di sicurezza e di tutela ambientale delle sedi aziendali, nel monitoraggio delle attività manutentive, nella gestione delle emergenze che possano determinare conseguenze sull'ambiente e nella collaborazione con i soggetti incaricati della manutenzione degli immobili e degli impianti, assicurando il rispetto delle prescrizioni normative applicabili

Processo Commerciale

L'attività presenta profili di rischio nella selezione e qualificazione dei fornitori di beni e servizi, nella gestione degli acquisti di attrezzature e materiali destinati alle attività aziendali e nella verifica della conformità delle forniture ai requisiti di legge e agli eventuali criteri ambientali adottati dalla Società

Lavoratori, Collaboratori e Docenti

Tutti i lavoratori, collaboratori e docenti sono coinvolti nell'osservanza delle procedure aziendali relative alla corretta gestione dei rifiuti, all'utilizzo delle attrezzature e dei materiali, alla segnalazione di eventuali situazioni che possano determinare impatti ambientali e, più in generale, al rispetto delle disposizioni impartite dalla Società in materia di tutela dell'ambiente

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni di controllo verificando l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo anche con riferimento ai reati ambientali, monitorando l'adeguatezza delle procedure aziendali, dei flussi informativi e dei controlli adottati dalla Società nelle aree individuate come potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001

7.6 Principi e regole di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, la politica e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività d'impresa in azienda

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

- **La normativa nazionale e dell'Unione europea applicabile in materia ambientale**
- **Il Codice Etico Aziendale**
- **Le disposizioni contenute nel presente Modello**
- **Le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente al sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società**

7.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a rischio reato e nello svolgimento delle attività sensibili

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei reati ambientali è fatto espresso divieto a tutti i soggetti destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale

È da considerarsi vietato qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall'Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01

In generale, la prevenzione dei reati ambientali è svolta attraverso adeguate misure organizzative e normative e in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- **Previsione nel Codice Etico e relativa appendice applicativa di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati previsti dall'Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01**
- **Previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino i sistemi di controllo preventivi o le indicazioni comportamentali presenti nel Modello e in tutta la documentazione societaria esistente e ad esso afferente**
- **Predisposizione di adeguati strumenti organizzativi e normativi atti a prevenire e/o impedire la realizzazione dei reati previsti dall'Art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/01 da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio**
- **Predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dall'Art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/01**

Conseguentemente, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici:

- **Segregazione delle attività**
Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso
- **Esistenza di procedure**
Devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività
- **Poteri autorizzativi e di firma**
Definire livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio. Inoltre i poteri autorizzativi e di firma devono: essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto,

l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese e essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società

- **Tracciabilità**

Delle attività svolte nell'ambito dei processi esposti a rischio; ogni operazione relativa alle attività sensibili deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate

- **Gestione delle segnalazioni**

Raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati ambientali rilevati da soggetti interni e esterni all'ente

- **Riporto all'OdV (Organismo di Vigilanza)**

Riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità

7.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.), gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'Art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/01, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio

Tra le regole e procedure che prevedono le modalità per lo svolgimento delle attività necessarie a mitigare i fattori di rischio caratteristici delle aree a rischio identificate ed i relativi controlli, si elencano:

- L'esistenza di un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato, oltre alle competenze specifiche, la sussistenza di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate ed un potere di spesa adeguato, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate in merito al rispetto della normativa ambientale
- La redazione di piani in materia di ambiente, approvati dagli organi societari competenti, che individuino i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento) e che siano comunicati al personale interessato al fine di garantirne una adeguata comprensione
- L'esistenza di un processo di gestione dell'affidamento dei compiti specifici ai lavoratori in tema di ambiente

- L'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante per le tematiche ambientali, ivi inclusi i criteri e le modalità per la comunicazione di tali aggiornamenti alle funzioni aziendali interessate
- La gestione delle attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti. In particolare, tale strumento deve prevedere responsabilità e modalità di:
 - a. Identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica di autorizzazioni preesistenti
 - b. Monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento del rinnovo delle autorizzazioni esistenti
 - c. Predisposizione dell'idonea documentazione prevista dall'iter autorizzativo (ad esempio la predisposizione di studi di impatto ambientale, le valutazioni di incidenza nell'ambito dei progetti presentati, etc.)
 - d. Comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate
 - e. Tracciabilità dell'iter autorizzativo dalla raccolta dei dati fino alla comunicazione dell'esito dello stesso
- La gestione delle emergenze ambientali, ivi inclusi il recepimento dei miglioramenti tecnologici del settore e le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza
- La gestione della manutenzione degli asset e dei sistemi di prevenzione, protezione e mitigazione ambientali, affinché sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di tutela dell'ambiente
- L'identificazione e valutazione dei rischi ambientali, nonché l'identificazione degli aspetti ambientali e valutazione della loro significatività in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi correlati, per servizi resi e attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti
- La gestione dell'attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati, che preveda, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee:
 - a. L'identificazione di elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione (attuale o storica), ai fini della valutazione dell'avviamento delle necessarie attività di comunicazione e/o bonifica
 - b. La comunicazione da effettuarsi alle autorità competenti, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare, ovvero all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente

- c. La definizione e il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative per la predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente
- d. La verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato
- e. La predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica
- Rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali
- La gestione dei depositi temporanei di rifiuti, prevedendo:
 - a. La definizione dei criteri per la scelta / realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti o l'identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti
 - b. La raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo
- La gestione della documentazione relativa al sistema di controllo per le tematiche ambientali (ivi compresa l'archiviazione e la conservazione)
- La gestione delle attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di controllo per le tematiche ambientali, con riferimento a:
 - a. Tempistica per la programmazione delle attività (piano di audit formalizzato)
 - b. Competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività oggetto di audit
 - c. Modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di controllo relativo alle tematiche ambientali o dalle norme e prescrizioni applicabili
 - d. Modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive
 - e. Modalità di comunicazione dei risultati dell'audit al responsabile del rispetto della normativa ambientale
- La gestione delle attività di reporting verso il responsabile del rispetto della normativa ambientale, tali da garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di controllo e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:
 - a. Scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati
 - b. Risultati degli audit
 - c. Risultati del monitoraggio della performance del sistema di controllo ambientale
- Verifica della situazione nella gestione delle tematiche ambientali e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno della società
- La gestione della diffusione periodica verso i lavoratori, da parte delle funzioni competenti, delle informazioni connesse normativa vigente relativa all'ambiente

- La gestione del processo di formazione del personale in materia ambientale

7.9 Impegni per la salvaguardia ambientale

L'azienda è consapevole che l'impegno costante verso la compatibilità ambientale, al fine di prevenire, nel rispetto della legislazione, l'inquinamento, e una gestione razionale delle risorse naturali rappresentino un'opportunità di sviluppo per l'azienda, migliorandone l'immagine nel contesto sociale in cui opera e contribuendo alla soddisfazione dei clienti finali

La società persegue l'obiettivo di coniugare le esigenze lavorative con la salvaguardia ambientale, definendo un piano per il miglioramento continuo della gestione ambientale, che tenga conto delle seguenti linee guida:

- **Costante ricerca delle soluzioni tecnologiche più promettenti in materia di tutela ambientale**
- **Assegnazione di responsabilità gestionali per l'ambiente nelle attività aziendali**
- **Coinvolgimento dei dipendenti e dei fornitori sulle tematiche ambientali con azioni orientate al miglioramento continuo**
- **Implementazione dei Sistemi di Gestione Ambientale, certificati secondo standard internazionali**
- **Adozione di un sistema di monitoraggio delle performance ambientali**

7.10 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adequatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale:

- **Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati ambientali**

- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati
- Monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell'azienda che la espongono ai reati esaminati nella presente parte speciale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale	
9	Sezione G: Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo (Art. 25-bis del D.Lgs.n.231/01)
9.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito etc.,</i>
9.2	<i>Criteri per la definizione di reato in falsità in monete, carte di pubblico credito etc.</i>
9.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
9.3.1	<i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p. modificato da D.lgs. n.125/2016)</i>
9.3.2	<i>Alterazione di monete (Art. 454. c.p.)</i>
9.3.3	<i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)</i>
9.3.4	<i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)</i>
9.3.5	<i>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)</i>
9.3.6	<i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)</i>
9.3.7	<i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p. modificato da D.lgs. n.125/2016)</i>
9.3.8	<i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)</i>
9.3.9	<i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)</i>
9.3.10	<i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)</i>
9.3.11	<i>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p. introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)</i>
9.3.12	<i>Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p. introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)</i>
9.4	<i>Le attività sensibili relative ai reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bolli</i>
9.5	<i>Organi e funzioni coinvolte</i>
9.6	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
9.7	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
9.8	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

9.1 Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito etc.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, adotta le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di seguito descritti

9.2 Criteri per la definizione di reato in falsità in monete, carte di pubblico credito etc.,

La condizione fondamentale perché operi la norma penale è che si tratti di moneta valori equiparati e bollati (nazionale o straniera) avente corso legale nello Stato o fuori

Le monete fuori corso non sono oggetto di tutela penale. Tuttavia, allorché sia deciso il ritiro della circolazione di una moneta, la tutela penale continua a sussistere fino allo spirare del termine utile per il cambio presso la Banca d'Italia

Alle monete sono equiparate le "carte di pubblico credito" (Art. 458 c.p.), ossia, oltre quelle che hanno corso legale come monete (cartamoneta), le carte e cedole al portatore emesse dai governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati

9.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali dell'azienda nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati

Inoltre, l'articolo 17 della Legge 23 luglio 2003, n. 99 ha modificato l'Art. 25 bis D.Lgs.n.231/01 estendendone l'ambito di applicazione anche alle azioni contrarie alle disposizioni normative

che tutelano gli strumenti e i segni di riconoscimento, che sono state quindi oggetto di integrazione della presente Parte Speciale

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato previste dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia della certezza e dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico-giuridico attraverso la moneta o i valori di bollo o i segni di riconoscimento, per i quali l'Art. 25-bis del D.Lgs.n.231/01 prevede una responsabilità dell'ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso

I reati di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono ad una serie di condotte che hanno ad oggetto monete a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote, le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso numerario, nonché strumenti e segni di riconoscimento

9.3.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

L'ipotesi di reato contemplata dall'articolo 455 c.p., è residuale rispetto a quelle disciplinate dai due precedenti articoli e presuppone la consapevolezza o il sospetto ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che ne abbia predisposto la falsificazione

In questa ipotesi di reato, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata. La punizione per tale ipotesi di reato è la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a euro 1.032

Nel caso di una azienda potrebbe essere chiamato a rispondere del reato il dipendente che utilizzi banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell'intento di evitare all'azienda i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità. Tale fattispecie di reato è caratterizzata da dolo successivo essendo necessario il dolo all'atto della messa in circolazione della moneta falsificata

9.3.5 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 del Codice penale si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali

9.3.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati; è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457 c.p., ridotta di un terzo

Tale ipotesi di reato sono pressoché remote all'interno di una azienda

9.3.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati

Soggiace altresì alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati

9.3.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Commette il reato in esame chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati

Inoltre, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

9.3.11 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p. introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)

L'articolo 493-ter c.p. è stato introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018 e si configura quando

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca

delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta

9.4 Le attività sensibili relative ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

In relazione ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, le attività svolte da OTJ S.r.l. non comportano, quale attività caratteristica, la produzione, la commercializzazione o la gestione sistematica di monete, valori bollati, carte di pubblico credito o altri valori aventi corso legale.

L'analisi dei processi aziendali ha evidenziato che il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 risulta estremamente contenuto e può assumere rilievo esclusivamente con riferimento ad alcune specifiche attività aziendali.

In particolare, le principali aree sensibili sono individuate nelle seguenti attività.

Gestione degli incassi e dei pagamenti

L'attività riguarda l'eventuale gestione di pagamenti effettuati in contanti da parte di clienti o utenti dei servizi erogati dalla Società, nonché la ricezione di valori bollati eventualmente utilizzati nell'ambito di pratiche amministrative. In tale ambito devono essere adottate idonee procedure di verifica finalizzate ad individuare eventuali anomalie o elementi che possano far presumere la non autenticità dei valori ricevuti.

Utilizzo di marche da bollo e valori bollati

L'attività comprende l'acquisto e l'utilizzo di marche da bollo e degli altri valori bollati eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività amministrative della Società, garantendo l'approvvigionamento esclusivamente attraverso canali ufficiali e autorizzati.

Gestione del marchio e dei segni distintivi della Società

L'attività presenta profili di rischio con riferimento alla creazione, registrazione e utilizzo del marchio "OTJ", dei loghi aziendali, dei marchi commerciali, dei segni distintivi e di ogni altro elemento identificativo utilizzato dalla Società nello svolgimento della propria attività istituzionale e commerciale. In particolare, devono essere effettuate le opportune verifiche

preventive al fine di evitare l'utilizzo, anche inconsapevole, di marchi o segni distintivi già registrati o comunque tutelati dalla normativa vigente.

Predisposizione di attestati, certificazioni e materiale istituzionale

L'attività riguarda la predisposizione e l'utilizzo di attestati di partecipazione, certificati, diplomi, documentazione didattica, carta intestata, timbri, loghi e ogni altro documento ufficiale della Società. Particolare attenzione deve essere posta al corretto utilizzo dei segni distintivi aziendali, dei loghi degli enti autorizzanti e dei marchi eventualmente concessi in uso da amministrazioni pubbliche o organismi di certificazione.

Utilizzo di loghi e marchi di soggetti terzi

L'attività comprende l'utilizzo, nell'ambito delle attività formative e promozionali, dei loghi, dei marchi e dei segni distintivi appartenenti a partner, enti pubblici, organismi di certificazione, aziende clienti o altri soggetti, assicurandone l'utilizzo esclusivamente nei limiti delle autorizzazioni ricevute e nel rispetto della normativa in materia di proprietà industriale.

9.5 Organi e funzioni coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, individuate tenendo conto della natura e delle caratteristiche delle attività svolte da OTJ S.r.l., si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e processi aziendali:

Amministratore Unico

I profili di rischio attengono alle funzioni di direzione, rappresentanza legale e controllo sull'utilizzo dei segni distintivi della Società, sull'adozione delle procedure relative alla gestione della documentazione ufficiale e sulla corretta organizzazione dei processi aziendali che possono presentare profili di rischio connessi ai reati di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001

Processo di Amministrazione

L'attività presenta profili di rischio con riferimento alla gestione degli incassi e dei pagamenti, all'eventuale utilizzo di valori bollati, alla predisposizione e conservazione della documentazione amministrativa, alla gestione della fatturazione elettronica e della documentazione fiscale, nonché alla verifica della regolarità dei documenti utilizzati nell'ambito dell'attività aziendale

Processo di Segreteria Organizzativa e Gestione dei Corsi

L'attività presenta profili di rischio nella predisposizione e gestione degli attestati, dei certificati, della documentazione didattica, dei registri, delle comunicazioni ai corsisti e agli enti competenti, nonché nell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi della Società e degli enti pubblici o privati con i quali OTJ intrattiene rapporti istituzionali o convenzionali

Processo Accreditamento, Qualità e Conformità

L'attività presenta profili di rischio nella gestione della documentazione trasmessa agli enti pubblici, agli organismi di certificazione e agli enti accreditanti, nonché nell'utilizzo dei relativi loghi, marchi, autorizzazioni e segni distintivi. La funzione è altresì coinvolta nella verifica della

correttezza della documentazione predisposta ai fini del mantenimento degli accreditamenti e delle autorizzazioni possedute dalla Società

Processo Commerciale

L'attività presenta profili di rischio nella predisposizione del materiale promozionale e commerciale, nell'utilizzo del marchio OTJ e degli eventuali marchi di partner, clienti ed enti pubblici, nonché nella verifica del corretto utilizzo dei segni distintivi nell'ambito delle attività di comunicazione e promozione dei servizi aziendali

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni di controllo verificando l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo anche con riferimento ai reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento, monitorando l'adeguatezza delle procedure aziendali e segnalando eventuali criticità o necessità di aggiornamento del Modello

9.6 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività Sensibili ovvero effettuino il trattamento di monete, banconote e marche da bollo, o utilizzino marchi e segni di riconoscimento si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale, nelle policy e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di falsità in monete ed in strumenti e segni di riconoscimento

9.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nonostante la possibilità di commissione da parte dei dipendenti e Organi Sociali nell'interesse o vantaggio dell'azienda dei reati previsti dal Decreto in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo presenti un basso profilo di rischio, la società intende assumere un ruolo attivo nella tutela di quella particolare forma della fede pubblica che si concretizza nell'esigenza di certezza ed affidabilità del traffico economico-giuridico, con specifico riferimento all'affidamento del pubblico sulla genuinità del mezzo di scambio rappresentato dalla moneta e sulla genuinità dei valori di bollo distribuiti o ricevuti dall'azienda, anche al fine di prevenire i residui rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati di cui all'Art. 25-bis del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali

Nella presente Parte Speciale, pertanto, sono previsti principi generali di comportamento per la prevenzione e repressione dei reati di falso in monete commessi dai dipendenti che sono tenuti alla vigilanza e controllo su detti soggetti e, comunque, da qualsiasi dipendente che, operando nell'interesse aziendale, effettui trattamenti di monete e banconote

Viene altresì prevista una procedura specifica per assicurare che i nuovi marchi eventualmente utilizzati in azienda non siano stati preventivamente registrati da terzi

La presente Parte Speciale prevede, pertanto, a carico dei destinatari:

1. L'espresso divieto di:

- a. Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 bis del Decreto)
- b. Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione

2. I seguenti obblighi:

- a) Operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero, nella stretta osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede
- b) Puntuale rispetto delle procedure aziendali di controllo di monete, banconote e valori di bollo trattati, a tutela della fede pubblica nella genuinità delle stesse
- c) Immediato ritiro dalla circolazione di monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Modello
- d) Prima di utilizzare un marchio per un'iniziativa aziendale, verificare che lo stesso non sia stato preventivamente registrato da terzi
- e) Segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- a) Detenere, ricevere e mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e marche da bollo falsificate
- b) Mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità

Inoltre, devono essere inderogabilmente rispettate le procedure aziendali esistenti, relative a:

- a) Effettuazione di un primo esame e controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo al momento della ricezione delle stesse

- b) Esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità e in particolare la compilazione e trasmissione degli appositi “Verbali di ritiro” delle monete e delle banconote euro di cui al D.M. 1° marzo 2002

In aggiunta ai presidi esistenti, si dispone l’attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- a) La conservazione di adeguato supporto documentale su ogni episodio di rilevazione di falsità, che consente di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione)
- b) La nomina di un Responsabile Interno aziendale e di sub responsabili interni in ciascuna filiale della società

CLAUSOLE CONTRATTUALI

L’azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un’apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- a) Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l’azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico/Codice di comportamento
 - b) Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte aziendale in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership)
 - c) Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento Interno
- Inoltre, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali)

PROCEDURE SPECIFICHE

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento, policy e procedure aziendali come di seguito indicati

Tali policy e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione.

A tal riguardo si precisa che tali procedure sono coordinate internazionalmente e fanno sì che l'azienda sia fortemente presidiata da una struttura di norme di comportamento, regole organizzative e controlli interni

A tal riguardo, si elencano quelli maggiormente rilevanti:

- Codice Etico//Codice di Comportamento Interno
- Circolari interne relative al trattamento delle banconote sospette di falsità

9.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio aziendale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

L'Organismo di Vigilanza dell'azienda inoltre coordina in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli al fine di migliorare l'effettività e l'efficacia degli stessi

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di falsità in monete sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di falsità in monete di cui alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure e documentazione interne (Normativa Aziendale e Modulistica) per la prevenzione dei reati di falsità in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale	
10	Sezione H: Delitti contro l'industria ed il commercio (Art. 25-bis. 1 del D-Lgs.n.231/01)
10.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale dei reati contro l'industria ed il commercio</i>
10.2	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
10.2.1	<i>Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)</i>
10.2.2	<i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)</i>
10.2.3	<i>Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)</i>
10.2.4	<i>Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)</i>
10.2.5	<i>Vendita di sostanza alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p. abrogato da L.n.75 del 21 aprile 2026)</i>
10.2.6	<i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p. modificato da L.n.206 del 27 Dicembre 2023)</i>
10.2.7	<i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)</i>
10.2.8	<i>Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (Art. 517- quater c.p. modificati rubrica e testo da L.n.75 del 21 aprile 2026)</i>
10.2.9	<i>Frode alimentare (Art. 517-sexies c.p. introdotto da L. n.75 del 21 aprile 2026)</i>
10.2.10	<i>Commercio di alimenti con segni mendaci (Art. 517-septies c.p. introdotto da L. n.75 del 21 aprile 2026)</i>
10.2.11	<i>Pena accessoria e circostanze aggravanti (Art. 517- octies c.p. introdotto da L. n.75 del 21 aprile 2026)</i>
10.3	<i>Le attività sensibili relative ai delitti contro l'industria ed il commercio</i>
10.4	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
10.5	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
10.6	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
10.7	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

10.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati contro l'industria ed il commercio

La presente Parte Speciale disciplina i principi di comportamento, i presidi organizzativi e le attività di controllo adottati dalla Società ai fini della prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Le disposizioni contenute nella presente Parte Speciale si applicano agli Organi Sociali, ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, ai partner commerciali e, più in generale, a tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nell'interesse o a vantaggio della Società (di seguito, i "Destinatari"), così come definiti nella Parte Generale del Modello.

La finalità della presente Parte Speciale è quella di:

- prevenire il rischio di commissione dei delitti contro l'industria e il commercio mediante la definizione di specifici protocolli di controllo e regole di condotta
- assicurare la correttezza, trasparenza e tracciabilità dei processi aziendali che incidono sulla commercializzazione dei prodotti, sulla gestione della filiera, sull'utilizzo di marchi, segni distintivi, indicazioni di provenienza, denominazioni protette e informazioni commerciali
- promuovere comportamenti conformi ai principi di lealtà commerciale, correttezza professionale, tutela del consumatore e salvaguardia della concorrenza
- garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea poste a tutela dell'industria, del commercio e dell'autenticità dei prodotti, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari

- fornire all’Organismo di Vigilanza e alle funzioni aziendali coinvolte gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività di vigilanza, monitoraggio e verifica sull’efficace attuazione del Modello

La Società, in coerenza con i principi del Codice Etico e del Modello 231, adotta procedure interne, sistemi autorizzativi, controlli documentali e presidi organizzativi idonei a prevenire condotte fraudolente, pratiche commerciali ingannevoli, alterazioni delle informazioni di prodotto, utilizzi impropri di marchi o indicazioni protette, nonché ogni altra condotta suscettibile di integrare i reati richiamati dall’art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001.

10.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La presente Parte Speciale prende in considerazione i reati contro l’industria e il commercio richiamati dall’art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 e successivamente modificato ed integrato dal legislatore.

Tali fattispecie sono poste a tutela dell’ordine economico, della libera concorrenza, della correttezza degli scambi commerciali, dell’affidamento del consumatore e dell’autenticità dei prodotti immessi sul mercato.

Le aree di rischio maggiormente rilevanti riguardano, in particolare:

- la produzione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti
- la gestione delle informazioni commerciali e delle etichettature
- l’utilizzo di marchi, brevetti, segni distintivi, indicazioni geografiche e denominazioni di origine
- i rapporti con fornitori, distributori e partner commerciali
- la gestione della filiera produttiva e della tracciabilità dei prodotti
- le attività promozionali, pubblicitarie e di presentazione commerciale dei beni

Ai sensi dell’art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell’ente può derivare dalla commissione dei delitti previsti dagli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 517, 517-ter, 517-quater, 517-sexies, 517-septies e 517-octies del Codice Penale, nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Con la Legge 21 aprile 2026, n. 75 recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, il legislatore ha introdotto rilevanti modifiche al sistema dei reati presupposto in materia di tutela dell’industria e del commercio, intervenendo in particolare sulla protezione dei prodotti agroalimentari e del made in Italy.

In particolare, la citata riforma ha:

- abrogato l'art. 516 c.p.
- modificato la rubrica ed il contenuto dell'art. 517-quater c.p., rafforzando la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni protette dei prodotti agroalimentari

Introdotta:

- frode alimentare (art. 517-sexies c.p.)
- commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.)
- pena accessoria e circostanze aggravanti (art. 517-octies c.p.).

Alla luce dell'evoluzione normativa e dell'accresciuta attenzione verso la tutela della filiera agroalimentare, la Società riconosce particolare rilevanza ai presidi di controllo inerenti:

- la conformità dei prodotti
- la veridicità delle informazioni commerciali
- la tracciabilità e rintracciabilità delle materie prime
- la gestione dei fornitori qualificati
- la tutela dei marchi e delle certificazioni di qualità
- la prevenzione delle frodi commerciali e alimentari

10.2.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

La norma, non modificata dalla L. 99/2009, viene annoverata come figura-base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica. Il bene giuridico sacrificato dall'offesa descritta dalla norma è, infatti, il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico

Relativamente alla condotta delittuosa, perché possa dirsi integrato il reato di cui all'articolo 513 c. p. è necessario che il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti illeciti posti in essere con inganno al fine di danneggiare l'attività stessa; l'uso di mezzi fraudolenti volti esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può pertanto costituire solo un atto di concorrenza sleale e non anche la figura di reato prevista dall'articolo 513 c.p.

Le condotte, quindi, integranti la fattispecie di cui all'articolo 513 c.p. sono state ritenute dalla giurisprudenza nelle seguenti:

- Uso di violenza sulle cose, che si realizza ogni qualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione
- Ricorso a mezzi fraudolenti (atti di concorrenza sleale Art. 2598 c.c.) quali:
 - Pubblicità menzognera
 - Pubblicità denigratoria
 - Uso di altrui marchi registrati
 - Concorrenza parassitaria
 - Boicottaggio
 - Storno di dipendenti
 - Rifiuto di contrattare
 - Inserimento nel codice sorgente del proprio sito internet di parole chiave direttamente riferibili alla persona, impresa o prodotto di un concorrente

Tuttavia, la clausola di sussidiarietà espressa nella medesima norma fa sì che essa trovi applicazione solo allorquando non ricorrano gli estremi di un più grave reato

10.2.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici

Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza è stato introdotto dalla cd. Legge Rognoni-La Torre (n. 646/1982) ed era volto a reprimere tutte quelle condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nel campo dell'economia, attuando strategie intimidatorie nei confronti degli imprenditori estranei all'associazione

La formulazione della norma, però, non contiene alcun riferimento alle associazioni criminali, pertanto la dottrina non ha mancato di rilevarne l'applicabilità anche a situazioni in cui non sono coinvolti gruppi criminali

Il reato previsto dall'Art.513-bis c.p. mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento delle attività commerciali,

industriali o produttive, incidendo tale condotta sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza, che deve svolgersi nelle forme lecite previste dal legislatore

Pertanto, la disposizione di cui all'articolo 513 bis c.p. collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, è ristretta alle condotte concorrenziali attuate con atti che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, per cui vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.), rimanendo invece escluse, siccome riconducibili ad altre ipotesi di reato, le condotte di coloro i quali, in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, compiono atti intimidatori al fine di contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza

10.2.3 Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 c.p. e 474 c.p.

Il delitto in esame mira a tutelare l'ordine economico e, più in particolare, la produzione nazionale

Ai fini della configurabilità di detto reato, è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando la stessa cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale; in tal caso, anzi, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante

Pertanto, la condotta integrante la fattispecie in oggetto consiste in:

- Messa in vendita o in circolazione sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati
- Nocumento all'industria nazionale

10.2.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p. modificato da L.n.206 del 27 Dicembre 2023)

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. La Legge n.206 ha esteso la fattispecie del reato anche a chi “detiene per la vendita” quanto sopra descritto

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro

La norma si pone a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli Artt. 473-474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. Infatti, l'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'Art. 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì nella tutela dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori. Ai fini della condotta configurabile il reato in oggetto, per <segno distintivo> deve intendersi estensivamente qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l'esatta individuazione della merce e delle sue proprietà, rendendo edotto il consumatore compiutamente. Per origine e provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non già da un determinato luogo

È comunque sufficiente ad integrare la suddetta condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto

Inoltre, la locuzione “mette altrimenti in circolazione” di cui al richiamato articolo si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la “res” dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore ed include pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o alla circolazione della merce destinata alla messa in vendita, escludendo

soltanto la mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o il deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore

Relativamente ai rapporti con altri reati, si evidenzia come la giurisprudenza abbia attribuito alla norma di cui all'articolo 517 c.p. carattere sussidiario rispetto a quella prevista dall'Art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), da cui si distingue perché, tutelando solo l'ordine economico (comprensivo sia della libertà e buona fede del consumatore sia della protezione del produttore dalla illecita concorrenza), richiede la semplice “imitazione” del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché essa sia idonea a trarre in inganno l'acquirente; al contrario, l'altra

fattispecie incriminatrice, tutelando la fede pubblica, richiede la “contraffazione” o l’“alterazione” di un marchio o segno distintivo della merce che sia giuridicamente protetto e riconosciuto

10.3 Le attività sensibili relative ai delitti contro l'industria ed il commercio

La Società, alla luce della propria struttura organizzativa e delle attività concretamente svolte, ha proceduto all'analisi dei rischi connessi ai delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001.

L'attività caratteristica di OTJ S.r.l. consiste prevalentemente nell'erogazione di servizi di formazione professionale, consulenza alle imprese, servizi per il lavoro e attività di supporto organizzativo e gestionale. La Società non svolge attività di produzione industriale, trasformazione o commercializzazione di beni materiali né attività manifatturiere che possano determinare un'esposizione significativa ai reati tipicamente connessi alla contraffazione di prodotti o alla tutela della filiera industriale.

Permane tuttavia un rischio, seppur limitato, con riferimento alla correttezza delle informazioni commerciali diffuse dalla Società, all'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi propri e di soggetti terzi, nonché alla gestione dei rapporti con clienti, partner commerciali, enti pubblici e fornitori.

In particolare, sono state individuate le seguenti attività sensibili.

Gestione delle attività commerciali e promozionali

L'attività comprende la predisposizione di offerte commerciali, materiale promozionale, cataloghi dei corsi, siti internet, social network, brochure e ogni altra comunicazione destinata al mercato, assicurando che le informazioni relative ai servizi offerti siano veritiere, corrette, complete e non idonee ad indurre in errore clienti, utenti o Pubbliche Amministrazioni

Utilizzo del marchio e dei segni distintivi

L'attività riguarda l'utilizzo del marchio "OTJ", dei loghi aziendali e degli ulteriori segni distintivi della Società, nonché l'utilizzo dei marchi appartenenti a partner commerciali, enti pubblici, organismi di certificazione, fondi interprofessionali e altri soggetti terzi, esclusivamente nei limiti delle autorizzazioni ricevute e nel rispetto della normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale

Gestione dei rapporti con fornitori e partner

L'attività comprende la selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi, dei docenti, dei consulenti e dei partner commerciali, verificando la correttezza delle informazioni fornite, la legittima provenienza dei materiali utilizzati e il rispetto dei diritti di proprietà industriale e intellettuale eventualmente coinvolti nello svolgimento delle attività aziendali

Utilizzo di materiale didattico e documentazione tecnica

L'attività riguarda la predisposizione, l'acquisizione e l'utilizzo di dispense, manuali, presentazioni, contenuti multimediali, software, banche dati e altra documentazione utilizzata

nell'ambito delle attività formative, assicurando il rispetto dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e delle licenze eventualmente applicabili

Gestione delle attività di comunicazione istituzionale

L'attività comprende la diffusione di comunicazioni attraverso il sito internet aziendale, i canali social, newsletter, comunicati stampa e altri strumenti di comunicazione, garantendo la correttezza delle informazioni diffuse, il rispetto della normativa vigente e l'utilizzo legittimo dei marchi e dei segni distintivi.

Con riferimento al delitto di cui all'art. 513-bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia o violenza), la Società ritiene il rischio estremamente contenuto, in considerazione della natura dell'attività svolta, dei principi contenuti nel Codice Etico e dell'adozione di procedure aziendali improntate ai principi di correttezza, trasparenza, lealtà commerciale e libera concorrenza.

Per quanto concerne le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p., il rischio è limitato al corretto utilizzo dei marchi, dei loghi e degli altri segni distintivi della Società e di soggetti terzi, nonché alla corretta gestione della documentazione promozionale, istituzionale e commerciale.

Con riferimento ai delitti di cui agli artt. 515 e 517 c.p., il rischio è circoscritto alla corretta rappresentazione delle caratteristiche dei servizi erogati, dei percorsi formativi, delle certificazioni possedute, degli accreditamenti e delle autorizzazioni, evitando qualsiasi comunicazione idonea ad indurre in errore i destinatari circa la natura, la qualità, le caratteristiche o i requisiti dei servizi offerti.

Le fattispecie di cui agli artt. 517-quater, 517-sexies e 517-septies c.p. risultano, allo stato, non rilevanti per la Società, in quanto OTJ S.r.l. non svolge attività di produzione, trasformazione, commercializzazione o distribuzione di prodotti alimentari o di altri beni rientranti nell'ambito di applicazione delle citate disposizioni.

La Società ritiene che i presidi organizzativi già adottati, costituiti dal Codice Etico, dalle procedure aziendali relative al Processo Commerciale, al Processo di Accreditamento, Qualità e Conformità, al Processo di Amministrazione e al Processo di Segreteria Organizzativa e Gestione dei Corsi, siano idonei a prevenire i rischi riconducibili ai delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, non rendendosi necessaria l'adozione di ulteriori protocolli specifici

10.4 Organi e funzioni aziendali coinvolte

A seguito di un'analisi approfondita della propria realtà organizzativa e delle attività effettivamente svolte, OTJ S.r.l. ha individuato le principali attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

Tenuto conto della natura dell'attività esercitata, la Società non svolge attività di produzione, trasformazione o commercializzazione di beni materiali; conseguentemente, i rischi riconducibili ai delitti contro l'industria e il commercio risultano prevalentemente connessi alla corretta gestione dei rapporti commerciali, all'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, alla corretta rappresentazione dei servizi offerti e alla tutela della concorrenza.

Le attività sensibili sono individuate come segue:

- gestione dei rapporti con clienti, partner commerciali, fornitori, docenti e consulenti nell'ambito dell'erogazione dei servizi di formazione e consulenza;
- predisposizione delle offerte commerciali, dei preventivi, dei contratti e della documentazione destinata ai clienti e agli enti pubblici;
- utilizzo del marchio "OTJ", dei loghi aziendali e degli altri segni distintivi della Società;
- utilizzo dei marchi, dei loghi e dei segni distintivi appartenenti a partner, enti pubblici, organismi di certificazione e altri soggetti terzi, nel rispetto delle autorizzazioni ricevute;
- predisposizione del materiale promozionale, dei cataloghi dei corsi, del sito internet, dei canali social e di ogni altra comunicazione commerciale, assicurando la correttezza delle informazioni diffuse;
- predisposizione della documentazione relativa agli accreditamenti, alle autorizzazioni, alle certificazioni possedute dalla Società e ai requisiti richiesti per l'erogazione dei servizi formativi;
- acquisizione e utilizzo di materiale didattico, software, banche dati e altri contenuti destinati allo svolgimento delle attività formative, nel rispetto dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;
- gestione delle relazioni commerciali con clienti pubblici e privati, garantendo correttezza, trasparenza e leale concorrenza

In relazione alle descritte attività sensibili, astrattamente riconducibili ai reati previsti dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e processi aziendali

Amministratore Unico

I profili di rischio attengono alle funzioni di direzione, rappresentanza legale e supervisione delle attività commerciali della Società, con particolare riferimento all'approvazione delle strategie commerciali, all'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, alla stipula dei principali contratti e alla vigilanza sul rispetto dei principi di correttezza e libera concorrenza

Processo Commerciale

L'attività presenta profili di rischio connessi alla predisposizione delle offerte commerciali, alla gestione dei rapporti con clienti e partner, alla promozione dei servizi aziendali, all'utilizzo del marchio OTJ e dei marchi di soggetti terzi, nonché alla corretta rappresentazione delle caratteristiche dei servizi offerti e delle certificazioni possedute dalla Società

Processo Accreditamento, Qualità e Conformità

La funzione è coinvolta nella gestione degli accreditamenti, delle autorizzazioni e delle certificazioni possedute dalla Società, nella verifica della correttezza delle informazioni rese agli enti pubblici e ai clienti e nell'utilizzo dei loghi e dei marchi degli enti autorizzanti, assicurandone il corretto impiego secondo le disposizioni normative e contrattuali

Processo di Segreteria Organizzativa e Gestione dei Corsi

L'attività presenta profili di rischio nella predisposizione della documentazione didattica, degli attestati, dei registri e delle comunicazioni ai clienti e agli enti competenti, nonché nell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi della Società e di soggetti terzi nell'ambito delle attività formative

Processo di Amministrazione

Il processo è coinvolto nella gestione della documentazione contrattuale, amministrativa e fiscale relativa ai rapporti commerciali, nella verifica della regolarità della documentazione emessa e ricevuta e nella gestione dei rapporti economici con clienti, fornitori e partner commerciali

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza verifica l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio, monitorando l'adeguatezza delle procedure aziendali, il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e l'efficacia dei controlli adottati nei processi commerciali e nei rapporti con clienti, fornitori e partner

10.5 Principi e norme generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività aziendali rientranti nella presente parte speciale, con particolare riferimento ai processi di approvvigionamento, produzione, distribuzione, commercializzazione e promozione dei prodotti alimentari, i dipendenti, i consulenti, i partner e, in generale, tutti i destinatari del Modello, sono tenuti a operare nel rispetto delle norme di legge vigenti, delle procedure aziendali e dei principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità definiti dalla Società

I destinatari, nell'ambito delle rispettive funzioni, devono assicurare la piena conformità delle informazioni relative ai prodotti alimentari trattati, con particolare riferimento a origine, provenienza, qualità, quantità, composizione e certificazioni, evitando qualsiasi comportamento idoneo a generare confusione o inganno nel consumatore o nel mercato

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, anche indirettamente, possano integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 517-quater, 517-sexies e 517-septies c.p., come introdotti o modificati dalla Legge 21 aprile 2026, n. 75, nonché di violare le procedure interne e i presidi organizzativi adottati dalla Società a prevenzione dei medesimi rischi

È fatto altresì divieto di adottare condotte che possano compromettere la veridicità, completezza e verificabilità delle informazioni commerciali e documentali relative ai prodotti, incluse etichettature, schede tecniche, certificazioni, materiali promozionali e comunicazioni rivolte al mercato, anche attraverso canali digitali o piattaforme di vendita a distanza

La presente parte speciale prevede, conseguentemente, l'obbligo per i soggetti sopra indicati di:

1. tenere comportamenti improntati a correttezza, trasparenza e buona fede nello svolgimento di tutte le attività che incidono sulla qualificazione, rappresentazione e commercializzazione dei prodotti alimentari
 2. garantire la tracciabilità e la corretta gestione delle informazioni relative ai prodotti lungo l'intera filiera, assicurando la coerenza tra dati documentali e caratteristiche effettive dei beni
 3. effettuare o richiedere le opportune verifiche sulla conformità dei prodotti rispetto alle certificazioni dichiarate, con particolare riferimento alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e certificazioni biologiche
 4. assicurare la corretta selezione e qualifica dei fornitori e degli intermediari commerciali, verificandone l'affidabilità e la conformità normativa
 5. utilizzare esclusivamente etichettature, segni distintivi, indicazioni e comunicazioni commerciali veritiere, coerenti con le caratteristiche effettive dei prodotti e conformi alla normativa vigente
 6. garantire che tutte le attività di marketing e comunicazione, incluse quelle svolte tramite canali digitali, non contengano informazioni ingannevoli o non corrispondenti alla realtà dei prodotti offerti
-
7. assicurare la corretta gestione della documentazione commerciale e logistica, evitando qualsiasi alterazione o rappresentazione non veritiera delle informazioni relative ai prodotti

La Società promuove la diffusione di una cultura aziendale orientata alla tutela della qualità, della sicurezza e dell'autenticità dei prodotti alimentari, anche attraverso attività di formazione e sensibilizzazione rivolte ai soggetti coinvolti nei processi maggiormente esposti ai rischi di cui alla presente parte speciale

10.6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione dei principi e delle regole di comportamento definiti nei precedenti paragrafi, devono essere rispettate, oltre alle disposizioni contenute nella parte generale del Modello, le procedure specifiche di seguito indicate, finalizzate alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, con particolare riferimento alle fattispecie di frode alimentare, commercio di alimenti con segni mendaci, contraffazione di indicazioni geografiche e relative circostanze aggravanti

In particolare, la Società adotta i seguenti presidi:

- verifica della conformità e veridicità delle informazioni relative ai prodotti alimentari lungo

- adeguata qualificazione e monitoraggio dei fornitori e degli intermediari commerciali, con particolare attenzione alla coerenza tra dichiarazioni documentali e caratteristiche effettive dei prodotti
- divieto di utilizzo di segni distintivi, indicazioni, denominazioni o rappresentazioni commerciali idonee a indurre in errore il consumatore, anche mediante campagne promozionali o materiali pubblicitari
- verifica preventiva delle attività di marketing e comunicazione commerciale, al fine di garantire la piena corrispondenza tra messaggi promozionali e caratteristiche reali dei prodotti

10.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella parte generale del Modello in relazione ai compiti, ai poteri e ai flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza, lo stesso svolge attività di vigilanza sull'effettiva applicazione della presente Parte Speciale e sull'idoneità dei presidi organizzativi adottati dalla Società ai fini della prevenzione dei reati richiamati dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001

Nell'ambito delle proprie attività di controllo, l'Organismo di Vigilanza può richiedere alle funzioni aziendali coinvolte nei processi sensibili informazioni, dati, documentazione e chiarimenti relativi alle attività di approvvigionamento, produzione, commercializzazione, etichettatura, gestione della filiera, utilizzo di marchi, segni distintivi, certificazioni, denominazioni protette e comunicazioni commerciali rivolte al mercato

L'Organismo di Vigilanza può inoltre effettuare verifiche periodiche e controlli a campione finalizzati ad accertare la corretta applicazione delle procedure aziendali, la tracciabilità delle attività svolte, la conformità delle informazioni commerciali e la corretta gestione della documentazione relativa ai prodotti, alle certificazioni e ai rapporti con fornitori, clienti e partner commerciali

Qualora, nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo, emergano anomalie, criticità o aree di miglioramento del sistema dei controlli interni, l'Organismo di Vigilanza ne dà comunicazione alle funzioni competenti, promuovendo l'adozione delle misure correttive ritenute necessarie ai fini dell'aggiornamento e del rafforzamento dei presidi di prevenzione previsti dal Modello.

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale	
13	Sezione M: Reati finanziari o abusi di mercato (Art. 25-sexies del D.Lgs.n.231/01)
13.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati finanziari o abusi di mercato</i>
13.2	<i>Criteri per la definizione di reati finanziari o abusi di mercato</i>
13.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
13.3.1	<i>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 D.Lgs.n.58/1998-TUF modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 e da Legge n. 238/2021)</i>
13.3.2	<i>Manipolazione del mercato (Art. 185 D.Lgs.n.58/199-TUF modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018, da Legge n.238 del 23 dicembre 2021e dalla Legge n.132 del 23 settembre 2025)</i>
13.3.3	<i>Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 187-bis D.Lgs.n.58/1998-TUF modificato dal D.Lg. n.107 del 10 agosto 2018)</i>
13.3.4	<i>Manipolazione del mercato (Art.187-ter D.Lgs.n.58/1998-TUF modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018)</i>
13.3.5	<i>Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (Art.187-ter.1 introdotto dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018)</i>
13.3.6	<i>Responsabilità dell'ente (Art.187-quinquies D.Lgs.n.58/1998-TUF modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018)</i>
13.3.7	<i>Divieto di abuso di informazioni privilegiate (Art.89 REG. UE 1114/2023 recepito da D.Lgs. 129/2024)</i>
13.3.8	<i>Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (Art.90 REG. UE 1114/2023 recepito da D.Lgs. 129/2024)</i>
13.3.9	<i>Divieto di manipolazione del mercato (Art.91 REG. UE 1114/2023 recepito da D.Lgs. 129/2024)</i>
13.4	<i>Le attività sensibili relative ai reati finanziari o abusi di mercato</i>
13.5	<i>Organi e funzioni coinvolte</i>
13.6	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
13.7	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
13.8	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

13.1 Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati finanziari o abusi di mercato

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, adotta le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di seguito descritti

13.2 Criteri per la definizione di reati finanziari o abusi di mercato

Con la definizione di reati finanziari o abusi di mercato ci si riferisce a tutte le ipotesi in cui i risparmiatori che hanno investito le proprie risorse nei mercati finanziari, si trovano a dover subire le conseguenze negative del comportamento di altri soggetti utilizzando a vantaggio proprio o altrui, info non accessibili al pubblico oppure hanno divulgato info false e ingannevoli o manipolato il meccanismo di determinazione del prezzo degli strumenti finanziari

13.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato e di illecito amministrativo per le quali l'Art.25-sexies del D.Lgs.n.231/01 e l'Art. 187-quinquies del D.Lgs.n.58/98 prevedono una responsabilità della società nei casi in cui tali reati e tali illeciti amministrativi siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della società stessa

I reati e gli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea

Il D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018, "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 ", con entrata in vigore del 29 settembre 2018, pag. 326

ha modificato gli articoli del TUF n.58 del 1998, relativo ai reati finanziari o abusi di mercato (Art. 184- Abuso di informazioni privilegiate, Art.185 -Manipolazione del mercato, Art.187-bis -Illecito amministrativo abuso di informazioni privilegiate ridenominato “Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate”, Art.187-ter Illecito amministrativo manipolazione del mercato, Art.187-quinquies Responsabilità dell’ente,) ed inserito l’Art.187-ter.1 – “Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014”

La nozione di "informazione privilegiata"

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l’intera disciplina sugli abusi di mercato ed in particolare sull’insider trading e quella concernente l’informazione societaria

Secondo quanto previsto dall’Art.181 del TUF si ritengono di carattere privilegiato le informazioni che presentino le seguenti caratteristiche (qui di seguito le “Informazioni Privilegiate”):

- Di carattere preciso e, pertanto quelle inerenti ad un complesso di circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno
- Specifiche, vale a dire che l’informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall’uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari
- Non siano ancora rese pubbliche
- Concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari

Con Il D.Lgs. n.129/2024 che ha recepito in Italia il REG. UE n.1114/2023, ed in particolare all’Art. 34 del richiamato Decreto, si è estesa la responsabilità amministrativa dell’ente prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche alle attività delle cripto-valute, per le quali è stata prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui tali attività siano commesse nell’interesse o a vantaggio dell’organizzazione ed in violazione degli Artt. 89, 90 e 91 del REG. UE n.1114/2023.

13.3.3 Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 187-bis D.Lgs.n.58/1998-TUF)

La fattispecie di cui all’Art. 187-bis TUF punisce, con la sanzione amministrativa da 20.000 Euro 5.000.000 di Euro, sia le condotte realizzabili dagli insiders primari già punite come reato dall’Art.184 TUF (“chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio”), sia quelle realizzate dagli insiders

secondari, laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari

L'unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli insiders secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa (la sanzione prevista al comma 1 dell'Art. 187 bis si applica a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti)

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione

13.3.4 Manipolazione del mercato (Art. 187-ter D.Lgs.n.58/1998-TUF)

La fattispecie di cui all'Art. 187-ter TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 Euro a 5.000.000 di Euro chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false, ovvero fuorvianti, in merito agli strumenti finanziari, a prescindere quindi dagli effetti (laddove l'Art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano "concretamente idonee" ad alterare i prezzi)

Il divieto di manipolazione del mercato del regolamento (UE) n. 596/2014 prevede la sanzionabilità delle seguenti condotte:

- Operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari
- Operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale
- Operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente
- Altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari

L'illecito amministrativo ha una sfera di applicazione molto più ampia rispetto al reato, dal quale si distingue in quanto:

- È punibile anche a titolo di semplice colpa, e dunque per aver posto in essere le condotte sopra indicate per imprudenza, negligenza o imperizia
- Non richiede l'idoneità delle informazioni, delle operazioni o degli artifici a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ma è sufficiente che tali comportamenti siano "suscettibili" di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari

Le sanzioni sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5

13.4 Le attività sensibili relative ai reati finanziari o abusi di mercato

A seguito dell'analisi della propria realtà organizzativa e delle attività effettivamente svolte, OTJ S.r.l. ha valutato l'esposizione ai reati e agli illeciti amministrativi in materia di abuso di mercato previsti dall'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001

La Società opera nel settore della formazione professionale, della consulenza alle imprese, dei servizi al lavoro e delle attività connesse agli accreditamenti pubblici e privati

Alla luce delle attività concretamente esercitate, il rischio di commissione dei reati e degli illeciti di abuso di mercato risulta estremamente contenuto. Tuttavia, la Società ha individuato le seguenti attività che, seppur con carattere residuale, richiedono l'adozione di comportamenti improntati alla correttezza, trasparenza e riservatezza.

Attività sensibili

- gestione di informazioni riservate acquisite nell'ambito dei rapporti con clienti, partner commerciali, enti pubblici e soggetti privati;
- gestione della documentazione societaria e delle informazioni economiche e finanziarie della Società;
- rapporti con istituti di credito, investitori, finanziatori e potenziali partner industriali o finanziari;
- predisposizione della documentazione destinata a soggetti interessati ad operazioni di investimento, finanziamento o partnership societarie;

- gestione delle informazioni privilegiate eventualmente acquisite nel corso di rapporti professionali con clienti o partner operanti nei mercati finanziari;
- gestione delle comunicazioni istituzionali aventi ad oggetto dati economici, finanziari o patrimoniali della Società

In considerazione dell'attività svolta, non risultano invece presenti processi aziendali relativi:

- alla negoziazione di strumenti finanziari;
- alla prestazione di servizi di investimento;
- alla consulenza finanziaria;
- alla gestione di ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari;
- alla gestione di piattaforme di negoziazione;
- all'intermediazione avente ad oggetto strumenti finanziari o crypto-attività

Pertanto, il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 è ritenuto residuale e adeguatamente presidiato attraverso l'applicazione dei principi di correttezza, trasparenza, riservatezza e integrità contenuti nel Codice Etico, nelle procedure aziendali e nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

13.5 Organi e funzioni coinvolte

A seguito di un'approfondita analisi della propria realtà organizzativa e delle attività effettivamente svolte, la Società ha individuato le principali attività sensibili riconducibili ai reati e agli illeciti di abuso di mercato, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e dell'assetto organizzativo adottato

Pur non operando nei mercati finanziari regolamentati né svolgendo attività di intermediazione finanziaria, OTJ S.r.l. può entrare in possesso di informazioni economiche, finanziarie o strategiche riservate riguardanti la Società o soggetti terzi nell'ambito della propria attività istituzionale.

Le principali attività sensibili sono individuate come segue:

- gestione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società non ancora divulgate;
- predisposizione della documentazione destinata a istituti di credito, investitori, finanziatori, fondi di investimento e potenziali partner industriali o finanziari;
- gestione delle informazioni riservate acquisite nell'ambito dei rapporti con clienti, partner commerciali, consulenti, enti pubblici e organismi finanziari;
- gestione delle comunicazioni istituzionali e delle informazioni diffuse all'esterno riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- gestione di eventuali operazioni societarie straordinarie, quali acquisizioni, cessioni di partecipazioni, operazioni di investimento, partnership strategiche o operazioni di finanza straordinaria;

- gestione di eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'ambito delle attività societarie e dei rapporti con soggetti esterni;
- gestione dei rapporti con istituti di credito, società di leasing, investitori e altri operatori finanziari

In relazione alle descritte attività sensibili, che possono comportare il trattamento di informazioni riservate o economicamente rilevanti, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e processi aziendali

Amministratore Unico

I profili di rischio attengono alla gestione delle informazioni strategiche della Società, all'approvazione delle principali operazioni economiche e finanziarie, alla sottoscrizione di contratti aventi rilevanza patrimoniale, ai rapporti con istituti di credito, investitori e partner industriali, nonché all'autorizzazione delle comunicazioni esterne aventi contenuto economico, finanziario o societario

Processo di Amministrazione

L'attività presenta profili di rischio nella predisposizione del bilancio d'esercizio, della documentazione contabile e finanziaria, nella gestione dei rapporti con consulenti fiscali e revisori, nella predisposizione della documentazione destinata agli istituti di credito, nonché nella gestione delle informazioni economiche e patrimoniali della Società

Processo Commerciale

L'attività presenta profili di rischio nella gestione delle trattative commerciali di particolare rilevanza economica, nella predisposizione delle offerte e dei contratti, nella gestione delle relazioni con clienti strategici e partner commerciali e nel trattamento di informazioni riservate acquisite durante le attività di sviluppo del business

Processo Accreditamento, Qualità e Conformità

La funzione è coinvolta nella gestione della documentazione destinata agli enti pubblici, agli organismi di controllo e agli enti finanziatori, nonché nella verifica della correttezza, completezza e riservatezza delle informazioni trasmesse all'esterno della Società

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza verifica l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, monitorando il rispetto delle procedure aziendali relative alla gestione delle informazioni riservate, dei conflitti di interesse, delle comunicazioni istituzionali e dei rapporti con soggetti finanziatori, promuovendo gli eventuali interventi correttivi ritenuti necessari

13.6 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività sensibili, si

attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale, nelle policy e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato

13.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

L'azienda ha approntato linee guida volte a disciplinare le condotte da mantenere nell'ambito delle attività di gestione dei patrimoni dei clienti, di raccolta e trasmissione di ordini e diffusione di studi e ricerche

Per quanto riguarda l'espletamento delle attività sensibili, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti anche omissivi tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (Art. 25-sexies del D.Lgs.n.231/2001 e Art. 187-quinquies TUF)

I destinatari stessi dovranno, inoltre, segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso

I dipendenti, in via diretta, e i collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'azienda dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- Astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato
- Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato od illecito amministrativo rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
- Astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato

Trattamento di informazioni privilegiate

Coerentemente con la regolamentazione interna in materia di gestione e trattamento delle informazioni riservate e il Codice Etico in materia di informazioni confidenziali, si individuano di seguito i principi sulle modalità di trattamento delle informazioni privilegiate da parte dei destinatari:

- Il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto delle relative disposizioni organizzative interne in cui sono indicati compiti e ruoli dei soggetti responsabili

della gestione di tali informazioni, le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione. In ogni caso, ogni qualvolta sussista il dubbio se un'informazione rivesta il carattere di informazione privilegiata, prima di essere diffusa o trasmessa dovrà essere richiesto il parere preventivo della funzione responsabile come indicata nelle procedure aziendali

- Ad integrazione delle procedure indicate ai precedenti punti, i responsabili deputati alla gestione delle informazioni privilegiate istituiscono un registro delle persone in possesso delle informazioni privilegiate secondo quanto previsto dall'Art. 115-bis del D.Lgs.n.58 del 1998
- In ogni caso di dubbio, prima di compiere un'operazione straordinaria relativa a strumenti finanziari quotati, è necessario ottenere il parere preventivo della funzione responsabile come indicata nelle procedure aziendali

In particolare, è espressamente vietato ai destinatari di:

Trattamento di informazioni privilegiate

- Utilizzare o comunicare informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, comunque ottenute, per negoziare, direttamente o

indirettamente, strumenti finanziari, sia per conto e/o nell'interesse della società, sia in nome e per conto proprio o di terzi

- Partecipare su Internet a gruppi di discussione o chat-room aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti l'azienda, le sue società, le società concorrenti o le società quotate in genere o gli strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che non si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente
- Sollecitare l'ottenimento di informazioni privilegiate su strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non in base ad accordi contrattuali o ai sensi della normativa applicabile

Diffusione di informazioni e/o valutazioni

- Effettuare comunicazioni istituzionali senza il preventivo coordinamento con le funzioni preposte a tale compito e senza rispettare le procedure in materia
- Rivelare a terze informazioni privilegiate relative all'azienda o relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da

leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità

- Comunicare o diffondere all'esterno analisi o valutazioni su uno strumento finanziario quotato (o indirettamente sul suo emittente), che possano influenzare i terzi, dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo
- Diffondere al pubblico valutazioni o una notizia su uno strumento finanziario od un emittente senza prima aver verificato l'attendibilità della fonte ed il carattere non privilegiato dell'informazione
- Consigliare ai clienti operazioni di investimento sulla base delle informazioni privilegiate in loro possesso, ivi compresi gli ordini impartiti o le operazioni disposte da altri clienti
- Discutere informazioni privilegiate in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- Discutere di informazioni privilegiate al telefono, in luoghi pubblici, ovvero utilizzando la funzione “viva voce”, onde evitare che informazioni privilegiate possano essere ascoltate da estranei o comunque da soggetti che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- Lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- Nel caso in cui si ricevano informazioni privilegiate in un modo non previsto dalla legge è obbligatorio, comunicare tale ricevimento al responsabile di funzione affinché ne prenda nota. È necessario, inoltre, astenersi dall'utilizzo di tali informazioni privilegiate e dalle operazioni sugli strumenti finanziari o sugli emittenti quotati oggetto delle informazioni privilegiate a meno che un'apposita decisione in tal senso fosse stata assunta precedentemente al ricevimento delle informazioni privilegiate ed in modo documentabile. Tuttavia, tale operazione dovrà essere comunicata all'OdV ed autorizzata dal responsabile della funzione

Ulteriori indicazioni sul trattamento delle informazioni privilegiate

I destinatari devono rispettare le seguenti previsioni:

- I documenti contenenti informazioni privilegiate devono essere catalogati utilizzando nomi in codice, ove possibile

- I documenti contenenti informazioni privilegiate devono essere conservati in armadi chiusi o, per le strutture che ne siano dotate, negli appositi armadi di sicurezza
- I documenti contenenti informazioni privilegiate non più necessari e per i quali non vi siano obblighi di conservazione devono essere eliminati mediante utilizzo di “distruggi documenti”, laddove disponibili
- I documenti elettronici contenenti informazioni privilegiate devono essere gestiti con particolare riservatezza, osservando scrupolosamente le regole di sicurezza per l'utilizzo delle postazioni di lavoro informatiche e, per le strutture che ne sono fornite, tramite l'apposito applicativo di crittografia

Operazioni su mercati finanziari

Sebbene l'attività aziendale non comporti una costante operatività sui mercati dove sono negoziati strumenti finanziari, sia nella prestazione di servizi di investimento sia nello svolgimento dell'attività di investimento del proprio patrimonio, si applicano la disciplina e le regole previste dal Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria

La società ha recepito nella propria struttura organizzativa e normativa, le citate disposizione tale che risulti remota la possibilità che operatori interni all'azienda diffondano, autonomamente ovvero in concorso con terzi, nell'interesse dell'azienda stessa, notizie false

idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, e ciò, anche nello svolgimento dell'attività diffusione di studi e ricerche, ovvero tengano comportamenti che possano comportare manipolazione del mercato

I divieti sotto riportati sono rivolti, ove non diversamente specificato, ai destinatari del Modello che operano nella prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio e nell'attività di investimento del portafoglio di proprietà della società

Nella prestazione dei servizi di negoziazione in conto terzi e di ricezione e trasmissione ordini, invece, le stesse regole comportamentali sono da intendersi non come divieti, ma come fattori di valutazione ai fini dell'individuazione e della segnalazione delle operazioni sospette, come previsto nell'ambito delle procedure interne adottate dall'azienda

I divieti

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di:

- Agire di concerto o consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette

- Acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura
- Effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interessi, a meno che esso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa e dalle procedure aziendali
- Effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo
- Inserire ordini a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi)
- Acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato
- Agire di concerto con altri operatori sul mercato secondario, dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico, al fine di mantenere il prezzo di uno strumento finanziario quotato verso livelli artificiali
- Abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante
- Concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari aziendali al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa
- Concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati (ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati; le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato)
- Concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi

- Aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo
- Prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo
- Aprire una posizione su uno strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che la posizione stessa è stata resa nota al pubblico
- Operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario
- Vendere la totalità o la quasi totalità degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio per investire la liquidità ricavata su uno specifico strumento finanziario, a meno che tale operazione non risulti specificamente approvata dai competenti Organi aziendali e sulla base delle deleghe interne conferite
- Richiedere l'immediata esecuzione di un ordine senza indicazioni di prezzo
- Realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società emittente prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società, a meno che tale operatività non sia basata su analisi di mercato, su informazioni non privilegiate ovvero su altre notizie pubblicamente disponibili
- Realizzare operazioni senza alcuna altra motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario
- Realizzare operazioni che hanno la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile
- Realizzare operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, hanno la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario
- Realizzare operazioni che hanno la finalità di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa
- Effettuare operazioni in violazione delle regole e dei presidi previsti dalla società di gestione del mercato (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai trading alt sui prezzi, ecc.). Tale divieto si applica all'operatività in conto terzi nella misura in cui vengano eseguiti, per conto della clientela, ordini tali rappresentare una violazione delle suddette regole
- Effettuare operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato hanno la finalità di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato

- Effettuare operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sono finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato
- Omettere di comunicare le operazioni sospette individuate secondo le specifiche procedure predisposte in materia alla funzione preposta alla raccolta delle segnalazioni stesse. Tale divieto è operativo anche con riferimento alla prestazione dei servizi di negoziazione in conto terzi e di ricezione e trasmissione di ordini
- Concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari di interesse per la Società scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari stessi
- Agire consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette
- Effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interessi (a meno che esso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa), allorché tale operazione non sarebbe stata ragionevolmente effettuata in caso di assenza di conflitto di interessi
- Abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario
- Effettuare operazioni che hanno la finalità di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, etc.,)
- Operare in modo da fare aumentare i prezzi dei titoli in portafoglio in modo da ottenere maggiori commissioni o remunerazioni per la gestione del portafoglio stesso
- Impartire ordini di compravendita o eseguire operazioni prima o dopo che la stessa società o soggetti ad essa collegati abbiano diffuso studi, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti
- Acquistare partecipazioni di un emittente appartenente al c.d. "mercato sottile" realizzando poi operazioni volte a farne aumentare i prezzi così da consentire di ottenere performance superiori al benchmark di riferimento
- Aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo
- Prendere una posizione ribassata su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo

- Aprire una posizione su un determinato strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che la posizione stessa è stata resa nota al pubblico
- Realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società emittente prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società, a meno che tale operatività non sia basata su analisi di mercato, su informazioni non privilegiate ovvero su altre notizie pubblicamente disponibili

Procedure specifiche

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento, policy e procedure aziendali come di seguito indicati

Tali procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione

A tal riguardo si precisa che tali procedure sono coordinate internazionalmente e fanno sì che l'azienda sia fortemente presidiata da una struttura di norme di comportamento, regole organizzative e controlli interni. A tal riguardo, si elencano quelli maggiormente rilevanti:

- **Codice Etico**

13.8 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale	
15	Sezione O: Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01)
15.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>
15.2	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
15.2.1	<i>Ricettazione (Art. 648 c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021 e da Decreto Legge n.23 del 24 febbraio 2026 coordinato con Legge di conversione n.54 del 24 aprile 2026)</i>
15.2.2	<i>Riciclaggio (Art. 648-bis c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)</i>
15.2.3	<i>Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)</i>
15.2.4	<i>Autoriciclaggio (Art 648-ter 1 c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)</i>
15.3	<i>Le attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>
15.4	<i>Organi e funzioni coinvolte</i>
15.5	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
15.6	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
15.7	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

15.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali dell'azienda, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza e ai Responsabili delle altre funzioni della società, che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

15.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'Art.25-*octies* del D.Lgs.n.231/01 prevede una responsabilità dell'ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso

Gli articoli di codice penale richiamati nella seguente sezione sono stati modificati dal D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021 e riportati fedelmente nella sezione 3.14 del MOD-300 del Kit documentale

15.2.1 Ricettazione (Art. 648 c.p. modificato dal D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021 e da Decreto Legge n.23 del 24 febbraio 2026 coordinato con Legge di conversione n.54 del 24 aprile 2026)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare

Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 ad Euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, dell'articolo 628-bis, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis e quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

Con l'ultimo decreto legge n.23 del 24 febbraio 2026, (coordinato con Legge di conversione n.54 del 24 aprile 2026), l'aumento della pena è stato esteso, con l'Art.628-bis, anche alla rapina aggravata da gruppo organizzato

Il D.Lgs.n.195/2021 contempla inoltre la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

Se il fatto è di particolare tenuità si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione

15.2.2 Riciclaggio (Art. 648-bis c.p. modificato dal D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

La pena per tale reato, prevista dall'Art. 3 della L. n.186 del 15 dicembre 2014 e modificata dal D.Lgs.n.195/2021, è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

Il D.Lgs.n.195/2021 contempla inoltre la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi mentre è prevista una diminuzione di pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni

15.2.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p. modificato dal D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti dai casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis

La pena per tale reato, prevista dall'Art. 3 della L. n.186 del 15 dicembre 2014 e modificata dal D.Lgs.n.195/2021, è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

Il D.Lgs.n.195/2021 contempla inoltre la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, e una diminuzione di pena nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'Art. 648

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che in parte ha abrogato e sostituito la Legge 197/1991

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. La previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro

Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

(Modifiche apportate all'Art. 49 del D.Lgs.n.231/2007 dal Decreto-legge n.124 del 26 ottobre 2019 convertito con legge n.157 del 19 dicembre 2019)

2. L'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi. In tale ambito rientra anche l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica
3. L'obbligo di astenersi dall'apertura del Rapporto Continuativo o dall'esecuzione dell'operazione qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
4. L'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'Art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente
5. L'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per

sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai numeri 2, 3 e 4. sono, tra gli altri:

- Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria.
Tra tali soggetti figurano:
 - Banche
 - Poste italiane
 - Società di intermediazione mobiliare
 - Società di gestione del risparmio
 - Società di investimento a capitale variabile
 - Le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'Art. 2, comma 1, del CAP (rami vita)
- I professionisti, tra i quali si indicano:
 - I soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali
 - I notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni
- I revisori contabili
- Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme

Tra le attività si indicano:

- Recupero di crediti per conto terzi
- Trasporto di denaro contante
- Gestione di case da gioco
- Offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro

15.2.4 Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 modificato dal D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)

La legge N.186 del 15 dicembre 2014 ha inserito il reato di autoriciclaggio che si commette quando si impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

La pena prevista è la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5000 a Euro 25000

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale; invece, è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto

15.3 Le attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

A seguito di un'approfondita analisi della propria realtà organizzativa e delle attività effettivamente svolte, OTJ S.r.l. ha individuato le principali attività sensibili ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

Tenuto conto della natura dell'attività esercitata, la Società non svolge attività di intermediazione finanziaria né di movimentazione professionale di capitali o strumenti finanziari. Tuttavia, alcuni processi aziendali possono esporre la Società, seppur in via indiretta, al rischio di ricevere, impiegare o movimentare risorse economiche provenienti da attività illecite ovvero di porre in essere condotte di autoriciclaggio

Le principali attività sensibili sono individuate come segue

Gestione dei rapporti con clienti

- acquisizione di nuovi clienti;
- gestione dei rapporti contrattuali;
- verifica dell'identità delle controparti;
- gestione degli incassi relativi ai servizi di formazione e consulenza;
- gestione dei rapporti economici con clienti pubblici e privati

Gestione dei rapporti con fornitori

- selezione e qualificazione dei fornitori;
- conferimento di incarichi a consulenti, docenti e collaboratori;
- gestione dei contratti di fornitura;
- verifica della regolarità delle prestazioni;

- autorizzazione dei pagamenti

Gestione dei flussi finanziari

- gestione dei conti correnti aziendali;
- effettuazione di bonifici;
- incasso dei corrispettivi;
- gestione della liquidità aziendale;
- autorizzazione dei pagamenti;
- riconciliazioni bancarie

Gestione dei finanziamenti pubblici

- richiesta di contributi pubblici;
- gestione dei fondi ricevuti;
- utilizzo delle risorse finanziarie;
- rendicontazione delle spese;
- monitoraggio della destinazione dei finanziamenti

Gestione delle operazioni societarie

- eventuale ingresso di nuovi soci;
- operazioni di aumento del capitale sociale;
- finanziamenti soci;
- finanziamenti bancari;
- operazioni di investimento;
- operazioni di finanza straordinaria

Gestione dei rapporti con istituti di credito

- apertura e gestione dei rapporti bancari;
- richiesta di affidamenti;
- gestione di finanziamenti;
- gestione di mutui;
- gestione di leasing;
- rapporti con intermediari finanziari

Gestione delle operazioni in contanti

Qualora effettuate nei limiti consentiti dalla normativa vigente:

- incassi;
- pagamenti;
- gestione del fondo cassa;
- verifica della provenienza delle somme ricevute

Gestione della documentazione amministrativa e contabile

- registrazione delle operazioni economiche;
- conservazione della documentazione;
- verifica della tracciabilità dei flussi finanziari;
- controllo della corrispondenza tra operazioni effettuate e documentazione giustificativa

15.4 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e processi aziendali nello svolgimento delle attività economiche, amministrative, finanziarie e commerciali della Società

Amministratore Unico

I profili di rischio attengono alle funzioni di direzione, rappresentanza legale e controllo della Società, con particolare riferimento all'approvazione delle principali operazioni economiche e finanziarie, alla gestione dei rapporti con istituti di credito, investitori, soci, partner commerciali e finanziatori, nonché alla sottoscrizione di contratti, accordi e operazioni straordinarie che possano comportare movimentazioni di risorse economiche o patrimoniali

Processo di Amministrazione

L'attività presenta profili di rischio nella gestione della contabilità generale, dei flussi finanziari, degli incassi e dei pagamenti, dei rapporti con gli istituti di credito, della gestione della liquidità aziendale, della fatturazione attiva e passiva, della riconciliazione bancaria e della corretta registrazione delle operazioni contabili. La funzione è inoltre coinvolta nella verifica della tracciabilità delle operazioni economiche e nella gestione della documentazione amministrativa e fiscale

Processo Commerciale

L'attività presenta profili di rischio nella gestione dei rapporti con clienti, partner commerciali e fornitori, nella selezione delle controparti contrattuali, nella predisposizione e formalizzazione dei contratti, nella gestione delle offerte economiche e nell'acquisizione di nuovi rapporti commerciali. Particolare attenzione deve essere posta alla verifica dell'affidabilità delle controparti e alla trasparenza delle operazioni economiche

Processo Accreditamento, Qualità e Conformità

La funzione presenta profili di rischio nella gestione dei rapporti con enti pubblici e organismi finanziatori, nella verifica della correttezza della documentazione amministrativa e delle rendicontazioni relative ai finanziamenti pubblici, nonché nel monitoraggio della conformità delle procedure aziendali ai principi di trasparenza, tracciabilità e corretto utilizzo delle risorse economiche

Processo di Segreteria Organizzativa e Gestione dei Corsi

L'attività presenta profili di rischio nella gestione della documentazione amministrativa e contrattuale relativa ai corsi di formazione, ai clienti, ai docenti e ai fornitori, nonché nella corretta conservazione della documentazione giustificativa delle attività svolte e dei relativi flussi economici connessi ai servizi erogati

Processo di Gestione Tirocini e Convenzioni

L'attività presenta profili di rischio nella gestione dei rapporti con aziende convenzionate, strutture sanitarie, enti pubblici e altri soggetti partner, con particolare riferimento alla verifica dell'affidabilità delle controparti, alla formalizzazione delle convenzioni, alla gestione degli eventuali flussi economici connessi ai rapporti convenzionali e alla corretta conservazione della documentazione amministrativa

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni di controllo verificando l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con riferimento ai reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, monitorando l'adeguatezza delle procedure aziendali relative alla gestione dei flussi finanziari, dei rapporti con clienti e fornitori, delle operazioni economiche e della tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, promuovendo gli eventuali interventi correttivi ritenuti necessari

15.5 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle attività sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio

Nell'espletamento delle attività aziendali e in particolare nelle aree sensibili, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (Art. 25-octies del Decreto)

In particolare, i destinatari hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati di riciclaggio e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa antiriciclaggio, la società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti obblighi:

- Identificare la clientela; in particolare è necessario procedere all'identificazione nei seguenti casi:
 - Instaurazione di un rapporto continuativo

- Esecuzione di operazioni occasionali di importo pari o superiore a euro 15.000, sia effettuate con operazione unica sia con più operazioni che appaiono collegate o frazionate
 - Quando vi è sospetto di riciclaggio
 - Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente
- Gestire correttamente l'archivio unico informatico, istituito presso l'azienda, sul quale dovranno essere registrati e conservati i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni ed ai rapporti continuativi. La registrazione può avvenire contestualmente all'operazione o in un momento successivo, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'operazione
 - Inviare mensilmente i dati aggregati all'unità di informazione finanziaria
 - Valutare la clientela stessa in funzione del rischio potenziale di commissione dei reati di riciclaggio
 - Segnalare le operazioni sospette all'unità di informazione finanziaria, anche nel caso in cui le stesse siano rifiutate o comunque non concluse; l'obbligo di effettuare le predette segnalazioni vige per l'intera durata del rapporto con il cliente e non è limitato quindi alle sole fasi d'instaurazione o di chiusura dello stesso (la decisione dei clienti di interrompere un rapporto non rappresenta, di per sé, elemento di sospetto). Le segnalazioni e le comunicazioni devono essere effettuate con la massima tempestività onde consentire all'UIF l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'Art. 6, comma 6 lett. c) del Decreto Antiriciclaggio
 - Valutare l'attendibilità dei fornitori con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale in un'ottica di prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale
 - Assicurare adeguata formazione ai dipendenti in materia di riciclaggio

Per gli adempimenti di cui sopra, la società si dota di procedure interne

15.6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati precedentemente devono rispettarsi i principi procedurali qui di seguito descritti

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla società e dai destinatari nell'ambito delle attività sensibili, nonché più in generale nell'esercizio della sua attività

Accensione di rapporti continuativi / Esecuzione di operazioni disposte dalla clientela

Al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela la società, coerentemente con quanto indicato nel Manuale, predispone appositi questionari, nelle seguenti occasioni:

- Accensione di Rapporto Continuativo
- Effettuazione di operazioni occasionali
- Qualora il cliente si rifiuti, o non sia in grado, di fornire le informazioni richieste nei questionari, la società non procede all'accensione del rapporto o all'esecuzione dell'operazione richiesta
- Le informazioni raccolte dalla società sono analizzate e conservate nel dossier relativo a ciascun cliente
- La società valuta le informazioni fornite dai clienti e determina il profilo di rischio riciclaggio relativo a ciascuno di essi
- La società procede alla valutazione e all'aggiornamento del profilo di rischio del cliente per tutta la durata dell'operazione o del rapporto
- Nel caso fosse rilevata un'operazione sospetta, la società – al fine di operare l'eventuale segnalazione dell'operazione stessa sulla base di quanto disposto dalla normativa in materia – procede coerentemente con quanto indicato nel Dispositivo di Prevenzione del Riciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo Internazionale, dalla stessa recentemente adottato

Rapporti con i fornitori

La società verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori attraverso:

- Visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per fornitori stranieri
- Certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti per fornitori stranieri
- Analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste
- Dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali e alle responsabilità in tema di falso

La società inserisce nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali aziendali e dei principi contenuti nel Modello e si impegnino al rispetto degli stessi

Il mancato rispetto dei comportamenti etici o false dichiarazioni relative alla situazione del fornitore di cui al paragrafo precedente comporteranno l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto

15.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

In particolare, per quanto concerne i reati di cui all'Art. 25-octies, deve:

- Comunicare, senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'Art. 7, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio
- Comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'Art. 41 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia
- Comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia
- Comunicare, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale	
16	Sezione P: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies del D.Lgs.n.231/01)
16.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati in violazione del diritto d'autore</i>
16.2	<i>Criteri per la definizione di diritto d'autore</i>
16.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001 aggiornate dal D.L n.8 del 15 gennaio 2016</i>
16.3.1	<i>Legge sulla protezione del diritto d'autore - Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (Art. 171, L. 633/1941 comma 1 lettera a) bis e a)ter modificato da Legge n.132 del 23 settembre 2025</i>
16.3.2	<i>Legge sulla protezione del diritto d'autore- Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione (Art. 171, L. 633/1941 comma 3)</i>
16.3.3	<i>Legge sulla protezione del diritto d'autore- Abusiva duplicazione contenuta in supporti non contrassegnati ai sensi della L. n.166/2024- Trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati (Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1- modificato da Legge n.166 del 14 novembre 2024)</i>
16.3.4	<i>Legge sulla protezione del diritto d'autore- Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati (Art. 171-bis L. 633/1941 comma 2 - modificato da Legge n.166 del 14 novembre 2024)</i>
16.3.5	<i>Legge sulla protezione del diritto d'autore- Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. (Art. 171-ter L. 633/1941 modificato da Legge n.93 del 14 luglio 2023 e da Legge n.166 del 14 novembre 2024)</i>
16.3.6	<i>Legge sulla protezione del diritto d'autore- Mancata comunicazione dei dati di identificazione dei supporti ai sensi della L. n.166/2024 (Art. 171-septies L. 633/1941 - modificato da Legge n.166 del 14 novembre 2024)</i>
16.3.7	<i>Legge sulla protezione del diritto d'autore- Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica (Art. 171-octies L. 633/1941)</i>
16.3.8	<i>Legge sulla protezione del diritto d'autore- Utilizzare, duplicare, riprodurre in modo abusivo opere o materiali protetti (Art. 174-ter L. 633/1941 modificato da Legge n.93 del 14 luglio 2023)</i>
16.3.9	<i>Legge sulla protezione del diritto d'autore- Obblighi di segnalazioni e di notifiche (Art. 174-sexies L. 633/1941 introdotto da Legge n.143 del 7 ottobre 2024)</i>
16.3.10	<i>Legge sulla protezione del diritto d'autore- Accordi tra SIAE, altri organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti (Art. 181-bis L. 633/1941 introdotto e modificato da Legge n.166 del 14 novembre 2024)</i>
16.4	<i>Le attività sensibili relative ai reati in violazione del diritto d'autore</i>
16.5	<i>Organi e funzioni coinvolte</i>
16.6	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
16.7	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
16.8	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

16.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati in violazione del diritto d'autore

L'Art. 25-novies del D.Lgs.n.231/2001, introdotto dall'Art. 15 della L. 99/2009, prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di violazione del diritto di autore, sempre che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'Art. 25-novies del D.Lgs.n.231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i Destinatari del Modello dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate

16.2 Criteri per la definizione di diritto d'autore

Il **diritto d'autore** è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e varie convenzioni internazionali (quale la Convenzione di Berna) riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento

16.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

Si riporta di seguito il testo integrale dell'Art. 25-novies del D.Lgs.n.231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.

Con questo articolo vengono estese le fattispecie di reato presupposto L'art. 25-novies prevede, pertanto, che la Società possa essere sanzionata in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinati dalla legge 633/1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (legge sul diritto d'autore o “l.d.a.”)

Il D.L. n.8 del 15 gennaio 2016 aggiunge:

È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE o da organismi di gestione collettiva o dalle entità di gestione indipendenti, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE o da organismi di gestione collettiva o dalle entità di gestione indipendenti, contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa

In materia di diritto d'autore, a seguito dell'attivazione della procedura di infrazione n.2017/4092 in cui si dispone che “la legge italiana sul diritto d'autore e sui diritti connessi non rispetta la libera prestazione di servizi” ovvero un'incompatibilità tra la normativa italiana e la relativa normativa europea, si è ritenuto opportuno attuare una modifica alle disposizioni della legge n. 633 del 1941 (Legge sul diritto d'autore), ponendo in essere delle misure necessarie e urgenti riguardanti diversi ambiti della disciplina del diritto d'autore

Con particolare riferimento al processo di liberalizzazione del settore della gestione collettiva dei diritti d'autore, all'apertura del mercato anche alle entità di gestione indipendenti e all'integrazione delle disposizioni inerenti alla gestione di alcune facoltà esclusive, attraverso la L. n.166 del 14 novembre 2024, si è avuto l'ampliamento dei soggetti ammessi all'esercizio dell'attività di intermediazione, eliminando l'obbligo di applicazione del contrassegno SIAE, che

può comunque essere apposto su richiesta degli interessati, estendendo l'ambito oggettivo di applicazione dei reati relativi alla tutela dei diritti d'autore in modo da ricomprendervi anche i contrassegni apposti da organismi di gestione collettiva o dalle entità di gestione indipendenti

****Con la legge n.132 del 23 settembre 2025 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”** all'Art.25 rubricato “*Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale*” si richiamano le modifiche apportate alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 le quali, a loro volta, si riflettono su tutti i riferimenti normativi dell'Art.25-novies D. Lgs. 231/01 “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”.

Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante” Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” come modificato dalla presente legge:

Art. 1. - Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Si riporta inoltre il testo dell'Art.70-septies inserito dalla legge n.132 del 23 settembre 2025 dopo l'Art.70-sexies;

Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater.

16.3.1 Legge sulla protezione del diritto d'autore - Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (Art. 171, L. 633/1941 comma 1 lettera a) bis e a) ter modificato dalla Legge n.132 del 23 settembre 2025)

Salvo quanto disposto dall'Art. 171-bis e dall'Art.171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, oppure riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati attraverso sistemi di intelligenza artificiale

16.3.2 Legge sulla protezione del diritto d'autore - Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione (Art. 171, L. 633/1941 comma 3)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore

16.3.3 Legge sulla protezione del diritto d'autore - Abusiva duplicazione contenuta in supporti non contrassegnati ai sensi della L. n.166/2024 (Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1 – modificato da L. n.166 del 14 novembre 2024)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della L. n.166/2024 è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

16.3.4 Legge sulla protezione del diritto d'autore - Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati (Art. 171-bis L. 633/1941 comma 2)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della L. n.166/2024 riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

16.4 Le attività sensibili relative ai reati in violazione del diritto d'autore

Nell'ambito delle attività svolte da OTJ S.r.l. sono state individuate, ai fini della presente Parte Speciale, alcune attività sensibili che potrebbero astrattamente comportare la commissione dei reati previsti dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, assumono rilievo:

- l'utilizzo di software, applicativi informatici, banche dati e piattaforme digitali nello svolgimento delle attività aziendali;
- la predisposizione e l'utilizzo di materiale didattico, dispense, presentazioni, contenuti multimediali e pubblicazioni destinate ai corsi di formazione;
- la gestione del sito internet aziendale, dei canali social, delle brochure e di ogni altro materiale promozionale;
- l'utilizzo di fotografie, immagini, video, loghi, marchi, opere dell'ingegno e altri contenuti tutelati dal diritto d'autore nell'ambito delle attività formative e di comunicazione.

La Società adotta idonee procedure organizzative affinché l'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore avvenga esclusivamente nel rispetto della normativa vigente, delle licenze d'uso e dei diritti dei rispettivi titolari.

16.5 Organi e funzioni coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e processi aziendali

Amministratore Unico

I profili di rischio attengono alla definizione delle politiche aziendali in materia di utilizzo delle risorse informatiche, tutela della proprietà intellettuale e rispetto della normativa sul diritto d'autore, nonché all'adozione delle misure organizzative necessarie a prevenire utilizzi illeciti di opere protette

Processo di Amministrazione

Il processo presenta profili di rischio nella gestione degli acquisti di software, licenze d'uso, abbonamenti a banche dati e altri strumenti informatici, nonché nella verifica della regolarità delle relative autorizzazioni e della documentazione contrattuale

Processo di Segreteria Organizzativa e Gestione dei Corsi

L'attività presenta profili di rischio nella predisposizione e nell'utilizzo di dispense, presentazioni, manuali, materiale didattico, contenuti multimediali e piattaforme e-learning, garantendo il rispetto dei diritti d'autore e delle licenze d'utilizzo delle opere impiegate nello svolgimento delle attività formative

Processo Commerciale

Il processo è coinvolto nella predisposizione del materiale promozionale, del sito internet aziendale, dei canali social e delle comunicazioni commerciali, assicurando il corretto utilizzo di fotografie, immagini, video, loghi, marchi e altri contenuti tutelati dalla normativa sul diritto d'autore

Processo Accreditamento, Qualità e Conformità

La funzione verifica il rispetto delle procedure aziendali relative all'utilizzo di software, contenuti digitali e opere protette, promuovendo la diffusione delle corrette prassi organizzative e monitorando la conformità delle attività ai principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Responsabile dei Sistemi Informativi o Fornitore Informatico Esterno

La funzione, interna o esternalizzata, è coinvolta nella gestione delle risorse informatiche della Società, nell'installazione e aggiornamento dei software, nella gestione delle licenze d'uso e nell'adozione delle misure tecniche finalizzate a prevenire l'utilizzo di programmi privi delle necessarie autorizzazioni

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza verifica l'efficace attuazione del Modello con riferimento ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, monitorando l'adeguatezza delle procedure aziendali, il rispetto delle licenze software e delle disposizioni interne relative all'utilizzo di opere dell'ingegno e contenuti protetti.

16.6 Principi e norme generali di comportamento

Per ciascuna delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale sono previste specifiche procedure in forza delle quali siano garantiti i seguenti requisiti:

- I software e le banche dati installati sui sistemi informativi dell'azienda siano sempre muniti di valida licenza di utilizzo
- La rete informatica aziendale ed i dati presenti nella stessa siano preservati da accessi ed utilizzi impropri
- Sia fornito accesso da e verso l'esterno a mezzo di connessione internet esclusivamente ai sistemi informatici dei soggetti che ne abbiano effettiva necessità ai fini lavorativi
- Sia accertato da parte della funzione competente che tutte le opere dell'ingegno utilizzate dall'azienda sotto qualsiasi forma (eventi aperti al pubblico, pubblicazioni proprie, corsi di e-learning etc.,) siano sempre utilizzate in conformità alle disposizioni in materia di diritto d'autore
- Il personale ritenuto esposto al rischio di commissione dei reati in materia di diritto d'autore sia sempre adeguatamente formato e sensibilizzato a tenere comportamenti corretti

Sulla base di tali principi, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i destinatari di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art. 25-novies del D.Lgs.n.231/2001)
- Detenere programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE o da altri organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti
- Mettere a disposizione di terzi, riprodurre, divulgare, trasmettere o diffondere, in tutto o in parte, opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi
- Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- Installare sui sistemi informativi aziendali programmi per elaboratore non assistiti da valida licenza d'utilizzo
- Installare sui sistemi informatici aziendali software (c.d. P2P, files sharing o instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di files, quali filmati, documenti, canzoni, opere letterarie

- Scaricare sui personal computer aziendali programmi prelevati da internet o da sistemi peer to peer, anche qualora trattasi di software gratuiti (freeware) o shareware, salvo espressa autorizzazione del Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi
- Installare sui personal computer aziendali apparati di comunicazione propri (ad esempio modem)
- Ascoltare sui personal computer aziendali files audio o musicali, nonché visionare video e/o immagini, su qualsiasi supporto essi siano memorizzati, se non a fini prettamente lavorativi

I Destinatari debbono pertanto:

- Utilizzare esclusivamente i software, le applicazioni, i files e le apparecchiature informatiche fornite dall'azienda e farlo esclusivamente per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni
- Osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informatici ed ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'azienda
- Rispettare le policy interne in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus
- Custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio
- Non prestare o permettere a terzi l'uso delle apparecchiature informatiche aziendali o dell'archivio informatico della stessa, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi
- Astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate dal Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi di dati e di software di proprietà dell'azienda
- Evitare di trasferire all'esterno dell'azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà interna, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni
- Qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i router della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti
- Utilizzare opere dell'ingegno senza l'autorizzazione del soggetto che legittimamente ne detiene i diritti, ovvero senza aver stipulato un valido contratto di licenza

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate nella presente Parte Speciale sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- Sia previsto (compatibilmente con la normativa vigente in materia di diritto del lavoro e di diritto alla privacy) il costante monitoraggio della rete informatica interna

- Siano adottati adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio relativo ai reati di cui alla presente Parte Speciale e sia attuata una politica di sensibilizzazione di tutti gli utenti alla sicurezza informatica
- La rete informatica dell'azienda sia dotata di adeguate protezioni, così da evitare la non corretta duplicazione, riproduzione, trasmissione o divulgazione di opere dell'ingegno protette, ed in particolare delle opere letterarie nella disponibilità dell'azienda
- Sia prevista l'attuazione di un tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici contenuti nel sistema informativo dell'azienda
- Sia assicurato che tutti i supporti informatici alienati o smaltiti (personal computer, floppy disc, CD o DVD) siano resi illeggibili prima della loro vendita o distruzione, così da evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o contenuti protetti
- Sia previsto che la funzione competente, prima di utilizzare per l'attività dell'azienda un'opera coperta da diritto d'autore, si accerti di averne pieno titolo
- Nel caso di collaborazione con agenzie di comunicazione, di pubblicità etc., sia con le stesse contrattualizzato che tutti gli adempimenti concernenti il diritto d'autore relativi all'oggetto della prestazione sono stati adempiuti da tali soggetti, che si impegnano a tenere indenne la società da qualsiasi pretesa che venisse alla stessa rivolta a tale riguardo
- In caso di evento aperto al pubblico, sia corrisposto in favore della SIAE o di altri organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti il compenso di legge, ove lo stesso risulti dovuto

16.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Installazione ed utilizzo dei programmi per elaboratore

L'azienda adotta una procedura che assicura che su tutti i sistemi informativi in uso vengano installati esclusivamente programmi per elaboratore muniti di valida licenza di utilizzo ed approvati dalla società

Utilizzo da parte dell'azienda di opere coperte da diritto d'autore

L'azienda adotta una procedura avente i seguenti contenuti per tutti i casi in cui la stessa sotto qualsiasi forma (eventi aperti al pubblico, pubblicazioni proprie, corsi di e-learning etc.) utilizza opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore:

- La funzione competente, prima di utilizzare per l'attività dell'azienda un'opera o parte di essa coperta da diritto d'autore, si accerti di averne pieno titolo
- La funzione competente tenga traccia scritta dell'attività di verifica di cui al punto che precede e delle sue risultanze, conservando l'eventuale documentazione rilevante
- Nel caso di utilizzo da parte dell'azienda di agenzie di comunicazione, di pubblicità etc., per attività che coinvolgono opere protette da diritto d'autore, sia con le stesse

contrattualizzato che tutti gli adempimenti concernenti il diritto d'autore relativi all'oggetto della prestazione sono stati adempiuti da tali soggetti, i quali si impegnano a tenere indenne la società da qualsiasi pretesa che venisse alla stessa rivolta a tale riguardo da terzi

- Nel caso di intervento di artisti alle iniziative organizzate dall'azienda, sia ottenuta la loro autorizzazione scritta alla trasmissione dell'evento (ove prevista) e siano contrattualizzati con i medesimi le modalità della loro prestazione, gli eventuali limiti allo sfruttamento dell'immagine ed i relativi diritti economici

16.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale	
18	Sezione R: Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies del D.Lgs. n.231/01)
18.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>
18.2	<i>Criteri per la definizione di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>
18.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
18.3.1	<i>Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)</i>
18.4	<i>Le attività sensibili relative alle pratiche di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>
18.5	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
18.6	<i>Principi e regole di comportamento</i>
18.7	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
18.8	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

18.1 Introduzione e funzione della parte speciale di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Il Legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D.Lgs.n.231/2001, con l'approvazione della Legge n.63 Art.20 del 1° marzo 2001 concernente la prevenzione ed il divieto a non indurre alcuno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria quando questi ha la facoltà di non rispondere

La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all'Art.25-decies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

18.2 Criteri per la definizione di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci

L'articolo 10 della Legge 146 del 2006 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di "induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" e per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote

Vengono in considerazione eventuali atti compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e dipendenti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, hanno contatti con soggetti sottoposti a procedimenti penali. In tali occasioni, infatti, questi soggetti, al fine di evitare che la Società o un altro soggetto alla stessa collegato siano coinvolti all'interno di un procedimento penale, induce un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, pur in presenza di facoltà di astensione, a non deporre o a fornire una deposizione fuorviante

18.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

Il presente capitolo tende ad individuare le condotte criminose di cui all'Art.25-decies del D.Lgs.n.231/2001 che determinano la realizzazione di reati in relazione alle pratiche di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dalla Legge n.63 Art.20 del 1° marzo 2001

18.3.1 Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni

18.4 Le attività sensibili relative alle pratiche di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

In considerazione dell'attività svolta da OTJ S.r.l. e della propria struttura organizzativa, il rischio di commissione del reato di cui all'art. 377-bis c.p. è ritenuto limitato ma astrattamente configurabile nei casi in cui la Società, i propri amministratori, dipendenti o collaboratori siano coinvolti in procedimenti giudiziari o indagini dell'Autorità Giudiziaria.

A seguito dell'analisi dei processi aziendali, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale che coinvolga la Società, i suoi amministratori, dipendenti o collaboratori;

- gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, le Forze di Polizia, il Pubblico Ministero e gli altri organi inquirenti;
- gestione delle richieste di informazioni, documentazione o chiarimenti formulate dall'Autorità Giudiziaria;
- gestione delle dichiarazioni rese da amministratori, dipendenti, collaboratori o altri soggetti che operano per conto della Società nell'ambito di procedimenti penali;
- gestione delle attività ispettive e delle verifiche da parte delle Autorità competenti qualora possano assumere rilievo nell'ambito di procedimenti penali;
- conferimento di incarichi ai difensori, ai consulenti tecnici e ai professionisti incaricati dell'assistenza legale della Società

La Società vieta qualsiasi comportamento diretto o indiretto volto ad indurre soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria a non collaborare con la giustizia ovvero a rendere dichiarazioni false, reticenti o comunque non conformi al vero

18.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e processi aziendali

Amministratore Unico

I profili di rischio attengono alla rappresentanza legale della Società nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, alla gestione del contenzioso, al conferimento degli incarichi ai professionisti incaricati della difesa della Società e alla vigilanza sul corretto comportamento dei soggetti che operano per conto della stessa nel corso di procedimenti giudiziari

Processo di Amministrazione

L'attività presenta profili di rischio nella gestione della documentazione amministrativa e contabile eventualmente richiesta dall'Autorità Giudiziaria, nella conservazione delle evidenze documentali e nella collaborazione con i professionisti incaricati della difesa della Società, garantendo completezza, correttezza e tracciabilità delle informazioni fornite

Processo Accreditamento, Qualità e Conformità

La funzione presenta profili di rischio nella gestione dei rapporti con gli enti pubblici e gli organismi di controllo, nella raccolta e trasmissione della documentazione eventualmente richiesta dalle Autorità competenti e nel supporto alle attività ispettive e di verifica che possano assumere rilevanza nell'ambito di procedimenti giudiziari

Tutti i Responsabili di Processo

I responsabili dei processi aziendali sono coinvolti nella corretta gestione delle informazioni e della documentazione di rispettiva competenza e sono tenuti a collaborare con l'Autorità Giudiziaria, evitando qualsiasi comportamento idoneo ad influenzare, direttamente o indirettamente, le dichiarazioni rese da dipendenti, collaboratori o altri soggetti coinvolti nei procedimenti

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza verifica l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo anche con riferimento al reato di cui all'art. 377-bis c.p., monitorando il rispetto delle procedure aziendali, dei principi contenuti nel Codice Etico e dei flussi informativi

18.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

18.7 Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili

A tutti i destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies D.Lgs.n.231/2001

Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nella presente Parte Speciale. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- Divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima
- Prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria
- I destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo

relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo

Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile ed il Responsabile dell'area Affari Societari di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente

18.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili interessati alla Parte Speciale

In tal senso dovranno essere previsti flussi informativi completi e costanti tra tali soggetti e l'Organismo di Vigilanza, al fine di ottimizzare le attività di verifica

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale

In particolare:

- Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente
- L'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al D.Lgs.n.231/01, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere informazioni sulle attività svolte dalle strutture competenti, nonché di visionare ed estrarre copia della relativa documentazione

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale	
23	Sezione Z: Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01)
23.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale di reati tributari</i>
23.2	<i>Criteri per la definizione di reati tributari</i>
23.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
23.3.1	<i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i> (Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)
23.3.2	<i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</i> (Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)
23.3.3	<i>Dichiarazione infedele</i> (Art. 4 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e introdotto da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
23.3.4	<i>Omessa dichiarazione</i> (Art. 5 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e introdotto da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
23.3.5	<i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i> (Art.8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)
23.3.6	<i>Occultamento o distruzione di documenti contabili</i> (Art.10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)
23.3.7	<i>Indebita compensazione</i> (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 introdotto da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e modificato dal D.Lgs n. 87 del 14 Giugno 2024)
23.3.8	<i>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</i> (Art.11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)
23.3.9	<i>Tentativo</i> (Art.6 D.Lgs.n.74 modificato da D.Lgs. n. 156 del 4 Ottobre 2022)
23.4	<i>Le attività sensibili relative ai reati tributari</i>
23.5	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
23.6	<i>Principi e regole di comportamento</i>
23.7	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
23.8	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

23.1 Introduzione e funzione della parte speciale di reati tributari

La presente parte speciale si riferisce ai reati tributari di cui all'Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati. In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

23.2 Criteri per la definizione di reati tributari

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'Art. 2 del Decreto Legislativo del 10 marzo 2000, n.74 e modificato dall'Art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019

Le fasi di preparazione del reato sono:

- L'approntamento della falsa documentazione con la registrazione delle spese nelle scritture contabili e l'utilizzo di esse per giungere al calcolo dell'imponibile per imposte
- La indicazione in una delle dichiarazioni previste dalla legge degli elementi riportati nella documentazione fittizia, mentre la fase di commissione si realizza nel momento in cui viene presentata la dichiarazione compilata utilizzando la falsa documentazione consistente in fatture o altri documenti come scontrini, ricevute fiscali, etc. riguardanti operazioni inesistenti

Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha inserito nell'Art.25-quinquiesdecies il comma 1-bis " In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti

transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”

L'applicazione del comma 1-bis sembra interessare solo enti di grandi dimensioni e forza economica e solo condotte fraudolente su scala internazionale

23.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Altrettanto dicasi per i delitti di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto

I reati inseriti nell'Art.25-quinquiesdecies in una prima fase dall'Art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 sono stati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 2 D.Lgs.n.74**
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Art. 3 D.Lgs.n.74**
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 8 D.Lgs.n.74**
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili - Art. 10 D.Lgs.n.74**
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte -Art.11 D.Lgs.n.74**

mentre quelli introdotti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 sono:

- **Dichiarazione infedele -Art.4 D.Lgs.n.74/2000**
- **Omessa dichiarazione -Art.5 D.Lgs.n.74/2000**
- **Indebita compensazione - Art.10-quater D.Lgs.n.74/2000**

L'azienda è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dall' Art. 25-quinquiesdecies del Decreto Legislativo 231/01, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall' Art.25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01 unitamente ai

comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ai quali il Modello ex D.Lgs.n.231/01 è destinato

Nota

L'Art.2 del D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 ha aggiunto all'Art. 6 del D.Lgs.n.74/2000 il comma 1-bis.L'Art. 6 è stato successivamente modificato dal D.Lgs. n.156 del 4 ottobre:

Art. 6 (Tentativo).

- 1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 1-bis
- 1-bis. Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo

Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo

23.3.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.2 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi

Si riporta il testo dell'Art. 2 del D.L.gs 74 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-bis

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

23.3.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.3 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti tende ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria

Si riporta il testo dell'Art. 3 del D.L.gs.n.74 modificato al comma 1

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila
- L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

23.3.3 Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e introdotto da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

L'Art.4 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nella dichiarazione annuale elementi attivi o passivi diversi o inesistenti

Si riporta il testo dell'Art. 4 del D.L.gs.n.74

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle

corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)

Per il delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

23.3.4 Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e introdotto da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

L'Art.5 punisce il soggetto obbligato o il sostituto di imposta che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte

Si riporta il testo dell'Art. 5 del D.L.gs.n.74

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto

Per il delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

23.3.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.8 punisce chi emette fatture inesistenti per consentire evasione a terzi di imposte sui redditi o sul valore aggiunto

Si riporta il testo dell'Art. 8 del D.L.gs.n.74 modificato al comma 1 e con l'aggiunta del comma 2-bis

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
- 3....

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

23.3.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.10 punisce chi distrugge o occulta documentazione per evadere o far evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto

Si riporta il testo dell'Art. 10 del D.L.gs 74 modificato al comma 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

23.3.7 Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 introdotto da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e modificato da D.Lgs n. 87 del 14 Giugno 2024)

L'Art.10-quater punisce chi vantando crediti non spettanti, li utilizza in compensazione su somme dovute

Si riporta il testo dell'Art. 10-quater del D.L.gs.n.74

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro
- 2-bis La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito

Per il delitto di indebita compensazione, previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

La modifica apportata dal D.Lgs n. 87 del 14 Giugno 2024 con l'aggiunta del comma 2-bis tratta esclusivamente la punibilità dell'agente

23.3.8 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs.n.74)

L'Art.11 punisce chi, per non pagare imposte sui redditi o sul valore aggiunto o altro, si adopera per rendere inefficace la procedura di riscossione

Si riporta il testo dell'Art. 11 del D.L.gs.n.74 e s.m.i.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto

ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni

Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

La Corte di cassazione - III sez. penale, con la sentenza numero 834/2025 ha fissato il principio di diritto secondo cui viene meno il riferimento alla sola figura soggettiva del "contribuente" ritenendo che il reato non sia limitato a una categoria ristretta di autori, e non escluda dal novero degli stessi i sostituti di imposta, ma che esso sia riferibile tanto al contribuente quanto agli altri

23.3.9 Tentativo

L'Art.6 descrive la punibilità del solo tentativo di commissione del reato

Si riporta il testo dell'Art. 6 del D.L.gs.n.74/2000 e s.m.i.

1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo , salvo quanto previsto al comma 1-bis

1-bis Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo

Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo

23.4 Le attività sensibili relative ai reati tributari

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 231/2001, OTJ S.r.l. ha individuato le attività aziendali nelle quali potrebbe astrattamente configurarsi il rischio di commissione dei reati tributari previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto

In considerazione della natura dell'attività svolta, le principali aree sensibili coincidono con i processi amministrativi, contabili e fiscali della Società, con particolare riferimento alla gestione della contabilità generale, alla registrazione delle operazioni attive e passive, alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali, alla determinazione e al versamento delle imposte, alla gestione dell'IVA, alla fatturazione elettronica, ai rapporti con l'Amministrazione finanziaria e alla conservazione della documentazione contabile e fiscale

Ulteriori profili di rischio sono individuati nella gestione dei rapporti con clienti, fornitori, consulenti e professionisti incaricati degli adempimenti fiscali, nonché nella corretta rappresentazione delle operazioni economiche e finanziarie della Società

Le predette attività sono presidiate mediante le procedure aziendali adottate, il sistema dei controlli interni e il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, veridicità e correttezza nella gestione amministrativa, contabile e fiscale

23.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati tributari previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e processi aziendali.

- **Amministratore Unico**

I profili di rischio attengono alla supervisione della gestione amministrativa, contabile e fiscale della Società, nonché all'approvazione delle principali operazioni economiche e dei relativi adempimenti tributari

- **Processo di Amministrazione**

L'attività presenta profili di rischio nella gestione della contabilità, della fatturazione, degli adempimenti fiscali, delle dichiarazioni tributarie e dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e i consulenti fiscali

- **Processo Commerciale**

L'attività presenta profili di rischio nella corretta gestione dei rapporti contrattuali con clienti e nella corretta fatturazione dei servizi erogati

- **Processo di Segreteria Organizzativa e Gestione dei Corsi**

La funzione è coinvolta nella gestione della documentazione amministrativa a supporto della fatturazione e della rendicontazione delle attività formative

- **Processo Accreditamento, Qualità e Conformità**

L'attività presenta profili di rischio nella gestione della documentazione relativa ai finanziamenti pubblici, agli accreditamenti e alle rendicontazioni con rilevanza fiscale

- **Organismo di Vigilanza**

Vigila sull'efficace attuazione del Modello e sul rispetto delle procedure aziendali nelle aree amministrative, contabili e fiscali

23.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

23.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera

trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi

- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace

23.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli

sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commissione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale	
25	Sezione Y: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/01 modificato come rubrica e testo da D.L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023)
25.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i>
25.2	<i>Criteri per la definizione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>
25.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
25.3.1	<i>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i> (Articolo 493-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)
25.3.2	<i>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</i> (Articolo 493-quater c.p. introdotto da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)
25.3.3	<i>Trasferimento fraudolento di valori</i> (Art.512-bis c.p. introdotto da D.L. 10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 e modificato da D.L. n.19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione n.56 del 29 aprile 2024)
25.3.4	<i>Frode informatica</i> (Articolo 640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022)
25.4	<i>Le attività sensibili relative ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>
25.5	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
25.6	<i>Principi e regole di comportamento</i>
25.7	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
25.8	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

25.1 Introduzione e funzione della parte speciale di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di trasferimento fraudolento di valori

La presente parte speciale si riferisce ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di trasferimento fraudolento di valori di cui all'Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

25.2 Criteri per la definizione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di trasferimento fraudolento di valori previsto dal Decreto Legislativo n.184 dell'8 novembre 2021

Il D.Lgs. n. 184 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti" ha modificato la rubrica e i commi dell'Art. 493-ter c.p. ed ha inserito nel codice penale l'Art. 493-quater c.p. (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Incorre nei reati contemplati dall'Art.25-octies.1, per la tutela del patrimonio oltre che per la corretta circolazione del credito:

- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare avendola sottratta
- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare anche avendola solo trovata
- Chi falsifica carte di credito
- Chi cede carte di credito falsificate
- Chi mette in circolazione carte di credito falsificate
- Chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico

Il reato si consuma al momento dell'utilizzo delle carte o di programmi informatici indipendentemente se c'è stato o meno il conseguimento di un profitto

Con l'inserimento dell'Art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento dei valori) nel novero dell'Art 25-octies.1 si è inteso contrastare i reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.648, bis, ter)

25.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-octies.1 del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di trasferimento fraudolento di valori

I reati contemplati nell'Art.25-octies.1 D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021 sono:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**
- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**
- **Trasferimento fraudolento di valori**
- **Frode informatica**

25.3.1 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)

L'Art. 493-ter punisce chi al fine di trarre profitto per sé e per gli altri utilizza, cede, mette in circolazione carte di credito non collegate al proprio patrimonio personale, ma sottratte, trovate o falsificate

Si riporta il testo dell'Art. 493-ter

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato,

nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto

3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta

Per il delitto di cui all'articolo 493-ter si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

25.3.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-quater c.p. introdotto da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)

L'Art.493-quater punisce chi al fine di realizzare o far realizzare il reato previsto dall'Art. 493-ter, utilizza o fa utilizzare ad altri, tramite vendita, cessione od altro, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti per commettere tale reato

Si riporta il testo dell'Art. 494-ter c.p. introdotto dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in

qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la

confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto

Per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

25.3.3 Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p. introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 e modificato da D.L. n.19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione n.56 del 29 aprile 2024)

Il reato si configura quando con condotte fraudolente chiunque trasferisce fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca (Art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio pur continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne

Con l'ultima modifica apportata all'Art.512-bis c.p. la pena della reclusione da due a sei anni prevista dal primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote

societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni

25.3.4 Frode informatica (Art.640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021 e dal D. Lgs. n.150 del 10 Ottobre 2022)

L'Art.640-ter a tutela del patrimonio individuale e specificatamente al regolare funzionamento dei sistemi informatici ed alla riservatezza dei dati in essi contenuti

Questo reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

Si riporta il testo dell'Art. 640-ter

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema
3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti
4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età

25.4 Le attività sensibili relative ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 231/2001, OTJ S.r.l. ha individuato le attività aziendali nelle quali potrebbe astrattamente configurarsi il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-octies.1 del Decreto.

In considerazione della natura dell'attività svolta, le principali attività sensibili riguardano la gestione dei conti correnti aziendali, degli strumenti di pagamento elettronico, delle carte di pagamento eventualmente assegnate, dei sistemi di home banking e delle credenziali di accesso ai servizi bancari telematici.

Ulteriori profili di rischio sono individuati nella gestione dei flussi finanziari, dei rapporti con clienti, fornitori e istituti di credito, nonché nella corretta tracciabilità dei pagamenti e nella tutela delle credenziali di accesso ai sistemi informatici e bancari.

La Società adotta misure organizzative e tecniche idonee a garantire la sicurezza degli strumenti di pagamento, la segregazione delle autorizzazioni, la tracciabilità delle operazioni finanziarie e la protezione dei sistemi informatici utilizzati.

25.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle attività sensibili sopra descritte, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e processi aziendali:

- **Amministratore Unico**

È responsabile della supervisione dei flussi finanziari, dell'autorizzazione delle principali operazioni economiche e dell'adozione delle misure organizzative volte a garantire la sicurezza degli strumenti di pagamento

- **Processo di Amministrazione**

L'attività presenta profili di rischio nella gestione della contabilità, dei pagamenti, degli incassi, dei rapporti con gli istituti di credito, dei sistemi di home banking e della corretta tracciabilità delle operazioni finanziarie

- **Processo Commerciale**

È coinvolto nella gestione dei rapporti economici con clienti e fornitori, nella corretta formalizzazione dei contratti e nella verifica delle condizioni di pagamento

- **Processo Accreditamento, Qualità e Conformità**

Verifica il rispetto delle procedure aziendali relative alla gestione dei flussi finanziari, dei pagamenti e della documentazione amministrativa, promuovendo l'adozione di adeguati presidi di controllo

- **Responsabile dei Sistemi Informativi o Fornitore Informatico Esterno**

È coinvolto nella gestione della sicurezza dei sistemi informatici utilizzati per i pagamenti elettronici, nella protezione delle credenziali di accesso e nell'adozione delle misure di sicurezza previste dalle procedure aziendali

- **Organismo di Vigilanza**

Vigila sull'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con riferimento ai reati di cui all'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001, monitorando il rispetto delle procedure aziendali e dei controlli sui flussi finanziari e sugli strumenti di pagamento

25.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

25.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace

25.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.